

# DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **5**

**MAGGIO 2009 - ANNO XVIII**

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003  
(conv. in legge 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma  
ISSN 1828-4698

EDIZIONI

---

TELLUS

**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORE**  
AMEDEO POSTIGLIONE

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI  
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE  
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCARIO - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA  
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA  
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE  
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

**COMITATO DI REDAZIONE**

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE  
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI  
ANTONINO CORSARO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA  
PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - NICOLETTA RAUSEO  
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE:** STEFANO MASINI

**SEGRETERIA DI REDAZIONE:** FEDERICA FRONZETTI

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
PAOLA MANDRICI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**  
**Internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it) o [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



*Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro*

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2009**

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet*: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it).

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:  
**A.N.E.S.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFININDUSTRIA

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

## SOMMARIO

### Parte I - DOTTRINA

MATTEO BENOZZO: La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche..... 299

BERNARD O'CONNOR: Geographical Indications. An examination of how different countries protect GIs and an attempt to identify how many known GIs there are ... 305

### NOTE A SENTENZA

FULVIO DI DIO: La Consulta torna sul riparto di competenze in materia di *habitat* naturali: alcuni retroscena segnano il percorso storico giuridico ..... 323

GIOVANNA CROSETTI: Sul potere di ogni condomino o comproprietario di agire per la gestione ordinaria del bene comune ..... 330

FILomenA PRETE: Sulla indebita percezione di aiuti comunitari a carico del FEAOG..... 332

ALESSANDRA TOMMASINI: Concordato preventivo e opponibilità della prelazione nella vendita di fondi rustici .... 336

PATrizIA MAZZA: Sul divieto di esercitare la caccia sparando da veicoli a motore, da natanti o da aeromobili .... 341

ALESSANDRA COVIELLO: Abbandono di rifiuti e responsabilità del curatore fallimentare ..... 344

BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e rapporti con il delitto di truffa ..... 347

CRISTINA ROMANELLI: Premio per lo sviluppo rurale di fondi condotti in forma societaria e compensazione delle spese di lite ..... 349

MASSIMO BUSÀ: Autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici e (*sub*)procedimento di VIA: è ammissibile il silenzio-assenso? ..... 351

PIERO TAMBURINI: L'attuale fabbisogno energetico non può trovare ostacoli nelle aree protette ..... 354

### RASSEGNA

GIANFRANCO CALABRIA: Rassegna di legislazione regionale .. 361

### Parte II - GIURISPRUDENZA (\*)

#### AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Premio per sviluppo rurale - Presupposti - Disponibilità di fondi in proprietà o in base ad altro titolo legittimo - Terreni di soci di società semplice tra coltivatori diretti - Costituisce titolo legittimo - Spettanza del premio. *Cons. Stato, Sez. V 18 settembre 2008, n. 4499*, con nota di C. ROMANELLI ..... 348

#### AMBIENTE

Ambiente - Aree protette - Conservazione degli *habitat* naturali - SIC, ZSC e ZPS incluse nella rete «Natura 2000» - Norme della legge finanziaria 2007 - Obbligo delle Regioni di adeguamento all'ordinamento comunitario sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Inammissibilità - Non fondatezza. *Corte costituzionale 19 aprile 2008, n. 104*, con nota di F. DI DIO ..... 321

Ambiente - Aree protette - Conservazione degli *habitat* naturali - SIC, ZSC e ZPS incluse nella rete «Natura 2000» - Norme della legge finanziaria 2007 - Obbligo di adeguamento all'ordinamento comunitario sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Misure di conservazione - Adempimento delle Regioni e delle Province autonome sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale - Illegittimità costituzionale parziale. *Corte costituzionale 19 aprile 2008, n. 104*, con nota di F. DI DIO ..... 321

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

pag.	pag.
<p>Ambiente - Aree protette - Conservazione degli <i>habitat</i> naturali - Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE - Adeguamento alle direttive comunitarie - Disciplina statale e successiva attuazione - Province autonome di Trento e Bolzano - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige - Potestà legislativa primaria in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna. <i>Corte costituzionale 1° agosto 2008, n. 329</i>, con nota di F. DI DIO ..... 321</p> <p>Ambiente - Compatibilità ambientale - Silenzio-assenso dell'amministrazione - Sufficienza - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 25 agosto 2008, n. 4058</i>, con nota di M. BUSÀ ..... 350</p> <p>Ambiente - Impianti eolici - Autorizzazione <i>ex art.</i> 12, d.lgs. 387/2003 - Pronuncia espressa della Regione (o Provincia delegata) - Necessità. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 9 dicembre 2008, n. 2778</i>, con nota di M. BUSÀ ..... 350</p> <p>Ambiente - L.r. Campania n. 24/1995 - Realizzazione di opere di pubblico interesse all'interno di aree protette - Impianto di energia elettrica - Preclusione - Inconfigurabilità - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 febbraio 2008, n. 561</i>, con nota di P. TAMBURINI ..... 353</p> <p>Ambiente - Costruzione ed esercizio di impianti di energia elettrica - Autorizzazione unica e connesse valutazioni di impatto ambientale - Rapporto con la programmazione energetica regionale. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 febbraio 2008, n. 561</i>, con nota di P. TAMBURINI ..... 353</p> <p>Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Valutazione di merito - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° ottobre 2008, n. 4726 (M)</i> ..... 360</p> <p>Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Regione Sardegna - Nulla-osta paesaggistico - Competenza del Comune - Motivazione adeguata - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° ottobre 2008, n. 4726 (M)</i> ..... 360</p> <p>Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Interesse paesaggistico e interesse urbanistico - Differenza funzionale - Nulla-osta paesaggistico - Beni già compresi in piano di lottizzazione - Nuova valutazione - Criterio di sufficienza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° ottobre 2008, n. 4726 (M)</i> ..... 360</p> <p>Ambiente - Inquinamento - Sito stoccaggio rifiuti - Inserimento stoccaggio in sito interesse nazionale - Procedura di bonifica - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 15 ottobre 2008, n. 8920 (M)</i> ..... 360</p> <p>ANIMALI</p> <p>Animali - Responsabilità civile - Proprietà di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Risarcibilità da parte della P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. - Esclusione - Risarcibilità <i>ex art.</i> 2043 c.c. - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 novembre 2008, n. 27673 (M)</i> ..... 358</p>	<p>Animali - Importazione illecita di specie protette - Accertamento della legittimità dell'importazione - Mancanza di diligenza - Responsabilità - Art. 1, legge n. 150/1992. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2008, n. 38410 (M)</i> ..... 359</p> <p>BELLEZZE NATURALI</p> <p>Bellezze naturali (protezione delle) - Reato paesaggistico - Condono ambientale - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Non punibilità - Effetto automatico - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2008, n. 27750 (M)</i> ..... 359</p> <p>CACCIA E PESCA</p> <p>Caccia e pesca - Caccia - Esercizio venatorio - Appostamento dentro autoveicoli o veicoli a motore - Divieto - Effettivo uso dell'arma - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 novembre 2008, n. 42888</i>, con nota di P. MAZZA ..... 341</p> <p>COMUNIONE DEI DIRITTI REALI</p> <p>Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Presunzione relativa di pari poteri gestori dei comproprietari - Conseguenze - Dissenso fra i condomini - Potestà di disporre rimessa alla maggioranza - Sussistenza - Comunista pregiudicato dalla maggioranza - Impossibilità di formare la maggioranza - Omessa delibera sull'amministrazione della cosa comune - Conseguenze - Ricorso all'autorità giudiziaria - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 giugno 2008, n. 14759</i>, con nota di G. CROSETTI ..... 329</p> <p>Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - Intenzione della minoranza di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune ovvero avvenuta stipulazione del contratto all'insaputa della maggioranza - Comunicazione al terzo del dissenso della maggioranza dei comunisti - Conseguenze - Preclusione, per il terzo, di pretendere la conclusione o l'esecuzione del contratto - Violazione di siffatta preclusione - Effetti - Invalidità del contratto stipulato malgrado tale consapevolezza - Sussistenza - Responsabilità solidale del terzo contraente per concorso nell'abuso del diritto nell'amministrazione del bene comune - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 giugno 2008, n. 14759</i>, con nota di G. CROSETTI ..... 329</p> <p>COMUNITÀ EUROPEA</p> <p>Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - Contributo comunitario di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 - Spettanza - Coadiutore familiare dell'azienda agricola - Esclusione - Imprenditore agricolo, titolare dell'azienda - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 16 maggio 2008, n. 12482</i>, con nota di F. PRETE ... 332</p> <p>CONTRATTI AGRARI</p> <p>Contratti agrari - Mezzadria - Diritto del concedente di domandare in ogni momento la declaratoria di avve-</p>

pag.	pag.
nuta cessazione del contratto associativo - Disdetta - Forma e contenuto. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 novembre 2008, n. 27395</i> , con nota redazionale ..... 328	ridico e di equità - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 18 settembre 2008, n. 4499</i> , con nota di C. ROMANELLI ... 348
Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri - Mancanza dell'assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale - Conseguenze - Doglianza relativa rimessa alla sola parte interessata - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 giugno 2008, n. 14759</i> , con nota di G. CROSETTI ..... 329	PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO
Contratti agrari - Invalidità - Nullità del contratto - Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 2008, n. 28424 (M)</i> . 358	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - Commercializzazione di prodotti dopo la data di scadenza indicata sulla confezione - Illecito penale - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 luglio 2008, n. 30858 (M)</i> ..... 359
EDILIZIA E URBANISTICA	SANITÀ PUBBLICA
Edilizia e urbanistica - Concessione di costruzione - Regione Lazio - Edificazione in zona agricola - Domanda di variante per cambio d'uso - Disciplina transitoria derogatoria - Stretta interpretazione - Domande integrate documentalmente dopo la scadenza della speciale disciplina - Applicazione normativa derogatoria - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 6 agosto 2008, n. 8767 (M)</i> ..... 360	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti od imprese dichiarate fallite - Curatore fallimentare - Responsabilità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 2008, n. 37282</i> , con nota di A. COVIELLO ..... 343
PRELAZIONE E RISCATTO	Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento illecito di rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Reato di truffa - Concorso materiale - Ammissibilità - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 maggio 2008, n. 18351 (c.c.)</i> , con nota di B. RONCHI e G. SECCIA ..... 346
Prelazione e riscatto - Concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Concordato preventivo con cessione dei beni - Vendita eseguita dal liquidatore - Diritto di prelazione all'acquisto concesso dal debitore prima dell'apertura della procedura - Esperibilità del diritto da parte del titolare - Ammissibilità - Esercizio del reatrito agrario. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 aprile 2008, n. 9872</i> , con nota di A. TOMMASINI ..... 335	Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Alghe marine - Utilizzo nella produzione di ammendante compostato misto - Esclusione - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 luglio 2008, n. 31158 (M)</i> ..... 359
PREVIDENZA SOCIALE	MASSIMARIO
Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Contributi unici in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Necessità - Prova della fattispecie lavorativa - Onere gravante sul lavoratore - Prova contraria dell'INPS - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. <i>Cass. Sez. Lav. 7 novembre 2008, n. 26816 (M)</i> ..... 358	- <i>Giurisprudenza civile</i> ..... 358
PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE	- <i>Giurisprudenza penale</i> ..... 359
Procedimento giurisdizionale - Spese di lite - Compensazione di lite - Presupposti - Condizioni di ordine giu-	- <i>Giurisprudenza amministrativa</i> ..... 360
	<b>Parte III - PANORAMI</b>
	RASSEGNA DI LEGISLAZIONE
	- <i>comunitaria</i> ..... 366
	+ <i>nazionale</i> ..... 366
	- <i>regionale</i> ..... 367
	LIBRI
	SERGIO MALCEVSCI, MARIA BELVISI, OLGA C. CHITOTTI, PIERO GARBELLI: <i>Impatto ambientale e valutazione strategica (F. Di Dio)</i> ..... 367

# Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
<b>2008</b>					
<i>FEBBRAIO</i>					
19	Cons. Stato, Sez. VI n. 561 .....	353	<i>AGOSTO</i>		
<i>APRILE</i>			1	Corte costituzionale n. 329 .....	321
15	Cass. Sez. III Civ. n. 9872 .....	335	6	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>bis</i> n. 8767 (M) .....	360
19	Corte costituzionale n. 104 .....	321	25	Cons. Stato, Sez. V n. 4058 .....	350
<i>MAGGIO</i>			<i>SETTEMBRE</i>		
7	Cass. Sez. III Pen. n. 18351 (c.c.) .....	346	18	Cons. Stato, Sez. V n. 4499 .....	348
16	Cass. Sez. II Civ. n. 12482 .....	332	<i>OTTOBRE</i>		
<i>GIUGNO</i>			1	Cass. Sez. III Pen. n. 37282 .....	343
4	Cass. Sez. III Civ. n. 14759 .....	329	1	Cons. Stato, Sez. VI n. 4726 (M) .....	360
<i>LUGLIO</i>			9	Cass. Sez. III Pen. n. 38410 (M) .....	359
8	Cass. Sez. III Pen. n. 27750 (M) .....	359	15	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 8920 (M) .....	360
23	Cass. Sez. III Pen. n. 30858 (M) .....	359	<i>NOVEMBRE</i>		
24	Cass. Sez. III Pen. n. 31158 (M) .....	359	7	Cass. Sez. Lav. n. 26816 (M) .....	358
			18	Cass. Sez. III Civ. n. 27395 .....	328
			18	Cass. Sez. III Pen. n. 42888 .....	341
			21	Cass. Sez. III Civ. n. 27673 (M) .....	358
			28	Cass. Sez. III Civ. n. 28424 (M) .....	358
			<i>DICEMBRE</i>		
			9	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I n. 2778 .....	350

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

## PARTE I - DOTTRINA

# La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche (\*)

di MATTEO BENOZZO

**1. Premessa. - 2. La direttiva. - 3. Il modello di illecito ambientale comunitario: l'elemento soggettivo del reato. - 4. La responsabilità delle persone giuridiche. - 5. Considerazioni conclusive: prospettive ed impegni futuri.**

1. - Nel diritto nazionale si è venuta lentamente affermando una corrente di pensiero secondo la quale il diritto penale si dovrebbe sostanzialmente congedare dal campo ambientale, lasciando la tutela dell'ambiente esclusivamente al diritto civile e a quello amministrativo (1), ove la cancellazione della tutela penale dovrebbe avvenire attraverso una lenta erosione del campo applicativo, degradando il suo ruolo a *complementare sanzionatorio*, con intervento anticipato mediante l'utilizzo del modello contravvenzionale di tipo strumentale o formale e, in particolare, attraverso il ricorso a fattispecie di pericolo presunto (2).

Ed invero, nel diritto penale dell'ambiente in vigore in Italia, le singole fattispecie assai di rado tipizzano direttamente condotte di alterazione dell'equilibrio ecologico, prediligendo, invece, forme di incriminazione ricostruite intorno al requisito dell'inosservanza di precetti amministrativi al cui rispetto è subordinato lo svolgimento di attività

considerate pericolose, per le quali il potere amministrativo stabilisce regole di condotta, pretendendone titoli abilitativi, concessivi o meramente autorizzatori (3).

A tale tendenza di erosione del campo applicativo delle sanzioni penali non ha fatto eccezione nemmeno il codice dell'ambiente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (4), il quale, nonostante gli indirizzi della legge delega (5), ha lasciato il sistema sanzionatorio sostanzialmente invariato e sulla direttrice di una depenalizzazione degli illeciti e di una strumentalizzazione al diritto amministrativo di quelli penali rimasti (6).

Un esempio per tutti: il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti di cui al Titolo VI della Parte Quarta del Codice. Esso è rimasto in larga misura immutato rispetto alla disciplina previgente del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (il c.d. decreto Ronchi) e, salvo il reato di omessa bonifica che si presenta effettivamente in una nuova veste meno grave e

(\*) Il lavoro riproduce il testo, con aggiunta di note, della relazione tenuta in occasione della tavola rotonda *Il diritto penale comunitario in materia di tutela dell'ambiente* alla luce della direttiva n. 2008/99/CE, organizzata a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei Deputati, il 25 marzo 2009.

(1) In questo senso, tra i vari, F. STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2002 e F. CENTONZE, *La normativa dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004.

(2) La normativa penale ambientale verrebbe a costituire un mero strumento per il conseguimento di una tutela ambientale propria del diritto amministrativo, dove la prima servirebbe solo a creare le condizioni necessarie per l'esercizio del secondo (cfr. S. PANAGIA, *La tutela penale dell'ambiente naturale nel diritto penale d'impresa*, Padova, 1993, 13).

(3) F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1098.

(4) Riconosciuto come «Codice» delle leggi ambientali in quanto corpo normativo che non si esaurisce in una semplice raccolta di leggi, ma in una riconduzione di regole già frammentate in diversi contenitori, a un complesso internamente coerente, *dominato da principi* a partire dai quali si può ottenere la visione di tutto il corpo del diritto considerato, che così risulta frutto di «riassetto», ispirato *in primis* dal principio ideologico della *autoresponsabilità* dell'uomo verso l'ambiente, inteso come valore, nei confronti del quale «il soggetto del codice del settore ambientale», destinatario delle sue disposizioni, «è... l'uomo come membro di una *collettività* a-temporale e a-spaziale... [in cui il] diritto dell'intera col-

lettività umana a perpetuarsi nel tempo secondo regole di vita e di sviluppo sostenibile, evidenzia la condivisione di valori non-economici ed etici come permeanti la società civile e costituenti un modello di civiltà suscettibile di espansione al pari di quei modelli che, incentrati sull'uguaglianza e sulla libertà, hanno consentito processi di civilizzazione di tutti gli abitanti della nostra Terra» A. GERMANÒ e E. ROOK BASILE, *Introduzione*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, F. BRUNO e M. BENOZZO, *Commento al Codice dell'Ambiente*, Torino, 2008, 1.

(5) Il comma 8 dell'art. 1 della l. 15 dicembre 2004, n. 308 ne aveva sollecitato una revisione (cfr. le lett. «b» e «i»).

(6) A.L. VERGINE, *Sui «nuovi» delitti ambientali e sui «vecchi» problemi delle incriminazioni ambientali*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2007, 678 e 777. Ad ogni modo, il modello italiano non è l'unico europeo con collocazione del sistema sanzionatorio in legislazioni complementari e fattispecie incriminative per lo più contravvenzionali e fortemente ancorate al regime amministrativo: la Francia ha fatto lo stesso (C. DUPONT e N. RASS MASSON, *Sanzioni amministrative e penali in caso di violazioni ambientali: il sistema francese*, in *Riv. giur. amb.*, 2008, 77). Germania e Spagna, invece, si sono regolati diversamente sanzionando comportamenti illeciti contro l'ambiente con disposizioni inserite direttamente nei rispettivi codici penali, secondo modelli in parte di accessoria alla disciplina amministrativa, in parte secondo modelli penalistici puri (V. BAINI, *La nuova legge spagnola sulla responsabilità ambientale*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 722 e, più in generale, L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, 94).

attenuata nel trattamento pur avendo la stessa struttura di quella precedente (7), le altre fattispecie di illecito si caratterizzano per la sostanziale continuità rispetto al passato (8), innovate esclusivamente per alcune modifiche ai fatti a fondamento della condotta sanzionata. La conseguenza è che si ripropongono sanzioni amministrative accanto a pochi reati contravvenzionali, limitando i delitti alla sola fattispecie di attività organizzata per traffico illecito di rifiuti (art. 260) e, riguardo la violazione degli obblighi relativi al formulario di identificazione per rifiuti pericolosi, al rinvio alla pena di cui all'art. 483 c.p. (art. 258).

Dinanzi a tale quadro normativo, ancora una volta è il diritto comunitario che impone un cambiamento nella disciplina. Con la direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore comunitario chiede al nostro Parlamento di abbandonare la via intrapresa in materia, assicurando un ritorno ad un'efficacia delle sanzioni penali, non più solo limitate ad un ruolo strumentale di repressione di violazioni di regole ingiunzionali amministrative o di semplici formalità espressione dell'esercizio di funzioni pubbliche, ma regole volte a tutelare direttamente l'equilibrio ambientale.

Premesse alcune considerazioni sull'opportunità e gli effetti di una direttiva che interviene sulla disciplina penale degli Stati membri, in questa sede l'analisi sarà limitata ad una breve valutazione del suo contenuto, concentrando l'attenzione sul modello di illecito ambientale, con particolare attenzione all'elemento soggettivo, e sulla responsabilità delle persone giuridiche presente nel provvedimento comunitario, al fine di misurarne le ricadute sul diritto interno.

**2. -** Al fine di garantire «un elevato livello di tutela» dell'ambiente ('considerando' n. 1 e 14), il 19 novembre 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato, con procedura ordinaria, ai sensi degli artt. 174, par. 2 e 175 del Tratt. CE la direttiva 2008/99/CE sulla «tutela penale dell'ambiente».

Tale provvedimento, che giunge dopo la bocciatura della decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (9), ad opera della Corte di giustizia (10), si prefissa l'obiettivo di intervenire attivamente per contrastare l'«aumento dei reati ambientali e (...) le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono

commessi» ('considerando' n. 2), nonché «per garantire che le norme sulla tutela dell'ambiente siano pienamente efficaci» e rispettate ('considerando' n. 8).

In particolare, in ragione dell'incapacità degli Stati membri di contrastare efficacemente fattispecie dannose per l'ecosistema ('considerando' n. 14) e dell'intenzione di amplificare qualitativamente l'indice di riprovazione sociale di tali condotte ('considerando' n. 3), il legislatore comunitario ha emanato la direttiva in esame nel tentativo di armonizzare le legislazioni interne verso regole comuni che diano vita ad uno *standard* comunitario minimo nei contenuti. Ossia, il provvedimento comunitario si propone di creare una disciplina sanzionatoria uniforme, in termini di approccio repressivo essenziale nei confronti di attività o di atteggiamenti inerti che possano compromettere le politiche tese a garantire l'equilibrio dell'ecosistema, armonizzando gli elementi costitutivi dei più gravi reati contro l'ambiente insieme con un sistema di responsabilità penale simile per le persone giuridiche.

In sostanza, quindi, il provvedimento finisce con l'inserirsi in un settore considerato fino ad oggi di pieno *dominio* statale, la potestà punitiva, e si spinge fino ad appropriarsi della prerogativa esclusiva degli Stati membri nell'esercizio di tale potere, per vincolarli ad introdurre disposizioni di diritto penale, il tutto senza una norma primaria che sia fondativa di una simile competenza (11).

L'origine di una siffatta competenza, invero, non è rinvenibile in alcuna disposizione esplicita del Trattato, bensì in un principio non scritto di origine giurisprudenziale che consente l'erosione di porzioni di sovranità statali ove necessario ed indispensabile per «garantire la piena efficacia delle norme» emanate in attuazione di competenze *espresse* ove gli Stati membri hanno rinunciato ad esercitare la propria sovranità normativa (12). Così la disciplina penale nella materia ambientale è stata giudicata strumentale al perseguimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente della Comunità, non potendosi «impedire al legislatore comunitario, allorché all'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente» (13).

La direttiva però, non giunge fino all'estremo sacrificio della sovranità statale in materia, fermandosi ad un livello minimo di penalizzazione che fa salvi, da un lato, la scelta

(7) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 8 marzo 2007, n. 9794, Montigiani (in questa Riv., 2008, 351) e Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 2007, n. 26479, Magni, entrambe disponibili in *Ambiente&Sviluppo*, 2008, 119. Cfr. L. RAMACCI, *La nuova disciplina dei rifiuti*, Piaccenza, 2008.

(8) In questi termini, ad esempio: Cass. Sez. III Pen. 7 novembre 2007, n. 44289, Riva, rv. 238.281, sull'abbandono dei rifiuti; Cass. Sez. III Pen. 2 aprile 2007, n. 13456, Gritti ed altro, rv. 236.327, in <http://www.lexambiente.it>, sui reati di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'art. 256.1; Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2007, n. 17365, Guccione, rv. 236.684, in questa Riv., 2007, 690; Cass. Sez. III Pen. 8 marzo 2007, n. 9794, cit., sul traffico illecito di rifiuti; Cass. Sez. III Pen. 15 maggio 2007, n. 24732 (c.c.), P.M. in proc. Petrangelo ed altro, rv. 236.947, per i reati collegati all'inosservanza delle autorizzazioni o dei requisiti e delle condizioni per le iscrizioni o comunicazioni.

(9) Sulle vicende travagliate della decisione quadro, v. da ultimo A. MANNA e V. PLANTAMURA, *Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1076.

(10) Sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, *Commissione c. Consiglio, Racc.*, 2005, pag. I-07879, sul cui contenuto e sui cui effetti per il diritto penale e le competenze della Comunità europea in materia, v. A. FAVALE, *La Comunità europea ha il potere di esigere che gli Stati membri impongano sanzioni penali al fine di proteggere l'ambiente*, in *Dir. pub. comp. eur.*, 2006, 480; S. MARCOLINO, *Decisione quadro o direttiva per pro-*

*teggere l'ambiente attraverso il diritto penale?*, in *Cass. pen.*, 2006, 243; L. SIRACUSA, *Tutela ambientale: UE e diritto penale tra decisione quadro e direttive*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 779; F. VIGANO, *Norme comunitarie e riserva di legge statale in materia penale: i termini di una relazione (sempre più) problematica*, in *Quaderni costituzionali*, 2006, 366; ID., *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 1433.

(11) G. DE SANTIS, *Il delitto di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» nel quadro della annunciata riforma dello statuto penale dell'ambiente*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 756.

(12) Al riguardo v. P. TORRETTA, *Il «consolidamento» della prospettiva del diritto penale comunitario*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, disponibile in <http://www.forumcostituzionale.it>, documento del 17 febbraio 2009.

(13) Corte di giustizia 13 settembre 2005, causa C-176/03, cit. Nello stesso senso la stessa Corte di giustizia, intervenuta nuovamente a definire il quadro del riparto di competenze in materia penale tra Comunità e Stati membri, annullando anche la decisione quadro sul rafforzamento della cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato da navi (sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05, *Commissione c. Consiglio, Racc.*, 2007, pag. I-09097, sul cui contenuto v. L. SIRACUSA, *Verso la comunitarizzazione della potestà normativa penale: un nuovo «tassello» della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2008, 241).



nazionale di riservare alla tutela penale dell'ambiente eventualmente *misure più stringenti*, dall'altro, di scegliere la tipologia delle pene e la loro intensità, ma sempre e comunque nei limiti del rispetto del vincolo di applicazione di «*sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive*» (artt. 5 e 7).

Il contenuto della direttiva, quindi, concretizza uno scivolamento della materia penale dal III al I Pilastro, in quanto pur strumentale al perseguimento di un interesse diverso ed ulteriore, il provvedimento porta nella competenza comunitaria anche siffatta disciplina (14), con l'effetto – sicuramente di maggior rilievo – di aprire al sindacato della Corte di giustizia le norme di recepimento statali (15), sia per la mancata, sia per l'inadeguata attuazione del provvedimento comunitario.

3. - La tutela penale *minima* prevista nella direttiva obbliga i legislatori nazionali ad adottare un modello di illecito ambientale caratterizzato (16):

a) dalla rilevanza oggettiva delle conseguenze che il comportamento posto in essere provoca, o può provocare, sia nei confronti della integrità fisica delle persone, sia nei riguardi delle risorse ambientali, risultando irrilevanti ai fini della configurazione dell'illecito le «*quantità (...) [e gli] impatti trascurabili*» (art. 3, lett. «f» e «g»);

b) dalla gravità dell'elemento soggettivo: intenzionale o per grave negligenza (art. 3 e considerando n. 7);

c) dalla possibilità che, se a vantaggio di una persona giuridica e realizzato da soggetti titolari «*di una posizione dominante in seno alla stessa*» ovvero, in difetto di controllo, da un sottoposto, di illecito penale debba rispondere anche la persona giuridica con proprie sanzioni (artt. 6 e 7);

d) dal fatto che siano puniti i favoreggiatori e gli istigatori intenzionali della commissione di tale crimine (art. 4); e

e) dalla circostanza che il comportamento punito sia non solo quello attivo, ma anche «*l'inosservanza di un obbligo di agire [che abbia] gli stessi effetti della condotta attiva*» (*omissis*) («considerando» n. 6).

Pertanto, cercando di riportare terminologie comunitarie al nostro sistema penale, l'adozione della direttiva richiederà l'introduzione, verosimilmente, di reati di pericolo concreto (non già di danno, né di pericolo presunto per la formulazione dell'art. 3; né tanto meno, per le fattispecie criminose previste nella direttiva, ricorrendo a contravvenzioni formali, quali quelle a cui ci ha abituati il nostro legislatore, per violazione od inosservanza contingente di obblighi amministrativi); reati realizzabili, tanto con azioni, quanto mediante omissioni di obblighi di impedire l'evento dannoso o pericoloso conseguenza dell'illecito penale ambientale, con applicazione diretta e senza limiti dell'art. 40, comma 2 c.p., ai quali applicare le disposizioni di cui agli artt. 110 e seguenti c.p. (17).

Riguardo l'elemento soggettivo, tali crimini dovranno essere perseguiti quando «*posti in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza*».

Rispetto all'art. 43 c.p., mentre la «intenzionalità» di cui parla la direttiva appare facilmente e naturalmente riconducibile al nostro «dolo», difficoltà potrebbero sorgere affrontando la seconda ipotesi di elemento soggettivo previsto dal legislatore comunitario: la «grave negligenza».

La formula a prima vista potrebbe apparire di difficile recepimento in quanto non presente nella medesima formulazione nell'art. 43 c.p., tanto che i primi commentatori che si sono cimentati sulle possibili formule nazionali di recepimento hanno concluso traducendo il lemma comunitario in una «negligenza qualificata» equivalente alla più familiare formula civilistica della «colpa grave», giungendo poi ad identificare tale forma di colpa nella «colpa cosciente» o «con previsione», in cui la consapevolezza dell'evento non presuppone la volontà di accettarne l'accadimento, quanto piuttosto la convinzione che con la condotta posta in essere non si verifichi.

Senonché, premesso che chi scrive è consapevole che il contenuto della direttiva, in quanto quadro di armonizzazione di una pluralità di sistemi penali, non pretende di ambire a dare una qualificazione particolare dell'elemento soggettivo nei singoli sistemi giuridici, ma miri piuttosto a sollecitare l'introduzione di un illecito penale «grave» nella violazione della colpa, il ricorso alla «colpa cosciente» non sembra soddisfare il riferimento normativo comunitario, così come l'equivalenza con la «colpa grave» non appare esaustiva e perfettamente corrispondente al concetto di «grave negligenza» comunitaria. Senza contare che nel diritto penale italiano un riferimento alla «colpa grave» è presente nel reato patrimoniale di bancarotta semplice nell'art. 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (18), ove però si fa richiamo, in altra ipotesi di colpevolezza dello stesso articolo, anche ad una specifica «grave imprudenza», distinta ed autonoma dalla «colpa grave», in cui l'imprudenza qualificata, e peraltro questa sola, è elevata ad elemento oggettivo del reato come regola non coincidente con il più ampio concetto di «colpa generica», comprendente anche le ulteriori «negligenza» e «imperizia» (19).

Ed invero, se la «colpa grave» e la «colpa cosciente» racchiudono in sé tanto la «colpa generica» (negligenza; imprudenza; imperizia) quanto la «colpa specifica» (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline), la «grave negligenza» di cui parla il legislatore comunitario sembrerebbe interessare esclusivamente la prima tipologia di «colpa» e non già la seconda; dove il contenuto della «colpa specifica» (l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) sembrerebbe divenire nella direttiva comunitaria parte dell'illecito e, quindi, componente oggettiva della condotta (art. 2, lett. «a-iii» della direttiva) (20).

Pertanto sul piano della tipicità e della determinatezza, la formula comunitaria sembrerebbe voler limitare la portata del reato riconoscendolo esclusivamente ai casi di omesso compimento qualificato (ossia, «grave») di un'azione doverosa (grave negligenza), che equivale a dire: irrilevan-

(14) In questo senso A. BERNARDI, *Il ruolo del terzo pilastro UE nella europeizzazione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2007, 1157, secondo il quale «indubbiamente, nel riconoscere che in taluni casi è possibile, attraverso direttive, imporre agli Stati membri obblighi di incriminazione in settori normativi di pertinenza comunitaria (...) [si] finisce con l'ammettere una competenza penale "di primo pilastro" destinata in qualche modo a comprimere i presunti ambiti della competenza penale propria del terzo pilastro». V. anche A. MONTAGNA, *Il difficile cammino verso un diritto penale europeo minimo*, in *Cass. pen.*, 2007, 805.

(15) P. TORRETTA, *Il «consolidamento» della prospettiva del diritto penale comunitario*, cit.

(16) COSÌ A.L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2009, 10.

(17) IDEM.

(18) Il numero 4 del comma 1, in particolare, prevede che sia «punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente (...) 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa».

(19) In questo senso il numero 3, ai sensi del quale «è punito (...) se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che (...) 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento».

(20) L'articolo della direttiva esplicitamente prevede che «ai fini della presente direttiva s'intende per: a) «illecito» ciò che viola: (...) iii) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii)».

za delle ulteriori ipotesi di imprudenza (dell'inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità) e imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni) di cui all'art. 43 c.p.

Ciò appare sostenibile anche alla luce della Corte di giustizia che in una sentenza del 3 giugno 2008, a proposito della formula in esame, ha sostenuto che «la nozione di "negligenza grave" (...) deve essere intesa nel senso che implica un'azione o un'omissione involontaria mediante la quale il responsabile viola, in maniera qualificata, l'obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla luce delle sue qualità, conoscenze, capacità» (21).

La formula «grave negligenza», quindi, potrebbe essere utilizzata direttamente con propri caratteri e peculiarità che oltretutto, occorre ricordare, non si presenta nuova al legislatore nazionale. Tale formula, invero, è nota ed è stata già utilizzata – anche se per poco tempo – in un provvedimento a tutela dell'ambiente: l'art. 59, comma 6 del d.lgs. n. 152/1999, prima del correttivo d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, in cui si parlava di «*dolo o grave negligenza*» per configurare il reato del gestore di impianti di depurazione di scarico oltre i limiti tabellari previsti dalla legge (22).

4. - Venendo al secondo aspetto su cui soffermare la nostra analisi, la lettura degli artt. 6 e 7 della direttiva consentono da subito di comprendere la portata del testo: il legislatore comunitario vuole estesa alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi «a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno» ad esse (par. 1 dell'art. 6), nonché la responsabilità per i reati commessi dai sottoposti in conseguenza di una «*carenza di sorveglianza o controllo*» quando l'illecito si risolve a vantaggio della stessa persona giuridica (par. 2 dell'art. 6).

L'evocazione della disciplina del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, dell'art. 5 e dei suoi artt. 6 (il fatto dei vertici in posizione apicale) e 7 (il fatto dei sottoposti subordinati), appare scontata, ma parlando la direttiva di reati di cui le persone giuridiche debbono «*essere dichiarate responsabili*» (art. 6 della direttiva), diversa sembrerebbe la qualifica espressa di siffatta responsabilità, passando da amministrativa nazionale a penale comunitaria.

Con la disposizione, invero, sembrerebbe superarsi anche nel campo ambientale quello storico pregiudizio ideologico, che esclude la possibilità di imputare di reato una persona giuridica dovuta ad una sua incapacità naturale ad essere investita del rimprovero penale. All'ente, invece è riconosciuta l'imputabilità penale in quanto in sé dotato di una vita *diversa e più lunga* di quella dei singoli soggetti che agiscono per suo conto dove la natura necessariamente plurisoggettiva e policentrica della criminalità d'impresa, nasce strutturalmente da processi decisionali complessi e mai propri ed esclusivi di un singolo soggetto o di un ristretto nucleo di soggetti non previamente inseriti in

una struttura organica ed organizzata (23).

Ciò detto, l'art. 6 della direttiva configura due differenti ipotesi di imputabilità dell'ente per reati ambientali: quella dei reati commessi dai suoi soggetti apicali e quella dei reati commessi dai subordinati in assenza o in difetto di sorveglianza o controllo, la cui mancanza ne ha consentito la commissione.

In entrambi i casi, affinché vi sia l'imputabilità dell'ente occorre un suo «vantaggio», sembrando divenire esso l'elemento di congiungimento tra società e agente, manifestandosi con valenza diversa a seconda dell'ipotesi normativa prevista dall'articolo. Nella prima ipotesi, ossia nelle fattispecie di reato commesso da soggetti apicali, il «vantaggio» sembrerebbe presentarsi come parte esclusiva o concorrente dell'elemento soggettivo, divenendone un obiettivo [esclusivo o meno: «*reati (...) commessi a loro vantaggio*»]. Nella seconda ipotesi, invece, il «vantaggio» sembrerebbe essere solo una conseguenza «eventuale» dell'operato del sottoposto, non connotandone necessariamente l'elemento soggettivo, ma esclusivamente l'evento conseguenza della condotta, la cui rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente trova luogo ove il crimine sia stato commesso direttamente a causa della carenza di adeguata sorveglianza o controllo.

Ossia, mentre nella prima ipotesi sembrerebbe che il legislatore comunitario abbia optato per una figura partecipativa attiva o, meglio, di «concorso necessario» dell'ente alla commissione del reato identificando il soggetto che ricopre una posizione preminente nell'espressione della volontà attiva dell'ente – ove la persona fisica non è altro che un mero prolungamento materiale necessario per la realizzazione della condotta d'impresa quale appendice operativa dell'agire societario – nella seconda ipotesi di reato collegato all'illecito del sottoposto, la partecipazione e l'imputabilità dell'ente è conseguenza della c.d. «colpa di organizzazione», sinteticamente definibile come inefficacia e carenza organizzativa nell'attività di prevenzione e gestione del rischio-reato (24).

In concreto, il reato di cui la persona giuridica può essere chiamata a rispondere in presenza di illeciti penali a lei addebitabili ai sensi della direttiva, appare di tre tipologie:

a) quella dei reati propri della società come tale, cioè che esprimono direttamente la volontà della società materializzando un programma di azione che è suo proprio ed esclusivo, rappresentando una evoluzione patologica dell'attività, non scorponabile;

b) quella dei reati meramente strumentali rispetto alla politica d'impresa e, quindi, ai programmi d'azione che ne raffigurano la realizzazione, dove il reato della persona fisica rappresenta il mezzo alternativo ed illegale per raggiungere i fini sociali;

c) quella dei reati c.d. culturali perché espressivi della cultura d'impresa e rappresentativi di condotte espressione della naturale politica dell'ente, del suo modello organizza-

(21) Punto 77 della sentenza della Corte di giustizia 3 giugno 2008, causa C-308/06, *Intertanko e a.*, in <http://curia.europa.eu>.

(22) Su tale disposizione e sul significato della sua formula, «grave negligenza», v. E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004, 143.

(23) In questo senso C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1516.

(24) C.E. PALIERO e C. PIERGALLINI, *La colpa di organizzazione*, in *Rivista* 231, 2006, 167. In entrambe le ipotesi di reato, però, la lettera della direttiva sembrerebbe presentare un solo reato in cui insieme concorrono, secondo una logica che potrebbe essere di accessarietà, anche se con criteri di imputazione diversi, persona giuridica e persona fisica. E ciò potrebbe sostenersi sulla base: sia del fatto che comunque occorre che la persona

giuridica partecipi alla commissione del reato materialmente commesso dalla persona fisica, se non altro attraverso la sua colpevolezza di organizzazione; sia della circostanza che l'imputabilità sarebbe prevista sempre e solo in presenza del finalismo collettivo integrato dai criteri dell'interesse e del vantaggio. Quindi, quello che la direttiva presenta potrebbe essere avvicinato al classico modello di cooperazione orientata sul rischio-reato, ove la persona giuridica *comparteciperebbe* alla realizzazione del reato commesso nel suo interesse all'interno della sua organizzazione, espressione del suo specifico operare organizzativo (in altri termini ma con i medesimi ragionamenti in merito alla compartecipazione, alla commissione del reato, delle persone giuridiche che fonda la loro responsabilità, poi definita penale, C.E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché e del per cosa*, cit.)

tivo, diacronicamente considerato, nella sua genetica e nella sua storia (25).

Intervenendo lì ove il legislatore delegato non era riuscito (o non aveva voluto) prevedere i reati ambientali tra i c.d. reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 (26), il legislatore comunitario si sostituisce all'iniziativa nazionale e accelera nella direzione dell'allargamento a tale materia delle ipotesi di responsabilità degli enti, imponendo oggi allo Stato di porre mano alla disciplina per adattarne il contenuto alle nuove disposizioni comunitarie (27).

Va anche detto che, se per alcuni la mancata previsione fino ad oggi di una siffatta disciplina nel sistema italiano era da stigmatizzare senza appello (28), altri ne hanno accettato l'esclusione sul presupposto che i reati ambientali sono per la quasi totalità illeciti contravvenzionali, il più delle volte contestati e anche realizzati per «colpa» e, quindi, mal coniugabili con i reati-presupposto (artt. 25-25 *septies*) su cui si fonda la responsabilità da reato delle persone giuridiche che, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, debbono essere «*commessi nel suo [dell'ente] interesse o a suo vantaggio*», quindi con la consapevolezza propria del dolo (29).

Oggi, tale problema potrebbe ritenersi superato dalla direttiva che parla di «intenzionalità o grave negligenza», ma risulta superato anche e, prima ancora, dal contenuto del nuovo art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 che, estendendo la responsabilità delle persone giuridiche in materia di infortuni sul lavoro, ha aperto ai reati colposi la possibilità di un coinvolgimento degli enti societari (30).

Come nella disciplina sugli infortuni sul lavoro, anche in quella ambientale la «colpa» prevale nelle ipotesi concrete, potendo lasciare, al più, il posto al «dolo eventuale» qualora fosse addebitato all'imprenditore il danneggiamento potenziale delle acque di un corpo recettore ove, consapevolmente, vi avesse sversato dei reflui industriali non depurati che sa altamente contaminati. Ma molto difficile sarebbe comunque ipotizzare un omicidio connotato da «dolo even-

tuale», essendo diabolica la prova dell'accettazione da parte dell'imprenditore del rischio di provocare il decesso di un uomo con il suo operato (31).

Il parallelo con i delitti colposi di omicidio e lesioni per inosservanza di previsioni antinfortunistiche, quindi, consentirebbe ai reati ambientali di essere inseriti tra i reati-presupposto senza difficoltà applicative della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001, come invece sostenuto da alcune parti (32), ove la «colpa» di siffatti reati potrebbe essere riferita, al pari dei primi, «non già agli eventi illeciti non voluti, bensì alla condotta che la persona fisica [ha] tenuto nello svolgimento della sua attività per l'ente» (33). Quindi, una identificazione dell'interesse o del vantaggio dell'ente direttamente nella condotta costitutiva dei reati ambientali e non nel reato stesso (34).

Ad ogni modo, a medesime conclusioni di applicabilità del d.lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali, si avrebbe anche senza parallelismo con i reati propri della disciplina sulla sicurezza sul lavoro, in quanto – come fatto giustamente notare –, criteri di imputazione oggettiva nella disciplina del d.lgs. n. 231/2001 vi sono, come presupposto indispensabile, solo in riferimento all'interesse e al vantaggio dell'ente. Ossia: sono solo l'interesse e il vantaggio che vanno valutati in termini oggettivi ai sensi dell'art. 5, dove è la realtà del fatto che deve essere verificata e non già, nella mente di chi agisce, la sussistenza di un vantaggio per l'ente come conseguenza dell'agire criminoso (35). Come tale, quindi, la natura colposa o meno del reato-presupposto non dovrebbe avere alcuna conseguenza in termini di responsabilità ed imputabilità dell'illecito all'ente, in quanto, nella prima fase di verifica, non occorre accertare altro se non che il reato abbia oggettivamente giovato all'ente.

Brevi cenni, infine, si ritiene di dover fare riguardo il fatto, già menzionato, che la direttiva comunitaria parla espressamente di «reato», quindi di illecito penale, mentre il d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento agli illeciti delle persone giuridiche come amministrativi. La circostanza potrebbe

(25) IDEM.

(26) Per una ricostruzione dell'istituto della responsabilità degli enti v. G. MARINUCCI, *La responsabilità delle persone giuridiche. Uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 445.

(27) È solo il caso di ricordare che in campo ambientale un richiamo alla disciplina del d.lgs. n. 231/2001 è presente nell'art. 192, comma 4 del codice dell'ambiente, in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul o nel suolo e di immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. La disposizione, non molto chiara e oscura nelle finalità, ha sollevato da subito critiche e dubbi applicativi anche dalla Confindustria, con la sua nota dal titolo *La responsabilità amministrativa degli enti e l'art. 192 del Codice dell'ambiente* (disponibile in <http://www.confindustria.it>). Per maggiori riferimenti, ci permettiamo di rinviare a M. BENOZZO, *Commento ai Titoli I-IV della Parte Quarta*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, F. BRUNO e M. BENOZZO, *Commento al Codice dell'ambiente*, cit., 507.

(28) Tra i molti, v. A. MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, 319.

(29) A.L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, cit. In particolare l'ascrizione della responsabilità all'ente imporrebbe degli elementi di natura finalistica di per sé incompatibili con lo schema della colpa, dove l'art. 5 stabilirebbe dei criteri di imputazione dell'interesse o del vantaggio che alludono all'esistenza di un finalismo nell'azione della persona fisica che potrebbe apparire stridente rispetto ad una condotta di natura colposa.

(30) L'art. 25-*septies*, in particolare, è stato introdotto dalla l. 3 agosto 2007, n. 123 di delega per la riforma del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, poi integrato e modificato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di esercizio di tale delega, che ha ritenuto di articolare le sanzioni a carico dell'ente rendendo meno rigida l'originaria previsione sia rispetto al diverso disvalore implicito nelle specifiche violazioni della normativa antinfortunistica che, concretamente, ha cagionato l'evento lesivo, sia rispetto allo specifico disvalore connesso all'evento verificatosi (decesso o lesione del lavoratore) (cfr. l'art. 300 del d.lgs. n. 81/2008).

(31) A.L. VERGINE, *ult. op. cit.*

(32) In tal senso, ad esempio, la Confindustria nella circolare n. 19145

del 16 dicembre 2008, dal titolo *Responsabilità amministrativa degli enti. La direttiva 2008/99/CE relativa alla tutela penale dell'ambiente* (disponibile in <http://www.confindustria.it>). In generale, sull'impossibilità di prevedere reati-presupposto di natura colposa nel d.lgs. n. 231/2001, in quanto in contrasto con lo stesso sistema da essa introdotto, che sarebbe modellato su una forma di responsabilità dolosa, v. R. ZANNOTTI, *Il nuovo diritto penale dell'economia*, Milano, 2008, 69.

(33) Così, prima della riforma, l'auspicio, poi recepito, di D. PUTILANO, *La responsabilità «da reato» degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 426, secondo il quale, comunque, alla base della responsabilizzazione degli enti, oltre, naturalmente, ad un legame oggettivo e funzionale rispetto alla realizzazione della condotta criminosa (l'interesse o il vantaggio dell'ente), vi deve essere un indefettibile momento soggettivo proprio del solo ente: la c.d. colpa di organizzazione, «un deficit dell'organizzazione o dell'attività, rispetto ad un modello di diligenza esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme».

(34) Sul punto, per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, v. G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008, 277.

(35) Così G. DE SANTIS, *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/2008*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 1660, il quale continua, riguardo all'art. 25-*septies*, nel senso che per la responsabilità dell'ente sarà sufficiente appurare se il l'omicidio o la lesione abbiano oggettivamente prodotto un vantaggio (economico) per l'ente, con la conseguenza di una diversità di criteri di imputazione del reato-presupposto e dell'illecito dell'ente («non vanno confusi i titoli di imputazione soggettivi per la persona fisica, che risponde per aver violato le norme di prevenzione degli infortuni ed eventualmente per l'evento che ne è derivato, e l'ente, che risponde per non essersi dotato, e non aver quindi osservato, un modello di «impresa sicura» in senso lato: cioè l'impresa nella quale, attraverso il rispetto di precise norme di organizzazione, non sia stata resa «difficile» la consumazione di reati, indifferentemente dolosi o colposi. Insomma la persona fisica può rispondere a titolo di dolo o di colpa, mentre l'ente risponde sempre a titolo di colpa di organizzazione»).

comportare problemi di estensione della disciplina.

Sennonché, la natura sostanziale della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/2001, non è pacifica, anzi. Il dibattito tra sostenitori dell'illecito penale e sostenitori dell'illecito amministrativo è ancora aperto in dottrina, mentre la giurisprudenza già nel 2006 si è pronunciata, pur senza una circostanziata motivazione, nel senso che «è noto che il d.lgs. n. 231 del 2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma *societas delinquere non potest* (...) e ciò perché, ad onta del *nomen iuris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.); interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole» (36).

5. - Ancora una volta è il diritto comunitario che impone scelte precise in materia ambientale, pretendendo dal nostro legislatore un'inversione di rotta rispetto al percorso intrapreso sulla disciplina penale e il ritorno ad una efficacia del reato che non sia più solo limitata ad un ruolo strumentale di repressione di violazioni di regole ingiunzionali amministrative o solo per creare le condizioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di governo dell'ambiente.

Ciò che si chiede al legislatore nazionale è di porre mano alla disciplina sanzionatoria introducendo nuove figure di reati di pericolo concreto, quelli espressamente elencati – come minimo – all'art. 3 della direttiva, in cui la intenzionalità e la grave negligenza siano centrali e il finalismo rieducativo della pena funzione di nuovo predominante.

L'occasione di intervento appare troppo interessante per non mettere mano all'intero sistema sanzionatorio, specie in riferimento a quelle numerose figure di illeciti penali anche irrazionali, che pongono sullo stesso piano ipotesi di gestione di scarichi privi di autorizzazione (o ad autorizzazione scaduta) e ipotesi di superamento occasionale ed istantaneo dei limiti tabellari (37).

Inoltre, l'intervento potrebbe anche assicurare il superamento di quella sostanziale inapplicabilità della disciplina oggi in vigore che vede dati applicativi quasi imbarazzanti. Secondo una ricerca statistica sui reati previsti dalla legislazione penale complementare su dati del 1999 (38), si evidenzia come su 185.758 condanne definitive, 77.247 sono per contravvenzioni e, di queste, solo 1.010 sono relative allo smaltimento di rifiuti e 1.987 all'inquinamento delle acque. Delle prime sui rifiuti (1.010 condanne), 704 sono alla sola pena pecuniaria, 306 alla pena detentiva e, solo per 1, la pena è stata superiore ad un anno di arresto. Delle condanne per inquinamento delle acque (in totale 1.987), invece, 1.892 sono alla sola pena pecuniaria, mentre 95 alla pena detentiva senza condanne superiori ad un anno di arresto. Sono numeri che evidenziano nella loro concretezza che l'apparato repressivo in vigore in materia o funziona poco o comunque funziona male (39).

Giunge quindi necessario un appello: una volta che determinate scelte di campo nella politica vengono fatte o comunque imposte dall'alto, è il diritto che deve dare vita a nuovi istituti giuridici, per tradurne i contenuti nel lessico adeguato e favorirne l'inserimento nel sistema esistente. Solo un cantiere della dommatica, quindi, consentirebbe di far ciò, e solo il potere politico sarebbe in grado di sollecitarne l'apertura, assicurando la partecipazione di soggetti qualificati per raggiungere l'obiettivo perseguito. □

(36) Cass. Sez. II Pen. 30 gennaio 2005, n. 3615, D'Azzo, in *Foro it.*, 2006, 329 e in *Riv. pen.*, 2006, 815. Per una ricostruzione del dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto, v. da ultimo G. DE VERO, *ult. op. cit.*, 305, a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

(37) Già all'emanazione del d.lgs. n. 152/1999 si faceva notare come nel sistema sanzionatorio in materia ambientale, non fossero state mai introdotte «condizioni giuridiche per differenziare in modo netto la condotta volontariamente ed intenzionalmente inquinante (magari produttiva di diretto profitto economico) da quella di chi – adottando ordinariamente criteri di diligenza e correttezza. → si fosse invece reso responsabile di un unico evento illecito per negligenza, così di fatto, consentendo il consolidarsi di una corrente di pensiero che potesse «valutare la «negligenza» dell'imprenditore al limite (in alcuni casi) della responsabilità oggettiva»

anche nel settore penale (così C. PACCIOLLA, *Efficacia (?) della sanzione penale nella tutela dell'ambiente*, in *Rifiuti*, 2000, n. 64, 2, il quale arriva a sostenere che «non si ritiene che si possano attribuire significativi meriti nel miglioramento della qualità delle acque, dal 1976 ad oggi, alla esistenza di sanzioni penali che indifferentemente puniscono condotte colpose e dolose di scarico senza autorizzazione o in violazione dei limiti tabellari»).

(38) D. BERTACCINI e M. PAVARINI, *L'altro diritto penale. Percorsi di ricerca sociologica sul diritto penale complementare nelle norme e nei fatti*, Torino, 2004, lavoro citato espressamente anche nei numeri, così come riportati nel testo, da A.L. VERGINE, *Caro (nuovo) legislatore (ambientale), ti scrivo...*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2008, 605, cui si rinvia per maggiori riferimenti.

(39) Così, da ultimo, V.B. *Dir. pen. proc.*, 2007, 1521.

# Geographical Indications.

## An examination of how different countries protect GIs and an attempt to identify how many known GIs there are

di BERNARD O'CONNOR

**1. Introduction. - 2. Protection of Geographical indications as a separate type of intellectual property. - 3. Geographical Indications protected as trademarks. - 4. Nascent Geographical Indications. - 4.1. African countries. - 4.2. Arabic countries. - 4.3. Asian countries. - 4.4. Caribbean countries and Oceania. - 4.5. Latin American countries. - 5. Conclusion.**

1. - Geographical indications are geographical and traditional names applied to products coming from specific places with particular characteristics due to their origin. These products have a special quality, reputation or other characteristics that attract consumers. Therefore, geographical and traditional names acquire commercial value and as a result are exposed to misappropriation, misuse and counterfeiting. This is why it is generally recognized that geographical indications need to be protected.

The legal protection of geographical indications under national law has developed over time and varies significantly from country to country.

We have surveyed the laws in 161 countries as to how they protect GIs. There are two broad groups of countries (1). Those countries that protect GIs by means of special laws and those that do so through the trade mark system. For those countries that have special (or *sui generis*) GI laws there is a further subdivision between those who have registration systems (most countries) and those which do not require registration for protection.

This study sets out lists of countries and examples of GIs. We first survey those countries which protect GIs through a registration system and identify the number of GIs registered. We have not always been able to examine the exact nature of the GIs – whether wine, food or

industrial products – but we have been able to identify global figures.

We then look at countries which protect GIs as trademarks and identify what products we consider to be «like GIs» even though they are not legally identified as such.

On the basis of this survey we made an estimation of the total number of protected GIs around the world.

Finally we look at nascent GIs (2). The survey of nascent GIs is necessarily haphazard as technically these GIs are not recorded and is based on broad knowledge, internet research, contacts with interested people, etc. It is not clear that all products we mention could be registered under a GI system but we think it likely that they could.

In two annexes to the study we list all the countries surveyed, the laws applicable, some internet sources and examples of registered and nascent GIs.

A word of caution. Our survey is mainly desk based and done through the internet. We have verified the laws on GIs where they exist (83 countries, not counting the EU) and examined the trade mark laws of those countries using a trademark system. However, the difficulty with trade mark systems is that trademarks with geographical terms are not recorded as a separate type of trademark, moreover, not all trademarks with geographical terms can automatically be considered as GIs.

(1) It should be noted that some countries do not provide any protection to GIs due to the absence of legal framework for protection of all types of intellectual property. For the purposes of this study that category

of countries is not mentioned.

(2) «Nascent» from Latin *nascentum* (nom. *nascentis*), meaning «to be born», is used to indicate the status of «coming or having recently come into existence».

That been said we believe our work is the first attempt to get an overview of what is happening globally on GIs.

2. - There are at least 84 countries (counting the European Union as one) where GIs are recognized as a separate type of intellectual property and *sui generis* protection of GIs is in place.

Countries with <i>Sui Generis</i> protection of GIs					
1.	Albania	29.	Georgia	57.	Morocco
2.	Algeria	30.	Guatemala	58.	Mozambique
3.	Argentina	31.	Guinea	59.	Nicaragua
4.	Armenia	32.	Guinea Bissau	60.	Niger
5.	Azerbaijan	33.	Guinea Equatorial	61.	Oman
6.	Bahrain	34.	Guyana	62.	Panama
7.	Barbados	35.	Haiti	63.	Peru
8.	Belarus	36.	Honduras	64.	Qatar
9.	Benin	37.	India	65.	Russia
10.	Bolivia	38.	Indonesia	66.	Senegal
11.	Bosnia and Herzegovina	39.	Iran	67.	Serbia and Montenegro
12.	Brazil	40.	Israel	68.	Singapore
13.	Burkina Faso	41.	Ivory Coast	69.	Sri Lanka
14.	Cameroon	42.	Jamaica	70.	St. Lucia
15.	Central African Republic	43.	Jordan	71.	St. Vincent and the Grenadines
16.	Chad	44.	Kazakhstan	72.	Switzerland
17.	Chile	45.	Korea, North	73.	Tajikistan
18.	China	46.	Korea, South	74.	Thailand
19.	Colombia	47.	Kuwait	75.	Togo
20.	Congo Republic	48.	Kyrgyzstan	76.	Trinidad & Tobago
21.	Costa Rica	49.	Macedonia	77.	Tunisia
22.	Croatia	50.	Malaysia	78.	Turkey
23.	Cuba	51.	Mali	79.	Ukraine
24.	Dominican Republic	52.	Mauritania	80.	Uruguay
25.	Ecuador	53.	Mauritius	81.	Uzbekistan
26.	El Salvador	54.	Mexico	82.	Venezuela
27.	European Communities with 27 countries	55.	Moldova	83.	Vietnam
28.	Gabon	56.	Mongolia	84.	Zimbabwe

In the 27 Member States of the European Union there are about 751 registered Protected Geographical Indications and Designations of Origin for agricultural products and foodstuffs (3) and more than 4,500 registered geographical indications for wines and spirits. Therefore, in total, there are more than 5,250 protected geographical names for quality products in the 27 Member States of the European Union. Currently, there are more than 300 applications in the European Commission for registration of geographical indications (4). There are at least 200 geographical names for industrial products, which are protected only under Member States national

law or as Community trademarks.

Out of the 83 countries where *sui generis* systems of protection exist, 77 protect geographical indications on the basis of registration. However only 22 of them have established registers and already have registered Geographical Indications, these are:

1. Algeria – 7 GIs for wines only;
2. Belarus – 1 GI for mineral water;
3. Brazil – 2 for wine and coffee;
4. China – 323 GIs for various products;
5. Chile – 80 GIs for wines and spirits;

(3) Information on the European Register of Geographical Indications is available at [http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm).

(4) Complete information is available at

[http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/protect/applications/pdopgi\\_list20061130.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/protect/applications/pdopgi_list20061130.pdf), List of applications for registration of Protected Designations of Origin (PDO) and Protected Geographical Indications (PGI) under Regulation (EC) No 510/2006, for which no First Publication has been made.

6. Colombia – 1 GI for coffee;
7. Cuba – 19 for tobacco and cigars;
8. Dominican Republic – 6 GIs for tobacco and bananas;
9. Georgia – 2 for waters and 8 for wines;
10. Guatemala – 1 for coffee;
11. India – 7 for industrial products and 7 for agricultural products;
12. Israel – 1 for foodstuffs;
13. Korea – 2 for agricultural products;
14. Macedonia – 25 for wines;
15. Mexico – 11 GIs (2 coffees, 4 spirits, 1 mineral water, 3 industrial and 1 agricultural products);
16. Morocco – 14 GIs for wines;
17. Peru – 1 for agricultural product and 1 for spirit;
18. Russia - 93 for agricultural products, foodstuffs and handicrafts;
19. Switzerland – with at least 400 GIs for various products;
20. Thailand – 10 for various products;
21. Tunisia – 7 for wines and 1 for pottery;
22. Turkey – 79 for various products (5).

In total, in the aforementioned 22 countries, there are 1108 registered GIs for various products, including agricultural products and foodstuffs, wines and spirits, mineral waters and minerals, handicrafts and industrial products.

Only 6 countries with *sui generis* systems of protection of GIs do not have a compulsory registration or protect GIs as such without the need for a register. These countries are Jordan, Mauritius, Oman, Qatar, Singapore and Sri Lanka.

In Bahrain, Guyana, Jamaica, Kuwait and St. Vincent & Grenadines *sui generis* laws have been adopted but not yet entered into force or not yet implemented. In a number of countries a *sui generis* law is under consideration at the present moment, among them are Botswana, Cambodia, Ethiopia, Kenya and Laos. Iran is already a party to the Lisbon Agreement, but at the moment the legal framework on protection of GIs in the process being adopted.

The New Zealand Geographical Indications Act of 1994 has never entered into force and is going to be repealed by the Geographical Indications Wines and Spirits Registration Bill, which is currently in the process of being drafted. However, New Zealand with more than 550 protected geographical names of vineyards in 10 winegrowing areas belongs to the group of countries that provide *sui generis* protection of GIs only for certain wines and spirits. To that group of countries belong, *inter alia*, Australia with 427 registered geographical names for wines, Japan with specific law on protection of liquors and 3 specific geographical names for liquors protected under that law, South Africa with 174 protected GIs for wines and spirits and the United States with 830 protected GIs for wines and spirits. Geographical indications for other products in these countries are protected as certification trademarks.

3. - There are 56 countries that do not have specific laws for the protection of geographical indications but protect them as certification trademarks, collective trademarks or just as ordinary trademarks. Among those countries are the United States, Canada, Australia, Japan, a big part of Africa and the Arab countries.

1. Angola	20. Japan	39. San Marino
2. Australia	21. Kenya	40. Saudi Arabia
3. Bahamas	22. Laos	41. Seychelles
4. Bangladesh	23. Lebanon	42. Sierra Leone
5. Belize	24. Lesotho	43. South Africa
6. Bhutan	25. Libya	44. St. Kitts & Nevis
7. Botswana	26. Madagascar	45. Sudan
8. Brunei Darussalam	27. Malawi	46. Swaziland
9. Burundi	28. Namibia	47. Syria
10. Cambodia	29. Nepal	48. Taiwan
11. Canada	30. New Zealand	49. Tanzania
12. Congo Democratic Republic	31. Nigeria	50. The United States of America
13. Egypt	32. Norway	51. Tonga
14. Ethiopia	33. Pakistan	52. Turkmenistan
15. Fiji	34. Papua new Guinea	53. Uganda
16. Gambia	35. Paraguay	54. United Arab emirates
17. Ghana	36. Philippines	55. Yemen
18. Iceland	37. Rwanda	56. Zambia
19. Iraq	38. Samoa, Western	

(5) See detailed information in the Table on «Registered and Nascent GIs in countries with *Sui Generis* protection». Most of the information is obtained from the official Lisbon database for the countries Parties to the Lisbon Agreement on Appellations of Origin (Algeria – 7 GIs for wines only, Belarus – 1 mineral water, Cuba – 19 for tobacco and cigars, Georgia

– 2 for waters and 8 for wines, India – 7 industrial products and 7 Agri, Israel – 1 foodstuff, Korea – 2 agri, Macedonia – 25 wines, Mexico – 2 coffees, 4 spirits, 1 mineral water, 3 industrial and 1 agri-product, Morocco – 14 GIs for wines, Peru – 1 Agri and 1 spirit, Tunisia – 7 wines) as well as official websites of the Intellectual Property Offices of the countries.



Out of 56 countries with trademark protection of GIs there are 11 with registered and protected GIs. It is not possible to identify the exact number of registered marks which are geographical indications in those countries, since geographical names are protected as ordinary, individual or collective, certification of guarantee trademarks. Multiple trademarks are registered for singular geographical indications, as each producer would have his own trademark with geographical indication. The difficulty with this category of countries is that in the registers of all trademarks it is impossible to screen certification, collective or just ordinary trademarks and separate them from other non-geographical names. Therefore, in reality the number of protected GIs could be much higher. According to our research and calculation there are at least 2,222 GIs registered as trademarks in 11 countries, as indicated below:

1. Australia – 427 GIs for wines;
2. Cambodia – 36 for various products;
3. Canada – at least 59 for various products (with 7 for wines and 2 for spirits);
4. Japan – at least 10 for various products;
5. New Zealand – at least 550 GIs for wines and not less than 50 for other products;
6. Saudi Arabia – 1 for dates;
7. South Africa – 169 GIs for wines and 5 for spirits;
8. the USA – at least 730 GIs for wines, 100 names for spirits, 80 for other products;
9. the UAE – 1 for mineral water;
10. Yemen – 1 for honey and 1 for henna;
11. Zambia – 1 for handicrafts.

There are at least 133 nascent GIs in all 56 countries with trademark protection of GIs.

**4.** - There are more than 100 countries in the world which do not have registered or protected GIs (6). That does not necessarily mean that these countries do not have quality products coming from specific places and bearing the names of these places. Nearly 1,000 geographical indications are not registered or protected in the countries of origin, but are recognized by the general public as indicators of quality traditional goods produced in specified geographical places.

**4.1.** - In a number of African countries products with geographical names are known for their specific qualities and reputation but the geographical names are not registered or protected.

One of the examples of such countries is Kenya. The Kenyan GI agricultural products include Mt. Kenya coffee, Gathuthi tea, Kisii tea, Kericho tea, Kangeta, Miraa, Meru potato, Kikuyu grass, Mombasa mango, Machakos Honey, Naivasha wine, Machakos mango, Asembo mango, Kakamega papaya, Muranga bananas and Kisii bananas. Livestock products with GIs that could benefit from GI protection include Molo lamb, Kitengela ostrich meat, Omena fish, and Mursik milk. Other GI products are Keringeti mineral water and Victoria mineral water, Kakamega omukombera, Tilapia fish from Lake Victoria, Tilapia fish from Lake Turkana, minerals such as Tsavonite and Magadi soda as well as industrial products such as the Kenyan kiondo, handicrafts would include Kisii

soapstone, Akamba carvings, Maasai attire and beads.

Examples of other African countries products having unique geographical attributes are: Shea butter and Bobo for plank masks from Burkina Faso; Ambriz coffee, Encoge coffee, Cazengo coffee from Angola, high-grade cotton from Chad; kivu and Ituri for coffee from Congo; Zimbabwe tobacco and chipinga coffee; Uganda Waragi; Tanzania Konyagi and Kilimanjaro coffee; M'Bigoiu for sculptures and Gabon sweet potato which is five times sweeter than the normal potato and has one of the highest sucrose content from Gabon, white honey from Cameroon; Korhogo fabrics from Cote D'Ivoire; Lake Kivu fish, Rwanda passion fruit, Rwanda tea, Rwanda coffee from Rwanda; pineapples from Guinea; the Mananara vanilla, Madagascar for pepper, vanilla, shrimps, Ambositra handicraft, Antananarivo handicraft from Madagascar; while chilies and pickles from Rodrique Island of Mauritius.

In 2002-2004, INAO was working with 4 African countries to help them to identify products with specific qualities resulted from geographical environment and traditional processing techniques. The following agricultural products have been presented as GIs: Burkina Faso (Harico vert and Karité); Cameroon (Manioc, Canne à sucre, Igame); Ivory Coast (Riz de Man, Tioles de Korhogo); Guinée (Ananas de Mafèrinyah, Banane naine).

**4.2.** - Only a few GIs are registered in Arabic countries. Israel has registered Jaffa oranges; Yemen - Mocha coffee, Doan for honey, Haraz for henna; Oman - Oman Halva; Saudi Arabia - Masafi for mineral water.

Morocco provides examples of nascent GIs. These are Morocco for carpets, Morocco for kaftan, Fes for gold and silver ware, Marrakesch for gold and silver, Essaouira for handicrafts in wood. There may be other nascent GIs for various fruits sweets, mineral waters, but electronic sources of information are limited.

**4.3.** - There are numerous examples of Asian countries products famous for their specific qualities and reputation.

Thailand is one of the «pioneers of GIs protection» in Asia with 10 GIs registered and several applications for registration.

Cambodia has 36 GIs which are registered as trademarks.

Malasian GIs are Malaysia for palm oil, and pepper and wood carving, Kelantan for ceramics and pottery, Pferak for black ceramics and pottery, Sarawak for pottery, Sayong for ceramics and pottery.

Philippines are famous for sardines, Philippine Chicharon crispy and deep fried pork skin, Barako Filipino coffee (made from Liberia beans, grown only in the Philippines and Ethiopia).

Examples of GIs in South Korea are Bosung Green tea, Cheongan Chestnut from Gongju, Geumsan Ginseng, Seusan Garlics, Goesan Chilies, Chungju Apples.

North Korea has two registered GIs Paektusan Kasio-galpi for tea and Kaesong-Koryo-Insam (plant produced in Korea, called also «elixir of life»).

Sri Lanka protects Ceylon Tea and Ceylon Cinnamon without registration.

Laos is known for Black sticky rice and coffee.

(6) This number cannot be necessarily accurate as not all countries

make their laws and administrative practices available on the internet.



Taiwan has several Geographical Indications, among them: Taiwan's Aboriginal Handicrafts, Peitou (north of Taipei) for Porcelain, Yingko (to the southwest) for Porcelain, Sanyi for wood carvings; Chushan for bamboo furniture, basket, and other decorative items; Chiyai for Oolong tea and bamboo handicrafts. Kuanmiao (near Tainan) for rattan (palm furniture), Kaohsiung for Brass handicrafts, Makung (in Penghu) for coral souvenirs, seashells, and agate jewelry, Hualien (on Taiwan's east coast) for jewelry, and handicrafts made of marble or jade, as well as aborigine souvenirs. However, there is no information on whether these geographical names are protected as trademarks.

**4.4.** - Examples of nascent GIs from Caribbean countries are St. Vincent and the Grenadines Bananas, Blue Mountain Coffee from Jamaica, Jamaican traditional products of sugar and bananas, Jamaican Stone, Demerara cane sugar from Guyana, Guyana Rum, Haiti coffee, Haiti wood carving.

Most of the countries in Oceania do not have a legal framework developed for the protection of intellectual property rights. Therefore, their geographical names are not legally protected. Some examples of nascent GIs are Fiji for sugar, Fijian handicrafts: Wooden carvings, Masi cloth (tapa in other parts of the Pacific); and Pandanus weaving; Papua New Guinea for cocoa, coffee, Sago Starch traditional and handicraft products; Aracota for stone crafts from Tonga.

**4.5.** - There are a number of Latin American countries that have reported geographical indications which could be protected internationally in case of establishment of international register for GIs as is foreseen by the TRIPs Agreement. Only few of these GIs are presently registered and protected in these countries.

Argentina has geographical indications for premium wines growing districts of Argentina, among them Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo, Vistalba, Ugarteche, Perdriel, Carrodilla, Las Compuertas, Maipú, Lunlunta, Coquimbito, Cruz de Piedra, Barrancas, Tupungato, Villa Bastías, Cordón del Plata, Gualtallary, San Carlos, La Consulta. Argentina provided the following list of GIs: Argentina for tea, Argentina for beef and beef-meat based products, Argentina for handicraft silver ware, Missions for tea.

Only two Brazilian GIs have been registered to date (wine Vale dos Vinhedos and Café do Cerrado), but there are more than 50 applications for registration reported by the Intellectual Property Office, among them Cachaça de Salinas, de Minas Gerais, Cachaça de

Paraty, do Rio de Janeiro, Cachaça de Abaíra, da Bahia, Queijo Serrano, do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, Lingüiça de Bragança (meat-based product), de Bragança Paulista, de São Paulo and Café das Montanhas, de Espírito Santo.

Colombia (besides one registered GI «Café de Colombia») has several other recognized and well-known GIs, among them Café de Pereira (central Colombia); Antioquia for coffee, Armenia for coffee, Condina-marca for coffee, Tolima for coffee, Caldas for coffee, Santander for coffee, Norte De Santander for coffee, Cauca for coffee, Manizales for coffee, Magdalena for coffee, Medellin for coffee, Valle de Cauca for coffee, Boyacra for coffee, Narino for coffee, Huila for coffee, Risaralda for coffee, Quindio for coffee, Magdalena for bananas, Uraba for bananas, Boyaca for emeralds and pottery, Boyaca and Antioquia for textiles.

Examples of nascent GIs from Nicaragua: Nicaragua for coffee, Matagalpa for coffee, Jinotega for coffee.

Panama has the following GIs: Panama for coffee, Volcan Baru for coffee, David for coffee, Bugaba for coffee.

Peru has registered two GIs (Maiz Blanco Gigante Cusco and Pisco). But there are several Peruvian nascent GIs: Peru for asparagus, Nazca for ceramics, Chulucanas, Ambar for cheese, Trujillo for turrón, Ica Tejas (confectionery), Piedra de Huamanga (transparent stone), Huancayo for silver, Catacaos for silver, Ayacucho for cheese, Amber for sausage, Huacho for sausage.

Examples of GIs of Venezuela are Chuao for cacao, Guayanes for cheese, Palmizulia for cheese, Trujillo for coffee, Tachira for coffee, Barinaso for chopped tobacco, Acarigua for rice, Quibor and Tintoretto for handicrafts.

**5.** - The examination of more than 160 countries showed that in total there are nearly 8900 registered geographical indications and almost 1000 nascent GIs.

We conclude that the impression that the Eu is the only promoter and protector of GIs is inaccurate. More and more countries are protecting GIs and using *sui generis* systems to do so. This has an important impact on the ongoing negotiations on GIs in the Doha Round.

Three specific comments can be made:

- Many countries which, in the early phase of the Doha negotiations, opposed the inclusion of GIs as a subject for negotiations now have *sui generis* laws protecting GIs;
- The EC accounts for only about 50 per cent of the world's «known» GIs;
- The EC need not be defensive on GIs on the basis that it is alone in promoting and protecting them.

## Annex 1:

Table «Registered and Nascent GIs in countries with *Sui Generis* protection»

N°	Country	<i>Sui Generis</i> Legal Framework	Lisbon Agreement participation	GIs registration Number of registered GIs	Examples of registered or potential GIs
1.	<b>Albania</b>	Law on Industrial Property n. 7819 of 27 April 1994 (protection of Appellations of Origin)	---	No information is available on the official web site <a href="http://www.alpto.gov.al/rubrika.asp?id=7">http://www.alpto.gov.al/rubrika.asp?id=7</a>	No information is available, however, there may be nascent GIs
2.	<b>Algeria</b>	Ordinance regarding GIs n. 76 - 65, 16 July 1976	Signatory of the Lisbon Agreement from 5 July 1972	Databasé of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations ( <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> ). ①	7 registered GIs: AIN-BESSEM-BOÛIRA, COTEAUX DE MASCARA, COTEAUX DE TLEMCEM, DAHRA, MÉDÉA, MONTS DU TESSALA, COTEAUX DU ZACCAR (all wines). There may be nascent GIs for other products, but no data is available.
3.	<b>Argentina</b>	Law n. 25380 establishing a legal framework for indications of source and denominations of origin for agricultural and food products, entered into force on 9 January 2001, as modified by the Law n. 25966 of 17 November 2004	---	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	There is a register of GIs for wines, however no information is available electronically on the number of registered GIs (Insti-tuto Nacional de Vitivinicultura or National Institute of Wine and Vine indicates premium wine growing districts of Argentina, among them Mendoza, Luján de Cuyo, Agrelo, Vistalba, Ugarteche, Perdriel, Carrodilla, Las Computas, Maipú: Lunlunta, Coquimbito, Cruz de Piedra, Barrancas, Tupungato, Villa Bastias, Cordon del Plata, Gualtallary, San Carlos, La Consulta). There are a number of nascent GIs for other products, but no data is available. Argentina provided the following list of GIs: Argentina for tea, for beef, for beef-meat based products, for handicraft silver-ware, Missions for tea.
4.	<b>Armenia</b>	Law on Trade Marks, Service Marks and Appellations of Origin, July 1997, as last amended on 20 March 2000	---	According to the statistics of the Armenian Patent Office ( <a href="http://www.armpatent.org/russian/statistics.html">http://www.armpatent.org/russian/statistics.html</a> ) There are no registered GIs at the moment.	No information is available on registered GIs. However, there are a number of nascent GIs, among them wines from Ararat, Armeniak spirit drinks and mineral waters as well as fruits and vegetables.
5.	<b>Azerbaijan</b>	Law n. 504-IQ «On Trade Marks and Geographical Indications», June 1998	---	No information is available on the official web site <a href="http://www.azpat.org/">http://www.azpat.org/</a>	No information is available on registered GIs. However, there are a number of nascent GIs, among them for wines and spirits, fruits and meat based products.
6.	<b>Bahrain</b>	Law n. 7 of 2004 on Geographical Indications Legislative Decree N. 10 for 1991 with respect to Trademarks	---		There may be some nascent GIs for other products, but no data is available.
7.	<b>Barbados</b>	The Geographical Indications (GI) Act of 1998 and became effective on 19 February 2001.	---		No applications for registration of GIs were proposed yet ( <a href="http://www.caipo.gov.bb">www.caipo.gov.bb</a> ).
8.	<b>Belarus</b>	Law on geographical indications n. 127-3 of 17 July 2002 entered into force on 30 January 2003, as amended by Law n. 319 of 29 October 2004, entered into force on 10 November 2004	---	According to the Annual Report of 2005, there have been three applications for AOs in the national Patent Office of Belarus ( <a href="http://www.belgopatent.org/docs/report2005.pdf">http://www.belgopatent.org/docs/report2005.pdf</a> ), 1 Appellation of Origin has been registered (according to unofficial sources it is a mineral water). ①	According to provisional information - one registered GI in Belarus is for mineral water. There may be nascent GIs for other products, but no data is available.
9.	<b>Benin</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be a few nascent GIs for various products, but no precise data is available.
10.	<b>Bolivia</b>	Decision n. 486, of the Commission of the Cartagena Agreement of 2000	---		No applications for registration of GIs were proposed yet.
11.	<b>Bosnia &amp; Herzegovina</b>	Industrial Property Law of Bosnia and Herzegovina, which was adopted on 27 February 2002 and entered into force on 27 August 2002	---	No information is available on the official web site of the Patent Office <a href="http://www.basmp.gov.ba/">http://www.basmp.gov.ba/</a>	No information on the registered GIs. There may be nascent GIs for various products, but no data is available.
12.	<b>Brazil</b>	Industrial Property Law n. 9279, from May 1996	---	②	Two Brazilian GIs have been registered to date, among them: wine Vale dos Vinhedos and Café do Cerrado. There may be nascent GIs for other products, more than 50 applications for registration were reported, among them Cachaça de Salinas, de Minas Gerais, Cachaça de Paraty, do Rio de Janeiro, Cachaça de Abaíra, da Bahia, Queijo Serrano, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Linguíça de Bragança (meat-based product), de Bragança Paulista, no interior de São Paulo and Café das Montanhas, do Espírito Santo.

13.	<b>Burkina Faso</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	Signatory of the Lisbon Agreement from 2 September 1975	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. Some nascent GIs: Shea butter and Bobo for plank masks from Burkina Faso. INAO work: GIs presented Haricot vert and Karité from Burkina Faso.
14.	<b>Cameroon</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. Ex: White honey from Cameroon. INAO work: Manioc, Canne à sucre, Igname from Cameroon.
15.	<b>Central African Republic</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be a few nascent GIs for various products, but no data is available.
16.	<b>Chad</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. Ex: High-grade cotton from Chad
17.	<b>Chile</b>	The Law n. 19039, from 1991, has been amended by a Law from 1996	---	EU - Chile bilateral Agreement on Wines and Spirits <a href="http://europa.eu.int/eur-lex/pr/eu/oj/dal/2002/L_352/L_35220021230en00031439.pdf">http://europa.eu.int/eur-lex/pr/eu/oj/dal/2002/L_352/L_35220021230en00031439.pdf</a> No access to the register but on the basis of the bilateral agreement at least <b>80</b>	Examples of GIs: Azapa for olives Pica for lemon, Ulmo for honey (as provided by Chile for the list of GIs for Multilateral register in 2001, no information is available on whether these GIs are registered). There are a number of GIs for wines protected by the EU-Chile bilateral agreement (more than 70 wine zones are identified and protected by the Agreement, among them famous Vino Pajarete and Vino Asoleado). There are 9 spirit names protected under Agreement: Pisco, Aguardiente chileno, Brandy chileno, Whisky chileno, Gin chileno, Vodka chileno, Ron chileno, Guindado chileno, Anís chileno There is one designation for aromatized drink protected: Vermouth chileno.
18.	<b>China</b>	Regulation on Protection of Products of Geographical Indications of AQSIQ, issued on 7 June 2005 then entered into force on 15 July 2005	---	In 2005 the number of the registered GIs in China is 323, among them 104 GIs were registered as certification marks or collective marks, 154 were registered as geographical indication products and 137 GIs is registered as marks of origin. But some GIs of the mentioned above were registered both as certification marks and geographical indication products or marks of origin, i.e. 25 GIs were registered both as certification marks and geographical indication products, 22 GIs were both registered as certification marks and marks of origin, 15 GIs were registered as geographical indication products and marks of origin, 5 GIs were registered as certification marks, geographical indication products and marks of origin. <b>323</b>	154 registered geographical indication products and 137 marks of origin.
19.	<b>Colombia</b>			No access to the register, however at least one GI (Café de Colombia) is officially registered <b>1</b>	Café de Colombia, Café de Pereira (central Colombia); Antioquia for coffee, Armenia for coffee, Condina-marca for coffee, Tolima for coffee, Caldas for coffee, Santandar for coffee, Norte De Santandar for coffee, Cauca for coffee, Manizales for coffee, Magdalena for coffee, Medellín for coffee, Valle de Cauca for coffee, Boyaca for coffee, Narino for coffee, Huila for coffee, Risaralda for coffee, Quindio for coffee, Magdalena for bananas, Uraba for bananas, Boyaca for emeralds and pottery, Boyaca and Antioquia for textiles.
20.	<b>Congo (CG)</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	Signatory of the Lisbon Agreement from 16 November 1977	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. Ex: Kivu and Ituri for coffee from Congo.
21.	<b>Costa Rica</b>	Law n. 7978 on Trademarks and other Distinctive Signs, January 2000	Party to the Lisbon Agreement since 30 July 1997	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	No information on registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. Ex: Tarazu for coffee from Costa Rica, Tres Rios for coffee from Costa Rica.
22.	<b>Cuba</b>		Party to the Lisbon Agreement from 25 September 1966	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> <b>19</b>	19 registered names for tobacco products and cigars

23.	<b>Croatia</b>	Act on GIs and Designations of Origin of Products and Services OG N. 173/2003 of 31 October 2003, in force from 1 January 2004	---	According to statistics of the Industrial Property Office no Designations of Origin or Geographical Indications have been registered as of 24 May 2006 <a href="http://www.dziv.hr/dziv-new/en/default.aspx?pArtID=26&amp;selecton=2">http://www.dziv.hr/dziv-new/en/default.aspx?pArtID=26&amp;selecton=2</a>	There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available.
24.	<b>Dominican Republic</b>	Law 2000 on Industrial Property, in force from 8 May 2000	---	According to the National Industrial Property Office there are 6 registered GIs. <b>6</b>	No access to the register. Among registered GIs are Real Tal for tobacco, Cibal Tal for tobacco, Santa Domingo for tobacco.
25.	<b>Ecuador</b>	Intellectual Property Law of May 1998, n. 320	---	No information is available on the registered GIs. List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Examples of GIs: Ecuador for bananas, Galapagos Shrimp, Galapagos for coffee, San Cristobal for coffee, Manabi for coffee, El Oro for coffee, Jipijapa for coffee, Zaruma for coffee, Esmeraldas for coffee, Los Rios for coffee, Guayas and Los Rios for Tobacco.
26.	<b>El Salvador</b>	The Trademark and other Distinguishing Signs Law of June 2002	---	No information is available on the registered GIs.	There may be a few nascent GIs for various products, but no precise data is available.
27.	<b>European Union</b>	EC Regulation 510/2006 for the protection of geo-graphical indications and designations of origin. Various EC regulations for the protection of geographical and traditional names for wines and spirits.	6 EU Member States, namely France and Portugal (from 25 September 1966), Hungary (from 23 March 1967), Italy (from 29 December 1968), Slovakia and Czech Republic (from 1 January 1993) are members of the Lisbon Agreement.	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> <b>751 - AG</b> <b>&lt;4300 - Wines</b> <b>&lt;200 - Spirits</b> <b>&lt;300 - applications</b>	In the European Union there are 715 registered Protected Geo-graphical Indications and Designations of Origin for agri-cultural products and foodstuffs, more than 4300 registered geographical indications for wines and more than 200 for spirits. Therefore, there are more than 5000 protected geo-graphical names for quality products in the 27 Member States of the European Union. Bulgaria has 50 protected GIs and they are in the process of being transferred into the EU register. Currently, there are more than 300 applications in the European Commission for registration of geographical indications. All information available at: <a href="http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/pr otec/applications/pdopgi_list20061130.pdf">http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/pr otec/applications/pdopgi_list20061130.pdf</a> .
28.	<b>Gabon</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	Signatory of the Lisbon Agreement from 10 June 1975	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. Ex: GIs is M'Bigou for sculpture from Bigou stone.
29.	<b>Georgia</b>	Law on Appellations of Origin and Geo-graphical Indications of Goods November 1999	Party to the Lisbon Agreement on Appellations of Origin from 23 September 2003	According to the official web site of the Industrial Property Office <a href="http://www.sakpatenti.org.ge">http://www.sakpatenti.org.ge</a> AND Lisbon Database of the International Register 10 Designations of Origin have been registered so far. <b>10</b>	2 natural mineral waters: NABEGHLAVI and BORJOMI and 8 appellations for wines: KHVANCHKARA, KINDZMARAU LI, GURJAANI, TSINANDALI, AKHASHENI, MUKUZANI, NAPAREULI, TELIANI. There are a number of nascent GIs for various products, including bread and pastry, meat and meat based products, milk and dairy products.
30.	<b>Guatemala</b>	Industrial Property Decree, N° 57/2000 The Implementing Rules n. 89/2002	---	According to official information there is at least one GI registered. <b>1</b>	No public access to the register. Examples of GIs: Genuine Antigua for coffee, Guatemala for coffee, San Marcos for coffee.
31.	<b>Guinea</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. INAO work: Ananas de Maferinyah, Banane naine from Guinée.
32.	<b>Guinea-Bissau</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available.
33.	<b>Guinea Equatorial</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available.
34.	<b>Guyana</b>	The Guyanese Geographical Indications Act, not yet in force. The Guyanese Trade Marks Act of 1956, last amended in 1972.	---	---	There may be a few nascent GIs for various products, but no data is available. Example of nascent GIs: Demerara cane sugar, Guyana Rum, etc.
35.	<b>Haiti</b>	Trademark Act of July 1954	Party to the Lisbon Agreement from 25 September 1966.	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	No registered GIs. There may be a few nascent GIs for various products, but no precise data is available. Examples of nascent GIs: Haiti for coffee, Haiti for wood carving.
36.	<b>Honduras</b>	Decree n. 12-99-E on Industrial Property	---	No information is available on the registered GIs.	Examples of GIs: Honduras for bananas, Honduras for coffee, Copan for coffee, Santa Barbara for coffee, Cortez for coffee.
37.	<b>India</b>	The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (n. 48 of 1999), entered into force on 15 September 2003	---	There is no database of registered GIs in India, however, it was reported in February 2006 that the Registrar of Geographical Indications in India has granted GI certificates to: Bidri ware from Bidar, Channapatna toys and	14 registered GIs (information as of 19 February 2006) <a href="http://www.bindu.com/2006">http://www.bindu.com/2006</a> . There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available.

				dolls, Nanjangud banana, Coorg orange, Mysore betel leaf, Mysore rosewood inlay, Mysore Silk, Mysore traditional paintings, Mysore agarbathi, Basmati rice, Darjeeling tea, Nagpur orange, Kolhapuri Chappal and Pochampally Ikat tie-and-dye sari.	At least 30 applications are pending at the present moment.
38.	<b>Indonesia</b>	The Law n. 15 on Marks of 2001	---	No information on registered GIs.	There are a number of potential GIs in Indonesia, among them Muntok peper, Lampung peper, Sumatra Mandheling, Toraja Kalossi and Mocha Java, sweet potato from Cilembu, batik from Jawa, clay handicrafts from Kasongan, salak fruit from Yogya, Bali and Padang Sidempuan Sumatra, fragrance rice: Menthik wangi, Cianjur, Rajalele, Barih Solok, Siam Unus from Kalimantan which each having distinctive characteristics due to its origin.
39.	<b>Iran</b>	No legal framework yet, however, party to Lisbon Agreement	Party to the Lisbon Agreement on Appellations of Origin from 9 March 2006	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations ( <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> ).	No registered GIs
40.	<b>Israel</b>	Appellations of Origin (Protection) Law, No. 5725, of 7 July 1965, as last amended in January 2000	Party to the Lisbon Agreement from 25 September 1966	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations ( <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> ).	1 registered AO (Jaffa Jaffas - Jaffa oranges, late oranges, Marsh seedless grapefruits and sour lemons).
41.	<b>Ivory Coast</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accord_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. Examples: Korhogo fabrics from Corte D'Ivoire. INAO work: Riz de Man, Tioles de Korhogo from Ivory Coast.
42.	<b>Jamaica</b>	The Jamaican Protection of Geographical Indications Act, not yet in force. The Jamaican Trade Marks Act, 3 September 2001.	---		No registered GIs. Examples of nascent GIs: Blue Mountain Coffee, Jamaican traditional products of sugar and bananas, Jamaican Stone.
43.	<b>Jordan</b>	Law on Geographical Indications No. 8 of 2000, entered into force the 2 May 2000	---	The Law does not provide geographical indications register. In order to be protected in Jordan no registration is necessary.	There are a few GIs for various products and services, however some of them are registered as trademarks (no precise data is available).
44.	<b>Kazakhstan</b>	Law - 456 on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin of Goods of 26 July 1999, as amended by law No.586-II of 9 July 2004	---	No information is available on the official web site of the Patent Office ( <a href="http://www.kazpatent.org">http://www.kazpatent.org</a> ), the final annual Report is of 1998.	It appears that there are no registered AOs in Kazakhstan at the present moment, however there are a number of nascent GIs for meat and meat-based products.
45.	<b>Kuwait</b>	Law No. 1 from 2001 on the protection of geographical indications		<i>Sui generis</i> protection was established by the Law of 2001 on the Protection of Geographical Indications, however, the government of Kuwait is currently in the process of drafting the implementation regulations to the Law on Geographical Indications, but has not yet set a date by which these will be submitted to the National Assembly.	No registered GIs yet.
46.	<b>Korea (Democratic Republic)</b>	Law on GIs	Party to the Lisbon Agreement from 4 January 2005	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	2 registered AOs: Paektusan Kasiogalpi for tea and Kaesong-Koryo-Insam (plant produced in Korea, called also «elixir of life»).
47.	<b>South Korea</b>	The Agro-Fisheries Management Act	---	No information is available on the register or registered GIs.	Examples of GIs are Bosung Green tea, Cheongan Chestnut from Gongju, Geumsan Gin-seng, Seusan Garlics, Goesan Chilies, Chungju Apples.
48.	<b>Kyrgyzstan</b>	The Law -On Trademarks, Service Marks and Appellations of Places of Origin of Goods, No. 7 of 14 January 1998	---	No information is available on the official web site of the Patent Office <a href="http://www.patent.com.kg/ru/marks.php">http://www.patent.com.kg/ru/marks.php</a>	It appears that there are no registered AOs in Kyrgyzstan at the present moment, however there may be a number of nascent GIs for various products.
49.a	<b>Macedonia</b>	Act of Industrial Property of 1993, as last amended in 2004	---	No information is available on the official web site of the Patent Office <a href="http://www.ippo.gov.mk/eng/zakoni.html">http://www.ippo.gov.mk/eng/zakoni.html</a> . According to the Annual Report of 2001 (the latest available on the web site <a href="http://www.ippo.gov.mk/Download/GoDizv2001.pdf">http://www.ippo.gov.mk/Download/GoDizv2001.pdf</a> ) there were 7 applications filed to the Industrial Property Protection Office in 2001) for wines.	According to the Wine and Heritage ( <a href="http://www.macedonian-heritage.gr/Wine/Classification.html">http://www.macedonian-heritage.gr/Wine/Classification.html</a> ) there are 25 Appellation of Origin of Superior Quality for wines registered in Macedonia (2005).
50.	<b>Malaysia</b>	The Geographical Indications Act of 2000, enter into force on 15 August 2001 amended in 2002 by the Act N°A 1141/2002	---	No information is available on the official web site of the Intellectual Property Office of Malaysia <a href="http://www.mipc.gov.my/index">http://www.mipc.gov.my/index</a> .	There may be a number of nascent GIs for various products, but no precise data is available. Ex: Malaysia for palm oil, and pepper, Malaysia for wood carving, Kelantan for ceramics and pottery, Pferak for black

					ceramics and pottery, Sarawak for pottery, Sayong for ceramics and pottery.
51.	<b>Mali</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accordo_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accordo_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be some nascent GIs for various products, but no precise data is available.
52.	<b>Mauritania</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accordo_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accordo_bangui.htm</a>	No registered GIs. There may be some nascent GIs for various products, but no precise data is available.
53.	<b>Mauritius</b>	The Geographical Indications Act N. 23 of 8 August 2002	---	Registration is not compulsory to obtain protection.	No information on the register of GIs. While chilies and pickles from Rodrigue Island of Mauritius.
54.	<b>Mexico</b>	The Industrial Property Law published by Decree in August 1994, amended in December 1997 and in May 1999	Party to the Lisbon Agreement since 25 September 1966	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> 11	11 registered names: Café Chiapas, Charanda and Sotol (alcoholic drinks), Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas, Ambar de Chiapas (semi-precious stones), Bacanora (mineral water), Café Veracruz, Talavera, Olinalá (wood handicrafts objects), Mezcal and Tequila.
55.	<b>Moldova</b>	Law on Trademarks and Appellations of Origin of 1995, as last amended in November 2003	Party to the Lisbon Agreement from 5 April 2001	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	No information on registered GIs. There are some nascent GIs for wines and mineral waters, but no precise data is available.
56.	<b>Mongolia</b>	Law on Trade-marks and GIs of 2 May 2003	---	No database is available.	There are a number of nascent GIs in Mongolia in the process of registration under the new law.
57.	<b>Morocco</b>	Law No. 17-97 concerning Protection of Industrial Property No. 1-00-91 of 15 February 2000, entered into force on 18 December 2004	---	Registration of wines was done on the basis of Order n. 869-75 of the Minister for Agriculture and Agrarian Reform regulating the appellation of origin regime for wines of 15 August 1977, available at <a href="http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/ma/ma007fr.html">http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/ma/ma007fr.html</a> 14	14 Moroccan GIs for wine have been registered including: Berkane, Saïs, Beni Sadden, Zerhoun, Guerrouane, Beni M'Tir, Rhab, Chellah, Zaër, Zemmour, Zenata, Coteaux d'Atlas. Argan oil seems to be one of the nascent GIs for other products. However, the status of this name as a GIs could be questioned, as it is a plant variety name (more information available at: <a href="http://www.american.edu/TED/argan-oil.htm">http://www.american.edu/TED/argan-oil.htm</a> ). Examples of nascent GIs are Morocco for carpets, Morocco for kaftan, Fes for gold and silver ware, Marrakesch for gold and silver, Essaouira for handicrafts in wood.
58.	<b>Mozambique</b>	The Industrial Property Code of Mozambique, approved by Decree 18/99 of May 4 1999, which entered into force on 12 June 2006.	---	No registered GIs yet, as the law just entered into force.	There may be some nascent GIs for various products, but no precise data is available.
59.	<b>Nicaragua</b>	Law No. 380 on Trademarks and Other Distinctive Signs, from March 2001	Party to Lisbon Agreement since 15 June 2006	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	No registered GIs yet under the Lisbon Agreement yet. Examples of nascent GIs: Nicaragua for coffee, Matagalpa for coffee, Jinotega for coffee.
60.	<b>Niger</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accordo_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accordo_bangui.htm</a>	No information on registered GIs.
61.	<b>Oman</b>	Royal Decree No. 40/2000 promulgating the Law on the Protection of GIs entered into force on 21 May 2001	---	GIs are protected in Oman whether they are registered or not, in case of application for registration, such registration is provided in accordance with the procedures provided for in the Executive Regulations (they are under development now).	No information on registered GIs is available. Examples of protected GIs: Oman Halva and Oman Dates.
62.	<b>Panama</b>	Law N° 35 "Provisions on Industrial Property"	---	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3/10/2001.	Panama for coffee, Volcan Baru for coffee, David for coffee, Bugaba for coffee.
63.	<b>Peru</b>	Peruvian Industrial Property Law, legislative Directive N° 8232 April 1996	Signatory to the Lisbon Agreement from 16 May 2005	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> 2	2 registered GIs: MAIZ BLANCO GIGANTE CUSCO and PISCO. There are a number of nascent GIs, examples Peru for aspa-ragus, Nazca for ceramics, Chulucanas, Ambar for cheese, Trujillo for turron, Ica Tejas (confectionery), Piedra de Huamanga (transparent stone), Huancayo for silver, Catacaos for silver, Ayacucho for cheese, Amber for sausage, Huacho for sausage.
64.	<b>Qatar</b>	Law on Trademarks, Trade Names, Geo-graphical Indications, Industrial Models and Designs, No. 9 of 2002	---	GIs in Qatar are protected under the Law, even if they are not registered. Registration is possible under the trademark registration system.	No information on registered GIs. There are some nascent GIs for fruits and mineral waters, but no precise data is available.
65.	<b>Russia</b>	Federal Law on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin of Goods of 11 December 2002	---	Information from the official web site of the Russian Patent Office: <a href="http://www.fips.ru/rep2001/rep2005/S1.htm">http://www.fips.ru/rep2001/rep2005/S1.htm</a> The access to the database of GIs is not free of charge any longer. 93	As of 1 January 2006 there have been 93 registered AOs in the Russian Federation with 1/3 of agricultural products and foodstuffs and 2/3 craft goods, mineral waters and alcoholic beverages (there are 190 applications handled by the Patent office at the present moment).

				<b>190 applications</b>	
66.	<b>Senegal</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	---	No database is available on the official web site of OAPI <a href="http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accordo_bangui.htm">http://www.oapi.wipo.net/fr/OAPI/accordo_bangui.htm</a>	No information on registered GIs. There are some nascent GIs, but no precise data is available.
67.	<b>Serbia and Montenegro</b>	Law on Geographical Indications of 1 April 1995	Party to Lisbon Agreement on the protection of Appellations of Origins from 1 June 1999	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a>	No registered GIs.
68.	<b>Singapore</b>	Geographical Indications Act (Cap. 117B), in force from January 15, 1999	---	In Singapore, the GI Law does not provide for registration of geographical indications. Geographical indications enjoy automatic protection where they satisfy the elements required by the GI Law.	There are some GIs, but no precise data is available.
69.	<b>Sri Lanka</b>	Intellectual Property Act No. 36 of 2003	---	Protection of GIs without registration	Examples of protected GIs: Ceylon Tea and Ceylon Cinnamon.
70.	<b>St. Lucia</b>	The Saint Lucian Geographical Indications Act was promulgated in 2000 and became effective on 1 May 2003	---	No information on the registered GIs.	There are some nascent GIs, but no precise data is available.
71.	<b>St. Vincent and the Grenadines</b>	The Geographical Indications Act was promulgated in August 2004, not entered into force yet	---		The GI Act has not yet entered into force. The GI Regulations are not yet available. Examples of nascent GIs St. Vincent and the Grenadines Bananas
72.	<b>Switzerland</b>	Negotiations of the bilateral agreement on protection of GIs	---	There are GIs for wines and spirits protected by bilateral agreements. The precise number is not reported. <b>&lt;400</b>	
73.	<b>Tajikistan</b>	Provisional Regulation on Origin of Goods No. 160, February 1995	---	According to the Annual Report of 2004 (the latest available on the web site <a href="http://www.tjpat.org/russian/reports/report2004.pdf">http://www.tjpat.org/russian/reports/report2004.pdf</a> ) there were no applications for AOs were filed to the Industrial Property Protection Office of Tajikistan.	No information on registered GIs. There are some nascent GIs for meat and meat-based products, but no precise data is available.
74.	<b>Thailand</b>	Act on Protection of Geographical Indications B. E. 2546 of 2003, which entered into force on 28 April 2004	---	As of 29 July 2006 there have been 12 registered GIs (2 foreign- champagne and Pisco and 10 Thai GIs) – information is available on the official web site of the IP Department of Thailand <a href="http://www.ipthailand.org/dip">http://www.ipthailand.org/dip</a> (database in Thai). <b>10</b>	10 Registered GIs. Among them pannello of Nakhonchaisri, jasmine rice of Surin and sweet tamerind of Petchaboon.
75.	<b>Togo</b>	Bangui Agreement (OAPI), March 1977 (Annex VI), since February 1982, as last amended in February 1999	Signatory of the Lisbon Agreement from 30 April 1975.	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> .	No registered GIs. There are some nascent GIs, but no precise data is available.
76.	<b>Trinidad and Tobago</b>	Geographical Indications Act effective on 1 December 1997	---	No information is available.	There are some nascent GIs, but no precise data is available.
77.	<b>Tunisia</b>	Law on registered appellations of origin and indications of source of agricultural products No. 99-57 of 28 June 1999	Signatory to the Lisbon Agreement from 31 October 1973	Database of WIPO, Lisbon Agreement International Registrations <a href="http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp">http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp</a> . <b>8</b>	7 wines are registered: MORNAG V.D.Q.S, SIDI SALEM «A.O.C.», COTEAUX DE TEBOURBA «A.O.C.», MUSCAT DE THIBAR «A.O.C.», VIN MUSCAT DE KELIBIA «A.O.C.», MUSCAT DE KELIBIA «A.O.C.», KELIBIA «A.O.C.» Examples of nascent GIs: Tunisia for Silver Jewelry, Pottery, ceramics, Carpets, Brass, Copper, Leatherwork, Wall Hangings, Antiques, etc). Examples of protected trademark «Poterie de Tunisia».
78.	<b>Turkey</b>	Decree-Law N. 555 on the Protection of Geographical Signs of 27 June 1995	---	According to the statistics of the Turkish Patent Institute for 2005 <a href="http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/EN_mar_k/year.xls">http://www.tpe.gov.tr/dosyalar/EN_mar_k/year.xls</a> There are 79 registered GIs as of 1 January 2006 <b>79</b>	79 registered GIs.
79.	<b>Ukraine</b>	Law No. 752-XIV on the Protection of Rights to Indication of Origin of Goods of 16 June 1999	---	According to the Annual Report of 2005 <a href="http://www.sdip.gov.ua/eng/about/Stateng/zvit3/?print=yes">http://www.sdip.gov.ua/eng/about/Stateng/zvit3/?print=yes</a> ) there are no registered Appellations of Origin of Goods. No specific database is available. The access to the database of the trademarks is not free of charge. <b>&lt;80 applications</b>	There are a number of potential GIs in Ukraine for meat and meat based products, fruits, vegetables, bread and pastry as well as for spirits.
80.	<b>Uruguay</b>	Trademark Law N° 17.011, September 1998; Decree 34/999	---	No information on registered GIs.	There may be some nascent GIs but no information is available.

81.	<b>Uzbekistan</b>	Law on Trademarks, Service Marks and Appellation of Origin, August 2001	---	According to the statistics of the Patent Office and the Annual Report of 2005 ( <a href="http://www.patent.uz/eng/index.htm">http://www.patent.uz/eng/index.htm</a> ) there are no registered Appellations of Origin. No electronic database is available.	There are a number of potential GIs in Uzbekistan for meat and meat based products, bread and pastry.
82.	<b>Venezuela</b>	Decision 486 of the Commission of the Cartagena Agreement	---	No information on registered GIs.	Examples of GIs: Chuao for cacao, Guayanes for cheese, Palmizulia for cheese, Trujillo for coffee, Tachira for coffee, Barinaso for chopped tobacco, Acarigua for rice, Quibor and Tintoretto for handicrafts.
83.	<b>Vietnam</b>	Intellectual Property Law of Vietnam, adopted on 19 November 2005 and entered into force on 1 July 2006	---	No registered GIs yet, as the law just entered into force.	There are a number of potential GIs in Vietnam.
84.	<b>Zimbabwe</b>	Geographical Indications Act No 24/2001, entered into force on 1 March 2002	---	No database available, it appears that there are no registered GIs in Zimbabwe.	Examples of GIs: Chipinga for Coffee, Eastern Highland of Zimbabwe for tea.



## Annex 2:

Table -Registered and Nascent GIs in countries with Trademark protection-

	Country	Legal Framework	Source of information	Examples of GIs
85.	<b>Angola</b>	Industrial Property Law n. 3/92, February 1992.	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Examples of nascent GIs: Ambriz District coffee, Encoge District coffee, Cazengo District coffee
86.	<b>Australia</b>	Trade Marks Act 1995 of 17 October 1995, amended by Trade Marks Regulations of 24 January 1996	EU – Australia Agreement on Wines, 1994, Annex II <a href="http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1994/6.html">http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1994/6.html</a> 427	427 registered geographical names for wines. Examples of protected names: Australia, Victoria, Riverina, Carrathool, Coolamon, Griffith, Hay, Junee, Leeton, Lockhart, Murrumbidgee, Narrandera, Adelaide, King Valley, Angle Vale, etc.
87.	<b>Bahamas</b>	The Bahamian Trade Marks Act effective 29 May 1906, last amended in 1987. Trade Mark Rules effective on 23 October 1948, amended in 1987	---	There may be a few nascent GIs for various products, but no data is available.
88.	<b>Bangladesh</b>	The Trade Marks Act n. 5, March 1940	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Examples of nascent GIs: Bangladesh for jute, Bangladesh for jute products, Bangladesh for pink pearls, Sylhet Valley tea
89.	<b>Belize</b>	The Belize Trade Marks Act promulgated in June 2000 and effective on 5 January 2001.	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Examples of nascent GIs: Belize Bananas.
90.	<b>Bhutan</b>	The Industrial Property Act of the Kingdom of Bhutan of 1997, last amended in 2001	---	There may be a few nascent GIs for various products, but no data is available.
91.	<b>Botswana</b>	Industrial Property Law n. 14 of 1996	---	There may be a few nascent GIs for handicrafts, but no data is available.
92.	<b>Brunei Darussalam</b>	The Trade Marks Act and the Trade Mark Rules effective 1 June 2000	---	There may be a few nascent GIs for various products, but no data is available.
93.	<b>Burundi</b>	Trademark Law, August 1964	---	---
94.	<b>Cambodia</b>	The Law concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition of 08 January 2002. The Sub-Decree N. 46 on the Implementation of the Law concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition of 12 July 2006.	According to Cambodia's list of Ethnic good and services 36 geographical names are registered and protected as trademarks. The list is available electronically at <a href="http://www.cambodiacommerciallaws.com/">http://www.cambodiacommerciallaws.com/</a> 36	Examples of protected geographical names: Prahok (Cambodian salty pasted fresh water fish); Kampot pepper from Cambodia; Skor-Thnot (Cambodia's Palm Sugar); Num-Chekbo (Cambodian steamed cake made of banana); Taperr (Cambodian fermented and pasteurized black glutinous rice).
95.	<b>Canada</b>	Trademarks Act of 1985	List of registered GIs for wines and spirits <a href="http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrks/cipo/tm/tm_list-e.html">http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrks/cipo/tm/tm_list-e.html</a> 59	Examples of protected GIs: Canadian Whisky, Canadian Rye Whisky, Vancouver Island, Similkameen Valley, Pelee Island, Okanagan Valley, Niagara Peninsula, Lake Erie North Shore, Fraser Valley There are at least 50 registered certification trademarks protecting GIs, among them Moutons du Quebec, Dairy products of Canada.
96.	<b>Congo (Dem Rep. Zaire)</b>	Bangui Agreement, March 1977, since February 1982, as last amended in February 1999	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Kivu district coffee, Ituri coffee*
97.	<b>Egypt</b>	Law on the Protection of Intellectual Property Rights n. 82, Book 2, of 3 June 2002.	---	Examples of nascent GIs: Egyptian Rose Tea, Egyptian Yellow Marble, Egyptian Bergamot Tea, Egyptian Handicrafts (perfume bottles, lamps, pharaonic papyrus, figures, brass plates, trays, etc.)
98.	<b>Ethiopia</b>	Commercial Code and Proclamation n. 67/1997. Legal provisions of the Civil Code of Ethiopia governing some aspects of Intellectual Property.	Geographical Indications for the Origin of Coffee <a href="http://www.scaa.org/pdfs/news/SCAA-GI-Ethiopia-Statement0806.pdf">http://www.scaa.org/pdfs/news/SCAA-GI-Ethiopia-Statement0806.pdf</a>	Examples of nascent GIs for coffee from Ethiopia: Harrar (or Harar), Sidamo, Limu, Yirgacheffe (or Yrga Cheffe), Kaffa, Gimbi (or Lekempti), and Djimmah (currently not protected, protection is thought as trademarks); for other products: Ethiopian Shea Butter.
99.	<b>Fiji</b>	The Fiji Trade Marks Act of 1978. The Merchandise Marks Act.	Some information is available electronically at <a href="http://www.fiji-travel.com/handicrafts.html">http://www.fiji-travel.com/handicrafts.html</a> .	Examples of nascent GIs: Fiji for sugar, Fijian handicrafts: Wooden carvings, Masi cloth (tapa in other parts of the Pacific); and Pandanus weaving.
100.	<b>Gambia</b>	The Trade Marks Act, cap. 182 n. 30 of 1916, n. 13 of 1923.	---	There may be a few nascent GIs for wood carving and other handicrafts, but no data is available.
101.	<b>Ghana</b>	Trademarks Act n. 270 of 25 February 1965	---	There may be a few nascent GIs for handicrafts, but no data is available.
102.	<b>Iceland</b>	The Trade Marks Act n. 45 of 22 May 1997.	---	---
103.	<b>Iraq</b>	Trademark and Geographical Indications Law n. 21 of 1957.	---	---

104.	<b>Japan</b>	Law concerning Liquor Business Associations and Measures for Securing Revenue from Liquor Tax	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001. In total, at least 10 registered as trademarks. <b>10</b>	Arita ceramic, Imari ceramic, Seki mackerel, Kobe beef, Hiuchi chicken, Uonuma/Niigata koshihikari-rice <i>Sui Generis</i> Protection for liquors is protected by Law ( <i>Iki</i> from Iki-gun and Nagasaki, <i>Kuma</i> from Hitoyoshi-shi, Kumagun, Kumamoto and <i>Ryukyu</i> from Okinawa)
105.	<b>Kenya</b>	The Trademarks Act, n. 39 and 51 of 1956, n. 11 of 1965, n. 1 of 1984.	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Mt. Kenya coffee, Gathuthi tea, Kisii tea, Kericho tea, kangeta, miraa, meru potato, kikuyu grass, Mombasa mango, Machakos mango, Asembo mango, Muranga bananas and Kisii bananas. Livestock products that could benefit from GI extension include Molo lamb, Kitengela ostrich meat, Omena fish and Mursik milk. Other products are Keringeti mineral water and Victoria mineral water. Minerals such as Tsavonite and Magadi soda as well as industrial products such as the Kenyan kiondo. Other GI products include Naivasha wine, Kakamega Papaya, Kakamega omukombera and Tilapia fish from Lake Victoria and Tilapia fish from Lake Turkana. Handicrafts would include Kisii soapstone, Akamba carvings, Maasai attire and beads. (7) Enhanced protection of GI can also be used to protect small scale producers of Aloe Vera, Machakos Honey and Bixa.
106.	<b>Laos</b>	Prime Minister's Decree on Trademark of 18 January 1995.	---	Examples of GIs: Black sticky rice from Laos, coffee from Laos. No information is available on whether these GIs are protected as trademarks.
107.	<b>Lebanon</b>	Industrial Property Law, Decree n. 2385 of 1924.	---	There may be a few nascent GIs for various products, but no data is available.
108.	<b>Lesotho</b>	The Banjul Protocol on Marks in the framework of ARIPO, to which Lesotho became a part of on 12 February 1999.	---	---
109.	<b>Libya</b>	Trademark Law n. 40 of 1956.	---	---
110.	<b>Madagascar</b>	Ordinance n. 89-019 establishing protection for Industrial Property in Madagascar, July 1989 Decree n. 92-933 of December 1992.	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Madagascar for pepper, Madagascar for vanilla, Madagascar for shrimps, Madagascar for cloves, Ambositra handicraft (precious wood sculptures, marquetry, ceramics), Antananarivo handicraft. No information is available on whether these GIs are protected as trademarks.
111.	<b>Malawi</b>	a. Trade Marks Act n. 14 of April 1958 b. Trade descriptions Act n. 18 of August 1987 c. The Banjul Protocol on Marks in the framework of ARIPO to which Malawi became a member on 6 March 1997	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Thyolo district tea, Mulanje District tea No information is available on whether these GIs are protected as trademarks.
112.	<b>Namibia</b>	a. Trade Marks in South West Africa Act n. 48 of 1973, in force since January 1974. b. The Banjul Protocol on Marks in the framework of ARIPO to which Namibia became a member on 14 January 2004	---	There may be a few nascent GIs for traditional handicrafts, but no data is available. Example of possible GIs: Namibia for hand-woven Karkul-wool carpets with their distinctive designs, colors and softness, cotton embroidery work, traditional woodcarving.
113.	<b>Nepal</b>	The Patent, Design and Trademark Act, act n. 15, August 1965 as amended by Act N. 2004 of 1987.	---	There may be a few nascent GIs for various products, but no data is available.
114.	<b>New Zealand</b>	a. Trade Mark Act 2002, last amended in 2005. b. Trade Mark Regulation of 4 August 2003, in force since 23 August 2003 c. The Fair Trading Act of 17 December 1986	<a href="http://www.nzvine.com/regions/">http://www.nzvine.com/regions/</a> There are at least 600 GIs for wines and other products protected as trademarks <b>600</b>	New Zealand has 10 wine growing regions with more than 550 vineyards. There are a number of nascent GIs, some of which are protected as certification trademarks. Examples: New Zealand butter.
115.	<b>Nigeria</b>	The Trade Marks Act n. 29 of 1965, in force since June 1967	---	There may be a few nascent GIs for traditional handicrafts such as soap, etc., but no data is available. Example of possible GIs: Nigerian traditional black soap.
116.	<b>Norway</b>	The Trade Marks Act n. 4 of 3 March 1961, last amended by Act n. 15 of 1 May 2003	---	---
117.	<b>Pakistan</b>	The Trade Marks Ordinance, 2001	---	There may be a few nascent GIs for traditional handicrafts such as carpets, leather, etc., but no data is available. Example of possible GIs: Pakistani carpets and handicrafts.
118.	<b>Papua New Guinea</b>	Trade Marks Act n. 39 of 1978, last amended in 1994	---	Papua New Guinea for cocoa, coffee, Sago Starch traditional and handicraft products. No information is available on whether these GIs are protected as trademarks.
119.	<b>Paraguay</b>	a. Trade Marks Law n. 1294 of 1998 b. Decree N. 22365 of 1998, implementing the Law n. 1294 c. MERCOSUR/GMS/RES. N. 26/03	---	Examples of nascent GIs: Paraguay traditional handicrafts of bamboo and bai lan.

(7) See paper presented by Lucas Sese at the African Regional Seminar on the Protection of Geographical Indications at Mombasa – Kenya,

December 14<sup>th</sup> to 15<sup>th</sup> 2004.

120.	<b>Philippines</b>	a. The intellectual Property Rights Code of the Philippines, January 1998 b. Rules and Regulations on Trademarks, service marks, trade names and market and stamped containers, September 1998.	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3 October 2001.	Sardines, Philippine Chicharon crispy and deep fried pork skin, Barako Filipino coffee (made from Liberica beans, grown only in the Philippines and Ethiopia) No information is available on whether these GIs are protected as trademarks.
121.	<b>Rwanda</b>	Law on Trademarks of February 1963	---	Examples of nascent GIs: Lake Kivu fish, Rwanda passion fruit, Rwanda tea, Rwanda coffee
122.	<b>Samoa, Western</b>	Trade Marks Act of 1972	---	---
123.	<b>San Marino</b>	a. Law n. 64 of June 1997, in force since July 1997 b. Decree n. 73 of June 1999, in force since July 1999 c. Decree n. 74 of June 1999, in force since July 1999	---	---
124.	<b>Saudi Arabia</b>	Trademark Law n. M/5 of January 1984	Information from the First Arab Symposium on GIs. [1]	Sukary Al-Qasim, a special type of dates, that grow only in Qasim in the middle of Saudi Arabia (name is protected as a trademark).
125.	<b>Seychelles</b>	Trade Marks Decree n. 18 of 1977	---	There may be a few nascent GIs for traditional handicrafts such as batik textiles basket wares, table-mats, hats traditional wood carvings, but no data is available.
126.	<b>Sierra Leone</b>	a. Merchandise Marks Act N. 7 b. Trade Marks Act n. 17 c. Trade Marks Order All amended by the Laws Act N. 29 of 1972	---	There may be a few nascent GIs for traditional handicrafts such as cloth weaving, leatherwork, basketry, pottery, and hand-made rugs, but no data is available.
127.	<b>South Africa</b>	Liquor Products Act n. 60 of 1989 (section 11 and 12) as amended by Liquor Products Amendment Act n. 11 of 1993	<i>Sui Generis</i> Protection for liquors, wines and spirits. EU – South Africa Wine Agreement (2002) EU – South Africa Spirits Agreement (2002), electronically available at: <a href="http://www.eusa.org.za/">http://www.eusa.org.za/</a> [174]	169 protected GIs for wines, among them names of regions are Breede River Valley, Klein Karoo, Coastal Region, Olifants River, Boberg. 5 protected GIs for Spirits: Avontuur, Backsberg, Laborie, Mons Ruber, Uitkyk.
128.	<b>St. Kitts &amp; Nevis</b>	The St Kitts & Nevis Marks, Collective Marks and Trade Names Act, effective from June 2002.	---	There may be a few nascent GIs for traditional handicrafts, but no data is available.
129.	<b>Sudan</b>	The Trade Marks Act n. 8 of 1969	---	Sudanese dried hibiscus flower (Rose petals) or Karkade Tea, Sudanese handicrafts, Sudan for cotton.
130.	<b>Swaziland</b>	a. Merchandise Marks Act n. 24 of 1937 b. The Banjul Protocol on Marks in the framework of ARIPO to which Swaziland became a member on 6 March 1997	---	Swazi for carved masks, toy drums, grass baskets, soapstone busts and other handicrafts.
131.	<b>Syria</b>	Legislative Decree n. 47 of 9 October 1946, amended by Law N. 28 of 3 April 1980	---	There may be a few nascent GIs for traditional handicrafts such as textile, soap, glass, silver, jewelry, furniture, swords, but no data is available. Example of possible GIs: Syrian handicrafts.
132.	<b>Taiwan</b>	a. Trademark Act 2003, 28 November 2003 b. Trademark Regulation 2003, 10 December 2003	Some information is available electronically at <a href="http://www.asiatravel.com/taiwan/tainfo.htm">http://www.asiatravel.com/taiwan/tainfo.htm</a> [174]	Taiwan's Aboriginal Handicrafts, Peitou (north of Taipei) for Porcelain, Yingko (to the southwest) for Porcelain, Sanyi for wood carvings; Chushan for bamboo furniture, basket, and other decorative items; Chiayi for Oolong tea and bamboo handicrafts. Kuanmiao (near Tainan) for rattan (palm furniture), Kaohsiung for Brass handicrafts, Makung (in Penghu) for coral souvenirs, seashells, and agate jewelry, Hualien (on Taiwan's east coast) for jewelry, and handicrafts made of marble or jade, as well as aborigine souvenirs. No information on whether these geographical names are protected as trademarks.
133.	<b>Tanzania</b>	The Trade and Service Marks Act n. 12 of 1986	---	Tanzania Konyagi, Arusha, Morogoro, Tanga, Mbeya, Ruvuma and Kilimanjaro coffee; Mount Kilimanjaro mineral water; Usambra Mountains and Amani tea; Makonde carving.
134.	<b>The USA</b>	a. The Lanham Trademark of 1946, 1999 b. EU-USA agreement on spirits, 1996; and on wines 2006	List of Geographical Indications in some WTO Member States (as provided for the discussions on the multilateral register in 2001), 3/10/2001. At least 80 GIs for agricultural and traditional products are protected as certification marks. EU – US Wine Agreement, <a href="http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0547en01.pdf">http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0547en01.pdf</a> Therefore in total there are at least registered and protected GIs in the US. [910]	Alaska seafood; California strawberries; Native American jewellery, rugs, arts and crafts items, pottery, beadwork, tipis and goods made of leather or hide, namely clothing, accessories, grooming aids, wallets, hair ties, shirts, gloves, woodcrafts as flutes, totem poles, rain sticks, walking sticks, carvings; Florida Premium Ripe grapefruit; Florida citrus fruit; Washington apples; Idaho potatoes; pears from Oregon and Washington. GIs for wines and spirits: more than 730 names for wines and 100 names for spirits.
135.	<b>Tonga</b>	Industrial Property act of 1994, came into force in February 2000	---	Examples of nascent GIs: Tonga Handicrafts.
136.	<b>Turkmenistan</b>	Patent Law n. 867-XII of October 1993	---	There may be a few nascent GIs for various meat and pastry products, but no data is available.

137.	<b>Uganda</b>	<p>a. The trademarks Act, cap. 83 of January 1933</p> <p>b. The Banjul Protocol on Marks in the framework of ARIPO to which Malawi became a member on 21 November 2000</p>	---	Examples of possible GIs: Uganda for bananas and handicrafts.
138.	<b>United Arab Emirates</b>	Federal Law for Trade Marks N. 37 of 1992	1	Registered as a trademark GI Masafi for mineral water (the word is believed to originate from the Arabic term «Ma-Safi», meaning clear water). There may be a few nascent GIs for various fruits, sweets and mineral waters, but no precise data is available.
139.	<b>Yemen</b>	Intellectual Property Law N) 19 of 1994	3	Registered GIs as trademarks are Mocha for coffee, Doan for honey, Doan is a valley in Hadramout area, Haraz for henna.
140.	<b>Zambia</b>	<p>a. The trade Marks Act, cap. 401 of the Laws of Zambia of April 1958, as amended up to 1994</p> <p>b. The Trade Marks Office Order of 1968</p> <p>c. The Trade Marks Regulations</p> <p>d. The Merchandise Marks Act</p> <p>e. The Merchandise Marks Notice</p>	1	Examples of possible GIs: Zambia for Metal Crafts, Pemba and Lapidaries (half-precious stones), Hair-care traditional products, trademark «Zambili d'Afrique» for handicrafts and certain traditional food products.

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

I

Corte costituzionale - 19-04-2008, n. 104 - Bile, pres.; Maddalena, est. - Presidenza Consiglio ministri (Avv. gen. Stato) c. Regione Veneto (avv. Bertolissi), Regione Lombardia (avv. Caravita di Toritto), Provincia autonoma di Bolzano (avv. Ferrari e altro) e Provincia autonoma di Trento (avv. Falcon).

**Ambiente - Aree protette - Conservazione degli habitat naturali - SIC, ZSC e ZPS incluse nella rete «Natura 2000» - Norme della legge finanziaria 2007 - Obbligo delle Regioni di adeguamento all'ordinamento comunitario sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Inammissibilità - Non fondatezza.** (L. 27 dicembre 2007, n. 296)

**Ambiente - Aree protette - Conservazione degli habitat naturali - SIC, ZSC e ZPS incluse nella rete «Natura 2000» - Norme della legge finanziaria 2007 - Obbligo di adeguamento all'ordinamento comunitario sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Misure di conservazione - Adempimento delle Regioni e delle Province autonome sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale - Illegittimità costituzionale parziale.** (L. 27 dicembre 2007, n. 296)

*Non contrasta con il principio di leale collaborazione e con gli artt. 117, 118 e 120 Cost., il rinvio, da parte dell'art. 1, comma 1226, della legge n. 296/06 ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni debbono uniformarsi nell'imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il d.p.r. 357/97 (1).*

*Dato che la competenza delle Province autonome di Trento e Bolzano si fonda su alcune disposizioni del loro statuto che attribuiscono loro una potestà legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna», spetta ad esse dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE, la quale impone misure di salvaguardia sui siti d'importanza comunitaria e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione e sulle zone di protezione speciale, a seguito della «definizione» di queste ultime di intesa con lo Stato: risulta quindi costituzionalmente illegittimo il comma 1226 della legge finanziaria 27 dicembre 2007, n. 296, nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e Bolzano a uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2).*

II

Corte costituzionale - 1-8-2008, n. 329 - Bile, pres.; Maddalena, est. - Presidenza Consiglio ministri (Avv. gen. Stato) c. Provincia autonoma di Trento (avv. Falcon e altro).

**Ambiente - Aree protette - Conservazione degli habitat naturali - Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE - Adeguamento alle direttive comunitarie - Disciplina statale e successiva attuazione - Province autonome di Trento e Bolzano - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige - Potestà legislativa primaria in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna.** (D.m. 17 ottobre 2007, n. 184)

*Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciale»: per l'effetto vanno annullati gli artt. da 1 a 7 e relativi allegati del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi dell'art. 8, numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, infatti, le Province autonome hanno una potestà legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna» e pertanto spetta a dette Province dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE ed alla direttiva 79/409/CEE.*

I

(Omissis)

1. Con quattro distinti ricorsi, iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro ricorsi dell'anno 2007, la Regione Veneto, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia promuovono questioni di legittimità costituzionale di numerosi commi dell'art. 1, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), e, tra questi, del comma 1226.

1.1. Il presente giudizio attiene unicamente all'impugnazione di quest'ultimo comma, essendo le ulteriori questioni oggetto di separate pronunce.

1.2. Trattandosi della stessa materia, i quattro ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

1.3. L'impugnato comma 1226 dispone che «Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. Le Regioni Veneto e Lombardia contestano tale disposizione, la prima solo in riferimento al principio di leale collaborazione, la seconda anche in riferimento agli artt. 117, 118, 120, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo entrambe che l'ambiente, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale, non sarebbe una «materia in senso tecnico», per cui ogni intervento dello Stato in proposito dovrebbe essere subordinato all'osservanza del sopra detto principio di leale collaborazione, principio che nella specie risulterebbe violato per la mancata previsione di strumenti di dialogo e di intesa fra Stato e Regioni.

(Omissis)

4. La questione proposta dalle Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento al principio di leale collaborazione e, dalla sola Regione Lombardia, pure in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, non è fondata.

5. La competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, e per «ambiente ed ecosistema», come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte di «biosfera» che riguarda l'intero territorio nazionale (sentenza n. 378 del 2007).

In base alla Costituzione, «spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate

come parte del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale «primario» (sentenza n. 151 del 1986) ed «assoluto» (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come «materia trasversale», nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni» (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007).

In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi.

Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente.

È dunque in questo senso che può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale» (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; si veda, per tutte, la sentenza n. 246 del 2006), e non può certo dirsi, come vorrebbero le Regioni Veneto e Lombardia, che «la materia ambientale non sarebbe una materia in senso tecnico». Al contrario, l'ambiente è un bene giuridico, che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, funge anche da discriminare tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale.

5.1. Le Regioni Veneto e Lombardia, dunque, non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva.

In tale ambito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale. Non contrasta, pertanto, con i parametri evocati dalle ricorrenti, il rinvio, da parte dell'impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni Veneto e Lombardia debbono uniformarsi nell'imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, dal canto loro, censurano il comma 1226, lamentando che non rientrerebbe nella competenza statale l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di ZSC e ZPS, dovendo le stesse essere attuate direttamente dalle Province, competenti in materia, cosa che le stesse avrebbero peraltro già fatto.

Le ricorrenti lamentano, poi, che, in ogni caso, lo Stato non potrebbe vincolare le Province autonome in una materia di loro competenza mediante un atto sublegislativo.

(Omissis)

7. Si deve innanzitutto rilevare che le due Province autonome sostengono l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, affermando, preliminarmente, di avere una competenza generale in materia di ambiente, come risulterebbe da una lunga serie di disposizioni dello Statuto e (per quanto riguarda Bolzano) anche dalle relative norme di attuazione.

Senonché la stragrande maggioranza delle elencate materie non ha niente a che vedere con la tutela ambientale, mentre altre («tutela del paesaggio», «caccia e pesca», «parchi per la protezione della flora e della fauna», e «foreste»), comprese nell'elenco dell'art. 8 dello Statuto, costituiscono semplici aspetti della materia della tutela ambientale. E da questi aspetti, evidentemente, non può farsi derivare una competenza generale in materia di ambiente.

La competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano si fonda, invece, nel caso specifico, sull'art. 8, numero 16, dello

Statuto, che attribuisce ad esse una potestà legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna».

Deve ribadirsi, quindi, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi sentenze n. 425 del 1999 e n. 378 del 2007), che spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della «definizione» di queste ultime di intesa con lo Stato (sentenza n. 378 del 2007).

8. In virtù della richiamata prescrizione statutaria e di quanto espressamente stabilito dall'art. 7 del d.p.r. n. 526 del 1987 e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, deve inoltre affermarsi che lo Stato, diversamente da quanto si evince dal rinvio da parte del comma 1226 agli artt. 4 e 6 del d.p.r. n. 357 del 1997, non può imporre alle Province autonome di conformarsi, nell'adozione delle misure di salvaguardia e delle misure di conservazione, «ai criteri minimi uniformi» di un emanando decreto ministeriale.

Per questi motivi la Corte costituzionale, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) promosse dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1226, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 1226, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 1226, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia ed, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe.

(Omissis)

## II

(Omissis)

3.1. Si deve innanzitutto ricordare che la questione di cui si discute si inquadra nel procedimento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, diretta a costituire la cosiddetta rete ecologica «Natura 2000» e relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché nel procedimento di attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale è stata inserita nella rete «Natura 2000» dal d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, di recepimento della citata direttiva 92/43/CEE.

Il procedimento relativo all'attuazione delle predette direttive prevede: una «individuazione» dei siti da considerare come «siti di importanza comunitaria» (SIC), effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome; la trasmissione di detta individuazione, da parte dello Stato membro, alla Commissione europea; l'approvazione da parte di quest'ultima dell'elenco dei siti; la scelta, sempre da parte della Commissione, di quelli che essa ritiene di importanza naturalistica tale da essere considerati come «zone speciali di conservazione» (ZSC) o come «zone di protezione speciale» (ZPS); ed infine la «designazione» (equivalente alla tradizionale «istituzione» dei parchi e delle riserve) di detti siti come ZSC o come ZPS da parte dello stesso Stato membro, il quale nel frattempo ha dovuto classificare detti siti medesimi in una delle tipologie di «aree protette».

È, infine, da precisare che nel caso delle Province di Trento e Bolzano la «designazione» delle ZSC e delle ZPS avviene d'intesa con lo Stato, ai sensi dell'art. 5 della l. 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambienta-

le), integrato dall'art. 8, comma 3, della l. 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), norme che costituiscono principi generali dell'ordinamento (sentenza n. 378 del 2006).

3.2. Il caso di specie all'esame della Corte concerne un momento essenziale di detto procedimento, e cioè l'adozione da parte della Provincia autonoma di Trento delle «misure di conservazione» e cioè delle norme che costituiscono lo statuto vincolistico dell'area protetta denominata «zona speciale di conservazione» (ZSC), o «zona di protezione speciale» (ZPS).

Questa Corte, inoltre, con sentenza n. 104 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, proprio nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano a rispettare i criteri minimi uniformi definiti dal decreto ministeriale oggetto del presente ricorso.

Detta sentenza ha in particolare posto in evidenza che, ai sensi dell'art. 8, numero 16, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le Province autonome hanno una potestà legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna» e che pertanto spetta a dette Province dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE ed alla direttiva 79/409/CEE. Ed ha ritenuto che, in virtù di questa prescrizione statutaria, il legislatore statale non può imporre alle Province autonome di conformarsi, nell'adozione delle misure di conservazione, «ai «criteri minimi uniformi» di un emanando decreto ministeriale».

Non può negarsi, dunque, che il decreto ministeriale oggetto della presente controversia sia in patente contrasto con la citata sentenza n. 104 del 2008 e che, con la sopravvenuta caducazione per illegittimità costituzionale della norma legislativa di base, sia venuta meno anche la legittimità del decreto ministeriale che quella norma prevedeva.

3.3. Deve conseguentemente dichiararsi l'illegittimità dell'impugnato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto lesivo delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Trento.

3.4. Gli effetti della pronuncia, fondandosi su motivi comuni ad entrambe le Province autonome, devono essere estesi anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara che non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», e, per l'effetto, annulla gli artt. da 1 a 7 e relativi allegati del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(Omissis)

(1-2) LA CONSULTA TORNA SUL RIPARTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI *HABITAT* NATURALI: ALCUNI RETROSCENA SEGNA IL PERCORSO STORICO GIURIDICO.

1. Con queste due fondamentali sentenze in epigrafe, la Corte costituzionale torna a decidere sulla *vexata quaestio* della ripartizione delle competenze in materia ambientale, in particolare in tema di protezione degli *habitat* naturali, tra Stato, Regioni e Province autonome.

Come in altre occasioni, la Consulta ribadisce che la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua

interessa è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e per «ambiente ed ecosistema», come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte di «biosfera» che riguarda l'intero territorio nazionale (1).

In base alla Costituzione, «spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto».

E da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale «primario» (2) ed «assoluto» (3) e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore.

Sempre secondo la S.C., accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono, tuttavia, coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, di ambiente come «materia trasversale» (4), nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni (5).

«In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni, in materia di competenza propria, che riguarda l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi».

Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente.

Le Regioni, dunque, non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva.

In tale ambito, di esclusiva competenza statale, rientra evidentemente anche la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale.

2. Per calare nel giusto contesto le pronunce in epigrafe, il percorso seguito per arrivare a questo traguardo è dovuto passare attraverso una serie di difficoltà, che sono state poi gradualmente superate: ricordiamo di seguito le più salienti.

Con d.m. 25 marzo 2005 (6) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio aveva provveduto all'annullamento della delibera del Comitato delle aree naturali protette del 2 dicembre 1996 (7), che includeva anche le zone speciali di conservazione (ZSC) e le zone di protezione speciale (ZPS) nell'elenco delle aree naturali protette.

Il decreto «Matteoli» aveva avuto nel 2005 il parere favorevole da parte della Conferenza Stato-Regioni, che invece, in data 26 marzo 2008, a distanza di quasi tre anni esatti – in qualità di erede del Comitato nazionale per le aree protette – non solo non ha più ritenuto di annullare la delibera del

di F. GIAMPIETRO.

(4) Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Consulta; si veda, per tutte, la sentenza 28 giugno 2006, n. 246, in *Giur. cost.*, 2006, 446, con nota di Q. CAMERLENGO.

(5) V. ancora la sentenza n. 378 del 2007, cit.

(6) Pubblicato su *G.U.* 6 luglio 2005, n. 155.

(7) Pubblicata nella *G.U.* 17 giugno 1997, n. 139.

(1) Sentenze nn. 378 e 380 del 14 novembre 2007, entrambe diffusamente commentate sulle pagine del seguente indirizzo internet: [http://www.simonline.com/clienti/dirittoambiente/file/territorio\\_articoli\\_202.pdf](http://www.simonline.com/clienti/dirittoambiente/file/territorio_articoli_202.pdf).

(2) Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151, in *Foro it.*, 1986, 2690, con nota di M.R. COZZUTO QUADRI.

(3) Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in *Foro it.*, 1988, 694, con nota

1996, ma ne ha approvato una integrazione, secondo la quale SIC/ZSC e ZPS fanno parte dell'elenco delle aree protette, ma sono diverse da parchi e riserve, per cui ad esse si applicano le «misure di conservazione» dettate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei criteri minimi uniformi impartiti Ministero dell'ambiente con il d.m. 17 ottobre 2007, ai sensi del comma 1226 della legge finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006.

Dopo che, in data 14 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Ministero dell'ambiente contro l'ordinanza del T.A.R. del Lazio di sospensione del decreto «Matteoli», le Regioni e le Province autonome appositamente convocate dal direttore del Ministero dell'ambiente, dott. Aldo Cosentino, avevano raggiunto una intesa di massima su una bozza delle «misure di conservazione» delle ZPS, che è stata formalizzata il 30 maggio 2006.

La bozza delle Regioni è stata poi scavalcata dal subentrato Governo «Prodi», che ha emanato il d.l. 16 agosto 2006, n. 251 «Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica», che ha (almeno nella sua vigenza iniziale) apportato una serie di modifiche alla legge quadro n. 157 del 1992, al fine di garantire un'attuazione più puntuale della direttiva 79/409/CEE.

In seguito all'apertura di quattro procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sono state individuate le misure di tutela specifiche per le zone di protezione speciale; è stato, in secondo luogo, adeguato il disposto di cui all'art. 19-*bis*, che disciplina il regime delle deroghe ai divieti posti dalla direttiva comunitaria; sono state, infine, sanate ulteriori inadempienze connesse ai criteri ornitologici individuati dalla direttiva, ma non definiti a livello nazionale.

Con questo provvedimento si è ribadito l'importante principio che alle ZPS (nonché alle SIC e alle ZSC) debbano essere applicate le specifiche misure di conservazione riservate dalla direttiva comunitaria a tali zone, e non già il regime di salvaguardia per le aree nazionali protette di cui alla legge quadro n. 394/1991. In base all'art. 6, unicamente qualora le ZPS ricadano all'interno di aree naturali protette, si dovevano applicare le misure di conservazione dettate dal decreto, se più restrittive rispetto alle misure di salvaguardia esigenti per le aree naturali protette.

Il decreto legge in questione non è stato però convertito in legge per l'opposizione non solo delle associazioni venatorie, ma delle Regioni stesse, recepita, poi, anche dagli stessi membri di maggioranza della Commissione agricoltura della Camera, che hanno stravolto il testo del Governo.

L'affossamento del decreto legge n. 251/2006 è stato causato, in particolare, da diversi deputati di centro-sinistra che sono diventati assertori – anche per il caso in questione – di una totale «regionalizzazione», sulla base di una presunta prerogativa esclusiva che sarebbe conferita a Regioni e Province autonome dal regolamento di attuazione delle direttive «Habitat» e «Uccelli» (emanato con d.p.r. n. 357/1997), il quale invece non toglie allo Stato il diritto-potere di dettare *standard* minimi ed uniformi di tutela, diritto-potere sancito più volte sempre dalla Corte costituzionale (8).

Addirittura prim'ancora che in data 17 ottobre 2006 scadesse il decreto legge n. 251/2006, ma soprattutto subito dopo, molte Regioni hanno emanato delle proprie «misure di conservazione» con semplici deliberazioni delle rispettive Giunte regionali, che per lo più ricalcano paradossalmente lo stesso testo del decreto legge che avevano contribuito ad affossare, quasi a voler dimostrare provocatoriamente un loro diritto esclusivo a dover essere loro (e non il Governo) ad impartire tali misure di tutela dei siti della Rete Natura 2000.

Ma, secondo le basi del nostro ordinamento costituzionale, e, in particolare, anche dopo la riforma del Titolo V, per il caso in questione è stato ripetutamente sancito ormai da diverso tempo dalla Consulta il corretto rapporto tra Stato, Regioni e Province autonome: «la disciplina statale rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incidere sulla materia della caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l'intervento statale sia rivolto a garantire *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato» (9).

Con altra recente sentenza (10) la Corte costituzionale ha poi ribadito la piena potestà dello Stato nella «predisposizione di *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l'elencazione delle specie cacciabili e, dall'altro, la disciplina delle modalità di caccia», come aveva legittimamente cercato di fare il Governo emanando il decreto legge n. 251/2006.

3. Così, anche e soprattutto in forza delle sentenze della Corte costituzionale (a cui si aggiungono, ora, queste riportate in epigrafe), con il comma 1226 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 27 dicembre 2006) il Parlamento ha nuovamente sancito il diritto-potere dello Stato di dettare *standard* minimi ed uniformi di tutela non solo della fauna selvatica (specie nelle ZPS), ma anche della flora e della vegetazione (nei SIC e nelle future ZSC), sotto forma di «criteri» che ha avuto il compito di definire l'allora competente Ministro dell'ambiente con un suo apposito decreto.

Dopo la predisposizione di una notevole serie di bozze ritenute sempre insoddisfacenti, il 20 settembre 2007 le Regioni e le Province autonome hanno finalmente espresso a maggioranza parere favorevole al testo del decreto ministeriale n. 184, che è stato poi emanato in data 17 ottobre 2007 (a distanza di un anno esatto dalla scadenza del decreto legge n. 251/2006) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007.

I «criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS», così come dettati dal decreto ministeriale, ricalcano sostanzialmente le misure impartite dal decaduto decreto legge n. 251/2006 per quanto riguarda l'attività venatoria, ma sono integrate anche da disposizioni ulteriori relative alle attività agricole ed alle incentivazioni.

Fra i motivi della condanna subita dall'Italia il 20 marzo 2003 (in causa C-378/01) (11), oltre alla insufficiente classificazione delle ZPS per numero e per superficie, c'è anche la mancata definizione di specifiche tipologie ambientali di

(8) V. Corte cost. 13 febbraio 1995, n. 35, in questa Riv., 1996, 233, con nota di S. NICOLUCCI, *Esclusione dell'esercizio della caccia a scopi scientifici nelle aree protette*; Corte cost. 22 luglio 1996, n. 272, in *Giur. cost.*, 1997, 2715, con nota di M. PEDETTA; Corte cost. 26 giugno 2002, n. 282, in *Foro it.*, 2003, 394, con nota di A. PENSOVECCHIO LI BASSI; Corte cost. 26 luglio 2002, n. 407, in questa Riv., 2002, 495, con nota di S. MASINI, *Sul «ridimensionamento» della potestà esclusiva dello Stato e sul recepimento della nozione diffusa di ambiente quale valore costituzionalmente protetto*; Corte cost. 4 luglio 2003, nn. 226 e 227, in questa Riv., 2004, 86, con nota del sottoscritto, *La tutela della fauna selvatica, dell'ambiente e dell'ecosistema nella giurisprudenza della Corte costituzionale*.

*stema nella giurisprudenza della Corte costituzionale.*

(9) Corte cost. 20 dicembre 2002, n. 536, in questa Riv., 2005, 159, con nota di C. SGHEGGI, *Il riparto di competenze Stato-Regioni in materia di termini di chiusura della stagione venatoria alla luce della recente riforma costituzionale. Una compressione delle potestà regionali.*

(10) Corte cost. 27 luglio 2006, n. 313, in questa Riv., 2007, 529, con nota del sottoscritto, *La caccia «in deroga» al vaglio costituzionale per la protezione e conservazione del patrimonio faunistico e naturale.*

(11) Il testo della sentenza è facilmente reperibile al seguente sito *internet*: [www.ambientediritto.it/sentenze/2003](http://www.ambientediritto.it/sentenze/2003).



riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE: il decreto legge n. 251/2006 cercava di dare una risposta «unitaria» alla soluzione del problema, sulla base del «Manuale per la gestione di ZPS ed IBA» che il Ministero dell'ambiente aveva nel frattempo dato incarico alla LIPU di redigere.

I «criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS», così come impartiti dal decreto ministeriale, dettano disposizioni per ognuna delle tredici tipologie ambientali di riferimento individuate dal «Manuale per la gestione di ZPS ed IBA» e riconosciute dalle stesse Regioni e Province autonome nella bozza formalizzata il 30 maggio 2006, di cui vengono peraltro recepite quasi tutte le «misure specifiche per tipologie ambientali» proposte.

Per le zone di protezione speciale (ZPS) è previsto che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Regioni e le Province debbono adottare le «misure di conservazione» o adeguare quelle eventualmente già emanate nel rispetto dei «criteri minimi» dettati dal decreto ministeriale n. 184/2007, nonché gli eventuali piani di gestione delle zone di protezione speciale: entro sei mesi dalla loro adozione, le Regioni e le Province autonome dovranno comunicare al Ministero dell'ambiente le «misure di conservazione» impartite nonché il soggetto affidatario della gestione delle ZPS.

Per le zone speciali di conservazione (ZSC) entro sei mesi dalla loro designazione (operata tramite appositi decreti ministeriali emanati d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate) le relative misure di conservazione devono essere adottate dalle Regioni e dalle Province autonome e comunicate al Ministero dell'ambiente assieme ai soggetti affidatari della gestione.

Entro nove mesi Regioni e Province autonome dovranno poi adottare le regolamentazioni previste dagli artt. 5 e 6.

Il parere favorevole espresso il 20 settembre 2007 è stato subordinato alla condizione che la «delibera Ronchi» del 2 dicembre 1996 venisse integrata con l'aggiunta di un articolo 2-bis, ai sensi del quale, come vedremo meglio più avanti, viene ribadito che ZSC e ZPS fanno parte dell'elenco delle aree protette ma ad esse si applica il regime di protezione di cui al d.p.r. n. 357/1997, al d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 ed ai relativi provvedimenti regionali di recepimento, adeguamento ed attuazione (12).

Riguardo alla posizione di intransigenza assunta dalla maggior parte delle associazioni venatorie nei confronti delle limitazioni alla caccia prescritte dal decreto ministeriale n. 184/2007, c'è da mettere in risalto, da un lato, che la direttiva «Uccelli» consente a ciascuno degli Stati membri, anche se non lo obbliga espressamente, di imporre il divieto assoluto di caccia; dall'altro lato, che si è trattato di disciplinare «zone» che, se vengono chiamate di «protezione speciale», non possono essere considerate del tutto aperte alla libera

attività venatoria, per cui alla fine si può tranquillamente sostenere che i «limiti» che sono stati imposti per la caccia costituiscono una giusta e corretta mediazione fra il massimo del protezionismo ed il massimo del permisivismo.

Anche in considerazione di questo accettabile punto di compromesso, il 20 marzo 2008 la serie di questioni procedurali sollevate come estremo tentativo ostruzionista da parte di alcune Regioni, fra cui il Piemonte, ha ottenuto soltanto un rinvio al successivo mercoledì 26 marzo, quando la Conferenza Stato-Regioni ha approvato a larga maggioranza l'integrazione della delibera del 2 dicembre 1996, con la sola opposizione delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto (13).

Va anche messo in evidenza che i «criteri uniformi» impartiti dal decreto ministeriale n. 184/2007, proprio perché «minimi», non hanno potuto dettare prescrizioni anche e soprattutto sulle trasformazioni del territorio, specie di tipo edilizio, che sono di maggiore incidenza sullo stato di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e che hanno portato la Corte di giustizia europea ad emanare negli anni diverse sentenze di condanna non solo dello Stato italiano (14).

Spetta quindi alle Regioni ed alle Province autonome di emanare «misure di conservazione» ed adottare «piani di gestione» che consentano di tutelare SIC/ZSC e ZPS in modo adeguato, senza incorrere in nessuna condanna e sanzione da parte della Corte di giustizia europea.

4. Entrando più nel merito della sentenza n. 104 della Consulta si può partire, dunque, da quanto deciso il 26 marzo 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni, succeduta al Comitato nazionale per le aree protette, che con l'approvazione della cosiddetta «delibera Ronchi» del 2 dicembre 1996 (15) aveva incluso SIC/ZSC (c.d. zone speciali di conservazione) e ZPS (zone di protezione speciale) nell'elenco delle aree protette.

In quell'occasione, infatti, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato a maggioranza di aggiungere alla «delibera Ronchi» l'art. 2-bis dal seguente testo: «(Regime di protezione) Alle aree di cui all'art. 2 della presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1226 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (vale a dire il decreto ministeriale n. 184/2007, sopra richiamato) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento e attuazione (...)».

In tal modo SIC/ZSC e ZPS fanno parte dell'elenco delle aree protette, ma sono diverse da parchi e riserve, per cui ad esse si applicano le «misure di conservazione» dettate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei criteri minimi uniformi impartiti dal Ministero dell'ambiente con il d.m. emanato il 17 ottobre 2007, ai sensi del comma 1226 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

In altre parole e in materia di attività venatoria, la caccia è consentita nei SIC e ZPS (nei soli casi in cui gli stessi non

(12) Alla approvazione della suddetta modifica della «delibera Ronchi» del 2 dicembre 1996 si sarebbe dovuto arrivare il 20 marzo 2008, che ha visto invece il tentativo di un colpo di coda di alcune amministrazioni regionali filovenatorie, le quali hanno accolto l'appello del presidente nazionale Arci Caccia, Osvaldo Veneziano, il quale ha emanato un comunicato stampa che interpreta in senso letteralmente opposto il parere favorevole espresso il 20 settembre 2007 da Regioni e Province autonome, arrivando a dichiarare che la Conferenza Stato-Regioni avrebbe messo all'ordine del giorno dei lavori del 20 marzo 2008 la «abrogazione» e non la «integrazione» della delibera del 1996.

(13) Il percorso fin qui seguito per arrivare a questo traguardo si è quindi, con queste pronunce, definitivamente consolidato, una volta passato sotto la serie di forche caudine rappresentate da: ricorso alla Corte costituzionale n. 10 del 1° marzo 2007 della Regione Veneto contro il comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296/2006; ricorso alla Corte costituzionale n. 12 del

5 marzo 2007 della Provincia autonoma di Bolzano contro il comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296/2006; ricorso alla Corte costituzionale n. 13 del 6 marzo 2007 della Provincia autonoma di Trento contro il comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296/2006; ricorso alla Corte costituzionale n. 14 del 7 marzo 2007 della Regione Lombardia contro il comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296/2006; ricorso alla Corte costituzionale della Provincia autonoma di Trento contro il d.m. 17 ottobre 2007, n. 184.

(14) A questo proposito, mi sia consentito il rinvio a una mia nota, apparsa sempre su questa Riv., 2004, 476-479, *La disciplina del prelievo venatorio «in deroga» sotto le lenti della Corte di giustizia: il caso di Italia e Francia*; e, prim'ancora, *Problemi di coordinamento tra Europa, Stato e Regioni in materia di conservazione della biodiversità e prelievo venatorio*, ivi, 2003, 688-693.

(15) Delib. min. amb. 2 dicembre 1996, *Classificazione delle aree protette* (G.U. n. 139 del 17 giugno 1997).

ricadano all'interno di un'area protetta) ma solo entro i limiti disegnati dal d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 e solo dopo il suo recepimento, da parte delle Regioni, a cui, ai sensi del d.p.r. n. 357/1997 e s.m.i., spetta il potere/corre l'obbligo di dettare misure di conservazione specifiche e adeguate, tese a garantire, nei rispettivi territori di competenza, il raggiungimento degli obiettivi di protezione e tutela disegnati dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Invero, sino a quel momento devono intendersi pienamente operanti il regime di salvaguardia disegnato dall'art. 6 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, per gli effetti, i divieti posti dal successivo art. 11, comma 3, ivi compreso il divieto di caccia.

Anche la Corte di cassazione è di questo avviso, laddove afferma il principio che «nella nozione di "area protetta" (...) rientrano, oltre ai parchi (...), le zone di protezione speciale degli uccelli selvatici ai sensi della direttiva 79/409/CEE, le zone speciali di conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (...) pertanto; i divieti di cui all'art. 11, quali misure minime di salvaguardia generica nell'ipotesi in cui tuttora manchi un regolamento, trovano applicazione dalla vigenza della legge quadro e fino all'approvazione del regolamento» (16).

5. Con quattro distinti ricorsi, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia hanno così promosso questioni di legittimità costituzionale del comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296/2006: trattandosi della stessa materia, i ricorsi sono stati riuniti dalla Corte costituzionale per essere decisi, appunto, con la sentenza n. 104 in epigrafe.

La Suprema Corte ha rigettato tutte le censure sollevate dalle Regioni Veneto e Lombardia, ribadendo, anzitutto, che «la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" (17) e "assoluto" (18) e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore», ma sottolineando anche che «si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi», pur essi giuridicamente tutelati, per cui «in questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e, quindi, altri interessi».

La Consulta ha conseguentemente ribadito quanto già sancito in altre occasioni, vale a dire che «la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente "viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quelle dell'ambiente», precisando che «è dunque in questo senso che può intendersi l'ambiente come una "materia trasversale" (...) e non può certo dirsi, come vorrebbero le Regioni Veneto e Lombardia, che "la materia ambientale non sarebbe una materia in senso tecnico", dal momento che «al contrario, l'ambiente è un bene giuridico che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, funge da discriminare tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale».

In conclusione, per la Suprema Corte «le Regioni Veneto e Lombardia, dunque, non possono reclamare un loro coinvolgimento nell'esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva», per cui «in tale ambito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli minimi uniformi di protezione ambientale», poi dettato con il d.m. emanato il 17 ottobre 2007.

6. Per capire ancora meglio l'importanza della sentenza n. 104, e per guardare in controluce la decisione dei giudici costituzionali, ricordiamo che le Regioni Veneto e Lombardia, oltre a fare ricorso alla Suprema Corte, il 20 settembre 2007 avevano espresso parere negativo al testo del decreto ministeriale con cui sono stati definiti i criteri minimi uniformi per ZSC e ZPS ed il 26 marzo 2008 hanno votato contro l'integrazione della «delibera Ronchi» del 1996, rifiutando sostanzialmente l'obbligo di «recepimento» ed «attuazione» nei rispettivi provvedimenti regionali: proprio riguardo a tale rifiuto la Corte costituzionale ha stabilito che «non contrasta, pertanto, con i parametri evocati dalle ricorrenti, il rinvio, da parte dell'impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni Veneto e Lombardia debbono uniformarsi nell'imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS)».

La sentenza della Corte costituzionale comporta, quindi, che i criteri dettati dal decreto ministeriale emanato il 17 ottobre 2007 dovranno essere rispettati non solo da tutte le altre Regioni d'Italia, ma anche e soprattutto dalle associazioni venatorie e, in particolare, da quelle aderenti a FACE Italia, come Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia ed Anuu; esse, il 5 marzo 2008, hanno firmato un accordo programmatico, che fra le «linee di politica venatoria» e gli «obiettivi prioritari» (a cui l'azione unitaria delle quattro suddette associazioni dovrà rivolgersi tanto a livello nazionale quanto a livello regionale, provinciale e locale) mette «la corretta applicazione delle direttive "Uccelli" e "*Habitat*" in tema di costituzione della rete Natura 2000 e di definizione dei regolamenti di gestione di ciascun sito (ZPS e ZSC) sulla base delle linee guida di cui al d.p.r. n. 357/1997 e successive modificazioni», continuando a rifiutare la competenza esclusiva dello Stato in materia: nel rispetto della sentenza della Suprema Corte, d'ora in poi ai criteri dettati dal suddetto decreto dovranno uniformarsi, lo ripetiamo, anche le citate associazioni venatorie.

7. La stessa sentenza n. 104 (così come quella n. 329), ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1226 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 «nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», motivando tale giudizio con la considerazione che «la competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano si fonda, invece, nel caso specifico, sull'art. 8, numero 16, dello statuto, che attribuisce ad esse una potestà legislativa primaria in materia di "parchi per la protezione della flora e della fauna", per cui «spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (...), la quale impone misure di salvaguardia dei siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle

(16) Cass. Sez. III Pen. 5 gennaio 2000, n. 30, pubblicata sul sito *internet www.ambientediritto.it*. A questo proposito, si veda anche un mio contributo apparso su questa Riv., 2005, 358-362, *La classificazione normativa delle aree naturali protette di diritto comunitario: rilievi critici e*

*problemi aperti.*

(17) Corte cost. n. 151 del 1986, cit.

(18) Sentenza n. 641 del 1987, cit.

zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della "definizione" di queste ultime di intesa con lo Stato (19).

In sostanza, la Consulta ha stabilito che, mentre nei confronti delle Regioni lo Stato ha la competenza esclusiva di dettare criteri minimi ed uniformi per la definizione delle misure di conservazione, in base alla potestà legislativa primaria (ma non esclusiva) attribuita dall'art. 8 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige la definizione delle misure di conservazione spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ma d'intesa con lo Stato.

Questo perché, è sempre secondo il giudizio della Corte costituzionale, nel caso specifico la materia deve essere ricondotta non a quella ambientale, bensì a quella afferente alla tutela dei parchi, su cui, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, esiste notoriamente, a favore della Regione autonoma e quindi delle due Province, una potestà legislativa di natura primaria (20).

A tale riguardo va fatto presente che il d.m. emanato il 17 ottobre 2007 contiene, all'art. 8, una «clausola di salvaguardia», secondo la quale «le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative forme di attuazione», per cui – anche se il decreto non vale più per esse – le Province autonome possono ugualmente definire le proprie «misure di conservazione» d'intesa con lo Stato, recependo lo stesso i criteri minimi uniformi: ad avvalorare questa possibilità viene la considerazione che il 20 settembre scorso anche le Province autonome hanno dato parere favorevole al testo del decreto ministeriale, prima che venisse emanato.

7.1. Se, dunque, la Corte costituzionale ha sancito la piena legittimità costituzionale del decreto ministeriale con cui lo Stato ha la potestà esclusiva di definire criteri minimi uniformi da recepire nelle «misure di conservazione» che Regioni e Province autonome debbono emanare, rimane pendente solo l'attacco ai suoi contenuti così come emanati con il d.m. del 17 ottobre 2007, che è stato sferrato presso il T.A.R. del Lazio da parte della Regione Veneto, della Provincia di Salerno e di alcune associazioni venatorie, secondo cui i criteri minimi uniformi avrebbero carattere di estremo dettaglio e non sarebbero specificativi, bensì ampliativi, delle linee guida contenute nel decreto ministeriale 3 settembre 2002: ma, se si considera che al testo relativo a quei contenuti è stato dato parere favorevole da parte di tutte le Regioni e le Province autonome, eccezion fatta solo per le Regioni Veneto e Lombardia di cui la Suprema Corte ha bocciato i rispettivi ricorsi, si può ritenere che anche il T.A.R. del Lazio respingerà in blocco tutte le richieste di annullamento del suddetto decreto ministeriale.

8. Le sentenze n. 104 e n. 329 del 2008 della Corte costituzionale vanno oltre i significati che abbiamo fin qui evidenziato, perché per ben due volte (dapprima per le Regioni e poi per le Province autonome) ribadiscono l'obbligo di imporre anche «misure di salvaguardia» sui siti di importanza comunitaria (SIC), arrivando addirittura a colmare una vistosa lacuna presente nel testo del d.m. emanato il 17 ottobre 2007, che disciplina solo le zone speciali di conservazione (ZSC) mentre ignora del tutto l'esistenza tanto dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) quanto dei siti di importanza comunitaria (SIC) inclusi negli elenchi provvisori adottati dalla «Commissione *Habitat*».

Come riportato sullo stesso sito *internet* del Ministero dell'ambiente, «sulla base delle sentenze della Corte di giustizia europea contro alcuni Stati membri (Spagna, Francia, Regno

Unito), i pSIC devono essere tutelati anche prima della loro designazione come ZSC, almeno impedendone il degrado»: a maggior ragione, riteniamo che la stessa tutela va estesa ai SIC, dal momento che i pSIC debbono essere selezionati ed inclusi nelle liste dei SIC, prima di essere designati come ZSC.

Ne deriva che tanto le Regioni quanto le Province autonome dovranno definire proprie «misure di salvaguardia» dei pSIC e dei SIC, che dovranno rimanere in vigore fino alla loro designazione come ZSC e contestuale definizione delle «misure di conservazione», da stabilire anche per le ZPS.

A tal riguardo va messo in risalto che le Regioni, in perfetta coerenza con i contenuti della integrazione della «delibera Ronchi» del 1996 da loro approvata il 26 marzo scorso, avrebbero dovuto recepire e attuare nelle proprie «misure di conservazione», anche laddove già deliberate dalle rispettive Giunte, i criteri minimi dettati dal d.m. 17 ottobre 2007 entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione sulla *G.U.* (avvenuta il 6 novembre 2007), vale a dire entro e non oltre la metà del mese di febbraio 2008.

Non risulta, a tutt'oggi, che le Regioni abbiano provveduto a tanto, mentre risulta che siano addirittura scadute le «misure di conservazione» deliberate prima della emanazione del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007.

8.1. Con deliberazione n. 533 del 4 agosto 2006 la Giunta regionale del Lazio aveva, ad esempio, deliberato «di stabilire che le misure di conservazione di cui all'allegato A si applicano dalla data di pubblicazione della presente deliberazione e fino alla emanazione della legge regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000 e comunque per non più di diciotto mesi»: dal momento che la suddetta deliberazione è stata pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio* n. 28 del 10 ottobre 2006, per cui dallo scorso 10 aprile 2008 sono scaduti i 18 mesi di tempo di validità delle «misure di conservazione», e siccome in questo frattempo non è stata emanata nessuna legge regionale di disciplina in materia di Rete Natura 2000, per tutte le ZPS ricadenti nel Lazio sono tornate in vigore le «misure di salvaguardia» dettate dagli artt. 6 ed 11 della legge n. 394/1991, come peraltro sancito dalle ordinanze del T.A.R. del Lazio del 24 novembre 2005 e del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006.

Ma con la delibera n. 533/2006 la Giunta aveva anche approvato «di stabilire che le misure di conservazione di cui all'allegato A saranno integrate sulla base delle indicazioni contenute in eventuali provvedimenti in merito di carattere nazionale», che sono ora proprio i criteri minimi uniformi da recepire ed attuare.

La Regione Lazio, così come tutte le altre Regioni sprovviste di «misure di conservazione», anche perché nel frattempo scadute, debbono quindi provvedere a recepire i criteri minimi uniformi definiti con il decreto ministeriale più volte citato: per quanto riguarda l'incidenza diretta sulle attività venatorie, hanno tempo per provvedere fino alla apertura della prossima stagione venatoria.

Vale la pena, in conclusione, ricordare sia alle Regioni che alle Province autonome quanto sancito dalla Consulta in questa occasione, nel riconoscere la piena legittimità costituzionale dei criteri minimi, che proprio perché tali fanno sempre e comunque «salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente».

Fulvio Di Dio

(19) Corte cost. 14 novembre 2007, n. 378, cit.

(20) Già nella sentenza n. 378 del 14 novembre 2007, cit., il giudice delle leggi, superando la giurisprudenza amministrativa formatasi sul

punto, che aveva classificato i siti della Rete «Natura 2000» a volte come aree a sé stanti ovvero come aree assimilabili alle riserve naturali statali, aveva optato per quest'ultima soluzione.

Cass. Sez. III Civ. - 18-11-2008, n. 27395 - Di Nanni, pres.; Calabrese, est.; Finocchi Ghersi P.M. (conf.) - F. (avv. Iannarelli) c. F. (avv. Bellantuono). (*Conferma App. Bari, Sez. spec. agr. 16 aprile 2004*)

**Contratti agrari - Mezzadria - Diritto del concedente di domandare in ogni momento la declaratoria di avvenuta cessazione del contratto associativo - Disdetta - Forma e contenuto.** (L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 27 e 34)

*Il concedente del rapporto agrario di mezzadria, per impedire la prosecuzione di fatto del rapporto associativo non convertito in affitto, al termine della durata stabilita dall'art. 34, l. 3 maggio 1982, n. 203, deve indirizzare al conduttore una disdetta contenente la chiara ed inequivoca volontà di riacquistare la disponibilità del fondo agricolo (1).*

(Omissis)

Con l'unico motivo la ricorrente F.M.M. denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 203 del 1982, artt. 34 e 27, nonché contraddittoria motivazione. Lamenta che la Corte d'appello ha errato nella decisione, atteso che, una volta chiarito che tra le parti sussisteva da prima della entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, un rapporto associativo non convertito in affitto, e contestato che lo stesso rapporto era proseguito come tale anche oltre la scadenza prevista dall'art. 34 stessa legge, la domanda proposta da essa F. avrebbe dovuto essere accolta a pieno, tanto più che, a tutto concedere, non era necessaria neanche la disdetta trattandosi di contratto associativo sottoposto per legge ad un termine finale di esistenza.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Va ricordato che la F., ancorché premettendo che il proprio fondo era condotto in forza di rapporto associativo (mezzadria, meglio a colonia parziaria) da F.F., aveva chiesto declaratoria di cessazione del «contratto di affitto» al 10 novembre 1997, data per la quale deduceva di avere intimato disdetta il 2 maggio 1996.

I giudici di primo grado, quindi, ritenuto in primo luogo che il contratto era stato stipulato in data 10 novembre 1946, per cui ai sensi della legge n. 203 del 1982, art. 2, lett. c), andava a scadere alla fine dell'annata agraria 1994/95, avevano poi ritenuto la tardività della disdetta per il fatto che questa non era stata intimata un anno prima della scadenza del contratto, donde avevano rigettato la domanda di rilascio del fondo per cessazione del rapporto.

(1) Decisione, quantunque nell'originale sua specificità, malinconicamente corretta. Giustamente la Suprema Corte ha rimarcato che il concedente, avendo inviato al proprio concessionario, titolare di un rapporto agrario associativo, perdurante solo di fatto, una disdetta siccome il prefato contratto agrario potesse rinnovarsi *ex lege*, fosse decaduto dalla facoltà di richiedere al medesimo la liberazione del fondo in oggetto per intervenuta scadenza del contratto di mezzadria non convertito in affitto. A proposito, giova rilevare che l'intestazione della nota unilaterale del locatore fosse rubricata in termini di declaratoria di cessazione del contratto al 10 novembre 1997. Escludendo, per ciò stesso, che la qualificazione della disdetta in questione potesse integrare gli estremi della richiesta di riacquistare la disponibilità del fondo alla scadenza legale di cui all'art. 34 della legge 203/1982. La Corte (e così anche il giudice di seconde cure), pertanto, non ha accolto il ricorso.

La necessità della preventiva disdetta del contratto è prevista al fine di impedirne la tacita rinnovazione per il periodo di legge, che è stata invero prevista dall'art. 4 della legge n. 203 del 1982 per il contratto di affitto agrario, e non già per quelli associativi, che, dopo l'ulteriore durata stabilita dal novello legislatore, cessano automaticamente allo scadere dei termini previsti dall'art. 34 della stessa legge, a seconda che fossero o meno convertibili e ci fosse stata o meno la relativa richiesta di conversione. E questo in considerazione della finalità avuta di mira dal legislatore dell'82

La Corte d'appello da parte sua - a fronte del gravame secondo cui, una volta chiarito che tra le parti sussisteva da prima della riforma un rapporto associativo non convertito in affitto stessa legge n. 203 del 1982, *ex art. 25*, e rilevato che lo stesso rapporto era proseguito come tale anche oltre la scadenza prevista dall'art. 34 legge detta, la sua domanda di cessazione del rapporto *de quo* e di conseguente rilascio del terreno doveva essere accolta - ha escluso che la cessazione del rapporto potesse essere ritenuta legge n. 203 del 1982, *ex art. 34*, in quanto richieda complementamente nuova e diversa dedotta con l'atto di appello (come da espressione «temi completamente nuovi e diversi», utilizzata all'uopo dal giudice d'appello).

Vero che la ricorrente oppone essersi trattato - parlando di «risoluzione del contratto di affitto» - di «mero errore materiale» compiuto nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio o di «improprietà di linguaggio», ma l'interpretazione della domanda è compito del giudice di merito, che nella specie (per quanto attiene alla novità della domanda) ne ha dato conto con motivazione non inficiata da vizi di diritto.

Innegabile, del resto, è, quantomeno, la diversità, e dunque novità, della *causa petendi*, nell'un caso per essere il terreno condotto in affitto, il che può dar luogo a rinnovazione tacita del contratto, e nell'altro per essere il terreno condotto a mezzadria o colonia parziaria, il che esclude, alla scadenza del relativo contratto, qualsiasi ipotesi di rinnovazione. Né, d'altro canto, è allo stato conferente la giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla ricorrente (Cass. n. 2049/2000; n. 683/2000), giacché essa presuppone la permanenza nel tempo di un rapporto associativo che non preclude, anche dopo la scadenza di legge, legge n. 203 del 1982, *ex art. 34*, di chiedere la cessazione del rapporto associativo stesso per l'avvenuta scadenza (al 1989 o al 1993) e di conseguire il rilascio del terreno.

Nella specie, per vero, come si è visto, è stato ritenuto essere stato fatto valere invece un rapporto di affitto.

E la Corte territoriale barese, seppure abbia ritenuto che non fosse possibile considerare questo come contratto di affitto in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, ha al contempo ritenuto che la discussione della durata dei rapporti associativi non convertiti ai sensi dell'art. 34 cit., e, quindi, della qualificazione del nuovo rapporto esistente tra le parti implicava, come già detto, «temi completamente nuovi e diversi», ciò che comportava il rigetto dell'appello.

Conclusivamente il ricorso va dunque rigettato.

(Omissis)

di liquidare (salva l'ipotesi regolata dall'art. 36 della legge detta) i contratti associativi - in specie la mezzadria - attraverso la conversione in affitto o la definitiva caducazione all'esito della ulteriore durata individuata dal menzionato art. 34, sicché sarebbe contraddittorio considerare che la mancata disdetta ne possa comportare, o ne comporti, la tacita rinnovazione. Da ciò discende la non necessità della disdetta, ai fini della cessazione dei contratti associativi non convertiti, siccome esplicitamente attestato dalla giurisprudenza della Cassazione, che, da parte sua, ha evidenziato al riguardo come nell'art. 34 sia richiamato l'art. 5 mentre non lo è l'art. 4 della stessa legge n. 203 del 1982 (cfr., Cass. 16 giugno 1995, n. 6798, in *Giust. civ.*, 1996, I, 431).

Siccome magistralmente rilevato nella parte motiva della sentenza in epigrafe, la questione concreta sottesa al contendere, pertanto, non atteneva affatto alla distinta problematica della comunicazione della disdetta (di affitto agrario) con data erranea, piuttosto che ad un mero refuso nella stesura della disdetta stessa.

L'intento del concedente, ha ritenuto la Corte suprema, divisava non richiedere l'immediato rilascio del fondo rustico, quanto impedirne una possibile ed eventuale (opinata valida) rinnovazione del rapporto agrario. E, quindi, non essendo possibile alcuna rinnovazione tacita del contratto di mezzadria, l'intera domanda processuale attorea era da stimarsi inammissibile. (I.C.)

Cass. Sez. III Civ. - 4-6-2008, n. 14759 - Preden, pres.; Chiarini, est.; Russo, P.M. (conf.) - Azienda agricola Quattro Ville s.d.f. (avv. Ricci) c. Spisani e a. (avv. Brancolini e a.). (Conferma App. Bologna 6 marzo 2003)

**Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Presunzione relativa di pari poteri gestori dei comproprietari - Conseguenze - Dissenso fra i condomini - Potestà di disporre rimessa alla maggioranza - Sussistenza - Comunista pregiudicato dalla maggioranza - Impossibilità di formare la maggioranza - Omessa delibera sull'amministrazione della cosa comune - Conseguenze - Ricorso all'autorità giudiziaria - Necessità.** (C.c., artt. 374, 1100, 1105)

**Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - Intenzione della minoranza di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune ovvero avvenuta stipulazione del contratto all'insaputa della maggioranza - Comunicazione al terzo del dissenso della maggioranza dei comunisti - Conseguenze - Preclusione, per il terzo, di pretendere la conclusione o l'esecuzione del contratto - Violazione di siffatta preclusione - Effetti - Invalidità del contratto stipulato malgrado tale consapevolezza - Sussistenza - Responsabilità solidale del terzo contraente per concorso nell'abuso del diritto nell'amministrazione del bene comune - Configurabilità.** (C.c., artt. 1100, 1105, 1571, 2043, 2055)

**Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri - Mancanza dell'assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale - Conseguenze - Doglianza relativa rimessa alla sola parte interessata - Sussistenza.** (L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5)

*In tema di comunione, il potere di concorrere nell'amministrazione della cosa comune statuito dal primo comma dell'art. 1105 c.c. può, nei confronti dei terzi, indurre a ritenere che chi agisce per la comunione la rappresenti ma, per vincolare i comunisti agli atti non stipulati dalla maggioranza, occorre, in ogni caso, che gli stessi vi prestino consenso. Infatti, per gli atti di ordinaria amministrazione, tra cui quelli indicati dall'art. 374 c.c., poiché l'esercizio da parte del singolo della facoltà di amministrare la cosa comune può collidere con quello analogo degli altri, ai sensi del secondo comma della norma citata, la potestà di disporre spetta alla maggioranza delle quote, la cui volontà vincola la minoranza e, comunque, ciascun comunista, se ritiene di esserne pregiudicato, può ricorrere all'autorità giudiziaria, ai sensi del quarto comma del richiamato art. 1105 c.c., come nel caso in cui non si formi la volontà della maggioranza o non si deliberi sull'amministrazione della cosa comune (1).*

*In tema di comunione, qualora la maggioranza dei comunisti - appresa l'intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune, ovvero l'avvenuta stipulazione del contratto - si opponga, rispettivamente, alla conclusione del contratto o all'esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dissenso, resta preclusa la possibilità di pretendere quella conclusione o esecuzione, con la conseguenza che il contratto, stipulato nonostante tale consapevolezza, è invalido per carenza di potere, o di valida volontà, della parte concedente di disporre per l'intero. Inoltre, la comunicazione del detto dissenso non solo alla minoranza, ma anche al terzo conduttore (o affittuario), determina la consapevolezza, in quest'ultimo, della mancanza di legittimazione alla stipula dell'atto da parte della minoranza e, quindi, il concorso, in malafede, nell'abuso del diritto nell'amministrazione del bene comune e ciò costituisce fatto illecito generatore del danno di cui è, pertanto, corresponsabile in solido il conduttore (o affittuario) che ha concorso e cooperato nella conclusione del contratto (2).*

*In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazio-*

*ne professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi, purché l'assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale. Peraltro, l'art. 23 della legge n. 11 del 1971, nello stabilire, a pena di invalidità delle clausole difformi dalla disciplina legale, l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, non tutela un interesse superiore a quello delle stesse parti sicché la mancanza dell'assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale può essere fatta valere solo dalla parte interessata - che lamenta perciò di non essere stata adeguatamente assistita - e non dalla controparte (3).*

(Omissis)

Con il primo motivo la ricorrente deduce: «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al preteso superamento del principio di pari poteri gestori dei partecipanti alla comunione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1105 c.c., e falsa applicazione della norma».

Oggetto del contratto di affittanza sono tre fondi agricoli, per complessive biolche 92,5 modenesi: terreno parte del fondo «Colombarone» di biolche 22,5 di cui le Vaccari sono comproprietarie di 13/20, ed i fondi «Canova» e «Casino», di biolche 70 circa, di cui le predette sono comproprietarie di 3/10. In relazione a questi ultimi è sorta controversia. Tra i partecipanti alla comunione vi è un reciproco rapporto di rappresentanza in base al quale ciascuno può locare la cosa comune anche nell'interesse degli altri, trattandosi di utile gestione che rientra nell'ambito dell'ordinaria amministrazione per cui è da presumere, fino a prova contraria, che il comunista abbia agito con il consenso degli altri. L'operatività della presunzione non poteva ritenersi superata dalla lettera spedita il 4 novembre 1998 ad una delle tre sorelle Vaccari e ricevuta il 6 novembre. Né è comprensibile come i giudici di appello abbiano ritenuto che la domanda di risarcimento sia stata esperita soltanto nei confronti dell'azienda agricola perché la stessa ha beneficiato di condizioni vantaggiose, in tal modo ritenendo che i soli a commettere l'illecito siano stati i titolari dell'azienda agraria contraendo in mala fede con comuniste di minoranza in danno di queste e di quelle di maggioranza. Le censure sono infondate.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il potere di concorrere nell'amministrazione della cosa comune statuito dal primo comma dell'art. 1105 c.c., può, nei confronti dei terzi, indurre a ritenere che colui che agisce per la comunione la rappresenti, ma in ogni caso per vincolare i comunisti agli atti non stipulati dalla maggioranza, occorre che costoro vi prestino consenso. Ed infatti, per gli atti di ordinaria amministrazione, tra cui quelli esemplificati dall'art. 374 c.c. - che include la locazione infranovenale - poiché l'esercizio del singolo della facoltà di amministrare la cosa comune può collidere con quello analogo degli altri, il legislatore, per conciliare e rendere compatibile la contitolarità del diritto, ha disposto che la potestà di disporre spetta alla maggioranza delle quote, e perciò degli interessi, la cui volontà vincola la minoranza (art. 1105 c.c., comma 2), e ciascun comunista, se ritiene di esserne pregiudicato, può ricorrere all'autorità giudiziaria, analogamente al caso in cui non si formi la volontà della maggioranza o non si deliberi sull'amministrazione della cosa comune (art. 1105 c.c., comma 4).

Così delineato il sistema normativo applicabile, i precedenti di questa Corte invocati dalla ricorrente (Cass. 5890/1982, conf. da Cass. 6292/1992) non incidono sulla fattispecie in cui la maggioranza, lungi da lasciare l'incontestata disponibilità dell'azienda agricola alla minoranza, le aveva espresso il dissenso alla locazione con l'azienda Quattro Ville, di cui un socio era il marito di una delle compartecipi di minoranza, per il canone che questa era disposta a pagare, così superando qualsiasi presunzione di legittimazione della minoranza ad agire per l'amministrazione della comunione (Cass. 14722/2004) e privandola del potere di concludere il contratto oltre le rispettive quote (art. 1103 c.c., comma 1). Ne consegue che essendosi la Corte di merito conformata al principio secondo il quale qualora la maggioranza dei comunisti, appresa l'intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione ad un terzo la cosa comune, ovvero l'avvenuta stipula-



zione del contratto, si oppongano, rispettivamente, alla conclusione od all'esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dissenso, resta preclusa la possibilità di pretendere quella conclusione od esecuzione, con la conseguenza che il contratto stipulato malgrado tale consapevolezza, è invalido per carenza di potere, o di valida volontà, della parte concedente di disporre per l'intero, la prima parte della censura va respinta.

1.1. - Quanto poi al risarcimento dei danni richiesto soltanto nei confronti dell'azienda conduttrice, che ha concorso e cooperato nella conclusione del contratto di affitto agrario in violazione dei generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di *neminem laedere* essendo consapevole del dissenso della maggioranza, è appena il caso di richiamare i fermi principi secondo i quali il danneggiato in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più soggetti legati dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, le parti di un contratto concluso dalla minoranza malgrado la proibizione della maggioranza) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola coobbligata, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione passiva di risarcimento tra i coresponsabili.

Quindi anche tale censura va respinta.

(Omissis)

3. - Con il terzo motivo deduce: «Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 1105 c.c., per altro verso posta in essere con la sentenza impugnata».

Anche a volere ammettere che le sorelle Vaccari non abbiano agito lecitamente in virtù della concorrenza di pari poteri gestori dei comproprietari, non per questo il contratto, stipulato con l'assistenza delle associazioni professionali di categoria, era inefficace per gli altri contraenti, che quindi non potevano ritenersi occupanti senza titolo, e quindi se mai vi era soltanto il diritto delle comproprietarie di maggioranza ad ottenere da quelle di minoranza il risarcimento del danno.

Il motivo è infondato per le ragioni innanzi esposte.

4. - Con il quarto motivo deduce: «Erronea, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale in via subordinata proposta dalla azienda agricola Quattro Ville, concernente la dichiarazione, con ogni conseguenza, dell'annullamento, della nullità, e/o invalidità del contratto del 19 gennaio 1997, per non avere le associazioni professionali partecipato e cooperato alla formazione degli accordi e in quanto, in ogni caso, l'associazione professionale di proprietà immobiliare di Modena non è organizzazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale, come prescrive la legge n. 203 del 1982, art. 45, con la conseguente inefficacia degli accordi in deroga al disposto di legge».

Su tale domanda i primi giudici non si erano pronunciati avendo considerato assorbite tutte le domande riconvenzionali dal rigetto delle domande attoree. Inoltre la Sezione agraria del Tribunale di Modena aveva accertato che il rappresentante dell'affittuario si era limitato a controfirmare senza prendere parte attiva all'accordo e che ciò «integra una nullità degli accordi in deroga alla legislazione vincolistica». Conseguentemente le clausole relative al canone e alla durata, in contrasto con la legge, ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2, dovevano essere automaticamente sostituite non essendo ancora stata dichiarata incostituzionale la norma che rendeva obbligatorio il computo dell'equo canone al momento dell'instaurarsi del primo grado di giudizio. Né può ritenersi la volontaria esecuzione del contratto preclusiva dell'annullamento, se la parte non era consapevole del vizio.

La Corte di appello ha travisato la testimonianza del Venturelli Ma., avendo ritenuto che costui avesse preventivamente concordato con lo Scapinelli L. per telefono il testo del contratto, mentre invece ha dichiarato che il contratto era stato redatto da Mazzucchi Angelo, funzionario della Coldiretti che assisteva la proprietà, e di averlo controfirmato lui e poi lo Scapinelli L., dichiarando poi di esser intervenuto per la durata del contratto in due anni, mentre lo stesso era di uno solo. Quindi il Mazzucchi A. non ha partecipato, essendosi limitato alla stesura del contratto, ed egli evidentemente non vi ha concorso. Non si comprende poi come la Corte abbia ritenuto provata la circostanza che il contratto è stato stipulato per un anno per non gravare la proprietà in pendenza di una causa di divisione, quando invece tutti i fondi sono stati integralmente affittati anche dopo la quadriennale affittanza all'azienda Quattro Ville. Né i giudici di merito hanno esaminato la domanda

subordinata volta ad accertare che l'associazione provinciale della proprietà immobiliare di Modena non è organizzazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale in base all'atto costitutivo e agli altri documenti prodotti in primo grado. Il motivo è infondato.

Premesso che la l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23, nello stabilire a pena di invalidità delle clausole difformi dalla disciplina legale l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali, non tutela un interesse superiore a quello delle parti stesse, con la conseguenza che la mancanza dell'assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata che lamenta perciò di non esser stata adeguatamente assistita e non dalla controparte, è da ribadire che ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi della legge n. 203 del 1982, art. 45, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario e sufficiente che essa si espliciti in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile e quindi, purché l'assistenza abbia tali caratteristiche, sussiste la validità del contratto ed è a tal fine probante la sottoscrizione del documento negoziale, dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, si che, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, tale efficacia probatoria documentale non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti (5483/2007).

I giudici di appello, come emerge dalla narrativa, si sono attenuti a tali principi, la valutazione delle risultanze istruttorie è perciò immune da vizi logici e giuridici e quindi anche questo motivo va respinto.

5. - Concludendo il ricorso va respinto.

(Omissis)

(1-3) SUL POTERE DI OGNI CONDOMINO O COMPROPRIETARIO DI AGIRE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL BENE COMUNE.

Nella sentenza in esame trovano applicazione e rilevanza l'art. 1105 c.c. e i principi in tema di amministrazione di bene in comunione.

L'art. 1105 c.c., a proposito dell'amministrazione del bene comune, dispone che: «Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza, si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore».

Una cospicua giurisprudenza si è formata intorno all'art. 1105 c.c. a proposito della legittimazione ad agire esecutivamente, da parte di uno solo dei comproprietari, nei confronti del conduttore per ottenere il rilascio dell'immobile di proprietà comune.

In tale situazione, è stato affermato che, tra i partecipanti alla comunione, esiste un reciproco rapporto di rappresentanza in virtù del quale ciascuno di essi può procedere alla locazione della cosa comune ed agire per la cessazione o la risoluzione del contratto e la consegna del bene locato, anche nell'interesse degli altri partecipanti alla comunione,

trattandosi di atti di utile gestione rientranti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della cosa comune, per i quali è da presumere, salvo prova contraria, che il singolo comunista abbia agito con il consenso degli altri (1).

In particolare, la Corte Suprema di cassazione ha avuto modo di affermare che: «In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica dell'immobile oggetto di comunione (allorché questa si esprima sul piano negoziale con i terzi, nel suo aspetto esterno e dinamico, ma difetti di un organo titolare del potere deliberativo, come l'assemblea), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi – anche in presenza di un organo rappresentativo unitario – è legittimato ad agire anche in giudizio – e senza che sia all'uopo necessaria un'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 c.p.c., degli altri compartecipi – contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, e ciò indipendentemente dall'operatività dell'istituto della *negotiorum gestio*, bensì sulla base della comunanza di interessi in tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessi, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi» (2).

Il principio della concorrenza di pari poteri gestori in tutti i comproprietari, comporta, quindi, che ciascuno di essi sia legittimato ad agire per il recesso contro il conduttore, nella presunzione (che ammette la prova contraria) di consenso degli altri, senza che sia configurabile al loro riguardo un'ipotesi di litisconsorzio necessario onde agire per il rilascio del bene.

Se questi sono principi che si sono affermati a proposito della locazione stipulata da uno dei comunisti, a maggior ragione essi devono valere quando si agisca per conseguire la liberazione dell'immobile comune che si assuma occupato senza titolo da terzi.

Il potere di ogni comproprietario di agire per la gestione ordinaria del bene comune traendo origine dal diritto di concorrere all'amministrazione di tale bene incontra il suo limite nell'obbligo di rispettare la volontà della maggioranza con la conseguenza che ove questa non possa essere raggiunta nessuno dei condomini può agire in esecuzione.

Proprio in virtù di tale limite, allorché un immobile locato appartenga ad una molteplicità di comproprietari e dagli stessi sia congiuntamente stipulato il relativo contratto, è la maggioranza dei condomini a stabilire circa l'amministrazione e il godimento della cosa comune e quindi della possibilità e volontà di disdire e far cessare alla scadenza contrattuale il contratto di locazione anche in contrasto con la minoranza dissenziente (3).

Sugli immobili oggetto di comunione concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che un condomino diverso da quello che ha assunto la veste di

locatore è legittimato ad agire per il rilascio del bene stesso (senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini), purché non risulti l'espressa ed insuperabile volontà contraria degli altri comproprietari, la quale fa venire meno il presunto consenso della maggioranza (4). In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica dell'immobile oggetto di comunione (nella specie, affitto di fondo rustico), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi è legittimato ad agire, anche in giudizio – e senza che sia all'uopo necessaria una autorizzazione degli altri compartecipi – contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessi, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi. (In applicazione del principio di cui sopra, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto idonea a provocare la cessazione del contratto la disdetta inviata da uno solo dei due comproprietari, ancorché questi non avesse espressamente dichiarato di agire anche in nome e per conto dell'altro ed essendo irrilevanti le diverse disposizioni relative all'esercizio del diritto di ripresa *ex art. 42, legge 203 del 1982*) (5).

Pertanto la Suprema Corte con la pronuncia in questione ribadisce che il potere di concorrere nell'amministrazione del bene comune così come stabilito dal primo comma dell'art. 1105 c.c. può, verso i terzi, indurre a ritenere che colui che agisce per la comunione la rappresenti, ma in ogni caso per vincolare i comunisti agli atti non stipulati dalla maggioranza occorre che questi vi prestino consenso. Conseguentemente, qualora la maggioranza dei comproprietari, appresa l'intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione ad un terzo la cosa comune, ovvero la avvenuta stipulazione del contratto, si opponga rispettivamente, alla conclusione o alla esecuzione del rapporto locativo, al terzo cui venga comunicato tale dissenso, resta preclusa la possibilità di pretendere quella conclusione o esecuzione, con la conseguenza che il contratto stipulato malgrado tale consapevolezza, è invalido per carenza di potere o di valida volontà della parte concedente di disporre per l'intero.

Per quanto riguarda il punto relativo all'assistenza sindacale nei patti in deroga la presente pronuncia si incanala nell'orientamento ormai consolidato dalla Cassazione (6) secondo il quale perché si abbia una valida assistenza dell'associazione professionale è necessario che essa si espliciti in una attività effettiva di consulenza e indirizzo diretta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalla legge affinché la stipulazione avvenga con la maggior consapevolezza possibile (che era poi anche l'obiettivo che si era prefissato il legislatore nell'ormai famoso art. 45, legge 203/82).

Giovanna Crosetti

(1) Cass. Sez. III Civ. 26 marzo 1983, n. 2158, in *Giust. civ.*, 1984, 53.

(2) Cass. Sez. III Civ. 28 ottobre 1993, n. 10732, in *Giust. civ.*, 1994, I, 1939, con nota di DE TILLA.

(3) Cass. Sez. III Civ. 25 luglio 1995, n. 8085, in *Arch. loc. e del cond.*, 1996, 54.

(4) Cass. Sez. III Civ. 29 agosto 1995, n. 9113, in *Giust. civ.*, 1995, 2618.

(5) Cass. Sez. III Civ. 2 agosto 2004, n. 14772, in questa Riv., 2006, 41, con nota di RONCHI, *Il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari e la disdetta del contratto di affitto agrario*.

(6) Cass. Sez. III Civ. 15 marzo 2007, n. 5983, in *Giust. civ. Mass.*, 2007,

575 e vedi anche Cass. Sez. III Civ. 1° giugno 2004, n. 10448, in questa Riv., 2005, 27, con nota di PAPPOTTO, *Significato del concetto di «assistenza diligente» svolto dalle associazioni professionali di categoria ai fini della validità delle stipulazioni di accordi in deroga alle norme vigenti*; Cass. Sez. III Civ. 5 dicembre 2003, n. 18654, *ivi*, 2005, 175, con nota di MURGIDA, *Sull'assistenza delle organizzazioni professionali agricole nella stipula degli accordi in deroga*; Cass. Sez. III Civ. 29 maggio 2002, n. 7830, *ivi*, 2004, 107, con nota di CAPALDINI, *Sulla testimonianza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole come mezzo di prova per accertare l'effettività dell'assistenza negli accordi in deroga*.

Cass. Sez. II Civ. - 16-5-2008, n. 12482 - Mensitieri, pres.; Malzone, est.; Ceniccola, P.M. (conf.) - De Paoli (avv. Bertocchi) c. Isp. centrale repressione frodi Ministero politiche agricole (Avv. gen. Stato) e Isp. centrale repressione frodi Ufficio Genova, Ministero politiche agricole. (*Conferma Giud. pace Sestri Levante 12 giugno 2003*)

**Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - Contributo comunitario di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 - Spettanza - Coadiutore familiare dell'azienda agricola - Esclusione - Imprenditore agricolo, titolare dell'azienda - Necessità.** [Reg. (CEE) 20 maggio 1997, n. 950, artt. 4, 5, 6; d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 1, comma 3].

*Il contributo comunitario previsto dall'art. 5 del reg. (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 («miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole») non spetta al singolo coadiutore familiare dell'azienda agricola, bensì all'imprenditore agricolo, avente determinati requisiti, che sia titolare dell'azienda medesima (1).*

(Omissis)

FATTO. - Con ricorso al giudice di pace di Sestri Levante De Paoli E. proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 37/02 dell'Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di Genova - emessa a seguito di verbale della Guardia di finanza del 22 aprile 1995 che accertava che la stessa aveva indebitamente ottenuto finanziamenti comunitari a carico del F.E.O.G.A. per l'importo di L. 8.250.000 per l'anno 1998, non avendo i requisiti previsti dall'art. 5 del reg. CEE n. 950/97.

Il giudice di pace con sentenza n. 128/03 rigettava l'opposizione rilevando che risultava dimostrato che «la De Paoli non rivestiva la qualifica di imprenditrice a titolo principale né che il 50 per cento del suo reddito all'epoca della proposizione della domanda, provenisse dall'attività agricola svolta come imprenditrice a titolo principale, così come previsto dall'art. 5, reg. CEE 950/97 per potere accedere al contributo comunitario».

Per la cassazione della decisione ricorre la De Paoli esponendo sei motivi, cui resiste con controricorso l'Avvocatura generale dello Stato per conto del Ministero delle politiche agricole e forestali - in persona dell'Ispettore generale.

DIRITTO. - Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la mancata contestazione immediata dell'infrazione e l'inosservanza del termine di centottanta giorni entro cui la medesima sarebbe dovuta avvenire, rilevando che il verbale della Guardia di finanza è datato 22 aprile 1999, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata notificata il 6 agosto 2002 [violazione e falsa applicazione della legge n. 898 del 1986, art. 4, lett. a)].

Il motivo è infondato, in quanto risulta dal rapporto della Guardia di finanza di La Spezia del maggio 1999 che l'attività ispettiva, iniziata in data 2 febbraio 1999, ebbe a concludersi in data 22 aprile 1999 e una copia del verbale di constatazione fu consegnata all'interessata che con atto inviato all'Ispettorato periferico dell'Ispettorato centrale repressioni frodi svolge regolarmente le proprie controdeduzioni.

Con il secondo motivo si assume che la ricorrente era nella condizione di beneficiare del contributo CEE, perché il combinato disposto del d.c.r. n. 123 del 1992, artt. 3, 4, 5 e 6, in attuazione del

reg. CEE n. 950/97, indica come beneficiari i coltivatori diretti e i loro familiari coadiuvanti in forma stabile e permanente, che dedichino almeno il 50 per cento del proprio tempo al lavoro complessivo all'azienda agricola e che da questa ciascuno tragga almeno il 50 per cento del proprio reddito totale.

Il motivo è infondato perché il contributo non spetta al singolo coadiutore familiare, ma all'imprenditore agricolo titolare dell'azienda che abbia determinati requisiti.

Con il terzo motivo si contesta il potere del giudice di svolgere attività inquisitoria e si assume che lo stesso doveva solo verificare la validità degli accertamenti compiuti.

Il motivo è inammissibile in mancanza di specificazione dei compiti investigativi che il giudice avrebbe svolto nel caso in esame.

Con il quarto motivo si rileva l'assenza di prove del fatto contestato e si asserisce che lo stesso giudicante aveva ammesso che la ricorrente aveva lavorato come coadiuvante familiare in epoca precedente alla richiesta di contributo.

Il motivo è infondato, perché emerge dal contesto della disposizione di riferimento che il contributo spetta all'imprenditore agricolo se ricorrono le condizioni stabilite nell'art. 5 del regolamento CEE. Con il quinto motivo si contesta che nella fattispecie esista una esposizione di notizie e dati falsi al fine di ottenere indebitamente il contributo CEE e si sostiene, conseguentemente, che non può essere imputata l'applicazione della sanzione per l'erronea interpretazione di norme di difficile e incerta comprensione.

Il motivo è inammissibile perché costituisce una censura in fatto, che si basa su circostanze ineccepibili, quali la mancanza del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale e, ciò nonostante, l'avvenuta apertura della partita IVA, in quanto tale, sottratta al sindacato di legittimità.

(Omissis)

(1) SULLA INDEBITA PERCEZIONE DI AIUTI COMUNITARI A CARICO DEL FEAOG.

La sentenza in commento si riferisce ad un caso di indebita percezione degli aiuti comunitari di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 950/97 (1), per mancanza dei requisiti ivi previsti ai fini dell'attribuzione degli aiuti in questione.

L'intervento comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 950/97 è subordinato a quello nazionale e il metodo adottato è quello del «cofinanziamento», cui gli Stati membri possono aderire attraverso un regime di aiuti, adattabile alle diverse esigenze e realtà, entro i limiti indicati dallo stesso regolamento.

Gli aiuti agli investimenti previsti dall'art. 5, e lasciati all'adozione facoltativa degli Stati membri, si inseriscono nel quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie tracciato dal regolamento (CE) n. 950/97.

L'«aspetto patologico» (2) dell'erogazione di aiuti a soggetti non legittimati resta di primario interesse nonostante la Suprema Corte abbia dovuto fare riferimento, per la risoluzione della questione in oggetto, a disposizioni oggi non più in vigore perché abrogate da regolamenti successivi (3).

(1) Trattasi del reg. (CE) 20 maggio 1997, n. 950/97 (relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, in *G.U.C.E.* 2 giugno 1997, n. L 142).

(2) Russo, *In tema di sanzioni a carico di chi consegue indebitamente aiuti (et similia) erogati con il concorso del FEOGA*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, 277 e ss.

(3) L'art. 5 del reg. (CE) 20 maggio 1997, n. 950/97 è stato abrogato ad opera dell'art. 55 del reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), in *G.U.C.E.* 26 giugno 1999, n. L 160), a sua volta

abrogato anch'esso dall'art. 93 del reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 [sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in *G.U.U.E.* 21 ottobre 2005, n. L 277]. L'art. 55 del reg. (CE) n. 1257/1999 dispone, al comma 3, che i regolamenti e le disposizioni abrogate rispettivamente ai sensi dei par. 1 e 2 [tra cui il reg. (CE) n. 950/99] «rimangono applicabili alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dei regolamenti interessati anteriormente al 1° gennaio 2000». L'art. 93 del reg. (CE) n. 1698/2005 dispone che il reg. (CE) n. 1257/1999 «rimane applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2007».



Tuttavia, se è vero che il sempre maggiore accesso degli agricoltori italiani agli aiuti provenienti in tutto o in parte dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (4), recentemente soppresso e sostituito da due nuovi fondi istituiti ad opera del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 (5), ha portato la giurisprudenza di legittimità ad occuparsi spesso di profili concernenti disposizioni di legge sempre più utilizzate nella pratica (6), è vero altresì che tali decisioni hanno riguardato perlopiù il (diverso) caso di chi, pur avendo conseguito la sovvenzione comunitaria sulla base di una situazione di fatto del tutto corrispondente alle previsioni normative, senza esporre in alcun modo dati o notizie falsi, non abbia poi, in epoca successiva, rispettato gli impegni sottoscritti con la domanda di aiuto (7).

Diverso il caso trattato nella sentenza in epigrafe: la Suprema Corte si preoccupa precipuamente di confermare, con riferimento ai requisiti richiesti dalla legge per poter usufruire di tali aiuti, la necessità che essi siano posseduti dal titolare dell'azienda, in quanto imprenditore agricolo a titolo principale, e non già dal coadiutore familiare dell'azienda stessa, come invocato dalla ricorrente.

L'art. 5 del regolamento (CE) n. 950/97, infatti, limita il regime degli aiuti agli investimenti alle aziende agricole il

cui titolare, oltre a possedere una sufficiente capacità professionale, a presentare un piano di miglioramento materiale dell'azienda, e ad impegnarsi a tenere una contabilità semplificata, eserciti l'attività agricola a titolo principale. Pur lasciando agli Stati membri il compito di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, la norma precisa che, per le persone fisiche, tale definizione debba prevedere almeno le condizioni del reddito proveniente dall'azienda agricola pari o superiore al 50 per cento del reddito totale dell'imprenditore e del tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, la norma prescrive che siano gli Stati membri a definire i requisiti di tale nozione alla luce di quanto stabilito per le persone fisiche (8).

La figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (i.a.t.p.), originariamente introdotta a livello comunitario al fine di favorire lo sviluppo di imprese efficienti e successivamente accolta nell'ordinamento interno (9), rappresentava la definizione di agricoltore professionale meritevole di accedere a determinate forme di aiuto al fine di meglio strutturare la propria azienda (10). Essa è stata, com'è noto, sostituita da quella di imprenditore agricolo professionale (i.a.p.), introdotta con il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e che

(4) La creazione di una politica agricola comune di vasta portata ha richiesto la predisposizione di strumenti finanziari in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi generali e l'attuazione di complessi meccanismi. La scelta fu orientata verso la costituzione di un unico Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG), istituito dal reg. (CEE) 4 aprile 1962, n. 25/62 (relativo al finanziamento della politica agricola comune, in *G.U.C.E.* 20 aprile 1962, n. 30) e suddiviso nelle due sezioni «garanzia», per il funzionamento dell'organizzazione dei mercati agricoli, e «orientamento», volta all'adeguamento e al miglioramento delle strutture agricole.

(5) Trattasi del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), destinato al finanziamento delle misure di mercato, e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale, istituiti dal reg. (CE) 21 giugno 2005, n. 1290/2005 (relativo al finanziamento della politica agricola comune, in *G.U.U.E.* 11 agosto 2005, n. L 209), nell'ambito della riforma del sistema di finanziamento della PAC del 2005. Sulle linee direttrici di tale riforma v. BIANCHI, *I nuovi strumenti della PAC: condizionalità, modulazione e disciplina finanziaria*, in CASADEI - SGARBANTI (a cura di), *Il nuovo diritto agrario comunitario*, Milano, 2005, 57.

(6) Le disposizioni in questione sono gli artt. 2 e 3 della l. 23 dicembre 1986, n. 898 (in *G.U.* 27 dicembre 1986, n. 299), di conversione del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701 recante «misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo». Tali disposizioni sono da ritenersi generalmente applicabili a tutto il settore agricolo con riferimento agli aiuti con partecipazione del FEAOG e sanzionano penalmente ed amministrativamente la condotta di chi ottiene fraudolentemente aiuti finanziari in tutto o in parte dalla Comunità europea, esponendo dati o notizie false. In proposito, v. RUSSO, *In tema di sanzioni a carico di chi consegue indebitamente aiuti (et similia) erogati con il concorso del FEOGA*, cit., 281.

(7) Trattasi di Cass. 27 marzo 1998, n. 3227, in questa Riv., 1999, 422 e ss., con nota di VILLIRILLI, *Ritiro dei terreni dalla produzione e successiva violazione degli «impegni sottoscritti» dal beneficiario*; Cass. 5 maggio 1998, n. 4490, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 927; Cass. 21 novembre 1998, n. 11782, in questa Riv., 1999, 606 e ss., con nota di SIMONE, *Contributi comunitari per la messa a riposo di terreni agricoli e inadempimento degli impegni assunti in sede di domanda d'aiuto*; Cass. 25 novembre 1998, n. 11946, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 2451. Tali pronunce rivelano la condanna, da parte degli uffici periferici del Ministero delle politiche agricole, alle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 898/1986 (v. nota 6) anche in ipotesi di percezione degli aiuti ottenuti non per il tramite di esposizione di dati e notizie falsi, bensì con riferimento all'accertamento dell'inadempimento, ad opera del percettore dell'aiuto, rispetto agli impegni che la normativa impone di tenere per un determinato periodo di tempo in correlazione all'erogazione dell'aiuto. Si tratta di una condotta «ontologicamente diversa» rispetto a quella stigmatizzata negli artt. 2 e 3 della legge n. 898/1986. Sul tema, v. RUSSO, *In tema di sanzioni a carico di chi consegue indebitamente aiuti (et similia) erogati con il concorso del FEOGA*, cit., 277 e ss.

In tema di indebita percezione di aiuti al consumo di olio d'oliva, v. le recentissime Cass. 22 dicembre 2008, n. 29981, in *www.pluris-cedam-utet-*

*giuridica.it*; Cass. 16 maggio 2008, n. 12488, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 751; nonché Cass. Sez. Un. 12 marzo 2008, n. 6523, *ivi*, 2008, 398, in tema di indebita percezione di aiuti comunitari a causa di fittizie operazioni di acquisto di mosto. V. inoltre Cass. 30 gennaio 2008, n. 2230, *www.pluris-cedam-utetgiuridica.it* in tema di indebita percezione di aiuti comunitari mediante la falsa dichiarazione circa la natura dei terreni (come seminativi anziché alberati).

(8) Il problema relativo alla possibilità, per le imprese collettive, di accedere alla qualifica di i.a.t.p., aveva sollevato un intenso dibattito: v., fra i molti, ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, XV, Torino, 2001, 402 e ss.; COSTATO, *L'imprenditore agricolo a titolo principale*, in *La riforma dei contratti agrari dopo dieci anni. Bilanci e prospettive*, Milano, 1993, 97 e ss.; D'ADDEZIO, *La figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale e il regolamento CEE n. 797/1985: il problema delle persone giuridiche*, in *Giur. agr. it.*, 1988, 391 e ss.; JANNARELLI, *L'imprenditore agricolo a titolo principale tra diritto comunitario e diritto interno*, in *Foro it.*, 1986, IV, 121 e ss.; RUSSO, *Le società di capitali quali imprenditori agricoli a titolo principale*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, II, 172 e ss. Sulle vicende che in Italia hanno portato al completamento dell'art. 12 della legge n. 153/1975 ad opera dell'art. 10 del d.lgs. n. 228/2001, e dunque alla previsione dei requisiti necessari affinché una società potesse essere considerata i.a.t.p., si v. COSTATO, *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, Milano, 2008, 368. Sulla definizione introdotta nel 2001, v. CARMIGNANI, *Commento all'art. 10, in Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, 808 e ss.; ID., *L'imprenditore agricolo società e altre forme associative*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da COSTATO, Padova, 2003, 263 e ss.; MATTEOLI, *Commento all'art. 10*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, I, 430 e ss.

(9) Si v. l'art. 3 della direttiva CEE 72/159 del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole. La definizione era stata poi ripresa in diversi regolamenti comunitari, tra cui il reg. n. 950/97, art. 5, comma 5; il reg. n. 797/85 del 12 marzo 1985, art. 2, comma 5; il reg. n. 2328/91 del 15 luglio 1991, art. 5, comma 5. Il recepimento nel nostro ordinamento è avvenuto ad opera dell'art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153. Su tale figura v., tra gli altri, COSTATO, *L'imprenditore agricolo a titolo principale*, cit., 97 e ss.; JANNARELLI, *L'imprenditore agricolo a titolo principale tra diritto comunitario e diritto interno*, cit. 121 e ss.; RUSSO, *L'imprenditore agricolo a titolo principale*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da COSTATO, cit., 263 e ss.; D'ADDEZIO, *L'imprenditore agricolo a titolo principale: uno status in formazione*, in *Riv. dir. agr.*, 1986, I, 389 e ss.

(10) V. JANNARELLI, *L'imprenditore agricolo a titolo principale tra diritto comunitario e diritto interno*, cit., 124, il quale rileva che «la suggestione rappresentata da questa nuova qualificazione soggettiva appare originata dalla necessità di rinvenire nuovi criteri selettivi per i soggetti economici protagonisti dell'attività agricola in grado di superare o di arricchire la tradizionale ripartizione fondata sulle figure del coltivatore diretto e del non coltivatore. In particolare, il singolare *favor* per l'imprenditore agricolo a titolo principale sembra motivato dall'esigenza di dare una peculiare rilevanza ai soggetti professionalmente dediti all'agricoltura quasi a contrapporre gli imprenditori agricoli a titolo principale agli altri soggetti che sono impegnati soltanto *part-time* nella gestione delle imprese agricole, in quanto dediti, in prevalenza, ad altre attività».

ricollega al nuovo i.a.p. tutti gli effetti sino ad allora ricadenti sul primo (11).

La nuova figura si rifà senz'altro al diritto comunitario, mettendo in evidenza alcuni aspetti sempre più necessari allo svolgimento dell'attività agricola, quali il rispetto dell'ambiente e degli animali e la competenza professionale [da non confondersi, quest'ultima, come espresso più volte in dottrina, con quella contenuta nella definizione dell'art. 2082 c.c. (12)]. La richiesta di questi requisiti, così come di quelli di reddito e di lavoro (che riprendono quelli richiesti in precedenza per poter essere qualificati i.a.t.p.), direttamente all'imprenditore e non già ai suoi collaboratori, ha appunto la funzione di ammettere agli aiuti chi sia imprenditore esercitando l'attività in modo «diretto e coinvolgente» (13). Autorevole dottrina ha difatti ritenuto indubbio che il legislatore nazionale abbia fatto un largo uso della definizione di i.a.t.p. al fine di individuare una categoria di imprenditori meritevole di una tutela migliore di quella riservata all'imprenditore agricolo *tout court* e meno importante di quella riconosciuta al coltivatore diretto (14).

Ai fini della risoluzione della questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte, come anzidetto, s'è dovuto far riferimento alla nozione di i.a.t.p., a lungo utilizzata dal diritto interno, anche per finalità ulteriori a quelle del diritto comunitario (15), spesso con riferimento alla definizione contenuta nella legge n. 153/1975, di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva CE 159 del 1972, e ciò anche dopo l'abrogazione della direttiva stessa.

Al di là della fattispecie in esame, dunque, con riferimento alla quale non può che concordarsi col rigetto del ricorso deciso dalla Corte, sembra potersi comunque cogliere l'occasione per richiamare, seppur brevemente, la vigente disciplina dei recuperi e delle sanzioni nei casi di indebita percezione di erogazioni della Comunità europea.

Qualora si accerti una indebita percezione di fondi comunitari, si procederà: a) al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati dalla data della richiesta alla data di restituzione; b) alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali; c) all'applicazione delle sanzioni ai sensi della l. 23 dicembre 1986, n. 898 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il recupero delle somme (indebitamente percepito ed eventuali interessi) avviene tramite detrazione delle somme da recupe-

rare da altri pagamenti nell'ambito di uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore del beneficiario, nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'art. 1 par. 1 (16) del regolamento (CE) 3508/92 (17); ovvero con restituzione delle somme dovute tramite pagamento diretto effettuato dal beneficiario su appositi conti correnti, le cui coordinate sono comunicate dall'Organismo pagatore regionale (18).

Nel caso in cui il beneficiario non restituisca le somme dovute nei tempi stabiliti, l'Organismo pagatore regionale provvede al recupero secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione (19).

Per quel che riguarda le sanzioni applicabili, in base a quanto disposto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (20) al capo I, sez. I, art. 9 «Principio di specialità», le sanzioni applicabili alle domande di pagamento relative al FEOG garanzia sono quelle previste dalla summenzionata legge n. 898/86, il cui sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del codice penale (21).

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEOG garanzia (ora FEAGA garanzia) (22).

Nel sistema italiano, inoltre, l'art. 4, l. 29 settembre 2000, n. 300 (23), nell'introdurre nel codice penale il reato di cui all'art. 316 *ter* («Indebita percezione di erogazioni concesse dallo Stato, enti pubblici, Comunità europea, a danno dello Stato»), punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni («salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 *bis*») ha previsto, nel caso di somme indebitamente percepite pari o inferiori a euro 3.999, l'applicazione della sola sanzione amministrativa con il pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a 25.822. Tale sanzione non può superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma in sostanza comporta che al di sotto di una certa soglia di «gravità» del danno patrimoniale arrecato, il fatto non costituisca reato, ma soltanto illecito amministrativo. Si tratta di uno spunto interessante, nel senso di relegare l'intervento penale ad *extrema ratio* di tutela (24).

Anche qui vale la clausola di sussidiarietà posta ad apertura dell'art. 316 *ter*: il fatto potrà dunque degradare ad illecito amministrativo solo a condizione che ad esso non sia applicabile l'art. 640 *bis* e, quindi, solo a condizione che l'erogazione

(11) V. CIAN, *Note sui rapporti tra la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e le categorie del diritto commerciale*, in *Riv. dir. agr.*, 2005, I, 68 e ss.

(12) V. COSTATO, *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, Milano, 2008, 366 e ss.; CIAN, *Note sui rapporti tra la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e le categorie del diritto commerciale*, cit., 71.

(13) Così, COSTATO, *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., 372.

(14) V. COSTATO, *L'imprenditore agricolo a titolo principale tra diritto comunitario e diritto interno*, cit., 99.

(15) Si rinvia a JANNARELLI, *L'imprenditore agricolo a titolo principale tra diritto comunitario e diritto interno*, cit., 121 e ss.

(16) Così come modificato, da ultimo, dall'art. 1, reg. (CE) 17 luglio 2000, n. 1593/2000 (in *G.U.C.E.* 21 luglio 2000, n. L 182).

(17) Trattasi del reg. (CE) 27 novembre 1992, n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (in *G.U.C.E.* 5 dicembre 1992, n. L 355), abrogato dall'art. 153 del reg. 29 settembre 2003, n. 1782/2003 (in *G.U.U.E.* 21 ottobre 2003, n. L 270), ma che continua ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il 2005.

(18) Cfr. Cass. 22 gennaio 1998, n. 604, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 131 secondo cui: «Al percettore in mala fede di contributi comunitari può esser ingiunta dal Ministero dell'agricoltura e foreste, Presidente dell'Aima, la restituzione dell'indebito oggettivo *ob causam finitam*, essendo implicita la decadenza dal beneficio concessogli sì che il debito, certo e liquido, è divenuto esigibile».

(19) Il recupero non viene attivato quando le somme indebitamente

percepite sono inferiori a 25 euro.

(20) In *G.U.* 30 novembre 1981, n. 329, suppl. ord.

(21) La stessa l. 23 dicembre 1986, n. 898 prevede, peraltro, che fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

(22) V. Cass. 25 maggio 2007, n. 12264, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 1092 in cui si afferma il principio secondo cui, in tema di indebito conseguimento di aiuti comunitari, la competenza alla emissione di ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, in base all'art. 3 della l. 23 dicembre 1986, n. 898, appartiene al Ministero delle politiche agricole (successivamente denominato Ministero delle politiche agricole e forestali) e non alla Regione (nella specie la Calabria), anche laddove competano all'ente territoriale l'esame e l'accertamento dell'indebito percepito.

(23) In *G.U.* 25 ottobre 2000, n. 250, suppl. ord.

(24) In argomento, si v. FORNASARI, *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*, in BONDI - DI MARTINO - FORNASARI, *Reati contro la pubblica amministrazione*, Torino, 2004; SEMERARO, *Osservazioni in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*, in *Cass. pen.*, 2001, 20568; SEMINARA, *Commento agli artt. 316 bis - 316 ter c.p.*, in *Comm. Crespi, Stella, Zuccalà*, IV, Padova, 2003. Per la giurisprudenza correlata, v. PISA, *Delitti contro la pubblica amministrazione e contro la amministrazione della giustizia*, in *Giurisprudenza commentata di diritto penale*, I, Padova, 2003.

inferiore ai quattromila euro non sia stata conseguita mediante la realizzazione, oltre che di una delle condotte di cui al comma 1, di veri e propri artifici o raggiri (25).

La procedura che l'organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l'emissione della sanzione amministrativa prevede: *a*) la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo; *b*) la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione; *c*) la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla legge n. 898/86 (180 gg. se residente in Italia, 360 se residente all'estero); *d*) il contestuale invio all'autorità competente a determinare l'entità della sanzione (26) del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'art. 17, l. 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla l. 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad euro 51,65 (27).

Filomena Prete

(25) V. ad es. Cass. Sez. II Pen. 28 marzo 2003, n. 14817, Caminati, rv. 224.466, in *Riv. pen.*, 2003, 486: «quando la condotta posta in essere sia solo quella descritta nell'art. 316 *ter*, consistente nella semplice attestazione di fatti non conformi al vero o nel silenzio, e non venga raggiunta la soglia prevista per la sua rilevanza penale, essa resta sanzionabile solo in via amministrativa». V. anche Cass. Sez. VI Pen. 21 ottobre 2005, n. 38661, Fietta ed altri, in *Guida al dir.*, 2005, 46, 72: «In materia di indebita percezione di erogazioni pubbliche, il reato e l'illecito amministrativo previsti dall'art. 316 *ter* del c.p. (rispettivamente, nei commi 1 e 2) hanno la funzione di coprire un'area di illecito non raggiunta dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* del c.p.). Trattasi di figure che si perfezionano con il conseguimento del contributo e che, rispetto alla truffa di cui al citato art. 640 *bis*, hanno una funzione sussidiaria, come si desume dalla stessa clausola di riserva contenuta nella norma («salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 *bis* del c.p.») e dal tenore della disposizione, la quale non presuppone gli artifici e raggiri tipici della truffa, ma si realizza con condotte di semplice mendacio o di reticenza nella percezione di erogazioni di contributi».

(26) Trattasi, come previsto dall'art. 4, lett. c) della legge n. 898/86 del «Ministro competente, o un funzionario da lui delegato. Per le materie di competenza delle Regioni e per le materie ad esse delegate, l'ordinanza ingiunzione è emessa dal Presidente della Giunta regionale o da un funzionario da lui delegato».

(27) Per importi indebitamente percepiti superiori ad euro 4.000, oltre alle sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

\*

Cass. Sez. III Civ. - 15-4-2008, n. 9872 - Varrone, pres.; Spagna Musso, est.; Scardaccione, P.M. (diff.) - Immobiliare Agricola Ardea di Folchini Elena & C. s.n.c. (avv. Tamponi ed altri) c. Mirabella s.s. (avv. Bodo ed altro). (Annulla con rinvio App. Torino 27 aprile 2004)

**Prelazione e riscatto - Concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Concordato preventivo con cessione dei beni - Vendita eseguita dal liquidatore - Diritto di prelazione all'acquisto concesso dal debitore prima dell'apertura della procedura - Esperibilità del diritto da parte del titolare - Ammissibilità - Esercizio del retratto agrario.** (L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8; l. 14 febbraio 1971, n. 817, art. 7)

*In tema di rapporti agrari, il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto sono generalmente incompatibili con le vendite coattive ed, in particolare, con quelle fallimentari, mentre il loro esercizio non può ritenersi caducato nell'ipotesi in cui il proprietario sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo. Il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie a seguito dell'apertura del concordato o della sua omologazione né nella fase esecutiva con il trasferimento della disponibilità dei beni al liquidatore perché provveda alla vendita. Si esclude, infatti, che la prelazione incida di per sé negativamente sugli interessi dei creditori, in quanto essa comporta il solo onere della denunziatio e si colloca in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo (1).*

(Omissis)

FATTO. - Con citazione notificata il 21 luglio 1994 la Immobiliare Agricola Ardea s.n.c., in persona delle socie-coltivatrici dirette F.E. e D.R., conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Biella la Mirabella soc. sempl. per sentir accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del retratto agrario ai sensi della legge n. 590 del 1965 e legge n. 817 del 1971, deducendo la violazione del diritto di prelazione a loro spettante, quali confinanti, su fondo agricolo sito nei Comuni di Biella e Occhieppo Superiore, acquistato dalla convenuta dalla Monte Bianco Industriale Tessili s.r.l. in concordato preventivo con atto in data 17 luglio 1993.

Costituitasi la convenuta società, che eccettava, tra l'altro, che la società venditrice non era obbligata all'osservanza della dedotta prelazione in quanto era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, in attuazione della quale la vendita in questione era stata effettuata da parte del liquidatore giudiziario, ed intervenuta volontariamente la società Monte Bianco per sostenere le ragioni della convenuta, l'adito Tribunale di Biella-Sezione Stralcio, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 276 del 1997, con sentenza in data 23 novembre 2001, rigettava la domanda.

Con atto notificato in data 19 novembre 2002 alla sola Mirabella soc. sempl., proponeva appello la società Ardea, facendo presente che il Tribunale aveva erroneamente interpretato le norme relative alla prelazione agraria in caso di vendita da parte di società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori; costituitasi l'appellata, la Corte d'appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 27 aprile 2004, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado; statuiva, in particolare, la Corte che «l'ipotesi del concordato preventivo vada assimilata alle altre ipotesi di deroga considerate dalla legge n. 590 del 1965, art. 8, comma 2, alla luce delle condivise osservazioni svolte dalla sentenza n. 339/94 della Suprema Corte (...) e comunque nella fattispecie si tratta semplicemente di riconoscere che il valore dell'espressione vendita forzata consente di applicare la disposizione eccezzuativa in ogni ipotesi in cui la decisione di vendere l'immobile non sia riconducibile alla volontà del proprietario».

Ricorre per cassazione la Immobiliare Agricola Ardea con un unico articolato motivo; cui resiste con controricorso la società Mirabella. Ha depositato memoria la ricorrente.

DIRITTO. - Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione della legge n. 590 del 1965, art. 8, comma 2, e relativo difetto di motivazione, sul decisivo punto della ritenuta assimilazione dell'ipotesi di concordato preventivo agli altri casi di deroga menzionati dall'art. 8 suddetto, con conseguente esclusione dell'applicabilità nel caso di specie dell'istituto della prelazione; e ciò anche in

relazione a quanto di recente affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14083/2004.

Il ricorso merita accoglimento.

Premesso che il *thema decidendum* nella presente controversia riguarda l'operatività o meno della prelazione di cui alla legge n. 590 del 1965, art. 8, nel caso di vendita da parte di società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori e che la Corte di Torino, con la impugnata decisione, ha escluso che le vendite realizzate in esecuzione della procedura di concordato preventivo siano assimilabili alle vendite forzate, non può che ribadirsi in proposito quanto statuito con indirizzo giurisprudenziale consolidato da questa Corte di legittimità (tra le altre, S.U. n. 14083/2004).

In relazione, infatti, alla vendita effettuata dal liquidatore in esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto convenzionalmente attribuito a un terzo dal debitore prima dell'ammissione della procedura, atteso che il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie (mancando nella disciplina del concordato il richiamo alle disposizioni dettate dagli artt. 72-83 legge fall.) a seguito dell'apertura del concordato o della sua omologazione; non è ricavabile dal sistema l'oggettiva incompatibilità della prelazione con la fase esecutiva del concordato (sia perché la forma e le modalità di liquidazione competono al debitore cedente, che può stabilire la vendita a trattativa privata e il Tribunale interviene, ai sensi dell'art. 182 legge fall., solamente se il concordato non dispone diversamente, sia perché è irrilevante che il trasferimento venga attuato con atti di carattere negoziale ovvero coattivo); va escluso, infine, che la prelazione incida in modo negativo sugli interessi dei creditori, in quanto essa comporta il solo onere della *denuntiatio* e si colloca in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo.

(Omissis)

(1) CONCORDATO PREVENTIVO E OPPONIBILITÀ DELLA PRELAZIONE NELLA VENDITA DI FONDI RUSTICI.

La sentenza che si annota è meritevole di essere approfondita per le problematiche che affronta e sulle quali

(1) Per un recente commento sul concordato preventivo, v. BARZELLONI - COLOMBINI, *Il concordato preventivo: la predisposizione della proposta ex art. 161 l.f.*, in *Le procedure concorsuali, guida operativa interdisciplinare* (a cura di DEMARCHI - GIACOMAZZI), Milano, 2008, 371 e ss.; GROSSI, *La riforma della legge fallimentare - Commento e formule della nuova disciplina delle procedure concorsuali*, Milano, 2008, 1110 e ss.; LO CASCIO, *Il nuovo concordato preventivo ed altri filoni giurisprudenziali*, in *Il fallimento*, 2006, 581 e ss.; SCHIAVON, *La riforma del concordato preventivo*, in *Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova disciplina del fallimento* (a cura di FAUCEGLIA), Napoli, 2005, 25 e ss.; CENSONI, *Il «nuovo» concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 723 e ss.

(2) Con riguardo al contenuto, il concordato può essere «dilatatorio», «remissorio», o «dilatatorio e remissorio» nello stesso tempo, tutte le volte in cui i creditori concedono un termine per il pagamento oppure una decurtazione del credito o ambedue le soluzioni. Il concordato può essere «solutorio» allorché è concluso a seguito della risoluzione o annullamento di un precedente concordato e della conseguente riapertura del fallimento; in tal caso, il nuovo concordato potrà essere omologato solo se prima dell'udienza a ciò destinata verranno depositate le somme occorrenti per il suo integrale adempimento, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato. Inoltre, il concordato può essere «liberatorio» se la liberazione del debitore è resa possibile dall'intervento di un terzo assuntore e sempre previa espressa pattuizione in tal senso.

(3) Ulteriore importante distinzione è che il concordato preventivo di massa è «a legittimazione ristretta», considerato che la possibilità di concluderlo è consentita solo a coloro che possiedono particolari requisiti e che ne sono meritevoli, mentre, quello fallimentare è «a legittimazione generale» dal momento che la sua conclusione è consentita a tutti i falliti. In tal senso, FERRARA, voce *Concordato fallimentare*, in *Enc. del dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, 473, nota 4, faceva rilevare che le ragioni del diverso ambito di applicazione erano dovute al fatto che il concordato preventivo, evitando la dichiarazione di fallimento e mirando ad effettuare il salvataggio morale oltre che economico dell'imprenditore commerciale, sembrerebbe

apparire utile soffermarsi anche per fornire un quadro riepilogativo degli orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti negli anni fino alla pronuncia emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a risolvere il contrasto interpretativo delineatosi in ordine alla compatibilità o meno del diritto di prelazione con le vendite eseguite in pendenza di concordato preventivo (1) con cessione dei beni.

1. Nella vicenda sottoposta all'esame della Suprema Corte, una società in nome collettivo, in persona delle socie-coltivatrici dirette, adiva il Tribunale di Biella per sentire accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del riscatto agrario, non essendo stata preferita nell'acquisto di un fondo rustico confinante, comprato da altra società dal proprietario ammesso alla procedura di concordato preventivo. La società convenuta si costituiva formalmente in giudizio, eccependo che parte venditrice, proprio perché in concordato preventivo, non era obbligata all'osservanza del diritto di prelazione; in ciò supportata dalla stessa proprietà, intervenuta volontariamente in giudizio per sostenere le sue ragioni. A seguito del rigetto della domanda da parte dei giudici di primo grado, la società pretermessa instaurava giudizio di impugnazione che si concludeva, però, con la conferma della sentenza di primo grado. La società decideva, pertanto, di proporre ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico articolato motivo, al fine di ottenere la riforma delle statuizioni rese nei due precedenti gradi di giudizio.

2. Preliminarmente, appare opportuno – anche per ragioni di completezza espositiva – ricordare che l'istituto del concordato si può – tra l'altro – distinguere (2) in preventivo e fallimentare, se concluso prima o dopo la dichiarazione di fallimento. Sotto questo profilo, più precisamente, il primo si propone di evitare il fallimento mentre, il secondo, di porre fine alla procedura fallimentare già in atto (3).

In sede di concordato preventivo partecipano tutti i creditori dell'imprenditore in stato di crisi (4) per ottenere che le loro ragioni siano soddisfatte, fatte salve – comunque – legittime cause di prelazione: Il debitore, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 160 legge fall., può proporre questa particolare procedura concorsuale (5) sulla

giustificato solo nei confronti di imprenditori onesti, anche se poco fortunati. Viceversa, la dichiarazione di fallimento e le approfondite indagini e verifiche operate dal curatore ai fini dell'accertamento della consistenza effettiva del patrimonio sono ragioni sufficienti per consentirne la stipulazione a qualsiasi fallito, pure se soggetto a procedimento penale per bancarotta o per qualsivoglia altro reato.

Tra i presupposti soggettivi richiesti per l'ammissione alla procedura di concordato, la legge 80/2005 non menziona più i requisiti di c.d. meritevolezza dell'imprenditore di cui ai nn. 1, 2 e 3 del previgente art. 160 legge fall.

(4) Il vecchio testo dell'art. 160, comma 1, legge fall., richiedeva per l'ammissione alla procedura che l'imprenditore si trovasse in stato di insolvenza; a seguito dell'entrata in vigore della legge 80/2005, presupposto della proposta è diventata la semplice «crisi» dell'impresa, che si differenzerebbe dall'insolvenza per la reversibilità e temporaneità della illiquidità, non necessariamente prodromica all'insolvenza. L'interpretazione autentica data dall'art. 30 del decreto legge n. 273 del 30 dicembre 2005 ha, invece, indicato un'altra strada: infatti, è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 160, secondo cui, ai fini di cui al primo comma, «per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».

(5) VASELLI, voce *Concordato preventivo*, in *Enc. del dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, 508-509, osserva come sia stato ravvisato nel concordato, talvolta, un fondamento contrattuale; tal'altra, processuale. Secondo la tesi contrattualistica, il concordato è approvato a seguito dell'incontro della volontà del debitore e dei creditori e la omologazione del Tribunale funge da semplice condizione legale, volta a rendere efficace un negozio già perfetto. Secondo la teoria processualistica, la volontà delle parti regola l'accordo ma è l'omologazione del Tribunale ad assurgere al valore di una condizione di efficacia imposta per il controllo della legalità e della convenienza del concordato. Al fine di conciliare le opposte opinioni, si è sostenuto che il concordato avrebbe natura negoziale e processuale al tempo stesso, configurandosi come un accordo avente il potere di vincolare anche i creditori dissenzienti tramite l'intervento dell'autorità giudiziale che si estrinseca nel procedimento di omologazione.

base di un piano che, pur assumendo un ruolo centrale ed estremamente delicato, non ha un contenuto tipico, potendo consistere in una «qualsiasi forma» di soddisfazione dei creditori, anche mediante operazioni straordinarie (6). Nel presentare il piano per essere ammesso al concordato (7), il debitore non è più vincolato, come previsto dalla vecchia legge fallimentare, a fornire serie garanzie di integrale pagamento dei creditori privilegiati ed in una percentuale pari almeno al 40 per cento dei chirografari, dovendo, piuttosto, preoccuparsi di presentare un piano realizzabile che rappresenti dati aziendali veridici (8). Con detto piano, l'imprenditore in crisi può, altresì, decidere di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, nonché individuare trattamenti differenziati tra creditori appartenenti – per l'appunto – a classi diverse (9).

3. Come già anticipato, quello della compatibilità dell'istituto della prelazione con la funzione e la struttura del concordato preventivo (10) è un tema su cui la giurisprudenza si è orientata nel corso degli anni con pronunce alterne.

In mancanza di indici interpretativi uniformi, i giudici di legittimità hanno preso le mosse dalla natura del diritto di prelazione, anche in considerazione della varietà di forme e di disciplina che l'istituto in questione può assumere. Il termine «prelazione», come è ben noto, indica il diritto di un determinato soggetto ad essere preferito ad altri nell'acquisto di un bene, nel caso in cui il proprietario intenda alienarlo, a parità di condizioni offerte al terzo (11). La prelazione è convenzionale quando è il frutto di un accordo intervenuto tra le parti, quale concessione, a titolo oneroso o gratuito, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, del diritto ad essere preferiti rispetto ad altre situazioni giuridiche; è – invece – legale quando è riconosciuta dalla legge a determi-

nati soggetti, ricorrendo specifiche condizioni. In entrambi i casi, il titolare della prelazione ha un diritto di natura potestativa, essendo il concedente sottoposto alla volontà del prelazionario nella conclusione del contratto per il quale gli è stata accordata preferenza. Nella prelazione legale, però, in caso di pretermissione, il prelazionario ha rimedi opponibili *erga omnes* (diritto di riscatto), mentre, in quella convenzionale, gli effetti che si producono sono meramente obbligatori con la conseguenza che, nell'ipotesi di inadempimento, gli unici rimedi esperibili sono di tipo risarcitorio. Alla base della concessione del diritto di prelazione possono esservi, dunque, due valutazioni ben distinte: per un verso, quella del legislatore che considera specifici interessi come meritevoli di particolare attenzione (è il caso della prelazione agraria riconosciuta al conduttore coltivatore diretto o al proprietario coltivatore diretto confinante del fondo agricolo); per l'altro, quella dei privati che – per le ragioni più varie – possono convenire la costituzione di un titolo preferenziale. Secondo la più ricorrente interpretazione del Supremo Collegio (12), le suddette valutazioni non possono che essere considerate prevalenti e consentire la conservazione del diritto di prelazione fino a quando gli atti di alienazione siano riconducibili ad una libera determinazione del proprietario, con esclusione dello stesso in tutti i casi in cui l'alienazione sia forzosa, quale è, per l'appunto, la vendita fallimentare. In tale ultima fattispecie, infatti, essendo il proprietario privato della facoltà di disporre del bene, la giurisprudenza ha ritenuto irragionevole che un interesse di natura privatistica possa limitare e/o ostacolare l'attività di natura pubblicistica degli organi fallimentari diretta alla liquidazione del fallito per il soddisfacimento dei creditori (13). E ciò, in quanto il diritto di prelazione potrebbe condurre ad una sorta di turbativa d'asta, rischiando

(6) La conseguenza è il superamento della rigida alternativa tra concordato remissorio e con cessione dei beni. Con il primo, offrendo ai creditori il pagamento a saldo di una percentuale, l'imprenditore tenta di salvare la propria azienda che, una volta liberatasi delle passività dovute (anche attraverso finanziamenti da parte di terzi), può risorgere e riprendere la propria attività; viceversa, con la cessione dei beni, il debitore si dichiara disposto a porre fine alla propria impresa, con la possibilità di ottenere – però – non solo la remissione dei residui debiti (il fallito resta debitore dei crediti non estinti attraverso la distribuzione del ricavato delle attività fallimentari) ma anche di non incorrere nelle sanzioni penali conseguenti a una dichiarazione di fallimento.

(7) Cass. 16 aprile 1996, n. 3588, in *Giust. civ.*, 1996, II, 2247, specifica che la pubblicità del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo non ha efficacia costitutiva e non condiziona gli effetti preliminari della procedura che si ricollegano alla proposta del debitore e quindi retroagiscono alla data di presentazione del ricorso. Conseguentemente, è irrilevante la circostanza che di tale presentazione i creditori non abbiano avuto conoscenza, poiché la disciplina normativa non prevede tale conoscenza come presupposto per rendere operativo il divieto per i creditori (aventi titolo o causa anteriore al decreto) di iniziare o proseguire azioni esecutive. La sentenza è annotata da LO CASCIO, *La sorte dei beni ceduti da un terzo a garanzia dell'esecuzione del concordato preventivo*, il quale, a p. 2258, precisa che il vincolo di indisponibilità riguarda i beni del debitore ma non anche quelli del terzo che abbia disposto la cessione di propri beni in favore del concordato preventivo, quanto meno per la fase processuale anteriore alla pronuncia di omologazione nella quale mancano tutte le premesse giuridiche e di fatto per assoggettare tale apporto patrimoniale alla procedura.

(8) La fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali sono attestate da un professionista avente i requisiti previsti dall'art. 28, legge fall. per la nomina a curatore.

(9) Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove il debitore abbia fatto ricorso alla suddivisione dei creditori in classi, il concordato risulta approvato se «nel maggior numero delle classi, la proposta riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano, in ciascuna di esse, la maggioranza dei crediti ammessi al voto». Successivamente, in sede di camera di consiglio, nonostante il dissenso di una o più classi e se la maggioranza delle classi abbia accettato la proposta, il Tribunale può procedere alla omologa qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare

soddisfatti «in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili» (art. 180, comma 4, legge fall.). Con questo meccanismo, si neutralizzano le condotte meramente ostruzionistiche delle minoranze dissenzienti, consentendo l'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria per il perfezionamento dell'accordo, con conseguente controllo di merito, *rectius* di vera e propria convenienza del Tribunale sulla proposta.

(10) In dottrina, si segnalano CAPUTO, *Diritto di prelazione e concordato preventivo*, in *Giust. civ.*, 1988, 2666; LO CASCIO, *Inapplicabilità della prelazione del conduttore alle vendite eseguite in sede di liquidazione giudiziale del concordato preventivo*, *ivi*, 1994, I, 1543; ID., *Il concordato preventivo*, Milano, 2002; LANDOLFI, *Il concordato preventivo con cessione dei beni*, Padova, 2000; ZANICHELLI, *Applicabilità della prelazione legale e convenzionale alle vendite fallimentari*, in *Il fallimento*, 2001, 1274; PELUSSO, *Prelazione convenzionale e vendita fallimentare*, in *Riv. notariato*, 2002, 186.

(11) Cass. 18 dicembre 1986, n. 7679, in *Foro it.*, 1987, I, 1085, ha statuito che la prelazione sussiste allorché, a parità di condizioni contrattuali, sia concretamente possibile – per l'oggetto e la natura delle prestazioni convenute – la sostituzione al terzo del soggetto che la legge intende preferire. In dottrina, VITUCCI, *Conferimento in società di azienda agricola e diritto di prelazione*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 410.

(12) In tal senso, Cass. 19 novembre 2003, n. 17523, in *Riv. notariato*, 2004, I, 495, statuisce che «salvo esplicite deroghe in senso contrario, vi è una generale incompatibilità del diritto di prelazione con le vendite coattive ed in particolare con quelle fallimentari. Tale incompatibilità vale non solo per le prelazioni legali, ma anche, a maggior ragione, per quelle di origine convenzionale». La sentenza è annotata, a p. 497, da DI ZILLO, *La prelazione convenzionale e legale nella vendita fallimentare: consolidazione di un principio*. Cass. Sez. Un. 27 giugno 1986, n. 4282, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2372; e, in senso conforme, Cass. 1° giugno 1992, n. 6612, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, f. 6, hanno riconosciuto una deroga a tale principio per il diritto di prelazione legale attribuito allo Stato sui beni di interesse artistico e storico di proprietà privata a norma dell'art. 31, l. 1° giugno 1939, n. 1089, e, ai sensi dell'art. 59, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, oggi abrogato dall'art. 184, d.lgs. 42/2004, in materia di alienazione di beni culturali. In queste ipotesi, il patto di prelazione (che risponde – in genere – ad un interesse privatistico) è volto a perseguire la tutela di preminenti interessi pubblicistici.

(13) In tal senso, Cass. 7 luglio 1999, n. 7056, in *Il fallimento*, 2000, 425, con nota di FIGONE, *Vendita fallimentare e prelazione ereditaria*.



do sensibilmente di ridurre le possibilità di vendere il bene alle migliori condizioni possibili con la sottrazione di potenziali acquirenti alle esigenze della gara.

4. Nel panorama delle prelazioni legali, quella agraria vanta – senz'altro – un'attenzione senza precedenti da parte della giurisprudenza anche in considerazione del fatto che, stante il complesso di regole speciali che ne sovrintende la disciplina, non sempre il dato normativo è di facile lettura.

Come è ben noto, l'art. 8, comma 2, della legge 590/1965, esclude il diritto di prelazione nel caso di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e di trasferimento di terreni (14) destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. Per espresso disposto di legge, dunque, nelle ipotesi di vendita forzata, liquidazione coatta e fallimento (15) non è configurabile il diritto di prelazione poiché – a parità del prezzo di acquisto – non può che prevalere sull'interesse del prelazionario quello dei creditori ad ottenere il maggior ricavo nel minor tempo possibile (16). Il capoverso dell'art. 8, legge 590/1965, invece, non prevede alcunché per le altre procedure disposte nel caso di crisi e/o insolvenza dell'imprenditore. Tanto è vero che la giurisprudenza ha a lungo dibattuto se, all'apertura di una procedura concorsuale, quale è il concordato preventivo con cessione dei beni, perdurino i rapporti giuridici preesistenti come quelli scaturiti dalla prelazione legale agraria (17).

A tal proposito, in passato, alcuni giudici di merito hanno escluso l'operatività della prelazione in caso di alienazione di un fondo compiuta nel corso di un concordato preventivo sulla base di una interpretazione estensiva del citato capoverso dell'art. 8 (18), sottolineando, altresì, una

pretesa incompatibilità tra le condizioni di pagamento previste per l'esercizio del diritto (possibilità di ritardare il pagamento per oltre un anno attraverso la richiesta di un mutuo agevolato) e quelle proprie del concordato (19). Altri, invece, hanno precisato che il concordato esula dalle ipotesi tassative escluse dalla prelazione agraria con norme insuscettibili di interpretazione analogica (20).

Anche le decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità sono risultate per lungo tempo contrastanti.

Talvolta, la Suprema Corte ha posto in rilievo il carattere non volontario della vendita dei beni effettuata nell'ambito di una procedura di concordato preventivo (21), tesa a soddisfare l'esigenza di conseguire la maggiore remunerazione possibile a tutela delle aspettative dei creditori. L'interesse generale che informa il procedimento concordatario travolgerebbe – con il proprio effetto coattivo – non solo la natura volontaria dell'atto di alienazione ma – conseguentemente – anche il correlato diritto di prelazione. In buona sostanza, sia la volontà del debitore sia il diritto del prelazionario verrebbero ad essere compressi dai riflessi pubblicistici propri della procedura concorsuale in discorso. Secondo detto orientamento giurisprudenziale, superata positivamente la fase della omologazione, l'attività di liquidazione resterebbe sottratta alla disponibilità del debitore insolvente il quale, pur conservando la titolarità dei beni fino all'alienazione, non avrebbe più alcun potere di scelta tra vendere oppure no, di determinare le modalità ed il tempo della vendita, il prezzo o il soggetto cui alienare. Per la natura vincolata, dunque, detta vendita sarebbe – più precisamente – assimilabile a quella disposta in sede fallimentare (22), tanto che il debitore perderebbe

(14) TRIOLA, *La prelazione agraria*, Milano, 1990, 21-22, ha rilevato come potrebbe sostenersi che, per quanto nel primo comma dell'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, il legislatore abbia parlato genericamente di «trasferimento a titolo oneroso», nel disciplinare poi concretamente l'esercizio del diritto, avrebbe mostrato l'intenzione di restringere l'ambito di applicazione alla sola vendita. Tanto è vero che nell'art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817, si fa riferimento a fondi offerti «in vendita» (secondo comma, n. 2) e alla «vendita» di più fondi (terzo comma); nell'art. 8, legge 590/1965 si prevede la trasmissione del preliminare di «compravendita» nel quale deve essere indicato il prezzo di vendita (quarto comma); ed, ancora, la possibilità di esercitare il riscatto entro un certo termine dalla trascrizione del contratto di «compravendita» (quinto comma); inoltre, nel sesto e nell'ottavo comma della medesima disposizione si parla di «prezzo». L'Autore fa, però, notare come il secondo comma del suindicato art. 8 escluda espressamente la prelazione nell'ipotesi della permuta con la conseguenza che – *a contrario* – la prelazione sussiste anche nel caso di trasferimenti a titolo oneroso diversi dalla vendita; e ciò pure in considerazione del fatto che, altrimenti, la detta esclusione sarebbe stata superflua. In mancanza di una chiara volontà del legislatore, TRIOLA afferma come sia preferibile ritenere che il diritto di prelazione sussista tutte le volte in cui il corrispettivo sia fungibile e sia possibile assicurare la parità di condizioni, espressamente invocata dal citato art. 8, primo comma.

(15) Cass. 1° aprile 2003, n. 4914, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, f. 4, statuisce come, in materia di contratti agrari, l'art. 8, legge 590/1965, apportando speciali limitazioni al diritto di proprietà, sia stata ritenuta norma di stretta interpretazione che contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette, senza così potere trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Cass. 20 ottobre 1994, n. 8589, in *Giust. civ.*, 1995, II, 2793, ha ritenuto la prelazione inopponibile al terzo che avesse acquistato il fondo dal fallimento stesso, in ragione del fatto che la normativa vincolistica ha, come quella fallimentare, natura speciale e, nel conflitto tra le due leggi speciali, deve prevalere quella fallimentare. La sentenza è annotata a p. 2795 da FRANCO, *Sulla questione se sia o meno applicabile la normativa vincolistica agraria in ordine ai contratti che concedono il godimento del fondo rustico facente parte del patrimonio fallimentare*.

(16) Cass. 12 ottobre 1982, n. 5264, in *Giust. civ.*, 1983, I, 474, con nota contraria di TRIOLA, *Vendita all'asta disposta dall'autorità giudiziaria e prelazione*, ha – invece – ritenuto la sussistenza del diritto di prelazione di cui all'art. 8, legge 590/1965, nel caso di vendita ai pubblici incanti disposta dall'Autorità giudiziaria, ove l'aggiudicazione è subordinata al mancato esercizio da parte del titolare del diritto in questione. In questa fattispecie, il meccanismo di operatività della prelazione va adattato, tanto che la *denuntatio* è sostituita dalla pubblicità legale dell'avviso di vendita, le condizioni di legittimazione all'esercizio del diritto devono esistere al momento dell'aggiudicazione ed il reatto agrario è lo strumento surrogatorio della prelazione. Più precisamente, secondo quanto sostenuto dalla

Suprema Corte, l'aggiudicazione è subordinata al mancato esercizio del diritto di riscatto e non di prelazione da parte del titolare.

(17) Cass. 29 settembre 1993, n. 9758, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 1434.

(18) Trib. Perugia 11 settembre 1997, in *Rass. giur. umbra*, 2000, 23, statuisce che «la vendita di un fondo rustico effettuata in esecuzione di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori è idonea a escludere il diritto di prelazione e riscatto in favore del coltivatore, trattandosi di fattispecie assimilabile alle ipotesi di vendita forzata, liquidazione coatta amministrativa e fallimento di cui all'art. 8, secondo comma, legge n. 590 del 1965 per le quali la prelazione non è consentita».

(19) App. Ancona 2 novembre 1977, in *Giur. agr. it.*, 1979, 370, con nota contraria di TRIOLA, *Prelazione agraria e concordato preventivo*.

(20) Trib. Avellino 30 gennaio 1980, in *Riv. dir. agr.*, 1981, II, 146, ha ritenuto ammissibile l'esercizio del reatto nel caso di alienazione di un fondo rustico attuata, senza comunicazione al coltivatore del fondo, in esecuzione di un concordato preventivo con cessione dei beni.

Sul punto, in dottrina, PAPPA MONTEFORTE, *Trasferimento del fondo e prelazione agraria*, in *Riv. notariato*, 2001, 426, afferma come, in ogni ipotesi di concordato preventivo, sia preferibile riconoscere equa tutela al titolare del diritto di prelazione, «tenuto conto della libertà di iniziativa del debitore cedente nella scelta della figura affine al fallimento (...) e delle caratteristiche liquidatorie e non coattive della procedura. In più la dilazione nel pagamento dei creditori può essere ottenuta anche dall'imprenditore che richiede il concordato, ai sensi dell'art. 160, n. 2, legge fallimentare».

(21) Così, Cass. 6 aprile 1990, n. 2900, in *Giur. comm.*, 1992, II, 225; detto orientamento è stato ripreso da Cass. 14 gennaio 1994, n. 339, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, I, 183, con nota in senso contrario di PONTI-PETTARIN, *La prelazione nelle procedure concorsuali*.

(22) Valorizzare la natura pubblicistica del concordato preventivo porta ad assimilare la liquidazione concordataria alla liquidazione fallimentare, essendo entrambe procedure concorsuali con finalità soddisfattive e con mezzo liquidativo, con la conseguente preclusione all'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. Resta così esclusa dalla funzione del liquidatore concordatario, tesa alla massima soddisfazione dei creditori, quella di conferire a terzi diritti che esulano dal limite della funzione e dallo scopo perseguito. Pertanto, il riconoscimento di un diritto di prelazione che ad un terzo spetti per legge, è conforme alla funzione sopra qualificata; l'offerta di un diritto senza corrispettivo o vantaggio per la liquidazione, costituirebbe, viceversa, un atto gratuito, al cui realizzo la funzione liquidatoria è estranea. La funzione del liquidatore di rendere palese che la comunicazione sarebbe stata fatta a salvaguardia di una supposta prelazione costituirebbe, dunque, una manifestazione di scienza e non di volontà negoziale da parte del liquidatore: quest'ultimo potrebbe manifestare solo l'opinione che all'affittuario compete per legge un diritto di prelazione, diritto che – peraltro – ai terzi poteva essere riconosciuto se ed in quanto fosse la legge a prevederlo.

sostanzialmente la disponibilità del proprio patrimonio e, dunque, la possibilità di intervenire con atti di volontà nell'alienazione dei beni ceduti ai creditori, rientrando nella liquidazione patrimoniale nella forma concordataria nei poteri dell'organo all'uopo nominato dal Tribunale (23).

Tal'altra, invece, concentrandosi proprio sui tratti differenziali esistenti tra la procedura fallimentare e di concordato preventivo (negozialità dell'atto con cui si apre quest'ultimo, mancanza di spossessamento dei beni ceduti, natura di mandato irrevocabile del potere gestorio del liquidatore), la giurisprudenza (24) si è indirizzata verso la tesi della vendita volontaria, compatibile - in quanto tale - con gli istituti della prelazione e del riscatto. Comportando, infatti, una situazione di origine convenzionale, il concordato preventivo non escluderebbe la libertà del proprietario di addivenire - pur attraverso il liquidatore - al trasferimento dell'immobile, nel rispetto delle norme sulla prelazione.

Considerato il contrasto sorto anche tra i giudici di legittimità, le Sezioni Unite (25) sono state investite della questione.

Secondo quanto argomentato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, il debitore, pure dopo l'ammissione alla procedura, in quanto titolare di un'impresa che resta in esercizio, conserva la legittimazione a compiere atti di amministrazione del proprio patrimonio senza distinzione, in termini di efficacia e di validità, tra quelli anteriori e quelli successivi al concordato (26). E ciò, del resto, risponde pienamente alla *ratio* del procedimento che si apre su richiesta del debitore il cui interesse (peraltro, concorrente con quello dei creditori) è l'eliminazione dell'insolvenza.

In questa prospettiva, la cessione dei beni in concordato è stata ricondotta alla più generale figura della cessione

dei beni ai creditori di cui all'art. 1977 c.c. (27), concretantesi in un mandato irrevocabile conferito agli organi della procedura di disporre dei beni dell'imprenditore *in bonis*, nonché di gestirli e liquidarli al fine di soddisfare i creditori. Il concordato con cessione dei beni non ha - però - efficacia traslativa della proprietà (28), implicando solo il trasferimento dei poteri finalizzati alla liquidazione in capo all'organo del Tribunale. In concreto, durante la procedura, il debitore conserva la titolarità dei beni, la possibilità di amministrarli (e, dunque, l'esercizio dell'impresa), anche se sotto la direzione del giudice delegato e la vigilanza del commissario (29), nonché il diritto di esercitare nei confronti dei terzi le azioni e di resistervi a tutela del proprio patrimonio (30). Il liquidatore, in qualità di ausiliare del giudice, svolge un ufficio di diritto privato (31) che deve adempiere con gestione imparziale ed indipendente dalla volontà sia del debitore sia dei creditori.

A differenza di ciò che accade nel fallimento, pertanto, gli atti compiuti dal liquidatore continuano a riferirsi alla persona dell'imprenditore concordatario senza che si verifichi alcuno spossessamento di quest'ultimo, con la conseguenza - per l'appunto - che è lo stesso debitore a svolgere l'attività liquidatoria e che le sue iniziative non rivestono il contenuto di attività necessitate, ma negoziali. Quest'ultimo, in concreto, non è in stato di soggezione, potendo ricercare le condizioni di vendita più vantaggiose (32); e ciò, senza ledere la parità di condizioni voluta dalla legge speciale, in quanto il soggetto preferito acquisterà allo stesso prezzo del terzo acquirente.

Riconoscere natura privatistica alla figura del liquidatore giudiziale significa attribuire un carattere non autoritativo

(23) Secondo Cass. n. 339/1994 cit., il liquidatore non deriverebbe i suoi poteri dal titolare del patrimonio, né potrebbe ritenersi che operi in nome e per conto dello stesso. «Anche chi qualifica il liquidatore (così distinguendolo dal curatore fallimentare), come soggetto esercente un ufficio di diritto privato, individua le caratteristiche di detto ufficio pur sempre nella preposizione, sostituzione e rimozione del titolare del patrimonio da parte del titolare d'ufficio, la cui attività è caratterizzata dalla necessità e doverosità dell'esercizio del potere, operante con gestione imparziale e, quindi, libera rispetto alla volontà ed alle prescrizioni del titolare del patrimonio, e vincolata rispetto all'attuazione della legge ed alle modalità della procedura. È il liquidatore, in sostanza, che, con gestione vincolata solo alla legge ed alle modalità determinate dal Tribunale, ha il potere di disporre se, quando, a chi, come ed a quale prezzo provvedere all'alienazione del patrimonio».

(24) In tal senso, v. Cass. 1° febbraio 1988, n. 913, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, I, 584, che ritiene il concordato preventivo una situazione di origine convenzionale che non esclude la libera determinazione del proprietario di trasferire il bene, attraverso il liquidatore; Cass. 1° giugno 1999, n. 5306, in *Giust. civ.*, 1999, I, 2957, con nota di Lo Cascio, *Il limite dell'opponibilità degli atti ai creditori nel concordato preventivo*; e in *Il fallimento*, 2000, 486.

(25) Cass. Sez. Un. 27 luglio 2004, n. 14083, in *Il fallimento*, 2005, 131; in *Il dir. fallim.*, 2005, II, 191, con nota di Russo, *Concordato preventivo con cessione dei beni. Natura giuridica ed esperibilità del diritto di prelazione secondo le Sezioni Unite*.

(26) A differenza di quanto previsto dall'art. 44 della legge fallimentare in base al quale gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.

(27) Cass. 16 aprile 1996, n. 3588 cit., precisa che la cessione dei beni, quale mezzo di attuazione e di garanzia del concordato preventivo, ancorché riconducibile in linea di principio allo schema negoziale di cui all'art. 1977 c.c., presenta tuttavia caratteristiche peculiari che non consentono di ritenere *sic et simpliciter* applicabili le regole proprie del contratto, andando a collocarsi in un complesso procedimento che si apre formalmente col decreto di cui all'art. 163, legge fall. e si conclude con la fase d'esecuzione e di liquidazione.

(28) Cfr. così, tra le tante, Cass. 1° giugno 1999, n. 5306, cit.; Cass. 21 febbraio 1995, n. 1909, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 2060; Cass. 21 gennaio 1993, n. 709, in *Il fallimento*, 1993, 807, specifica che la cessione dei beni ai creditori, quale particolare modo di attuazione del concordato preventivo, non comporta (salvo patto contrario) il trasferimento di proprietà dei beni ceduti, sia che la si configuri come *pro solvendo*, con diritto del debitore all'eventuale sopravanzo, oppure come *pro soluto*, con diritto dei creditori all'eventuale ricavo superiore alla percentuale garantita. La cessione dei

beni ai creditori produrrà la liberazione del debitore, a norma dell'art. 1984 c.c., soltanto quando i creditori conseguano sul ricavato della liquidazione le somme loro spettanti.

(29) Secondo Cass. 5306/99 cit., i limiti alla generale opponibilità ai creditori degli atti compiuti sul patrimonio sono solo quelli previsti dagli artt. 167 e 168, legge fall.

(30) Cass. 11 agosto 2000, n. 10738, in *Il fallimento*, 2001, 781; in *Dir. fall.*, 2001, II, 883, statuisce che - alla chiusura del concordato - l'esercizio di tutti i crediti è restituito alla piena disponibilità del debitore cedente che torna ad assommare in sé la titolarità giuridica ed i poteri di gestione e, conseguentemente, la legittimazione (sia dal lato attivo che da quello passivo) all'esercizio delle azioni relative alle attività cedute. Per l'effetto, una volta chiusa la procedura, il debitore cedente è legittimato a proporre eventualmente azione di risarcimento nei confronti di terzi per il danno derivante dal dissesto finanziario.

(31) Lo Cascio, *Concordato preventivo e prelazione convenzionale nella vendita di immobili*, in *Il fallimento*, 2005, I, 136-137, sottolinea come alla soluzione privatistica si sia contrapposta quella pubblicistica, in base alla quale il rinvio alla normativa del codice civile non sarebbe idoneo a snaturare l'essenza del concordato, caratterizzato da un intervento penetrante degli organi della liquidazione «in modo tale da suggerire l'inquadramento della cessione nella vendita fallimentare». Il concordato preventivo per cessione dei beni sarebbe così caratterizzato da un realizzo di beni imposto dalla sentenza di omologazione in relazione alla quale il liquidatore verrebbe a svolgere una funzione pubblica.

(32) Nessuna rilevanza assume la circostanza che il trasferimento si verifichi con atti aventi carattere coattivo o negoziale, per cui - a meno che il concordato non disponga diversamente - il debitore cedente potrà stabilire la vendita a trattativa privata, oppure potrà intervenire il Tribunale, ai sensi dell'art. 182, legge fall.

Cass. 12 ottobre 1982, n. 5264 cit., afferma che l'art. 8, legge 590/1965, considerato norma di stretta interpretazione, non vieta che l'aggiudicazione del bene in asta pubblica sia condizionata al mancato esercizio della prelazione, non trattandosi, come nelle ipotesi di vendita forzata, liquidazione coatta e fallimento, di procedura imposta. Cass. Sez. Un. 14083/2004 cit., afferma: «d'altronde (a prescindere dalla regola generale di cui all'art. 498 c.p.c., che impone al creditore espropriante di dare comunicazione dell'espropriazione ai soggetti aventi un diritto di prelazione sui beni pignorati), è già positivamente previsto (...) che il patto di prelazione possa essere inserito nella vendita forzata: alla società a responsabilità limitata, è, infatti, tuttora consentito (e non rileva qui soffermarsi sui limiti di operatività delle relative clausole statutarie) presentare, dopo l'aggiudicazione, altro acquirente che offra lo stesso prezzo (art. 2471, che riproduce, sostanzialmente, il previgente art. 2480 c.c., in tema di espropriazione di quote)».

alle iniziative dallo stesso poste in essere; il che confermerebbe la compatibilità del diritto di prelazione (che presuppone un atto di libera scelta) con la vendita effettuata in pendenza di una procedura concordataria.

5. In virtù del mancato richiamo nella disciplina del concordato preventivo delle disposizioni dettate in materia di fallimento agli artt. 72-83, si può – altresì – desumere, che per effetto del decreto di ammissione al concordato e con l'omologazione della proposta, i rapporti giuridici preesistenti non si sciolgono ma perdurano nei loro contenuti (33). Se così è, non vi sarebbe ragione per cui il curatore, in pendenza di un rapporto giuridico preesistente al concordato, dovrebbe esercitare una selezione tra le condizioni e le clausole dello schema contrattuale adottato, siano esse frutto della volontà dei contraenti o predeterminate dal legislatore.

Il patto di prelazione inserito in un contratto che prosegue nella procedura del concordato non può, dunque, ritenersi caducato *ex lege*, considerato che, da una interpretazione sistematica delle norme, non è – per l'appunto – possibile ricavare una qualche oggettiva incompatibilità dell'istituto della prelazione sia con la regola del concorso formale sia con la struttura della fase esecutiva della liquidazione (che avvenga o meno con le forme dell'incanto), i cui effetti conseguono in ogni caso anche alle determinazioni del debitore.

6. L'esigenza invocata da parte della giurisprudenza della maggiore remunerazione possibile per i creditori non rappresenta, oltre tutto, un ostacolo alla configurabilità della prelazione nella liquidazione demandata al liquidatore.

Il principio su cui si fonda il concordato (al pari delle altre procedure concorsuali) del miglior soddisfacimento della *par condicio creditorum*, è raggiungibile con la massimizzazione dell'attivo derivante dalle liquidazioni, risultando – così – del tutto indifferente rispetto a detta *ratio* la persona dell'acquirente. Oltre tutto, il concordato preventivo con cessione dei beni consiste in un vero e proprio accordo tra debitore e creditori, in cui ciò che acquista rilievo è la percentuale da garantire ai creditori, piuttosto che il contraente-acquirente il quale, dopo avere corrisposto il *quantum* dovuto, rappresenta soltanto una variabile del tutto insignificante per la tutela degli interessi della massa. Tra l'altro, una volta scelto e condiviso il corrispettivo da ricavare dalla vendita dei beni, l'eventuale esercizio del diritto di prelazione (34) non inficierebbe minimamente sulla gestione imparziale del commissario liquidatore, comunque garantita.

Il patto di prelazione, quale che ne sia la costruzione giuridica astratta, pertanto, non incide per alcun verso negativamente sugli interessi dei creditori, poiché, collocandosi in un momento successivo alla individuazione dell'acquirente e alla definitiva determinazione del prezzo, onera il commissario

liquidatore della sola *denuntiatio*. Il prelazionario, in sostanza, sarà ammesso ad esercitare il suo diritto dopo l'aggiudicazione, senza alcun intralcio sulle fasi della vendita (determinazione del prezzo, modalità di partecipazione all'incanto, oneri di cauzione e di deposito, formazione del prezzo di aggiudicazione nella libera gara dei partecipanti all'incanto, eventuale riapertura della gara in presenza di un'offerta in aumento) e sulla base del prezzo raggiunto in via definitiva (35).

7. Una ulteriore argomentazione volta ad avvalorare le tesi affermate dalla Cassazione a Sezioni Unite e ripercorse dalla statuizione che si annota è che il prelazionario vanta una pretesa che la procedura concorsuale deve pienamente garantire, al pari dei diritti pecuniari fatti valere dagli altri creditori. In concreto, i soggetti portatori di interessi coinvolti nel concordato devono essere posti tutti sullo stesso piano, per cui il pregiudizio che soffre il creditore pecuniario in dipendenza dello stato di insolvenza del debitore non può che essere considerato equivalente a quello subito da parte del creditore non pecuniario (36). Il prelazionario non si può definire in conflitto né con i creditori pecuniari (interessati solo a soddisfarsi su quanto ottenuto), dal momento che lo stesso gode di una mera preferenza per il caso di stipula del contratto convenuto ed a parità di condizioni, senza per questo sottrarre diritti suscettibili di fare parte della massa attiva; né con gli organi della procedura, il cui compito è quello di liquidare nel migliore dei modi il patrimonio residuo. La concorrenza, ove volesse ravvisarsi, sarebbe unicamente tra il soggetto legittimato ad esercitare la prelazione ed i potenziali diversi acquirenti.

La prelazione, pertanto, anche sotto tale profilo, non confligge con gli interessi che la procedura di concordato intende proteggere.

8. Senza recedere dai superiori profili, per completezza, occorre aggiungere che lo stesso legislatore ha riconosciuto espressamente la possibilità di esercitare il diritto di prelazione «alle cooperative di dipendenti di imprese soggette a procedure concorsuali» (37), nonché «all'imprenditore affittuario di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari, di concordato con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria» (38); sicché – anche solo per questi dati normativi – può ben ritenersi superata ogni perplessità al riguardo.

Per tutti i profili sopra esposti, correttamente, dunque, la Cassazione ha ritenuto che il diritto di prelazione non viene meno con l'apertura della procedura di concordato preventivo o dopo l'omologazione, con il trasferimento della disponibilità dei beni al liquidatore.

Alessandra Tommasini

(33) Cass. Sez. Un. 14083/2004 cit., statuisce testualmente: «Se, infatti, il rapporto giuridico preesistente non si scioglie (come è generalmente ritenuto, in virtù del mancato richiamo nella disciplina del concordato preventivo delle disposizioni dettate negli artt. 72-83 sul fallimento) (...) esso, evidentemente, perdura nei suoi contenuti, e, quindi, anche relativamente alla sua soggezione all'obbligo di accordare la prelazione».

(34) In considerazione del fatto che il diritto di prelazione è connotato da indiscutibili caratteri pubblicistici, non si coglie, in realtà, quale impedimento e/o strutturale incompatibilità possano essere rilevati tra due normative caratterizzate da uno stesso tenore vincolistico, tanto più nel caso in cui l'una non vada ad incidere sostanzialmente sul rispetto dell'altra.

(35) Cfr., sul punto, Cass. 11 febbraio 2004, n. 2576, in *Giust. civ.*, 2005, 2, I, 503, con nota di CULTRERA, *Prelazione volontaria e fallimento: la Cassazione ad una svolta decisiva*.

(36) In entrambi i casi si assiste ad una forma di inadempimento riducibile – comunque – in una somma di denaro anche se l'obbligazione originaria non risulta pecuniaria.

Sul punto, occorre precisare che il legislatore fallimentare, pur ritenendo di dovere proteggere la posizione dei creditori non pecuniari, ha dimostrato che questa poteva essere soggetta ad alcune forme di limitazione. È

il caso dell'art. 59, legge fall., secondo cui i crediti aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro «concorrono secondo il loro valore alla data di dichiarazione del fallimento». Se, dunque, in condizioni normali, il creditore accetta di essere soddisfatto con una prestazione diversa da quella convenuta soltanto a seguito di personale manifestazione di volontà (*datio in solutum*), in sede fallimentare, i creditori non di denaro devono accettare detta soluzione senza potere dichiarare la propria volontà.

(37) Il riferimento è all'art. 14 della l. 27 febbraio 1985, n. 49, che ha adottato provvedimenti per il credito e la cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, oggi abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.

(38) In tal senso si è espressa – in un contesto che si potrebbe definire lavoristico – la l. 23 luglio 1991, n. 223, rubricata «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». Sull'argomento, v. NORELLI, *In tema di prelazione dell'affittuario dell'azienda ex art. 3, legge 223/1991*, in *Giur. merito*, II, 1994, 394; SEVERINI, *Il diritto di prelazione concorsuale dell'affittuario d'azienda*, in *Dir. fall.*, 1994, 448; PANZANI, *Affitto d'azienda e rapporti giuridici pendenti*



Cass. Sez. III Pen. - 18-11-2008, n. 42888 - Altieri, pres.; Cordova, est., Izzo, P.M. (conf.) - Zecchin, ric. (*Conferma Trib. Pordenone 11 dicembre 2007*)

**Caccia e pesca - Caccia - Esercizio venatorio - Appostamento dentro autovetture o veicoli a motore - Divieto - Effettivo uso dell'arma - Irrilevanza.** (L. 27 dicembre 1977, n. 968, art. 20; l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30)

*È vietato l'esercizio venatorio consistente nell'appostarsi in un'autovettura o in qualsiasi altro veicolo a motore al fine di sparare dall'interno, cioè predisponendosi allo sparo una volta avvistata la selvaggina e prescindendo poi dall'effettivo uso dell'arma, essendo sufficiente la sola eventualità di esso (1).*

(Omissis)

Osserva questa Corte che in effetti la contestazione riporta il termine «sparando», laddove l'imputato era in appostamento di caccia nell'interno della propria autovettura, con la canna del fucile (carico) sporgente verso l'esterno in posizione di puntamento, ma non aveva ancora sparato.

La questione quindi verte sull'interpretazione della l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, comma 1, lett. *d*), che vieta di «cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili»: e, cioè, se per la configurazione del reato occorra l'esplosione di colpi dell'arma da fuoco, o sia sufficiente il solo appostamento in attesa di sparare allorché la selvaggina sia avvistata e sia venuta a tiro.

In realtà, il termine «cacciare» indica l'esercizio venatorio comunque effettuato: il vagare alla ricerca della selvaggina, l'attirarla mediante richiami, l'appostarsi attendendone il passaggio, e tutto ciò indipendentemente dall'aver ancora sparato.

Vero è che il citato art. 21 usa dizioni diverse nei vari casi da esso disciplinati: esercizio venatorio, sparare, cacciare; e che, nel caso in esame, abbina il termine «cacciare» con quello di sparare («sparando») per cui potrebbe ritenersi che nella specie il reato si configuri solo qualora si sia sparato dall'autovettura.

Ma tale interpretazione contrasterebbe con il concetto generale e concreto della norma che vieta l'esercizio venatorio in assoluto in determinate zone e prescindendo dall'esplosione di colpi, o con particolari modalità e per specifici motivi in quelle in cui non sia vietato, come lo sparare a meno di 150 metri in direzione di immobili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, ecc., all'evidente fine di evitare danni alle persone o cose [lett. *f*] o cacciare a rastrello in più di tre persone, all'altrettanto evidente fine di evitare il setacciamento (quasi militare) della zona, a protezione anche della distruzione della fauna [lett. *h*]); tuttavia sarebbe irrealistico assimilare a tali ipotesi il caso di specie nell'insussistenza di una finalità limitativa, altrimenti il ritenere vietato «cacciare» solo se si spari comporterebbe l'irragionevole deduzione che sarebbe lecito cacciare da un'autovettura, ma senza sparare, cioè, invertendo l'apparente collegamento dei due termini, «cacciare non sparando».

In realtà, sia pure con una lieve improprietà linguistica, la norma intendeva vietare l'esercizio venatorio consistente nell'appostarsi in un'autovettura o altro veicolo a motore al fine di sparare dall'interno, cioè predisponendosi allo sparo una volta avvistata la selvaggina, e prescindendo poi dall'effettivo uso dell'arma, essendo sufficiente la sola eventualità di esso: né potrebbe sostenersi la possibilità che, avvistata questa, il cacciatore potrebbe uscire dalla vettura e quindi sparare, in quanto l'ipotesi è l'esercizio della caccia nel modo anzidetto. E nella maggioranza dei casi la preda sarebbe andata nel frattempo fuori tiro. A parte che, nella fattispecie in esame, l'imputato teneva la canna del fucile spianata all'esterno della vettura.

Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.

(Omissis)

(1) SUL DIVIETO DI ESERCITARE LA CACCIA SPARANDO DA VEICOLI A MOTORE, DA NATANTI O DA AEROMOBILI.

L'art. 20, comma 1 lett. *b*) della abrogata l. 27 dicembre 1977, n. 968, contenente principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia, vietava a chiunque l'attività venatoria «sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili» (1). La successiva l. 11 febbraio 1992, n. 157, che detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, all'art. 30 comma 1, lett. *d*) riproduce pressoché integralmente la fattispecie descritta nel citato art. 20, comma 1, lett. *b*) punendo, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 2.065,83 (2), «chi esercita la caccia sparando da veicoli a motore, da natanti o da aeromobili».

Da un confronto fra l'uno e l'altro testo si evince un irrigidimento della risposta punitiva in quanto non solo la medesima condotta ha assunto rilievo penale (mentre in precedenza era sanzionata a livello amministrativo), ma anche perché il fatto tipico descritto nel menzionato art. 30, comma 1, lett. *d*) non richiede più che l'esercizio della caccia avvenga «da natanti a motore in movimento», caratteristica e specificazione non esplicitate nella vigente formulazione della norma in discorso. È sufficiente, quindi, ad integrare il reato contravvenzionale ivi contemplato lo sparo da un qualsiasi natante, vale a dire da una imbarcazione galleggiante che sia in grado di solcare le acque, essendo del tutto irrilevante che sia dotata di motore, sia ferma od in movimento.

La dissociazione fra norma che contiene il precetto [art. 21 comma 1, lett. *d*] e norma che prevede la sanzione [art. 30, comma 1, lett. *d*] all'interno della stessa legge, ha comportato una sfasatura che sembra andare ben oltre un appunto di infelice tecnica legislativa per approdare ad una superficialità la quale potrebbe indebolire la reazione sanzionatoria dell'ordinamento nella specifica materia: deve essere, infatti, sottolineato che mentre l'art. 21, comma 1, lett. *d*) fa espresso riferimento ai «veicoli a motore», il seguente art. 30, comma 1, lett. *d*), nel prevedere la relativa sanzione, del tutto incautamente riformula la condotta vietata utilizzando un diverso lessico: vi si trova adoperato in luogo della dizione «veicoli a motore» il segno linguistico «autoveicoli», che non costituisce sinonimo della citata locuzione.

Di vero, già secondo il lessico comune, sussiste una notevole differenza di significato tra il termine «veicolo a motore», che indica qualsiasi mezzo di trasporto meccanico guidato dall'uomo – con esclusione dei veicoli a trazione animale, o umana – e quello di «autoveicolo», con cui si intende un mezzo di trasporto stradale di persone o cose a quattro o più ruote mosso dal proprio motore. Ma anche a livello normativo si riscontra, sul piano sistematico, una difformità di senso tra le espressioni sopra menzionate, in quanto il nuovo codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 all'art. 47 nel classificare i veicoli distingue al suo primo comma gli autoveicoli [lett. *g*] dai motoveicoli [lett. *f*] e dai ciclomotori [lett. *e*], definendo poi all'art. 54, comma 1 gli autoveicoli come «veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli».

Da quanto precede, consegue che in virtù dell'art. 21, comma 1 lett. *d*) della l. 11 febbraio 1992, n. 157 è vietato, ad esempio, cacciare sparando da un ciclomotore, in quanto veicolo a motore, ma tale condotta non è poi sottoposta ad alcuna sanzione perché l'art. 30, comma 1, lett. *d*) della citata legge fa espresso riferimento esclusivamente agli «autoveicoli».

Non viene, quindi, in gioco il tema classico e di grande attualità della persistenza della funzione incriminatrice della fattispecie penale sottoposta a modifica nel tempo, se cioè come e quando un soggetto che ha commesso un fatto di reato sotto la vigenza di una disposizione poi riformulata possa essere punito ai sensi della norma successiva (3), e quindi un profilo attinente alla tipicità, ma soltanto un problema di coerenza interna del tessuto normativo, la mancanza della quale può determinare, come nel caso di specie, vuoti di tutela.

(1) Cfr. GORLANI, *Introduzione alla legge quadro sulla caccia. Stato e Regioni di fronte ai problemi della protezione della fauna*, Firenze, 1980, *passim*.

(2) Tale sanzione è contenuta nell'art. 30, comma 1, lett. *d*) della l. 11

febbraio 1992, n. 157.

(3) Su tali questioni si veda ALAGNA, *Tipicità e riformulazione del reato*, Bologna, 2007, 169 e ss.

In presenza di questo confuso e singolare quadro normativo, in cui vengono «replicate» asimmetricamente, come sopra chiarito, le condotte vietate, la Cassazione aveva avuto modo di affermare più volte che la previsione contravvenzionale in discorso risulta integrata da colui il quale compie dal natante l'atto tipico della caccia, rappresentato nel caso dallo sparo effettivo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto specificamente indicato (veicolo a motore, natante, aeromobile) sia per l'appostamento sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo del tutto irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non rappresentano elementi costitutivi della fattispecie in esame (4). Ne deriva che colui il quale utilizza i mezzi di trasporto anzidetti per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda non è passibile di alcuna sanzione né con riferimento alla modalità esecutiva del cacciare descritta dall'art. 30, comma 1, lett. *l*) della l. 11 febbraio 1992, n. 157 mediante l'utilizzo del gerundio «sparando», né in relazione al cosiddetto «esercizio presunto di caccia» in quanto l'eventuale attività prodromica allo sparo non è punibile poiché trattasi di fattispecie contravvenzionale nel cui ambito non può trovare alcun riscontro il tentativo *ex art.* 56 c.p. (5). L'esercizio presunto di caccia esula, infatti, dal caso di specie, risultando integrato da un atto o da un complesso di atti che indicino, alla stregua della comune esperienza, il proposito di esercitare la caccia o con il vagare, cioè con l'aggrarsi in una determinata zona, o con il soffermarsi, cioè con lo stazionare in essa, con i mezzi espressamente elencati nell'art. 13 della l. 11 febbraio 1992, n. 157 a tale scopo, sia in atteggiamento di ricerca della selvaggina per scovarla, sia per attendere l'uscita allo scoperto. La condotta vietata, contemplata nell'art. 21, comma 1, lett. *l*) della menzionata legge, richiede che la modalità esecutiva del cacciare («sparando») sia stata effettivamente spesa dall'agente, e la punisce perché dotata di particolare potenzialità aggressiva nei confronti del bene protetto dalla norma (fauna selvatica).

In altra circostanza (6) la Suprema Corte aveva ribadito tale orientamento precisando che la contravvenzione di cui all'art. 30, comma 1, lett. *l*) della l. 11 febbraio 1992, n. 157 non sanziona chi esercita dal natante o dal veicolo a motore o dall'aeromobile una qualsiasi delle operazioni nelle quali si sostanzia l'attività di caccia, vale a dire lo spostamento sui luoghi terrestri destinati all'esercizio dell'attività venatoria od il recupero della selvaggina in acqua, ma unicamente chi dal natante compie l'atto centrale della caccia che è lo sparo diretto all'abbattimento della selvaggina (7).

Diversamente dall'indirizzo costante sopraesposto, nella sentenza in rassegna la stessa Sezione terza della Suprema Corte si orienta verso una soluzione che forza la dizione letterale dell'art. 21, comma 1, lett. *l*) per ampliarne la portata, in una fattispecie relativa a soggetto sorpreso in appostamento di caccia all'interno della propria autovettura con la canna del fucile sporgente verso l'esterno in posizione di puntamento, ma senza avere sparato. A sostegno di una tale ricostruzione del dettato normativo, la Corte ritiene di poter agevolmente superare il pur inequivoco dato letterale costituito dall'uso del termine «sparando» per affermare che il reato contravvenzionale in discorso si configura anche quando non si sia in effetti sparato, e ciò sulla base del rilievo che l'interpretazione contraria formulata più volte dalla Corte, e della quale peraltro non si fa alcuna menzione, contrasterebbe con il concetto generale e concreto della disposizione che vieta l'esercizio

venatorio in assoluto in determinate zone, prescindendo dall'esplosione di colpi, o con particolari modalità e per specifici motivi in quelle in cui non sia vietato. Viene a quest'ultimo proposito indicata la condotta di sparo con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia a distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro [art. 21, comma 1, lett. *l*)] all'evidente fine di evitare di cagionare danni a persone o cose, o l'esercizio della caccia a rastrello in più di tre persone allo scopo di evitare il setacciamento della zona ed a protezione anche dalla distruzione della fauna [art. 21, comma 1, lett. *h*)].

Va in contrario rilevato che alle citate lettere *l*) ed *h*), come alla lett. *l*) dell'art. 21 sono elencati divieti di caccia con esplicita indicazione delle modalità attraverso le quali l'esercizio dell'attività venatoria è in concreto vietata, sicché ognuna di tali modalità finisce con il delineare le note costitutive tipiche della condotta penalmente sanzionata, con specificazione quindi del divieto generale di caccia per chiunque.

È poi davvero sconcertante l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza in rassegna secondo cui ritenere vietato cacciare solo se si spari, nell'ipotesi descritta nella citata lett. *l*), comporterebbe l'irragionevole deduzione che sarebbe lecito cacciare da una autovettura senza sparare invertendo il collegamento dei due termini «cacciare non sparando». Non si tratta, però, di deduzione irragionevole, ma di un esito imposto dal rispetto del dettato normativo e dalla osservanza del principio di stretta legalità di cui all'art. 25, comma 2 Cost. ed all'art. 1 c.p. (8), con la conseguenza che ove sia consentito l'esercizio dell'attività venatoria, è possibile cacciare da veicoli a motore senza sparare utilizzando ad esempio una fionda o un arco, perché trattasi all'evidenza di condotte contrassegnate da un minor grado di potenzialità lesiva nei confronti del cennato interesse protetto.

La Corte si avvede di aver forzato la dizione letterale della norma, sia pure con il lodevole scopo di apprestare una più rigida tutela della fauna selvatica, ed è costretta a parlare di «lieve improprietà linguistica» nella formulazione dell'art. 21, comma 1, lett. *l*), ribadendo, con una vera e propria alterazione del testo che la disposizione in esame intende vietare l'esercizio venatorio consistente nell'appostarsi in un veicolo a motore al fine di sparare dal suo interno prescindendo poi dall'effettivo uso dell'arma essendo sufficiente la sola eventualità di esso.

Una simile conclusione non può essere in alcun modo condivisa in quanto viola palesemente il principio di legalità poiché sottopone al rigore della legge penale una condotta non espressamente preveduta come reato dalla legge, ledendo l'esigenza di salvaguardare la libertà del singolo individuo ed una scelta politica garantista (9).

Ne consegue che, in conformità all'orientamento in precedenza espresso dalla stessa Sezione terza della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di reato la condotta di chi esercita da un veicolo a motore o da un natante o da un aeromobile una qualsiasi delle operazioni in cui si sostanzia l'attività venatoria e quindi anche il tenere la canna del fucile spianata all'esterno di quei mezzi di trasporto senza compiere l'atto tipico della caccia rappresentato dallo sparo contro la selvaggina. Vi è, infine, da chiedersi in presenza di indirizzi giurisprudenziali così contrastanti fra loro quale fine sia riservata al bene sommo della certezza del diritto e qual giudizio nella collettività si formi sul concreto esercizio della funzione giurisdizionale.

Patrizia Mazza

(4) Cfr. Cass. Sez. III 14 maggio 2004, n. 22785, Bordiga, rv. 228.613.

(5) Sul concetto di esercizio venatorio, da intendersi in senso ampio quale attitudine concreta volta all'uccisione ed al danneggiamento di animali in genere cfr. TONNARELLI - GRASSETTI, *Esercizio presunto di caccia e tentativo di impossessamento di selvaggina*, in *Giur. agr. it.*, 1980, 306; MAZZA P., *In tema di esercizio presunto di caccia*, in questa Riv., 1996, 251-252 in nota a Cass. Sez. III Pen. 25 ottobre 1994, n. 2555, c.c., Cammaroto.

(6) Cfr. Cass. Sez. III 23 gennaio 1996, n. 697, Piras, rv. 204.350.

(7) Cfr. MONTEFORTE, *Esercizio venatorio e rilevanza penale dell'impossessamento di fauna selvatica*, in *Giur. agr. it.*, 1983, 438, in nota a Cass. Sez. VI 28 dicembre 1982, n. 12089, Turinu; MAZZA P., *La tutela penale della fauna selvatica ed omeoterma*, in AMELIO-FORTUNA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, 178 e ss.

(8) Cfr. MARINI, *Sub art. 1*, in LA MONICA - MARINI - MAZZA, *Commentario al codice penale*, Torino, vol. I, 2002, 3 e ss.

(9) Cfr. VASSALLI, *Nullum crimen sine lege*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, vol. XI, 1965, 493 e ss.

Cass. Sez. III Pen. - 1-10-2008, n. 37282 - De Maio, pres.; Onorato, est.; Lo Popolo, P.M. (conf.) - Naso, ric. (*Conferma Trib. lib. Cosenza 17 gennaio 2008*)

**Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti od imprese dichiarate fallite - Curatore fallimentare - Responsabilità - Sussistenza.** (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 255, 256; legge fall., artt. 30 e 31)

*In tema di gestione dei rifiuti, il curatore fallimentare risponde del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ove la condotta sia riconducibile ad ente od impresa dichiarata fallita, in quanto la responsabilità del titolare si trasferisce alla curatela fallimentare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non si tratta d'estensione analogica ma d'interpretazione teleologica della norma incriminatrice) (1).*

(Omissis)

4.1. - Sicuramente ricorre l'astratta configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p., giacché appare pacificamente accertato che dai capannoni abbandonati della società F.I.L. si disperdevano nell'ambiente fibre di amianto, gravemente pericolose per la salute pubblica, anche se non è stato accertato il superamento dei limiti di accettabilità previsti dal d.m. 6 settembre 1994.

Vero è che, secondo la giurisprudenza che va ora affermandosi, il reato di cui all'art. 674 c.p. non è configurabile nel caso in cui le emissioni di gas, vapori e fumi molesti provengano da un'attività regolarmente autorizzata e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione codicistica «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità dell'emissione stessa (Cass. Sez. III n. 33971 del 21 giugno 2006, Bortolato, rv. 235.056).

Ma è altrettanto vero che, secondo una precisazione assolutamente condivisibile, la necessità di accertare il superamento dei limiti legali di tollerabilità, ai fini della configurabilità dello stesso reato, si pone soltanto per le attività autorizzate che producono le emissioni moleste in oggetto; mentre, nei casi di attività non autorizzate, è sufficiente la semplice idoneità delle emissioni a creare molestia alle persone (Cass. Sez. III n. 40191 dell'11 ottobre 2007, Schembri, rv. 238.054).

Nel caso di specie, come ha accertato con motivazione incensurabile il giudice del riesame, le emissioni in atmosfera, sotto specie di dispersione nell'ambiente di fibre di amianto, non sono state prodotte da un'attività industriale autorizzata (cessata da circa un decennio per effetto del fallimento della società F.I.L.), ma sono state conseguenza del negligente abbandono agli agenti atmosferici in cui la curatela fallimentare ha lasciato i capannoni industriali contenenti amianto. Perciò, ai fini della integrazione della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., non rileva accertare se le emissioni hanno superato i limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione di settore, e in particolare i valori soglia fissati dal d.m. 6 settembre 1994, o dal d.m. 14 maggio 1996, come rettificato dal d.m. 25 luglio 2001, atteso che questi decreti, emanati in base agli artt. 5, comma 1 lett. f) e 6 della l. 27 marzo 1992, n. 257, disciplinano soltanto le metodologie tecniche per realizzare gli interventi di bonifica dall'amianto.

Si può comprendere a questo punto come sia priva di pregio la doglianza difensiva che contesta la responsabilità del curatore ricorrente; e non solo perché - come ha puntualmente rilevato la ordinanza impugnata - unico presupposto del sequestro preventivo è il *fumus* del reato a prescindere dalla individuazione del responsabile (c.d. natura reale e non personale della misura).

4.2. - Più problematico, ma egualmente sussistente, è il *fumus* del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Entro i limiti propri del giudizio cautelare, appare indubbia la materialità oggettiva del reato, consistente nell'abbandono

no sul suolo di rifiuti di ogni genere, e non solo di eternit. Si trattava infatti di sostanze di cui la curatela fallimentare aveva - quanto meno - l'obbligo di disfarsi.

Ma si deve ritenere ricorrente anche la qualità soggettiva richiesta dalla norma, che lo qualifica come reato «proprio». La norma incriminatrice invero, sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti solo se imputabile ai «titolari di impresa» o ai «responsabili di enti», perché fa carico a questi soggetti di un qualificato ruolo di responsabilità nella gestione dei rifiuti connessi alla loro attività, riservando invece ai soggetti «comuni» un carico di responsabilità minore, presidiato da una semplice sanzione amministrativa ex art. 255, d.lgs. n. 152/2006.

Ma quando l'impresa sia dichiarata fallita - ad avviso di questo Collegio - la responsabilità del suo titolare si trasferisce sul curatore fallimentare, che da una parte è pubblico ufficiale e dall'altra ha il compito di amministrare il patrimonio dell'impresa in sostituzione del suo titolare (ex artt. 30 e 31, l. fallimentare). Si tratta non già di estensione analogica, ma di interpretazione teleologica della nonna incriminatrice, secondo la quale, nella soggetta materia, il ruolo del curatore non può ridursi a quello di soggetto «comune».

Del resto, non sembra estranea a questa logica la recente affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale la curatela fallimentare non è «terzo estraneo al reato» ai fini di cui all'art. 240, comma 3, c.p. (Sez. Un. n. 29951 del 24 maggio 2004, Cur. fall. in proc. Focarelli, rv. 228.164).

Per queste ragioni, da una parte non può negarsi l'astratta ricorribilità del contestato reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, dall'altra non può affermarsi la sua estinzione per decorso del termine di prescrizione.

5. - Anche il necessario *periculum in mora* è stato legittimamente accertato dal giudice del riesame.

Con una motivazione incensurabile in questa sede, l'ordinanza impugnata ha osservato che il sequestro tende a impedire l'aggravamento del reato, da una parte attenuando i pericoli di contaminazione attraverso il divieto di accesso indiscriminato nell'area interessata, e dall'altra consentendo gli interventi minimi di messa in sicurezza, previa autorizzazione alla rimozione dei sigilli, che la stessa ordinanza ha rilasciato a tal fine.

Le censure svolte sul punto dal difensore ricorrente, soprattutto laddove lamentano che la misura tende piuttosto a costringere la curatela fallimentare a prendere iniziative di risanamento ambientale che oltrepassano le sue capacità economiche, esulano dai limiti del ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali, che l'art. 325, comma 1, c.p.p. restringe alla violazione di legge, escludendo i vizi di motivazione.

Anche riguardo all'applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella citata sentenza Focarelli, nessun rimprovero può muoversi alla ordinanza impugnata. Come già ricordato, secondo questa pronuncia, il giudice penale può disporre il sequestro preventivo c.d. impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., anche su beni appartenenti a imprenditore fallito, senza violare l'art. 42, l. fallimentare, a condizione che, nel giudizio discrezionale sulla pericolosità della *res*, operi una valutazione di bilanciamento del motivo di cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori (v. mass. 228.165 della citata sentenza).

Nel caso di specie, il giudice cautelare, con motivazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto che lo spossamento dell'impresa per effetto del fallimento era inidoneo a scongiurare la protrazione o la reiterazione del reato, considerato che l'abbandono di rifiuti pericolosi continuava ad accrescersi anche in costanza di fallimento, per il perdurante sfaldamento delle coperture di eternit, che erano in stato di abbandono ormai da oltre vent'anni. Le considerazioni di opportunità svolte su questo punto dal difensore della curatela fallimentare, sebbene plausibili, non possono trovare ingresso in questa sede.

6. - In conclusione, il ricorso va rigettato.

(Omissis)

## (1) ABBANDONO DI RIFIUTI E RESPONSABILITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE.

Con la sentenza in rassegna, la Corte di cassazione ha riconosciuto la responsabilità in capo al curatore fallimentare per un abbandono di rifiuti sostanziatosi in un perdurante deposito degli stessi insistente nei capannoni di un'impresa sottoposta a procedura concorsuale.

I giudici di legittimità hanno sottolineato come il curatore fallimentare, oltre ad essere un pubblico ufficiale, è il soggetto al quale si trasferisce la responsabilità del titolare dell'impresa, e non può quindi essere considerato estraneo al reato previsto e punito dall'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale norma, infatti, sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti solo se imputabile ai «titolari di impresa» o ai «responsabili di enti», perché pone a carico di questi soggetti un qualificato ruolo di responsabilità nella gestione dei rifiuti connessi alla loro attività, riservando invece ai soggetti «comuni» un carico di responsabilità minore, presidiato da una semplice sanzione amministrativa ex art. 255, d.lgs. n. 152 del 2006.

Nel caso di specie, era stato disposto il sequestro preventivo di alcune aree di notevoli dimensioni e di diversi capannoni industriali abbandonati ivi ubicati, che avevano coperture in eternit sfaldate in più parti, e nei quali erano stati depositati rifiuti di vario genere, ravvisandosi nella fattispecie, sussistendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, i reati di cui all'art. 674 c.p. e all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

Poiché risultava accertato, infatti, che dai capannoni abbandonati della società si disperdevano nell'ambiente fibre di amianto, gravemente pericolose per la salute pubblica, pur se non era stato dimostrato l'avvenuto superamento dei limiti di accettabilità previsti dal d.m. 6 settembre 1994, la Corte ha ritenuto configurabile anche la contravvenzione prevista dall'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) che ben può concorrere con le fattispecie previste dal d.lgs. n. 152 del 2006.

È evidente come il fine sotteso al reato di cui all'art. 674 c.p. e, dunque, l'oggetto della tutela penale apprestata dal legislatore, sia la salvaguardia della salute umana, al fine di evitare che quest'ultima sia oggetto di molestie. Si è precisato (1) che, in tema di inquinamento atmosferico, nella nozione di «molestie» si devono comprendere tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete delle persone, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione. Su tali basi è stato ritenuto che costituisce molestia anche il semplice arrecare alle persone diffusa preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute derivanti da esposizioni a emissioni atmosferiche inquinanti (2).

Ora, è vero, e di ciò ne dà atto la stessa Corte di cassazione nella pronuncia in oggetto, che secondo un recente orientamento giurisprudenziale il reato di cui

all'art. 674 c.p.p. non è configurabile nel caso in cui le emissioni di gas, vapori e fumi molesti provengano da un'attività regolarmente autorizzata e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che l'espressione codicistica «nei casi non consentiti dalla legge» costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità (3). Di conseguenza, contenendo la legge una sorta di presunzione di legittimità di emissione dei fumi, vapori e gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, è necessario dimostrare il superamento dei limiti di tollerabilità stabiliti dalla legge speciale. Ma è altrettanto vera la precisazione, secondo cui la necessità di accertare il superamento dei limiti legali di tollerabilità, ai fini della configurabilità del reato in questione, si pone soltanto per le attività autorizzate che producono le emissioni moleste in oggetto; mentre nei casi di attività non autorizzate, è sufficiente la semplice idoneità delle emissioni a creare molestia alle persone (4).

Nel caso in esame, le emissioni in atmosfera, sotto specie di dispersione nell'ambiente di fibre di amianto, non erano state prodotte da un'attività industriale autorizzata (cessata da circa un decennio per effetto del fallimento della società), ma erano conseguenza del negligente abbandono agli agenti atmosferici in cui la curatela fallimentare aveva lasciato i capannoni industriali contenenti amianto. Perciò, ai fini della integrazione della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p., si sostiene, non rileva accertare se le emissioni abbiano superato i limiti di accettabilità stabiliti dalla legislazione di settore, e in particolare i valori soglia fissati dal d.m. 6 settembre 1994, o dal d.m. 14 maggio 1996, come rettificato dal d.m. 25 luglio 2001, atteso che questi decreti, emanati in base agli artt. 5, comma 1, lett. f) e 6 della l. 27 marzo 1992, n. 257, disciplinano soltanto le metodologie tecniche per realizzare gli interventi di bonifica dall'amianto.

Ugualmente sussistente viene ritenuto il *fumus* del reato di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006. L'accertato e consistente abbandono sul suolo di rifiuti di ogni genere, e non solo di eternit, configurava nella sua materialità il reato in questione, avendo avuto la curatela fallimentare l'obbligo di disfarsi di tali residui. In particolare, i capannoni dell'azienda presentavano le coperture in cemento-amianto (eternit) in uno stato molto avanzato di degrado per effetto della corrosione atmosferica, tanto che le fibre di amianto, non più inglobate, nella matrice cementizia, affioravano in superficie e si disperdevano nell'ambiente circostante, con grave pericolo per la salute pubblica.

Invero, la condotta di abbandono si identifica nel comportamento di chi si disfa, definitivamente, di rifiuti depositandoli sul suolo, in modo occasionale e in misura limitata, ossia senza quelle caratteristiche quantitative o di sistematicità che connotano l'esistenza di una discarica. Proprio, infatti, il ripetuto accumulo di rifiuti in maniera sistematica, lungi dal determinare il requisito della incontrollabilità, dà vita alla fattispecie penalmente

(1) Cass. Sez. I 22 gennaio 1996, n. 678, Viale, rv. 203.793, in *www.ambienteditrito.it*; Cass. Sez. III 24 gennaio 1995, n. 771, Ranaldi, in *Giur. it.*, 1995, 675; Cass. Sez. I 4 febbraio 1994, n. 1293, Sperotto, rv. 196.370, in *www.ambienteditrito.it*.

(2) Cass. Sez. III 7 aprile 1994, n. 6598, Roz Gastaldi, rv. 198.072, in *www.ambienteditrito.it*.

(3) Cass. Sez. III 10 ottobre 2006, n. 33971, Bortolato, rv. 235.056, in questa Riv., 2007, 328, con nota di PINNA, *L'art. 674 c.p. come confine tra l'illecito civile e l'illecito penale*.

(4) Cass. Sez. III 11 ottobre 2007, n. 40191, Schembri, in questa Riv., 2008, 123, con nota di BRUNELLI, *Le principali differenze tra le previgenti normative e il d.lgs. n. 152/2006 in materia di bonifica di siti inquinati*.

rilevante di discarica abusiva (5).

L'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, punisce il soggetto, titolare di un'impresa o responsabile di un ente, che abbandona o deposita in maniera incontrollata i rifiuti prodotti. Si punisce, pertanto, non il comportamento di «chiunque» così come per la illecita gestione di rifiuti, bensì i titolari o soggetti da questi delegati, di imprese o enti. Ma, anche in presenza di una specifica delega di responsabilità, il titolare di impresa od ente non deve mai omettere di vigilare sul corretto adempimento dei compiti delegati. A tal proposito la Corte, comprovando l'esistenza di un principio di natura civilistica costituito dalla c.d. *culpa in vigilando* e consistente nel controllo che il datore di lavoro non deve mai omettere di esercitare, si è pronunciata affermando che il legale rappresentante di una società è responsabile quantomeno per *culpa in vigilando*, in ipotesi di abbandono di rifiuti ad opera dei dipendenti, salva la dimostrazione di una specifica causa di esonero della responsabilità (6). Inoltre, per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante (7).

La Corte ritiene che, anche sotto il profilo della qualifica soggettiva, sussiste la responsabilità per il reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006. Tale norma, invero, sanziona penalmente l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti solo se imputabile ai «titolari di impresa» o ai «responsabili di enti», perché pone a carico di questi soggetti un qualificato ruolo di responsabilità nella gestione dei rifiuti connessi alla loro attività, riservando invece ai soggetti «comuni» un carico di responsabilità minore, presidiato da una semplice sanzione amministrativa ex art. 255, d.lgs. 152/2006.

La *ratio* dell'assoggettamento a trattamento penale delle condotte previste dal comma 2 dell'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, ove commesse da titolari di imprese o responsabili di enti, risiede nella maggiore gravità e pericolosità ambientale dell'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti provenienti dall'esercizio di attività produttive di qualsiasi genere, organizzate o comunque ricollegabili alla gestione di enti collettivi, rispetto alle analoghe condotte riferibili a singoli soggetti privati, operanti *uti cives*, i cui comportamenti il legislatore, sulla considerazione del minor disvalore sociale e del presumibile limitato impatto ambientale di siffatte episodiche condotte, ha ritenuto di dover sanzionare solo in termini di illecito amministrativo.

Quando, poi, l'impresa sia dichiarata fallita – sostengono i giudici nella sentenza *de quo* – la responsabilità del suo titolare

si trasferisce sul curatore fallimentare, che da una parte è pubblico ufficiale e dall'altra ha il compito di amministrare il patrimonio dell'impresa in sostituzione del suo titolare (ex artt. 30 e 31, l. fallimentare). Si tratta non già di estensione analogica, ma di interpretazione teleologica della norma incriminatrice, secondo la quale, in tale materia, il ruolo del curatore non può ridursi a quello di soggetto «comune».

Conforme a questa logica è anche la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (8), che considerano la curatela fallimentare soggetto non estraneo al reato, ai fini di cui all'art. 240, comma 3, c.p., ove si stabilisce che non sono confiscabili le cose appartenenti a persone estranee al reato. Il curatore fallimentare è un organo che svolge una funzione pubblica nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, incardinato nell'ufficio fallimentare a fianco del Tribunale e del giudice delegato, quale «ausiliario di giustizia» e, di conseguenza, è sempre «terzo» rispetto a tutti, perfino quando agisce per la tutela di un diritto già esistente nel patrimonio del fallito e che avrebbe potuto essere fatto valere da quest'ultimo se non fosse intervenuto il fallimento.

La questione se il curatore debba considerarsi terzo estraneo al reato ai sensi del comma 3 dell'art. 240 c.p., deve essere affrontata proprio con riferimento all'ufficio fallimentare, nel cui ambito il curatore è inserito e svolge una funzione pubblica. Tale ufficio subentra nella situazione del patrimonio del fallito, la cui disponibilità giuridica e materiale (non la proprietà) viene a questi sottratta e trasferita agli organi del fallimento. E poiché il concetto di «appartenenza» di cui all'art. 240 c.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, per «terzo estraneo al reato» deve intendersi soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati (9). In applicazione di tale principio deve ammettersi la confiscabilità di beni di persone giuridiche, sul presupposto che la misura di sicurezza in oggetto ha carattere punitivo, ma non cautelare, fondato sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose di cui viene disposta l'ablazione (10).

Anche sotto il profilo del *periculum in mora* il sequestro era stato legittimamente eseguito, in quanto tendente ad evitare l'aggravamento del reato, da una parte, attenuando i pericoli di contaminazione attraverso il divieto di accesso indiscriminato nell'area interessata, e dall'altra, consentendo gli interventi minimi di messa in sicurezza.

Alessandra Coviello

(5) Sul punto si segnalano le seguenti pronunce giurisprudenziali: Cass. Sez. III 29 luglio 1999, n. 1819, Di Liberto, in questa Riv., 2000, 68: «Al fine della configurazione del reato, il concetto di gestione di discarica deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo sia attivo che passivo diretto a realizzare ed anche tollerare e mantenere lo stato di fatto che costituisce reato. Integra perciò gli estremi del reato previsto dall'art. 25, d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 l'interramento di rifiuti da altri depositi, essendo evidente il danno ecologico provocata da tale attività»; Cass. Sez. III 23 febbraio 2000, n. 2110, Terrile, in questa Riv., 2002, 456, con nota di BATTISTINI, *Sul deposito temporaneo di rifiuti tossici*: «Esiste una continuità sostanziale dell'illecito relativo al deposito incontrollato di rifiuti tra il d.p.r. n. 915/82 ed il d.lgs. n. 22/97, in quanto ora tale comportamento è sanzionato in modo diretto dall'art. 51, comma 2, del c.d. decreto Ronchi, mentre nella disciplina previgente rientrava nel concetto generale di smaltimento senza autorizzazione ex artt. 16 e 26 del suindicato d.p.r.»; Cass. Sez. III 13 novembre 2000, n. 11599, Cimini, rv. 218.054: «Per la configurazione dell'elemento materiale della contravvenzione di realizzazione di una discarica abusiva, occorre verificare la sussistenza di due elementi, costituiti dal ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono e dalla trasformazione, sia pure tendenziale, del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti»; Cass. Sez. III 26 febbraio 2004, n. 8424, Fiato, in *Ragiusan*, 2005, 246: «Lo scarico in un'area determinata di materiali provenienti da demolizioni e scavi, costituenti rifiuti speciali a norma dell'art. 7, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 22/97, posto in essere attraverso una condotta ripetuta pur se non abituale e protratta per lungo tempo, configura la fattispecie di rea-

lizzazione gestione di discarica, e necessita dell'autorizzazione»; Cass. Sez. III 16 dicembre 2004, n. 48402, Rigon, rv. 230.795: «La permanenza del reato di discarica abusiva si correla alla protrazione nel tempo della condotta materiale, accompagnata dalla cosciente volontà di mantenimento della stessa»; Cass. Sez. III 22 settembre 2005, n. 33789, Bedini, rv. 232.480 e Cass. Sez. III 1° febbraio 2006, n. 3932, Di Lorenzo, in questa Riv., 40, con nota di BRUNELLI, *Lo scarico di acque reflue: distinzioni, modifiche ed integrazioni legislative*. «La realizzazione di una discarica può effettuarsi attraverso il vero e proprio allestimento a discarica di un'area, con il compimento di opere occorrenti a tal fine quali lo spianamento del terreno, l'apertura dei relativi accessi, la recinzione ecc. (...), ma anche attraverso il ripetitivo accumulo, nello stesso luogo, di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono, con trasformazione, sia pur tendenziale del sito, degradato dalla presenza di rifiuti». Tutte le pronunce sono pubblicate anche in MAGLIA, *Corso di legislazione ambientale*, Milano, 2007, 143.

(6) Cass. Sez. III 18 aprile 2005, n. 14285, Brizzi, in questa Riv., 2006, 431 e in TUFARIELLO, *I delitti ambientali*, Milano, 2008, 336.

(7) Cass. Sez. III 27 marzo 2008, n. 19207, Scalzo, rv. 239.875, in *www.iurisdata.it*.

(8) Cass. Sez. Un. 9 luglio 2004, n. 29951, Focarelli, in *Dir. e giust.*, 2004, 80.

(9) Cass. Sez. III 3 aprile 1979, n. 3390, Ravazzani, in *Giust. pen.*, 1979, 529; Cass. Sez. I 31 luglio 1991, n. 3118, s.r.l. Capital finanziaria Italiana, rv. 188.391; Cass. Sez. II 18 novembre 1992, n. 11173, Tassinari, rv. 193.422.

(10) Cass. Sez. Un. 26 aprile 1983, n. 1, Costa, in *Giust. pen.*, 1983, 389.



Cass. Sez. III Pen. - 7-5-2008, n. 18351 (c.c.) - Grassi, pres.; Marmo, est.; Bua, P.M. (parz. diff.) - P.G. in proc. Roma ed altri, ric. (Annulla in parte con rinvio Trib. S.M. Capua Vetere 25 maggio 2006)

**Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento illecito di rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Reato di truffa - Concorso materiale - Ammissibilità - Ragioni.** (C.p., art. 81; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53 bis; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260)

*È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53 bis, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), differenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i beni protetti, qualificandosi in particolare quest'ultimo come reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla norma incriminatrice (1).*

(Omissis)

Con un unico motivo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deduce che dalle videoriprese eseguite dai Carabinieri del Noe di Caserta era emerso che l'organizzazione criminale rinviata a giudizio smaltiva illegalmente i fanghi tossici, mediante mero spandimento e rimestamento dei rifiuti su terreni agricoli adibiti a produzione di prodotti dell'agricoltura per l'alimentazione umana siti in provincia di Caserta.

Di tale organizzazione avevano valutato l'esistenza, la portata e la pericolosità sia i giudici del Tribunale di Napoli, Sezione del riesame, sia i giudici della Cassazione in sede di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti degli imputati.

In particolare la Cassazione aveva affermato che i rapporti tra i componenti dell'organizzazione, avente ad oggetto l'abusivo e pericoloso smaltimento dei rifiuti, rivestivano carattere di stabilità in un arco di tempo prolungato e non erano limitati ad un mero rapporto avente ad oggetto un cambio di assegni ma si estendevano a plurime comunicazioni di imminenti visite ispettive dell'Ente da cui l'imputato G. dipendeva quale preposto agli specifici controlli diretti ad evitare disastri ambientali, rilevati invece nella specie.

Secondo il ricorrente, di tale organizzazione faceva parte inequivocabilmente anche M.R., alla luce dei molteplici ed univoche prove riportate dallo stesso G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Altrettanto inequivocabilmente emergevano nei confronti di tutti gli imputati prove che imponevano il rinvio a giudizio di tutti gli imputati anche in ordine ai delitti di cui ai capi E ed F dell'imputazione.

Non vi era dubbio infatti che costoro, procedendo allo smaltimento di imponenti quantitativi di fanghi tossici a mezzo dei citati smaltimenti illeciti e dell'attivazione di numerose discariche abusive, si erano procurati ingiusti profitti rappresentati dalle ingenti somme derivanti dall'omesso pagamento delle cosiddette «ecotasse», nonché dall'omesso rispetto delle norme e delle procedure in tema di bonifica dei siti contaminati.

Rileva il Collegio che il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è inammissibile in quanto generico con riferimento ai motivi di ricorso per cassazione di cui all'art. 606 c.p., e comunque privo di specifici rilievi in ordine alle argomentazioni del giudice per le indagini preliminari.

(Omissis)

Per quel che attiene invece al ricorso del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, il Collegio rileva che il ricorrente lamenta la violazione di legge di cui all'art. 606 c.p., comma 1, lett. b), con riferimento all'art. 319 c.p.

Deduce il procuratore generale che il giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente ritenuto l'insussistenza dei reati di cui ai capi E ed H della rubrica.

Peraltro, con riferimento all'imputazione di cui al capo E, non poteva condividersi l'assunto espresso dal giudice per le indagini preliminari secondo cui il delitto di truffa in danno dell'ente pubblico deve ritenersi assorbito nelle condotte *sub* A e B. Non poteva infatti ritenersi un concorso apparente tra le norme di cui all'art. 416 c.p., e il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 53, da un lato e l'art. 640 c.p., comma 2, dall'altro.

Si trattava infatti di norme aventi oggettività giuridiche diverse.

Inoltre il reato di associazione a delinquere sussiste indipendentemente dalla realizzazione del programma criminoso costituito dai delitti fine, sicché doveva essere affermato il concorso tra il delitto associativo e quello offensivo del patrimonio che del primo costituisce, tenuto conto della specifica concreta contestazione, un logico sviluppo.

Doveva inoltre ritenersi sussistente anche il concorso tra il delitto *sub* E e quello *sub* B. Il secondo è reato offensivo dell'ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico. Esso può quindi ritenersi consumato indipendentemente dal conseguimento dell'ingiusto profitto, purché si compiano le condotte previste dalla norma incriminatrice.

Secondo il procuratore generale, laddove si conseguiva anche l'ingiusto profitto con altrui danno, come accertato e ritenuto nel caso in esame, non può negarsi l'esistenza anche del delitto di truffa, il cui substrato materiale solo in parte coincide con il delitto d.lgs. n. 22 del 1997, ex art. 53 bis, e quindi può concorrere con quest'ultimo reato.

In ordine alla ritenuta insussistenza del delitto di cui all'art. 319 c.p. (capo H), sul rilievo secondo cui non sarebbe stato accertato il rapporto di sinallagmaticità tra il danaro ricevuto dal G. e le informazioni da lui fornite agli imputati, tale statuizione era intrinsecamente contraddittoria e non teneva conto della consolidata giurisprudenza in merito.

Era stato infatti accertato che le informazioni fornite dal G. avevano agevolato l'attività di illecito smaltimento di rifiuti ed erano state rese in violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione. Doveva quindi ritenersi che il danaro, di cui era pacifica la *datio* fosse il corrispettivo della illecita attività svolta dall'imputato in violazione dei doveri attinenti alla sua funzione nelle pubbliche istituzioni. Che lo specifico atto amministrativo oggetto di compravendita non fosse stato individuato non aveva quindi alcun rilievo.

Perché si concretizzi la fattispecie in esame è infatti sufficiente che siano accertati atti e comportamenti commissivi od omissivi realizzati in violazione dei doveri funzionali dietro corrispettivo di denaro.

Ciò era avvenuto nella vicenda in esame.

Rileva il Collegio che il ricorso del procuratore generale, anche nella sua sinteticità, è fondato e merita accoglimento.

Come ha infatti correttamente rilevato il ricorrente, il reato di cui all'art. 416 c.p., sussiste indipendentemente dalla concreta realizzazione dei singoli reati fine, atteso che il citato articolo sanziona la mera associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza subordinare la condanna all'effettiva commissione dei singoli reati fine.

Ne consegue che l'effettiva realizzazione di tali reati non è assorbita dalla contestazione di cui all'art. 416 c.p.

L'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., si configura infatti come organizzazione a carattere permanente che non esaurisce la propria rilevanza nella commissione dei singoli reati fine ma perpetua nel tempo la sua esistenza, quale stabile apparato organizzativo idoneo ad essere nuovamente utilizzato anche in seguito all'eventuale commissione di reati scopo, quale entità distinta dalle singole deliberazioni ed attività criminose.

Il mancato assorbimento dei reati fine nel reato di partecipazione all'associazione per delinquere risulta del resto implicitamente affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è astrattamente configurabile la sussistenza del vincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine.

Il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati fine non va quindi impostato in termini di configurabilità strutturale in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione si concepiscano uno o più reati fine individuati nelle loro linee essenziali di guida che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso (v. Cass. Pen. Sez. VI 2 marzo 2004, n. 15589; v. anche Cass. Pen. ord. 28 marzo 2006, n. 12639).

Deve quindi ritenersi sussistente il concorso tra il reato di cui al capo A ed il reato fine di cui al capo E. Il reato di cui al capo E concorre anche con il reato di cui al capo B in quanto diverse sono le condotte ed i beni protetti.

Il reato di cui al capo B di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, ha infatti ad oggetto la tutela dell'ambiente, sicché esso può ritenersi sussistente a prescindere dalla messa in opera di artifici e raggiri al fine della percezione di un ingiusto profitto con altrui danno, di cui al reato di cui al capo E sanzionato dall'art. 640 c.p.

È quindi ammissibile il concorso tra le due fattispecie criminose.

(Omissis)

Pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, deve annullarsi la sentenza impugnata nei confronti di R.G., R.F., D.G., D.B., C.V., G.V., U.V., D.G.A. ed G.A., con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il corso ulteriore alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

(Omissis)

(1) ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI E RAPPORTI CON IL DELITTO DI TRUFFA.

Il delitto di traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 53 bis del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dalla legge n. 93 del 2001 (oggi trasfuso nell'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), rappresenta il primo delitto e un valido meccanismo di contrasto ai comportamenti illeciti in materia ambientale e si sostanzia nella condotta di chi «(...) al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti» (1).

Perché ricorra il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è necessario che ricorrano i sottoelencati elementi costitutivi:

1) la fattispecie non richiede una pluralità di soggetti agenti, in quanto la violazione è ascrivibile a «chiunque». Trattasi di un reato formale, non a concorso necessario, poiché è un reato monosoggettivo, a differenza dei reati associativi, connotati dal requisito necessario della plurisoggettività; di pericolo presunto, dal momento che né il danno ambientale né il pericolo concreto sono requisiti dell'illecito (2);

2) l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico, che consiste nel conseguimento di un ingiusto profitto, il quale non necessariamente deve tradursi in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio (3);

3) l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate deve avvalersi di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, senza per questo essere destinata, in via esclusiva, alla consumazione di attività illecite, e può riguardare una o più

delle diverse condotte in cui si concreta la gestione dei rifiuti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione ed importazione) (4). Con l'uso, poi, dell'avverbio «comunque» il legislatore ha inteso riferirsi a tutte le attività non espressamente ricomprese nella precedente elencazione, proprio per evitare che operazioni significative nella gestione dei rifiuti rimanessero escluse dai divieti (5);

4) le attività illecite di gestione, ivi comprese quella di intermediazione e commercio, non devono avere carattere episodico ma essere organizzate con continuità per il raggiungimento del fine illecito; per cui esse non possono farsi rientrare nella definizione di «gestione» delineata dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 22/1997 [sostituito dall'art. 183, lett. d), del d.lgs. n. 152 del 2006], né essere limitate ai soli casi in cui l'attività venga svolta al di fuori delle prescritte autorizzazioni (6);

5) il quantitativo dei rifiuti deve essere «ingente» e riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti non autorizzati, complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, e non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione dei rifiuti. Nella nozione di «ingente» quantità, pertanto, rientra l'intero quantitativo dei rifiuti, illecitamente smaltito, indipendentemente dalla circostanza che l'illegittimità derivi da mancanza di autorizzazione o da difformità (7);

6) la gestione dei rifiuti deve essere «abusiva», intendendosi per condotta abusiva sia quella effettuata in assenza di autorizzazione (cosiddetta attività clandestina), sia quella riguardante rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, nonché tutte quelle attività che, in concreto, non risultino del tutto conformi a quanto autorizzato (8);

7) l'offensività della condotta non deve consistere necessariamente nella messa in pericolo della incolumità pubblica ma certamente attenere – sia pure in modo indiretto – al bene giuridico dell'ambiente. La minaccia grave di un danno ambientale o lo stesso danno ambientale possono, eventualmente, accedere alla condotta del reo; sicché non costituiscono condizioni di punibilità, dovendo essere accertati di volta in volta come conseguenze eventuali del reato.

La Suprema Corte nelle sue pronunce ha sempre riconosciuto la possibilità di concorso tra il reato di cui all'art. 51, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (gestione di rifiuti non autorizzata) e quello previsto dal successivo art. 53 bis (9), come pure tra il

(1) Sul tema cfr. RAMACCI, *La nuova disciplina dei rifiuti*, Piacenza, 2008, 234 e ss.; MARIOTTI - LANNANTUONI, *Il nuovo diritto ambientale*, Santarcangelo di Romagna, 2007; MARCHELLO - PERRINI - SERAFINI, *Diritto dell'ambiente*, Napoli, 2007, 323-324; NOÈ, *La nuova disciplina dei rifiuti*, Forlì, 2008, 177 e ss.

(2) Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4503, Samarati, in *Urbanistica e appalti*, 2006, 615 e in questa Riv., 2007, 124, con nota di A. COVIELLO, *Sull'attività di compostaggio di rifiuti*. In dottrina MANZINI, *Diritto penale*, Torino, 1950, vol. I, 596, secondo il quale «pericolo presunto si ha in quei reati nei quali la legge, dato il fatto, presume in via assoluta la possibilità di un pregiudizio per il bene giuridico tutelato, e perciò non solo non richiede, ma anzi esclude ogni indagine diretta ad accertare tale possibilità o a stabilire se il pericolo possa ritenersi sorto nel caso concreto».

(3) Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2005, n. 40827, Carretta, in *Riv. pen.*, 2006, 2, 181. Cfr. inoltre, Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4503 cit.: «In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 53 bis, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti, sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto, che può rilevare sia come maggiori ricavi che minori costi». Cass. Sez. IV Pen. 16 luglio 2007, n. 28158, P.M. in proc. Costa, in questa Riv. (M), 2008, 221.

(4) RAMACCI, *op. cit.*, 235.

(5) Cass. Sez. III Pen. 12 aprile 2006, n. 12944, Pecoraro, in *Foro it.*, 2006, 11, 2, 606 e in questa Riv., 2007, 401, con nota di F. MAZZA, *Lo stoccaggio di alghe marine*.

(6) Cass. Sez. III Pen. 9 agosto 2006, n. 28685, Buttone, in *Riv. pen.*, 2007, 6, 680; Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2005, n. 40827, cit.

(7) Cass. Sez. VI Pen. 13 luglio 2004, n. 30373, P.M. in proc. Ostuni, in *Riv. pen.*, 2005, 401; Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2005, n. 40827, cit.: «il

termine «ingente» ha un chiaro significato semantico nel linguaggio comune e deve riferirsi all'attività abusiva nel suo complesso, cioè al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni (le quali, singolarmente considerate, potrebbero avere ad oggetto anche quantità modeste) e non può essere desunto automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione dei rifiuti. (In senso conforme vedi Cass. Sez. VI 13 luglio 2004, n. 30373, P.M. in proc. Ostuni; Cass. Sez. III Pen. 8 gennaio 2008, n. 358)».

(8) Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2005, n. 40828, P.M. in proc. Fradella, in *Riv. pen.*, 2006, 4, 440, con nota di MEDUGNO e in questa Riv. (M), 2006, 551; Cass. Sez. V Pen. 7 dicembre 2006, n. 40330, Pellini, rv. 236.295: «Sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o, come nella specie, palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e accompagnati da bolle false quanto a codice attestante la natura del rifiuto, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione finale».

(9) Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2004, n. 30373, cit.: «Tra il reato di cui all'art. 51, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (gestione di rifiuti non autorizzata) e quello previsto dal successivo art. 53 bis (organizzazione di traffico illecito di rifiuti) non è configurabile un rapporto di specialità, sicché il ricorso nella fattispecie concreta sia degli elementi formali dell'uno (mancanza di autorizzazione) che quelli sostanziali dell'altro (allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate) può dar luogo al concorso di entrambi i reati ai sensi dell'art. 81, c.p.»

reato di traffico illecito di rifiuti e quelli in materia fiscale (d.lgs. 74/2000) o di natura associativa.

Con la sentenza del 7 maggio 2008, n. 18351, in commento, la S.C. certifica anche la possibile concorsualità tra il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e il delitto di truffa, previsto dall'art. 640 c.p., sia per la diversità delle condotte contemplate dalle distinte fattispecie sia per la diversità dei beni protetti, dal momento che il traffico illecito di rifiuti ha ad oggetto, come già si è detto, la tutela dell'ambiente ed è configurabile a prescindere dalla messa in opera di artifici e raggiri al fine di percepire un ingiusto profitto con altrui danno. Infatti tra i due illeciti penali non opera il principio di specialità (10), la cui sussistenza va verificata sulla base del raffronto tra le norme incriminatrici, scomposte nei loro singoli elementi, e della individuazione dei beni giuridici protetti.

La truffa è reato (contro il patrimonio) istantaneo e di danno, in cui il soggetto attivo pone in essere l'attività ingannatoria realizzatrice dell'ingiusto profitto, e il soggetto passivo è destinatario dell'inganno e della lesione patrimoniale conseguente (11). L'evento consumativo risulta tipizzato nel conseguimento del profitto con altrui danno: danno che deve necessariamente consistere nella concreta e attuale lesione del patrimonio della vittima. Elementi costitutivi, quindi, del reato di truffa sono:

- 1) il comportamento del reo, consistente in «artifici o raggiri»;
- 2) l'induzione in errore, con conseguente disposizione patrimoniale;
- 3) il danno patrimoniale per la vittima, l'ingiusto profitto per il reo.

Trattasi, come si vede, di concorso formale, in quanto con una sola azione od omissione gli imputati hanno violato più volte la legge penale realizzando, così, più reati. La differenziazione tra concorso formale e concorso materiale sta nella realizzazione di una molteplicità di reati non già con più azioni od omissioni, ma con una sola azione, «e cioè con un insieme di atti che formano un tutto, perché diretti ad un unico scopo e realizzati in modo continuativo (contestualmente)» (12).

Correttamente, quindi, la S.C. ha ritenuto sussistente il concorso tra il reato di cui all'art. 53 *bis*, d.lgs. n. 22 del 1997, avente ad oggetto la tutela dell'ambiente, e il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 c.p., in quanto gli imputati, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, avevano attivato e gestito un ingente traffico di rifiuti pericolosi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente nel non dover sopportare i costi dovuti ordinariamente per la corretta e legale gestione di rifiuti (omesso versamento della «ecotassa» come pure dell'imposta e dei canoni previsti dal d.lgs. n. 22 del 1997, artt. 3, 32, 33, e 41), traendo in inganno le pubbliche amministrazioni danneggiate.

*Benedetto Ronchi - Giuseppe Seccia*

(10) Cass. Sez. Un. Pen. 12 maggio 1995, n. 16, in *Giur. it.*, 1996, II, 414, in tal senso: «il principio di specialità esige una pluralità di norme regolatrici della stessa materia, intendendo per stessa materia non l'identità del bene giuridico tutelato, bensì l'esistenza di una medesima situazione di fatto, e, nel contempo, la presenza in una di esse di elementi peculiari che, per la loro specificità, siano da ritenere prevalenti rispetto a quelli della norma concorrente che resta esclusa o assorbita».

(11) CANESTRARI, *Diritto penale, Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 2006, 568 e ss., definisce la truffa «una attività ingannatoria capace di indurre altri in errore e qualificata nella duplice modalità degli «artifici o raggiri», intendendo per artificio ogni attività di simulazione o camuffamento incidente sulla realtà esterna, e raggio ogni attività incidente direttamente sulla psiche, ossia sull'intimo convincimento o sulle cognizioni della vittima. Entrambe, comunque, devono avere come risultato la induzione in errore, che deve essere riconducibile alla condotta dell'agente». ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale I, Milano, 2007, 353 e ss.

(12) ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte generale, Milano, 2000, 516 e ss.

Cons. Stato, Sez. V - 18-9-2008, n. 4499 - La Medica, pres.; Dell'Utri Costagliola, est. - Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) (Avv. gen. Stato) c. Azienda agricola S. s.s. di M.F. e C. (avv. Montana) e Regione Umbria (n.c.).

**Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Premio per sviluppo rurale - Presupposti - Disponibilità di fondi in proprietà o in base ad altro titolo legittimo - Terreni di soci di società semplice tra coltivatori diretti - Costituisce titolo legittimo - Spettanza del premio.** [Reg. 1257/99/CE, misura 2.1.2. (f) azione A2]

**Procedimento giurisdizionale - Spese di lite - Compensazione di lite - Presupposti - Condizioni di ordine giuridico e di equità - Legittimità.**

*Costituisce titolo legittimo per conseguire gli aiuti comunitari per lo sviluppo rurale ex reg. 1257/99/CE, misura 2.1.2. (f) azione A2, la disponibilità dei terreni condotti da una società semplice avente ad oggetto la conduzione dei fondi dei soci (1).*

*La condanna o la compensazione delle spese di giudizio rientra nella valutazione discrezionale del giudice e può fondarsi su motivazioni di ordine giuridico o anche su ragioni di equità e convenienza (2).*

(Omissis)

Forma oggetto dell'appello in esame la sentenza 15 settembre 2006, n. 443 del T.A.R. per l'Umbria con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'Azienda agricola S. società semplice, costituita tra i coniugi signori F.M. ed E.P., è stata annullata la determinazione dirigenziale 12 luglio 2004, n. 479 dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Con tale atto è stata dichiarata inammissibile l'istanza di detta Azienda intesa ad ottenere la corresponsione del premio previsto dal reg. 1257/99/CE, misura 2.1.2 (f), azione A2, in quanto «La società non ha il possesso dei terreni oggetto di impegno (d.g.r. 1742/03, art. 4 - d.g.r. 1849/03). I terreni, infatti, sono in possesso ai soci e nell'atto costitutivo della società è previsto per la stessa il solo esercizio dell'attività di conduzione dei fondi di proprietà dei soci, che non costituisce titolo di possesso per i terreni».

In estrema sintesi, premesso che la richiamata deliberazione n. 1742/2003 della Giunta regionale prevede che l'impresa agricola disponga a titolo legittimo (escluso comodato d'uso) dei terreni in questione e richiede la presentazione di documentazione attestante la loro disponibilità, quali atti di compravendita, affitto ecc., con detta sentenza siffatta disposizione è stata interpretata nel senso che essa prescrive non la proprietà né il possesso in senso tecnico giuridico, ma la mera disponibilità dei terreni in base ad un qualsiasi «titolo legittimo», escluso il solo comodato d'uso al fine di evitare il fatto del terzo, ossia che il proprietario revochi il comodato senza che il «premiato» possa invocare vincolo contrattuale e conservare la disponibilità dei terreni onde mantenere i propri impegni per tutta la durata prevista. È stato così affermato che la situazione dei coniugi M. e P. non è assimilabile al comodato d'uso perché essi sono soci di società di persone, non terzi, e l'impegno della società è l'impegno dei medesimi soci. Tanto più che gli stessi soci costituiscono famiglia diretto-coltivatrice, equiparata ripetutamente dalla Corte di cassazione alla società semplice, e ove si fossero presentati come impresa familiare, non vi sarebbero stati dubbi sull'ammissibilità dell'istanza, non ravvisandosi un'apprezzabile differenza tra tale impresa collettiva ed il caso di formalizzazione di una società semplice. Nella specie, infine, tenuto conto dei contenuti dell'atto costitutivo della società, è stato escluso che il vincolo giuridico che ne emerge sia assimilabile al mero comodato d'uso.

Ciò posto, la Sezione ricorda che l'art. 4 del documento «piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2000-2006. Modalità e criteri per la concessione dei premi previsti dalla misura 2.1.2 (f) misure agro-alimentari», approvato con la menzionata deliberazione della Giunta regionale umbra n. 1742/03, come modificata con la successiva deliberazione n. 1849/03, dispone: «Destinatari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli, singolo o associati, che esercitano attività in aziende di proprietà o di cui dispongono a titolo legittimo all'atto dell'assunzione dell'impegno, e comunque al momento della presentazione della domanda, per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti (nel caso di contratti di affitto fa fede la data di registrazione o la richiesta della stessa all'ufficio competente)». È escluso il comodato d'uso tra i titoli di possesso».

La questione che occorre risolvere è perciò se la situazione dei terreni in parola sia riconducibile al comodato d'uso, come sostiene l'appellante, ovvero non lo sia, come ritenuto dal primo giudice.



A tal fine, è utile esaminare il cennato atto costitutivo, il cui art. 2 stabilisce che l'oggetto sociale consiste nello «esercizio dell'attività di conduzione dei fondi di proprietà dei soci e precisamente» dei terreni ivi paritariamente indicati, nonché di tutte le attività di cui all'art. 2135 c.c., compresi l'agriturismo e la vendita dei prodotti, nonché altra attività affine o connessa. Il seguente art. 3 riguarda il capitale sociale, costituito dall'importo di L. 20 milioni conferito in denaro e macchine agricole.

Ora, alla luce di quest'ultimo articolo è ben vero che i riportati terreni non formano oggetto di conferimento da parte dei soci, ma è altrettanto vero che, come emerge dal descritto oggetto sociale, con il menzionato atto gli stessi soci si sono impegnati a condurre in forma societaria quei terreni. In altri termini, lo stesso oggetto sociale implica necessariamente la «disponibilità» dei fondi, ancorché non conferiti e non facenti dunque parte del capitale sociale, da parte di società affinché possano essere condotti; vale a dire che lo scopo sociale sarebbe impossibile ove i fondi, quali elemento essenziale dell'azienda agricola gestita dalla società, venissero sottratti alla finalità di conduzione societaria. È pertanto evidente che il contatto societario deve ritenersi idoneo a comprovare la sussistenza di «disponibilità» a titolo legittimo dei fondi di cui trattasi, o meglio dell'azienda destinataria del beneficio, e, nel contempo, non è affatto assimilabile al comodato d'uso, non essendo revocabile al pari di questo; di contro garantisce l'Amministrazione dall'eventualità che la società titolare dell'azienda non possa far fronte agli impegni da assumere all'atto della concessione del «premio» per effetto della privazione dei fondi da condurre, dal momento che a tal fine occorrerebbe lo scioglimento della medesima società.

Ne consegue che l'appello si rivela infondato e, pertanto, deve essere respinto, senza che occorra trattare le eccezioni di rito formulate da parte appellata ed appellante incidentale.

Peraltro, anche l'appello incidentale non può che essere respinto, siccome inteso a contestare la statuizione, contenuta nella sentenza appellata, concernente la compensazione delle spese di lite.

È noto, infatti, che la condanna o la compensazione delle spese di giudizio rientra nella valutazione discrezionale del giudice e può fondarsi non solo su motivazioni di ordine giuridico, ma anche su ragioni di equità e convenienza (cfr. sul punto, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V 21 giugno 2007, n. 3340).

E nella specie il primo giudice ha ravvisato la sussistenza proprio di tali ragioni, evidentemente sulla scorta della peculiarità del caso esaminato. Peculiarità che, peraltro, consiglia la compensazione anche in questa sede.

(Omissis)

(1-2) PREMIO PER LO SVILUPPO RURALE DI FONDI CONDOTTI IN FORMA SOCIETARIA E COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE.

Il Consiglio di Stato, con la decisione 18 settembre 2008, n. 4499 in rassegna, si è occupato del premio comunitario per lo sviluppo rurale di cui al reg. n. 1257/99/CE, misura 2.1.2 (f), azione A2.

In proposito, l'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) aveva fatto richiamo all'art. 4, punto 4.1, del relativo avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale 26 novembre 2003, n. 10655, come modificato da quella 2 dicembre 2003, n. 1849, secondo cui: «Destinatari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività in aziende di proprietà o di cui dispongano a titolo legittimo all'atto dell'assunzione dell'impegno, e comunque dispongano al momento della presentazione della domanda, per una durata almeno pari a quella degli impegni sottoscritti (nel caso di contratti di affitto fa fede la data di registrazione o la richiesta della stessa all'ufficio competente). È escluso il comodato d'uso tra titoli di possesso».

Pertanto, aveva ritenuto che una società semplice, costituita tra i coltivatori diretti per la conduzione dei terreni di cui sono proprietari, non integri il requisito del «titolo legittimo» per essere ammessi al beneficio in questione.

La società semplice, argomentava l'Agenzia, non ha la proprietà né il possesso dei terreni oggetto dell'impegno, in quanto proprietà e possesso sono dei soci; ha aggiunto che l'atto costitutivo della società non prevede il conferimento dei terreni, per cui il rapporto tra i soci, quali proprietari dei terreni, e la società, quale titolare dell'attività agricola, deve essere assimila-

to ad un comodato d'uso che, proprio per la sua precarietà, non viene ritenuto utile per l'ammissione al beneficio. Conseguentemente, ha sostenuto che la medesima società non offre sufficienti garanzie di poter rispettare l'impegno, in quanto non dimostra di avere la disponibilità dei terreni per tutta la durata prevista.

Il Consiglio di Stato è pervenuto a diverse conclusioni che vanno senz'altro condivise.

In proposito, occorre osservare che la riferita disposizione non richiede in senso assoluto la proprietà dei terreni, bensì la disponibilità in base ad un «titolo legittimo»; peraltro, questa espressione non equivale a «possesso» in senso tecnico, come emerge dal fatto che nella medesima disposizione vi è riferimento, quale titolo legittimo, al contratto di affitto, in cui l'affittuario non è possessore in senso tecnico-giuridico, ma detentore. Perciò, si può serenamente affermare che la ripetuta disposizione richiede, per conseguire il beneficio in argomento, che si abbia la disponibilità del fondo a titolo di proprietario o in base a qualsiasi altro titolo legittimo di durata, con esclusione del comodato d'uso.

D'altra parte, se l'Amministrazione intenda garantirsi che il beneficiario dell'erogazione sia in grado di mantenere i suoi impegni per tutta la durata prevista, tale garanzia non si ottiene con il «titolo legittimo», specie ove si consideri che in caso di proprietà piena ed esclusiva, che costituisce il titolo più forte, il beneficiario potrebbe spogliarsi della proprietà prima del termine stabilito; la garanzia, invero, si manifesta nel fatto che ove il beneficiario non porti a termine gli impegni decade dal beneficio con effetti retroattivi e con obbligo di restituire i contributi riscossi.

In questa ottica, trova logica spiegazione la prevista esclusione del comodato d'uso, in quanto l'amministrazione intende garantirsi non tanto dai comportamenti volontari del beneficiario, quanto dal fatto del terzo, proprietario dei fondi, che revochi la concessione del terreno al beneficiario dei contributi, senza che quest'ultimo possa invocare a sua tutela un preciso vincolo contrattuale; avuto riguardo al rapporto tra la regione e la società semplice, si deve altresì rilevare che i soci-proprietari dei fondi non si presentano come terzi, mentre il comodante è inequivocabilmente terzo nel rapporto tra la Regione e il comodatario.

Va aggiunto che la società semplice è una società di persone e non ha personalità giuridica, anche se è titolare di rapporti giuridici autonomi; perciò, la stessa società si identifica con i soci, i quali ne sono, in assenza di patto contrario che nella specie non si rinviene, gli amministratori e legali rappresentanti. Perciò, quando la società assume l'impegno di svolgere una data azione per un certo tempo, a tanto risultano obbligati contemporaneamente anche i soci proprietari, in quanto i medesimi hanno evidentemente interesse a che la società porti a compimento i suoi programmi per gli utili che ne derivano, evitando possibili obbligazioni della società di cui rispondono illimitatamente (a differenza del comodato in cui il comodante è estraneo agli obblighi del comodatario e non è interessato, o quanto meno è indifferente, a che questi porti a compimento i suoi programmi).

Esaminando, poi, l'atto costitutivo della società, emerge, all'art. 2, che l'oggetto sociale consiste nello «esercizio dell'attività di conduzione dei fondi di proprietà dei soci», analiticamente indicati, e di tutte le attività di cui all'art. 2135 c.c., compresi l'agriturismo e la vendita dei prodotti, nonché altra attività affine o connessa; il successivo art. 3 riguarda il capitale sociale, costituito dall'importo di lire venti milioni conferito in denaro e macchine agricole.

Quindi, anche se i terreni in argomento non formano oggetto di conferimento da parte dei soci, con il predetto atto gli stessi si sono impegnati a condurre in forma societaria quei terreni, per cui – come correttamente pone in evidenza la decisione in esame – emerge che la società ha acquisito la «disponibilità» dei fondi affinché possano essere condotti, ed invece lo scopo sociale non sarebbe più perseguibile ove i fondi venisse-

ro sottratti alla finalità di conduzione societaria. Mediante il contratto sociale, le parti si sono, invero, obbligate sia verso la società sia soprattutto reciprocamente gli uni verso gli altri a coltivare quei determinati fondi a mezzo della società e cioè per effetto di un vincolo giuridico assolutamente non assimilabile al comodato d'uso.

Vanno, pertanto, condivise le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza in rassegna, nel senso che la società semplice costituita tra coltivatori diretti per la conduzione di terreni di loro proprietà integra validamente il «titolo legittimo» per essere ammessi al beneficio in questione.

2. La decisione in rassegna va del pari condivisa per quanto concerne le spese di lite.

Al riguardo va osservato che secondo un maggioritario orientamento della Cassazione formatosi sulla base del precedente testo dell'art. 91, comma 2 c.c., la compensazione delle medesime spese costituisce espressione di un potere discrezionale che non richiede specifica motivazione; perciò la relativa pronuncia deve considerarsi non censurabile per carenza o difetto di motivazione ed, in sostanza, insindacabile. È stato aggiunto, a rafforzare l'assunto, che l'obbligo della motivazione per ogni provvedimento giudiziale imposto dall'art. 111 Cost., non si applica alle statuizioni di compensazione delle spese di lite, perché le ragioni che la giustificano vanno poste in relazione con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali per effetto dell'inscindibile connessione tra lo svolgimento del processo e la pronuncia sulle spese stesse (*ex multis*: Cass. Sez. III 15 febbraio 2006, n. 3282, in *Giust. civ.*, 2006, I, 1165, con nota di GIORDANO; Sez. I 21 febbraio 1998, n. 1887, in *Cons. Stato*, 1998, II, 1105).

Tuttavia, in altre occasioni è stata rilevata la sostanziale arbitrarietà della immotivata pronuncia di compensazione delle spese ed è stata affermata la necessità che le ragioni in base alle quali il giudice abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per la medesima compensazione debbano emergere quantomeno dalla motivazione complessiva posta a fondamento dell'intera decisione, cui la pronuncia sulla compensazione accede. Si è osservato in proposito che la mancata indicazione dei «giusti motivi», in ipotesi di causa di modesto valore o di entità inferiore alle spese processuali, finirebbe con il violare il principio di cui all'art. 24 Cost., e che, comunque, il potere equitativo attribuito al giudice in materia deve trovare un limite nei principi fondamentali dell'ordinamento posti a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e della altre situazioni giuridiche soggettive (Cass. Sez. II 30 marzo 2006, n. 7514 e 15 marzo 2006, n. 5783, in *Foro it. Rep.*, 2006, voce *Spese giudiziali civili*, nn. 28 e 23; Sez. I 5 maggio 1999, n. 4455, in *Giur. civ.*, 2000, 153).

A risolvere il sopra indicato contrasto di giurisprudenza, è intervenuto opportunamente il legislatore prescrivendo, con la norma di cui all'art. 39 *quater*, d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv. dalla l. 23 febbraio 2006, n. 51, che i motivi della compensazione debbano essere appositamente indicati, non essendo sufficiente un generico richiamo alla sussistenza di giusti motivi, in quanto i medesimi devono essere specificati, anche per consentire il loro sindacato (in dottrina, di recente V. BIAVATI, *Il difficile cammino della condanna alle spese: variazioni sul tema*, in *Giurisprudenza di merito*, 2007, I Sez., 2, 97; LA MEDICA, *La compensazione delle spese di lite con particolare riferimento al processo tributario*, in *Riv. Guardia finanza*, 2008, 54).

Sulla scorta di copiosa giurisprudenza, la decisione in rassegna ha affermato il carattere discrezionale della statuizione sulle spese di lite (Cons. Stato, Sez. V 9 giugno 2008, n. 2799 e Sez. IV 4 febbraio 2008, n. 297, in *Giurisd. amm.*, rispettivamente, 2008, I, 763 e 103; Sez. V 21 giugno 2007, n. 3340, inedita); il richiamo, poi, alla *peculiarità* del caso esaminato si rivela idonea osservanza alla prescrizione stabilita con la novella di cui al d.l. n. 273 del 2005, cit., e valida giustificazione della disposta compensazione delle medesime spese.

Cristina Romanelli

I

Cons. Stato, Sez. V - 25-8-2008, n. 4058 - Iannotta, pres.; Caringella, est. - Comune di Castrano c. Toma e Regione Puglia (n.c.).  
(Riforma T.A.R. Puglia, Lecce Sez. I 3 maggio 2007, n. 1526)

**Ambiente - Compatibilità ambientale - Silenzio-assenso dell'amministrazione - Sufficienza - Esclusione.**

*In materia di tutela di interessi ambientali non può ricorrere la figura del silenzio-assenso delle amministrazioni chiamate a pronunciarsi, in quanto ciò si pone in contrasto con i principi comunitari che impongono l'esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale, con l'adozione di eventuali prescrizioni correttive, sulla base di un'analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di formazione della volontà amministrativa (1).*

II

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I - 9-12-2008, n. 2778 - Allegretta, pres.; Di Vita, est. - Dea s.r.l. c. Regione Puglia.

**Ambiente - Impianti eolici - Autorizzazione ex art. 12, d.lgs. 387/2003 - Pronuncia espressa della Regione (o Provincia delegata) - Necessità.** (D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12)

*In materia di realizzazione e gestione di impianti eolici, sussiste l'obbligo della Regione (o della Provincia delegata) di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica avanzata ex art. 12, d.lgs. 387/2003 (2).*

I

(Omissis)

5. È invece fondato il motivo di appello con il quale si contesta l'assunto sostenuto dal primo giudice in merito al perfezionamento del silenzio-assenso ex art. 16 della legge regionale n. 11/2001 circa l'autorizzabilità dell'impianto senza necessità dell'esperimento di una procedura di valutazione di impatto ambientale. Nella specie è infatti documentato in atti che il decorso dei termini della procedura, a norma del comma 2 della medesima norma, è stato interrotto per effetto della nota del 22 maggio 2006, n. 6371 con la quale la Regione Puglia ha chiesto al sig. T. di produrre la documentazione attestante l'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune. Si deve aggiungere che con nota 22 maggio 2006 la Regione Puglia ha chiesto allo stesso Comune di esprimere il proprio parere di competenza ai sensi del citato art. 16, comma 5. Proprio sulla scorta di tale sollecitazione il Comune ha rappresentato i profili di dissenso oggetto dell'impugnativa di cui al presente giudizio.

Si deve infine sottolineare che la formazione di un silenzio-assenso in materia si pone in contrasto con i principi comunitari che impongono l'esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale, con l'adozione di eventuali prescrizioni correttive, sulla base di un'analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di formazione della volontà amministrativa.

6. In ragione di quanto fin qui esposto, e nei sensi appena indicati, il ricorso va dunque accolto.

(Omissis)

II

(Omissis)

Parte ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di autorizzazione unica avanzata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in data 28 marzo 2007 per la realizzazione di un parco eolico in località Padre Francesco nel Comune di Lesina (FG).

Rappresenta che alla data del 27 maggio 2007 si è formato il silenzio-assenso sulla esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 16 della l.r. 12 aprile 2001, n. 11 essendo decorso il termine di 60 giorni

dalla presentazione della relativa istanza anch'essa depositata il 28 marzo 2007, non rilevando in proposito la richiesta di integrazioni documentali della Regione Puglia del 25 giugno 2007 alla quale la ricorrente ha dato seguito con nota depositata il 29 agosto.

Deduce in sintesi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14 *ter* della l. 7 agosto 1990, n. 241 e 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio della Regione Puglia con conseguente ordine di concludere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica e nominarsi sin d'ora un commissario *ad acta* per l'ipotesi in cui l'Amministrazione intimata non adempia all'obbligo di legge entro il termine assegnato.

Alla Camera di consiglio del 26 novembre 2008 la causa è stata ritenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In proposito, occorre distinguere i due diversi profili della controversia, che concernono rispettivamente il subprocedimento di verifica di assoggettabilità del progetto a VIA *ex art.* 16, l.r. 11/2001 e la procedura autorizzativa alla installazione di impianti eolici prevista dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003.

Con riguardo alla VIA, l'istanza di verifica di assoggettabilità è stata depositata dalla Dea s.r.l. il 28 marzo 2007 e, pertanto, trova applicazione il regime previsto dalla formulazione originaria della l.r. 11/2001 secondo cui, decorso il termine di 60 giorni (compiuto il 27 maggio 2007), il silenzio dell'Autorità comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA. Detta disposizione è stata in seguito modificata, tra l'altro, con l.r. 14 giugno 2007, n. 17 che ha qualificato tale inerzia come silenzio inadempimento da impugnarsi secondo le regole generali.

Quindi la richiesta di integrazioni documentali inviata dalla Regione Puglia il 25 giugno 2007 è successiva al decorso del citato termine di 60 giorni ed in ogni caso alla stessa la società ha risposto con nota depositata il 29 agosto 2007.

In proposito, anche ritenendo che con il predetto comportamento la società abbia prestato acquiescenza rispetto alla permanenza, in capo all'Amministrazione, della potestà di determinarsi in materia anche dopo la data di formazione del silenzio-assenso, rinunciando implicitamente a farne valere gli effetti di legge, si applica pur sempre l'art. 10, comma 5 della l.r. 17/2007 secondo cui «In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA».

Quindi, pur considerando detta proroga di 180 giorni, alla data del 24 settembre 2007 si è comunque perfezionato il silenzio assenso sulla richiesta avanzata ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/2001 ed il progetto è da ritenersi escluso dalla procedura di VIA.

Quanto alla richiesta di autorizzazione unica alla installazione di impianti eolici, l'art. 12, d.lgs. 387/2003 dispone al comma 3 che «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (...) nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisca, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (...)».

Il quarto comma prevede inoltre che «L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. (...) Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni».

Considerato che la ricorrente ha avanzato la richiesta di autorizzazione in data 28 marzo 2007, il procedimento avrebbe dovuto

concludersi entro il 24 settembre 2007, termine che è viceversa spirato invano.

Consequentemente, la condotta silente della Regione sulla richiesta di autorizzazione unica *ex art.* 12, d.lgs. 387/2003 viola l'art. 2 della legge 241/90 che, come noto, dispone che il procedimento ad iniziativa privata o d'ufficio deve concludersi con un provvedimento espresso di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto nel senso di dichiarare l'obbligo della Regione di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica *ex art.* 12, d.lgs. 387/2003, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Non può essere accolta viceversa la richiesta di nomina di un commissario *ad acta*, ostandovi la lettera e la *ratio* dell'art. 21 *bis*, comma 2 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, a norma del quale solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri l'inerzia dell'amministrazione ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

(Omissis)

(1-2) AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI E (SUB)PROCEDIMENTO DI VIA: È AMMISSIBILE IL SILENZIO-ASSENSO?

1. Come noto, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oggetto della sentenza in commento, il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 («Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità») prevede all'art. 12, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dei relativi impianti, il rilascio da parte dell'amministrazione competente – Regione o Provincia delegata – di uno specifico atto autorizzatorio, ossia la c.d. «autorizzazione unica».

Le pronunce in esame affrontano un particolare, e forse al momento più rilevante, aspetto della procedura di emanazione dell'atto di assenso in parola, più precisamente il rapporto procedimentale e sostanziale tra l'autorizzazione unica e il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (d'ora in avanti, VIA). Infatti, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 12, al procedimento amministrativo *de quo* sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni interessate, e dunque, in primo luogo, attesa la rilevante incidenza che gli impianti in parola possono determinare sull'ecosistema, le amministrazioni preposte alla tutela ed alla salvaguardia dell'ambiente, in particolar modo le amministrazioni (statali o regionali) competenti ad esprimersi sull'impatto ambientale dell'opera.

All'interno del predetto procedimento, che si svolge tramite lo strumento operativo della Conferenza di servizi *ex lege* n. 241/1990, andrebbero perciò istituzionalmente racchiuse tutte le attività autorizzatorie necessarie alla realizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili. La recente giurisprudenza (1) ha sottolineato, in tal senso, la valenza unitaria del contenitore procedimentale dell'autorizzazione unica *ex art.* 12, d.lgs. n. 387/2003 ritenendo che, al di fuori dell'apposita Conferenza di servizi prevista per il rilascio della medesima, non sussiste alcun obbligo di pronunciarsi da parte di quelle amministrazioni che siano chiamate singolarmente ad esprimersi, sugli aspetti autorizzatori di propria competenza, dai privati. Altra questione è se, un'amministrazione i cui inte-

(1) Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I 5 febbraio 2008, n. 358; Cons. giust. amm. Reg. sic. 11 aprile 2008, n. 295; Cons. giust. amm. Reg. sic. 16 settembre

2008, n. 763; Cons. Stato 14 ottobre 2008, n. 2849; Cons. giust. amm. Reg. sic. 9 dicembre 2008, n. 1005, tutte in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

ressi sono coinvolti nel procedimento, pur non avendo – come detto – un obbligo di pronunciarsi, esprima comunque il proprio assenso fuori dalla Conferenza.

Si ritiene che, per il principio di conservazione degli atti amministrativi, una ipotesi del genere possa – come si avrà modo di precisare – determinare effetti positivi, anche se taluno dei soggetti interessati si sia positivamente espresso senza la rigida e formale partecipazione allo strumento previsto dall'art. 14, legge n. 241/90.

Ciò premesso, e con riferimento al caso di specie, si trae, in via generale, il principio che, all'interno della procedura ex art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003, può innestarsi, in funzione «servente» del procedimento autorizzatorio principale, anche il *sub*-procedimento finalizzato a valutare la compatibilità ambientale dell'impianto.

Tale *sub*-procedimento, peraltro, secondo taluna parte della giurisprudenza amministrativa, pur non sfociando in via ordinaria in un provvedimento distinto dall'autorizzazione unica, manterrebbe comunque la propria autonomia.

È forse la natura della VIA che ha indotto taluni giudici a ritenere che il relativo procedimento ben possa, in ipotesi, svolgersi anche al di fuori della Conferenza indetta dalla Regione ai sensi dell'art. 12 e, dunque, chiudersi con un formale provvedimento di VIA, in ogni caso destinato ad essere acquisito in seno al procedimento principale (2). Non vi è, però, unanimità in tal senso. Infatti, secondo altra giurisprudenza (3), contraria alla sopraindicata ricostruzione del rapporto tra i procedimenti in questione, si ritiene invece che, sulla base del rapporto tra art. 14 *ter*, legge n. 241/1990 e art. 12, d.lgs. n. 387/2003, l'unica sede in cui richiedere il provvedimento VIA sia la Conferenza di servizi attivata ai fini dell'autorizzazione unica. In altri termini, il provvedimento di VIA perderebbe la sua autonomia rispetto al procedimento principale diventandone una parentesi, in linea con quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 4, legge n. 241/1990, in quanto «(...) il positivo esito della VIA non si configura quale *condicio sine qua non* della indizione della Conferenza di servizio, ma solamente come uno degli elementi che la stessa Conferenza di servizio è chiamata a valutare, condividendone o meno l'esito».

2. Quale che sia la tesi maggiormente preferibile (forse la prima di quelle sopra riportate in quanto meno formalistica e più aderente allo spirito informatore della normativa sull'autorizzazione unica), è certo che da quanto sopra esposto, un dato emerge pertanto con chiarezza: vale a dire, l'emanazione dell'autorizzazione unica in parola non può prescindere dalla preventiva valutazione da parte delle amministrazioni in ordine all'incidenza dell'impianto sull'ambiente.

Resta però da verificare – ed è questa la questione posta dalle pronunce in commento – se tale valutazione debba essere acquisita solo in maniera espressa o se, al contrario, la stessa possa ritenersi implicitamente acquisita, ricorrendone le condizioni, anche nel silenzio della P.A. realizzandosi, in tal caso, una ipotesi di silenzio-assenso (4). La risposta a tale ultima domanda non può che essere negativa, e ciò anche nel caso in cui fossero passati i 180 giorni stabiliti dalla norma per la definizione del procedimento amministrativo ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003. Difatti, pur riconoscendo, come ha fatto la Corte costituzionale nella sentenza del 9 novembre 2006, n. 364, che la tempistica prevista dal d.lgs. n. 387/2003 «è ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme e sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzatorio», va comunque sottolineato che in materia di tutela dell'ambiente vige il principio di ordine generale e di derivazione comunitaria secondo il quale le amministrazioni competenti hanno sempre l'obbligo di pronunciarsi in modo espresso e congruamente motivato circa la sussistenza o meno della compatibilità ambientale di un'opera (5), non essendovi pertanto spazio, sul punto, per alcun «modello tacito di formazione della volontà amministrativa» [così il Consiglio di Stato nella sentenza in commento (6)]. In tal senso, nella fattispecie decisa dal T.A.R. Puglia, sembrerebbe doversi pertanto leggere e condividere la modifica all'art. 16 della l.r. n. 11/2001, ai sensi del quale il silenzio dell'amministrazione all'interno della procedura di *screening* in ordine all'assoggettabilità o meno dell'opera a VIA non è più qualificabile come (provvedimento di) silenzio-rigetto, bensì come (mero fatto di) silenzio-inadempimento, pertanto impugnabile ex art. 21-*bis*, l. 6 dicembre 1971, n. 1034. In particolare, la qualificazione dell'inerzia dell'amministrazione quale silenzio inadempimento ha delle ripercussioni anche in ordine alle modalità di tutela del privato in quanto tale tipologia di silenzio non assurge a vero e proprio provvedimento amministrativo, ma rimane nella sfera del mero comportamento inerte, dovendo pertanto essere impugnato secondo le modalità di cui all'art. 21 *bis*, legge n. 1034/1971 (7) (8).

In un'ottica ancor più aderente a quanto sancito a livello comunitario, si pone poi l'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., c.d. Testo Unico ambientale, nella novellata formulazione a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4/2008, secondo cui, in caso di inerzia dell'amministrazione competente, su istanza degli interessati (siano essi amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente ovvero

(2) Ciò in quanto, come detto, nella fattispecie la VIA si pone in funzione servente ed istruttoria rispetto al principale provvedimento emesso ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003. Sul punto, si rimanda a quanto espresso da T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I 10 gennaio 2008, n. 59, in cui il Collegio, a sostegno del proprio assunto, richiama la norma di cui all'art. 14-*ter*, comma 4, legge n. 241/90 e s.m.i., ai sensi del quale «nei casi in cui sia richiesta la VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine [per l'adozione della decisione conclusiva] resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia di compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di Conferenza di servizi».

(3) Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II 26 febbraio 2008, n. 267, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

(4) L'istituto del silenzio-assenso è disciplinato in via generale all'art. 20, comma 1, legge n. 241/90 e s.m.i., ai sensi del quale «nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato (...) il provvedimento di diniego».

(5) Non è superfluo ricordare che tale valutazione dell'amministrazione rientra a pieno titolo nella c.d. discrezionalità tecnica, e come tale non è sindacabile in sede giurisdizionale se non in presenza di incongruenze istruttorie e motivazionali (in tal senso, si veda, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI 19 febbraio 2008, n. 561, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

(6) Nella fattispecie, anche a voler ammettere in astratto che in materia di VIA sia applicabile l'istituto del silenzio-assenso, l'inerzia dell'amministrazione non avrebbe comunque potuto considerarsi alla stregua di un tacito provvedimento autorizzatorio, in quanto il decorso dei termini della procedura era stato interrotto dall'invio di una nota con cui la Regione chiedeva alla ditta istante la produzione di taluni documenti attestanti il deposito in Comune degli elaborati del progetto dell'opera.

(7) Cfr., sul punto, T.A.R. Basilicata, Potenza, Sez. I 5 maggio 2007, n. 348, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

(8) Non può al contrario condividersi, per aver previsto un'ipotesi di silenzio-assenso, la disposizione di cui all'art. 10, comma 5, l.r. n. 17/2007, secondo cui «in relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA».

soggetti privati) il Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere all'amministrazione rimasta inerte, esercita il proprio potere sostitutivo, provvedendo (ma sempre espressamente) a rilasciare il parere VIA (9).

In tal modo, anche a fronte dell'inerzia della P.A., e seppur in seconda istanza, si arriva comunque per via procedimentale alla manifestazione di una espressa determinazione sulla compatibilità ambientale dell'opera da parte dell'amministrazione, e ciò con evidenti vantaggi per il soggetto richiedente, il quale, in assenza di tale meccanismo sostitutivo, non avrebbe altra alternativa che agire davanti all'autorità giudiziaria per ottenere una sentenza di accertamento dell'illegittimità del silenzio e di condanna della P.A. a provvedere (10), in un lasso di tempo presumibilmente più lungo dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dalla legge (11). Alla eventuale sentenza positiva del giudice, nel caso di persistente inerzia dell'amministrazione, potrebbe inoltre fare seguito la nomina di un Commissario *ad acta*, ed è evidente che ciò rischierebbe di determinare un ulteriore aggravio di ordine temporale in vista del rilascio del richiesto provvedimento, in spregio ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Pertanto, essendo comunque necessario, per le predette argomentazioni, un provvedimento espresso della P.A. competente al fine del rilascio del provvedimento VIA, in ordine alla conclusione del procedimento di autorizzazione unica appaiono profilarsi due ipotesi. Nel caso in cui sia stato acquisito *ab externo*, rispetto al procedimento di autorizzazione unica il provvedimento VIA, e questo sia stato di segno positivo, nulla osta alla utilizzazione delle risultanze di quest'ultimo ai fini dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 387/2003. In tutti gli altri casi, il provvedimento di VIA andrebbe invece richiesto all'interno della Conferenza di servizi del procedimento di autorizzazione unica i cui termini sarebbero sospesi, stando almeno all'art. 14 *ter*, comma 4, della legge n. 241/1990, fino alla decisione in ordine alla pronuncia ambientale.

Da ultimo, resta da comprendere come la suddetta sospensione dei termini in attesa della decisione in merito al provvedimento VIA, possa conciliarsi con l'autorevole giurisprudenza (12) la quale, seppur con affermazione rimasta finora isolata, ha ritenuto che, decorsi inutilmente i 180 giorni previsti dall'art. 12, d.lgs. n. 387/2003, possa formarsi il silenzio-assenso in ordine al rilascio della suddetta autorizzazione.

Massimo Busà

(9) Per espressa previsione legislativa, detto meccanismo sostitutivo si applica anche alla VIA regionale nelle more dell'emanazione di apposite norme regionali da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e del principio della fissazione di un termine del procedimento.

(10) Va da sé che anche in tale ipotesi la p.a. resta comunque libera di rilasciare parere negativo sulla compatibilità dell'opera. Si ribadisce, infatti, che ciò che rileva in materia è l'espressa e motivata manifestazione di volontà - in un senso o nell'altro - da parte dell'amministrazione.

(11) È da notare peraltro che il rischio di un allungamento dei tempi per l'emissione del provvedimento di VIA non può dirsi escluso neppure applicando il meccanismo previsto dall'art. 26 del T.U.A. in quanto detta norma non contiene alcuna disciplina in ordine all'eventualità che anche il Consiglio dei ministri non si pronunci entro il termine stabilito. Ne consegue che anche in tal caso il silenzio dell'amministrazione sarà oggetto di azione davanti all'autorità giudiziaria, con tutte le ripercussioni temporali che ne derivano.

(12) In tal senso, e in difformità a quanto affermato dal T.A.R. Puglia nella sentenza in commento, si vedano, anche per il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale 9 novembre 2006, n. 364, in questa Riv. (M), 2008, 288, le ordinanze del Cons. Stato del 18 dicembre 2007, nn. 6658 e 6657, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

Cons. Stato, Sez. VI - 19-2-2008, n. 561 - Ruoppolo, pres.; Caringella, est. - Comune di Serino c. Ministero ambiente e tutela del territorio e altro, soc. Energy Plus, Provincia di Avellino, WWF Italia e altri. (*Conferma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I n. 11/07*)

**Ambiente - L.r. Campania n. 24/1995 - Realizzazione di opere di pubblico interesse all'interno di aree protette - Impianto di energia elettrica - Preclusione - Inconfigurabilità - Condizioni.** [L.r. Campania 18 novembre 1995, n. 24, art. 5, comma 2, lett. d)]

**Ambiente - Costruzione ed esercizio di impianti di energia elettrica - Autorizzazione unica e connesse valutazioni di impatto ambientale - Rapporto con la programmazione energetica regionale** (L. 6 dicembre 1991, n. 394; l.r. Campania 1° settembre 1993, n. 33; l.r. Campania 18 novembre 1995, n. 24; l. 9 aprile 2002, n. 55)

*Non risulta inibita all'interno di un Parco, alla stregua della normativa regionale campana, la realizzazione di un impianto di energia elettrica con annessa «posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse» [art. 5, comma 2, lett. d) l.r. n. 24/1995], sempre che detta attività non comporti danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo: condizioni limitative, queste ultime, da verificare preventivamente in concreto, all'esito di adeguata valutazione di compatibilità, in sede di attuazione degli interventi (1).*

*Nel contesto della legge n. 55/2002, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW e le connesse valutazioni di impatto ambientale sono svincolate della programmazione energetica regionale (2).*

(Omissis)

Non coglie nel segno in primo luogo l'iniziale mezzo di gravame con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle prescrizioni recate dalle misure di salvaguardia del Parco regionale dei Monti Piacentini, prescrizioni che non consentirebbero, in seno al territorio protetto, la costruzione di alcuna opera che possa alterare in qualsiasi modo l'equilibrio naturale ambientale.

Giova premettere che il Parco regionale dei Monti Piacentini è stato istituito con gli artt. 5 e 6 della l.r. n. 33/93 e con successiva deliberazione della g.r. Campania n. 1539 del 24 aprile 2003, in applicazione della legge n. 394/91 (recante la legge quadro sulle aree protette). La legge in parola, come modificata dalla l.r. n. 18/2000, disciplina l'articolazione zonale del Parco, prevedendo (all'art. 22) una zona A di riserva integrale («in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente parco» ed è «vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali»), una zona B «di riserva generale orientata e di protezione» (in cui «ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi» ed in cui «sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco») ed una zona C di riserva controllata, considerata «area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione e sviluppo economico e sociale» (con riguardo alla quale «vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvocolturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine» e sono poi agevolate «le attività socioeconomiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco»).

La norma di cui trattasi dispone che la realizzazione delle opere pubbliche possa avvenire solo all'interno delle zone B e C, previa approvazione dell'Ente parco.

(Omissis)

Ciò posto, la Sezione osserva che la realizzazione dell'impianto energetico autorizzato non si pone in quanto tale, in contrasto con le finalità di cui alla legge n. 394/1991, se si considera che, a termini della stessa normativa regionale, nelle aree protette, non è



inibita «la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili» (art. 1, comma 4, l.r. n. 33/93 cit.). La realizzazione di dette iniziative, non colpita da inibitorie astratte, è piuttosto condizionata all'apprezzamento concreto di compatibilità ambientale, nella specie intervenuto con il giudizio del Ministero dell'ambiente positivamente formulato con il decreto n. 547/2004, oggetto di gravame in primo grado, con riguardo sia alla centrale di Salerno che alle opere connesse, tra cui il contestato metanodotto. Va soggiunto che detto giudizio positivo è stato corredato dalla presa d'atto, con specificazioni, delle limitazioni e prescrizioni imposte dall'autorizzazione resa dall'Ente parco (vedi i punti 2.0.8 e 3.2.5 delle norme di salvaguardia).

La stessa normativa regionale non preclude pregiudizialmente la realizzazione di opere di pubblico interesse all'interno delle aree protette (art. 22, comma 3, l.r. cit.), pur subordinandola alla duplice e concorrente condizione (nella specie rispettata) dell'allocazione nelle sole zone B e C (con salvaguardia delle aree di riserva integrale) e dell'approvazione da parte dell'Ente parco (nella specie affidata intervenuta a mezzo del provvedimento prot. n. 564 del 4 maggio 2004, a seguito di apposita «relazione specialistica», corredata, come sopra rammentato, a seguito dell'analisi dei profili più sensibili delle elaborazioni progettuali, dall'introduzione di specifiche prescrizioni).

Si deve poi convenire che non risulta nemmeno inibita, alla stregua della normativa regionale, l'attività «di posa di cavi e di tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse» [art. 5, comma 2, lett. d), l.r. n. 24/1995], sempre che detta attività non comporti danni per le alberature di alto fusto, né la modifica permanente della morfologia del suolo. Anche siffatto parametro normativo, sistematicamente tralasciato, conferma la possibilità di realizzare, nelle aree interessate, i contestati interventi in quanto finalizzati alla realizzazione, mediante posa di cavi e di tubazioni interrati, di una rete di distribuzione del gas, che è servizio di pubblico interesse. L'assenza di danni per le alberature di alto fusto e di modificazioni permanenti della morfologia del suolo costituiscono infatti, nella premessa logica della non operatività di preclusioni astratte, condizioni limitative da verificare preventivamente in concreto, all'esito di adeguata valutazione di compatibilità, da verificare in sede di attuazione degli interventi. Di detti profili di rischio si fa carico in modo congruo e motivato, ancora, l'autorizzazione resa dall'ente, l'autorizzazione dell'Ente parco ed il successivo decreto ministeriale di recepimento, recando apposite prescrizioni in ordine alla «fase di costruzione, con riguardo alle caratteristiche tipiche delle zone interessate, alle misure di monitoraggio da introdurre, alle misure di mitigazione da adottare ed alle forme di minimizzazione temporale da garantire».

(Omissis)

Alla stregua delle considerazioni che precedono si deve pertanto convenire con il primo giudice che la realizzazione dell'intervento in esame nelle zone B e C del Parco naturale non è attività vietata in base alla normativa di legge ed alla disciplina pianificatoria; e che nella specie, risulta intervenuta congrua autorizzazione impositiva di prescrizioni e vincoli in fase esecutiva volti ad escludere, in sede attuativa, la vulnerazione dei valori oggetto di tutela nel territorio del parco.

(Omissis)

La previsione di cui all'art. 11, comma 3, legge n. 391/1994 è, in via programmatica, rivolta all'inibizione di «attività ed opere» in concreto idonee ad incidere in senso negativo sul paesaggio e sull'ambiente tutelati. Ne deriva che se sono vietate in via astratta le attività espressamente elencate, ogni altra attività ed ogni altra opera risulta inibita solo in caso di giudizio negativo in concreto, nella specie non intervenuto. Si deve ribadire, una volta di più, che la concreta fattibilità del metanodotto risulta confermata dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente parco e recepita dal Ministero dell'ambiente, ove si puntualizza che il previsto tracciato «non interferisce direttamente con gli *habitat* e gli ecosistemi di interesse comunitario e non comporta interferenze rilevanti sulle componenti ambientali biotiche ed abiotiche», laddove «per la mitigazione delle interferenze, legate essenzialmente alle attività di cantie-

re, sono previsti sia opportuni accorgimenti in fase operativa che interventi di ripristino e mitigazione».

Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

(Omissis)

(1-2) L'ATTUALE FABBISOGNO ENERGETICO NON PUÒ TROVARE OSTACOLI NELLE AREE PROTETTE.

Pur con le cautele che di cui si farà cenno in seguito, si possono anticipare le conclusioni – di valenza generale – della pronuncia del Consiglio di Stato, secondo il quale non ricorrono rigide preclusioni territoriali allorché ci si imbatte nel problema di dover allocare un impianto produttivo di energia (la cosa appare rimarchevole nell'attuale momento storico).

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato il precedente orientamento (1) con la decisione in esame prendendo spunto dalla normativa di cui alla l.r. Campania n. 33/1993 che non preclude la realizzazione di un'opera dichiarata di pubblica utilità all'interno delle aree protette (art. 22, comma 3, l.r. cit.). Tale opera, ci tiene a tranquillizzare il Consiglio, deve tuttavia essere subordinata alla duplice e concorrente condizione dell'allocazione nelle sole zone B e C (con salvaguardia delle aree di riserva integrale), nonché dell'approvazione, da parte dell'Ente parco, impositiva di prescrizioni idonee ad escludere ogni pregiudizio ai valori oggetto di tutela ambientale nel territorio del Parco.

La questione principale della causa attiene pertanto ai limiti di compatibilità fra tutela delle aree naturali (in questo caso il Parco regionale dei Monti Picentini istituito con legge regionale campana n. 33/93), e la realizzazione, nelle stesse aree, di una opera pubblica (alla luce del principio generale dello sviluppo sostenibile ora codificato dall'art. 3, *quater*, d.lgs. 152/2006) (2), in particolare una centrale termoelettrica con annesso metanodotto di alimentazione.

Come prima impressione è innegabile che, decidere di allocare proprio all'interno di un parco – il luogo per antonomasia in cui si salvaguarda la vita animale e vegetale – un impianto energetico con annesso metanodotto potrebbe sembrare più una provocazione che un modo saggio di governare il territorio.

Tuttavia, in talune circostanze, attese la stringente situazione di *deficit* energetico in cui versa il nostro Paese (e non solo il nostro), l'emergente scarsità di altri spazi idonei, l'innovazione tecnologica che consente un dialogo più aperto e responsabile con la natura e, infine, serie ragioni economiche, la scelta di allocare un'opera di tale portata all'interno di un parco, se appare legittima per l'ordinamento, dovrebbe ritenersi altresì conveniente per la collettività.

Legittimità e convenienza di una scelta che trovano valido sostegno sia nella legge (statale e regionale) e sia nell'agire pubblico dei soggetti chiamati a governare il territorio.

Occorre, perciò, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Partendo giust'appunto dalla legge dello Stato, non v'è dubbio che uno dei provvedimenti più qualificanti adottati dall'ordinamento in tema di protezione dell'ambiente, sia la legge quadro sulle aree protette, la l. 6 dicembre 1991, n. 394.

(1) Vedi Cons. Stato Sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316, in *Foro it.*, 2006, III, 274.

(2) Vedi Trib. Salerno (ord.) 4 luglio 2007, in *Foro it.*, 2007, I, 3276.

Parliamo di una legge «cornice» adottata in attuazione diretta degli artt. 9 e 32 Cost., al fine di indicare i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, come luogo più adatto per garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.

È stato notato in letteratura (3), con efficacia, che la protezione della natura mediante il parco, è la forma migliore tra i vari possibili modelli di tutela dell'ambiente, il cui peggior nemico è senza dubbio la produzione economica moderna, la quale, tuttavia, non viene categoricamente esclusa al suo interno.

A tal riguardo, lo stesso art. 1, comma 4, della legge 394/1991, si fa portatore di tale previsione chiarendo da subito che all'interno delle aree naturali protette possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili. E sarebbe stato, fra l'altro, poco comprensibile il contrario, atteso da una parte il crescente fenomeno antropico che sta interessando il nostro Paese e dall'altra la necessaria estensione che deve assumere un'area c.d. «protetta» per la sua stessa esistenza e conservazione.

Ciò stante, non può parlarsi di sviluppo dell'umanità senza che ci si preoccupi di tutelare, conservare e valorizzare un bene di interesse primario come la natura in cui si vive.

Ma la conservazione e la valorizzazione del «bene natura» possono essere perseguiti solo attraverso una attività sinergica tra gestione e razionale sfruttamento dell'area in questione (4).

A tal fine ogni area protetta, sia essa istituita dallo Stato come dalla Regione, deve dotarsi di un Piano. Tale Piano, che a livello regionale acquista valenza di strumento urbanistico generale in ordine all'assetto paesistico del territorio, prevede fra l'altro la suddivisione del territorio in base al diverso grado di protezione. Così avremo: *a)* aree dove l'ambiente è conservato nella sua totale integrità; *b)* altre aree in cui è vietato costruire nuove opere edilizie, ma sono consentite utilizzazioni produttive tradizionali *ovvero opere infrastrutturali strettamente necessarie*; *c)* aree di protezione nelle quali, in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali *d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco.*

E va ricordato anche che, contestualmente all'elaborazione del Piano del parco, la legge 394/1991 prevede altresì che venga avviato dagli organi direttivi dell'Ente parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili al suo interno, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.

Ciò sta a dimostrare come il parco (in senso più ampio, area protetta), nella sua accezione più ampia (5), non venga inteso - *in primis* dal legislatore nazionale già più di 15 anni fa! - come una realtà statica e impenetrabile all'uomo, quanto piuttosto come uno spazio pubblico controllato

e protetto, tale che possano anche prevedersi al suo interno forme di sfruttamento economico compatibili con la missione di protezione integrale della natura affidata al parco.

Anche la Regione Campania (ma il dato sembra di carattere generale, a giudicare dalle altre leggi regionali, sulla scorta dei criteri sopra tratteggiati) ha disciplinato, con legge regionale 33/1993, come integrata da una successiva legge regionale 18/2000, l'organizzazione zonale delle proprie aree protette, fra le quali anche il Parco regionale dei Monti Piacentini qui in esame, nel rispetto, tuttavia, dell'impianto normativo statale, laddove la stessa legge regionale, all'art. 22 della citata legge territoriale, ha suddiviso il Parco in varie zone. Una zona A, di riserva integrale dove suolo, acque, fauna e vegetazione sono protetti, e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente; una zona B, «di riserva generale orientata e di protezione», dove, fra l'altro, «sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco»; ed una zona C di riserva controllata, considerata «area di riqualificazione dei centri abitati, di promozione e sviluppo economico e sociale» (con riguardo alla quale sono agevolate «le attività socioeconomiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco»).

La norma si preoccupa però di specificare che solo all'interno delle zone B e C, e previa approvazione dell'Ente parco, è consentita la realizzazione delle opere pubbliche.

Ai presenti fini, viene senz'altro da chiedersi se, oltre ai riferimenti di cui sopra, il legislatore (statale e/o regionale) abbia in qualche modo previsto, e/o espressamente escluso, all'interno di un parco delle opere specifiche. Per sgomberare il campo da ogni dubbio in proposito, deve chiarirsi che, se a livello regionale (almeno per la Campania) non si rinvergono elenchi tassativi di opere *non* consentite, a livello statale, l'art. 11, comma 3 della legge 394/1991, dopo aver ribadito in generale che nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, inibisce talune specifiche «attività». Posto che l'opera di cui trattasi sicuramente non è fra quelle espressamente previste come vietate [vedi ad esempio: l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, l'asportazione di minerali, lo svolgimento di attività pubblicitarie, l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura etc. (6)], ne deriva, come sostiene il Consiglio di Stato, *che fuori dalla previsione astratta delle opere espressamente vietate, ogni altra attività ed opera risulta inibita solo in caso di giudizio negativo in concreto.*

Un giudizio in concreto che nel caso di specie ha giustificato la fattibilità dell'intervento all'interno del Parco dei Monti Piacentini, prevalendo sulla tesi del ricorrente (Comune di Serino), secondo la quale le prescrizioni recate dalle misure di salvaguardia del Parco dei Monti Piacentini non consentirebbero, in generale, la costruzione di alcuna opera che possa alterare in qualsiasi modo l'equilibrio naturale dell'ambiente.

I giudici di Palazzo Spada hanno infatti confermato la correttezza dell'operato delle Amministrazioni resistenti

(3) Sul ruolo delle aree protette in rapporto alla gestione della dimensione antropica si rimanda alla Rivista *Etno-antropologia*, 1/2007, Milano, *Dalla protezione della natura alla promozione della cultura: l'esperienza dei parchi nazionali*, di R. SALVATORE, 225 e ss. e *Uomini e parchi*, di V. GIACOMINI - V. ROMANI.

(4) Cons. Stato, Sez. VI 16 novembre 2004, n. 7472, in *Foro it. Rep.*, 2005, Voce Parchi nazionali, n. 7.

(5) Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2003, n. 44409, Natali, in questa

Riv., 2005, 404, con commento di F. DI DIO, *La classificazione normativa delle aree naturali protette di diritto comunitario: rilievi critici e problemi aperti*, 358.

(6) Cass. Sez. III Pen. 7 agosto 1995, n. 2652, Macrì, rv. 202.625 e Cass. Sez. III Pen. 13 ottobre 2006, n. 34415, P.G. in proc. Morotti, in questa Riv. (M), 2007, 203; Cass. Sez. Un. Civ. 10 febbraio 1998, n. 1344, *ivi*, 2000, 43, con nota di A.R. STOLFI, *Giurisdizione commissariale: necessaria la natura demaniale del fondo.*

(Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio più altri), i quali, ognuno nell'ambito di rispettiva competenza, hanno contribuito ad autorizzare la localizzazione della centrale termoelettrica, con annesso metanodotto, all'interno del Parco in parola.

Tale scelta localizzativa, non contrasta né con le finalità della legge n. 394/1991, né con quelle delle leggi regionali campane, atteso che, a termini della stessa normativa regionale, nelle aree protette, non è inibita «la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili» (art. 1, comma 4, l.r. n. 33/93 cit.). Pertanto, non rinvenendosi al riguardo inibitorie astratte, rimangono, tali iniziative, condizioni all'apprezzamento concreto di compatibilità ambientale, nella specie intervenuto con il giudizio positivo del Ministero dell'ambiente, il quale a sua volta dà atto delle limitazioni e delle prescrizioni impartite nell'autorizzazione dell'Ente parco (7). Ciò posto, considerato che la realizzazione di opere di pubblico interesse all'interno delle aree protette risulta confermata anche dal dettato regionale (art. 22, comma 3, l.r. 33/93) il raccordo fra legislazione nazionale e regionale, necessario per poter asseverare il procedimento localizzativo, transita, secondo il condivisibile pensiero del Consiglio di Stato, attraverso la duplice e concorrente condizione (nella specie rispettata) dell'allocatione dell'intervento nelle sole zone B e C (con salvaguardia delle aree di riserva integrale) e dell'approvazione da parte dell'Ente parco.

Senza scendere nel merito delle specifiche argomentazioni svolte in sentenza, ciò che in generale emerge, con argomentazioni destinate a proiettarsi oltre il caso concreto, è il principio secondo cui laddove l'opera rivesta un preminente interesse per la collettività, (e un impianto energetico di tale portata riveste sicuramente tale caratteristica), al fine di impedirne la realizzazione all'interno di un parco serve qualcosa in più che il semplice richiamo ad astratte preclusioni ambientali.

In tali casi infatti, abbandonando aprioristici ragionamenti, occorre calarsi nel merito delle scelte e giudicare in concreto la fattibilità ambientale dell'opera. Solo all'esito di tale indagine si potrà decretare se l'intervento altera o meno l'equilibrio naturale dell'ambiente circostante. Nel caso in esame, gli esiti positivi di siffatta indagine sono stati formalizzati nell'autorizzazione emessa dall'Ente parco e nel provvedimento di VIA appannaggio dello Stato, dei quali è stato dato atto nell'autorizzazione c.d. «unica» emessa dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. 9 aprile 2002, n. 55, (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 febbraio 2002, n. 7, Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).

Ma non basta.

Ulteriore aspetto da verificare, sempre all'interno del medesimo procedimento, attiene al profilo urbanistico dell'intervento. Tale tematica, tuttavia, non sembrerebbe rivestire particolare criticità, atteso il fatto che nel caso di costruzione ed esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, la pubblica utilità (8) dell'intervento deriva da una Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 1 della legge 55/2002).

Vale sul punto specificare che se gli strumenti urbanistici non dovessero essere conformi all'intervento, ai sensi

dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 55 del 2002, a tenore del quale la costruzione dell'impianto per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse comporta variazione agli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione alla localizzazione/costruzione/esercizio ha anche l'effetto di variante urbanistica (9).

Trattasi, come si diceva, di autorizzazione c.d. «unica» rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso. Tale provvedimento deriva all'esito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 241/1990, e successive modificazioni, d'intesa con la Regione interessata. Fra l'altro, ai fini del rilascio della V.I.A., l'autorizzazione di cui trattasi comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce ad ogni effetto le singole autorizzazioni. L'esito positivo della V.I.A. costituisce, come si anticipava, parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

In realtà la sentenza non indugia sugli aspetti relativi all'*iter* decisorio dell'intervento – forse perché già acclarati nelle precedenti fasi del giudizio – bensì largheggia sulle ragioni per cui, di fatto, nessuna violazione delle prescrizioni di salvaguardia del Parco è stata perpetrata a seguito della realizzazione dell'impianto energetico di cui trattasi.

La sentenza offre in ogni caso lo spunto, riprendendo il discorso già accennato all'inizio, per fare una riflessione di carattere generale sul bene ambiente e come esso, garantito a livello costituzionale attraverso la «tutela del paesaggio» (art. 9 Cost.) e la «tutela della salute» (art. 32 Cost.) (10), si adegui ad altri interessi, come ad esempio l'approvvigionamento energetico.

È innegabile che se si parla di un'area protetta, la logica economica e le innovazioni tecnologiche hanno consentito di superare la vecchia interpretazione, ma non v'è dubbio che ogni volontà di utilizzazione delle aree (tutelate come parchi naturali) debba fare i conti con le esigenze di salvaguardia delle caratteristiche del bene natura, cercando di procedere attraverso uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile dell'area protetta. In tale ottica arrivando addirittura a ritenere valida una prospettiva rovesciata secondo cui, in relazione all'utilizzazione economica delle aree protette, non dovrebbe parlarsi di sviluppo sostenibile, ossia di sfruttamento economico dell'eco-sistema compatibile con esigenza di protezione, ma di protezione sostenibile. In altre parole, ammettere il coordinamento fra interesse alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l'utilizzazione del parco non alteri in modo significativo il complesso dei beni compresi nell'area.

Sulla base pertanto di tali presupposti, l'intervento in sé può essere ammesso solo in quanto non vi siano alternative possibili.

Da ciò l'esigenza di coinvolgere nella concreta istituzione e gestione dei parchi varie competenze, sia dello Stato che delle Regioni, improntando l'agire pubblico nel rispetto del principio di leale collaborazione. In questo senso, la l. 6 dicembre 1991, n. 394, dopo avere affermato, in principio (art. 1, 5 comma), che «nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti locali

(7) Cass. Sez. III Pen. 12 maggio 2003, n. 20738, Fechino, rv. 225.298 e Cass. Sez. III Pen. 15 dicembre 2003, n. 47706, Messere, rv. 226.858.

(8) Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2007, n. 117, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

(9) Cons. Stato, Sez. VI 23 dicembre 2005, in *Foro amm. Cons. Stato*, 2005, 3701.

(10) Costituisce *jus receptum*, ormai, il principio affermato dalla Sezione e dal quale non ci si intende discostare, secondo cui «La tutela dell'ambiente, preordinata alla salvaguardia dell'*habitat* nel quale l'uomo vive, è imposta da precetti costituzionali ed assume a valore primario ed assoluto quale espressione della personalità individuale e sociale» (Cons. Stato, Sez. VI 21 settembre 2006, n. 5552, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).



attuano forme di cooperazione e d'intesa ai sensi dell'art. 81, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (n.d.r.: così come modificato dal d.p.r. 383/1994) e dell'art. 27, l. 8 giugno 1990, n. 142», e dopo avere stabilito (art. 2, comma 7) che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali è effettuata «d'intesa» con le Regioni, ha previsto procedure complesse facenti capo agli organi dello Stato.

Invero, deve rammentarsi che la citata legge quadro prevede la predisposizione di un regolamento e di un piano (artt. 11 e 12), e prevede altresì, per le opere da eseguirsi all'interno del parco, il rilascio di un nulla-osta (art. 13 della legge citata) che, secondo la dizione letterale della norma, è teso a verificare «la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento» e l'intervento modificatorio che si intende apportare (11).

Sede istituzionale dove meglio si esplica tale principio collaborativo fra i vari interlocutori interessati rimane la Conferenza di servizi, il cui funzionamento viene disciplinato ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ovvero ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383 se l'opera è statale. La Conferenza di servizi è quel modulo procedimentale con cui si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento, attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici. Le decisioni in seno alla Conferenza vengono adottate secondo il principio della maggioranza e nel caso in cui vi sia una amministrazione dissenziente portatrice di particolari interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio storico-artistico e ambiente), la decisione, anziché essere adottata a maggioranza, sarà appannaggio, dopo il completamento di un *sub*-procedimento, dell'organo politico mediante o un d.p.c.m. (nel caso di applicabilità della legge 241/90) o un d.p.r. (nel caso di applicabilità del d.p.r. 383/94 se si tratta di opera statale). Pertanto, mentre nella ipotesi generale il dissenso di una amministrazione non portatrice di interessi sensibili viene «gestito» dall'amministrazione precedente secondo il criterio della maggioranza, nel caso in cui il dissenso sia espresso da un'amministrazione portatrice di interessi sensibili, ossia da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del

patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione precedente, senza naturalmente adottare una determinazione conclusiva del procedimento, rimette gli atti all'organo politico.

Nel caso che ci occupa, ossia laddove si tratti di un «impianto energetico di potenza superiore a 3000 MW termici», e a prescindere dalla natura dell'intervento (statale o regionale non ha importanza) la Conferenza di servizi, come abbiamo visto, funziona secondo le modalità della legge 241/1990 e s.m.i. (art. 1, comma 2, legge 55/2002).

Tale sarà il contesto procedimentale dal quale deriverà, una volta raccolti gli altri provvedimenti delle amministrazioni statali e locali interessate (ad esempio: l'autorizzazione paesaggistica, il nulla-osta dell'Ente parco, la VIA etc.), l'autorizzazione definitiva alla realizzazione e al futuro esercizio dell'impianto energetico.

Ancora più incisiva, considerato anche l'interesse pubblico e generale all'incremento della produzione elettrica del Paese, si fa l'ingerenza dell'organo politico in questo caso. L'interesse pubblico alla produzione energetica è sicuramente qualificabile come interesse pubblico di natura primaria. La realizzazione di un impianto energetico è un intervento che va considerato nell'ottica dei bisogni di approvvigionamento energetico nazionale e deve essere riguardato a livello complessivo (12).

La valutazione ambientale dell'intervento finisce per essere rilevante, come strumento di politica ambientale, anche in ordine agli aspetti localizzativi dello stesso, cooperando - in sostanza - ad un'attività di pianificazione e programmazione che è sicuramente spettante all'organo politico.

Il procedimento, come si accennava, si snoda attraverso l'istruttoria tecnica, l'inchiesta pubblica, la fase decisoria, con necessità di mediazione fra interessi complessi, degli enti locali e dell'amministrazione centrale, con Conferenze di servizi e penetranti poteri del Consiglio dei ministri, circostanze queste che fanno concludere per la sussistenza di interessi costituzionalmente protetti (ambiente e sviluppo compatibile) di fondamentale importanza, e che rendono necessaria una valutazione politica.

Piero Tamburini

(11) Arg. in Cons. Stato, Sez. VI 18 marzo 2008, n. 1109, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

(12) Vedi ancora in Cons. Stato, Sez. VI n. 316/2004, cit. (nota 1).

# MASSIMARIO

## Giurisprudenza civile

(a cura di IVAN CIMATTI)

**Animali - Responsabilità civile - Proprietà di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Risarcibilità da parte della P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. - Esclusione - Risarcibilità ex art. 2043 c.c. - Configurabilità.** (C.c., artt. 2043, 2052; l. 27 dicembre 1977, n. 968; l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1)

Cass. Sez. III Civ. - 21-11-2008, n. 27673 - Varrone, pres.; Filadoro, est.; Destro, P.M. (conf.) - Giurin (avv. Beatrice ed altro) c. Regione Emilia-Romagna (avv. Calderisi ed altro). (Conferma App. Bologna 18 gennaio 2003)

*In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (1).*

(1) Statuizione pienamente condivisibile, considerato che la selvaggina, proprio perché vive, come recita l'art. 2 della legge n. 157 del 1992, «in stato di naturale libertà nel territorio nazionale», non è suscettiva di alcuna forma di soggezione di fatto; né ad integrare un simile rapporto valgono le varie attività di protezione, di incremento e salvaguardia delle specie in via di estinzione e di controllo della caccia, con le quali lo Stato o gli enti a ciò delegati adempiono le funzioni di tutela già svolte anche prima dell'assunzione legislativa della proprietà della fauna selvatica. Consegua da quanto esposto che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile, come s'è detto, per la natura stessa degli animali selvatici, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, previa individuazione del concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (in tal senso, si v., Cass. 28 marzo 2006, n. 7080, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 815; Cass. 25 novembre 2005, n. 24895, in *Danno e resp.*, 2006, 1091; Cass. 24 giugno 2003, n. 10008, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 1506).

\*

**Contratti agrari - Invalidità - Nullità del contratto - Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie.** (C.c., artt. 1418, 1419, 1421; c.p.c., artt. 99, 112; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 58)

Cass. Sez. III Civ. - 28-11-2008, n. 28424 - Di Nanni, pres. ed est.; Fuzio, P.M. (diff.) - Brogialdi ed altro (avv. Donno ed altro) c. Rezzesi (avv. La Spina ed altro). (Conferma App. Perugia 5 dicembre 2003)

*Il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto giuridico va coordinato con il principio della domanda, fissato negli artt. 99 e 112 c.p.c. Pertanto, soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea, per essere l'atto elemento costitutivo della domanda, essa può essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'iniziativa delle parti; qualora, invece, sia la parte a chiedere la dichiarazione di invalidità di un atto ad essa pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di legittimità enunciate dall'interessato e non può fondarsi su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati, in quanto, in tale ipotesi, la nullità si configura come elemento costitutivo della domanda, il quale opera come limite alla pronuncia del giudice. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva dichiarato la nullità della clausola di deroga della durata del contratto di affitto di un fondo rustico, conferendo l'art. 58 della legge n. 203 del 1982 espressamente tale potere ed essendo la proposta domanda di accertamento negativo della pretesa di rilascio del fondo da parte dell'affittuario basata proprio sulla nullità della detta clausola) (1).*

(1) Sentenza emessa in ragione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. sostanzialmente corretto. Fra le ultime decisioni, sul punto, si v., Cass. 9 gennaio 2007, n. 90, in *Il fallimento e le altre proc. concorsuali*, 2008, 170.

**Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Necessità - Prova della fattispecie lavorativa - Onere gravante sul lavoratore - Prova contraria dell'INPS - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità.** (R.d. 24 settembre 1940, n. 1949)

Cass. Sez. Lav. - 7-11-2008, n. 26816 - Mercurio, pres.; Ianniello, est.; Fedeli, P.M. (conf.) - Accadia (avv. Barbato ed altro) c. INPS (avv. Fabiani ed altri) (Conferma App. Salerno 6 aprile 2004)

*In tema di diritto alle prestazioni previdenziali in capo ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni (nella specie, indennità di maternità) ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi, gli elementi essenziali della fattispecie lavorativa dedotta in giudizio, integrando comunque in giudizio, con altre prove, le risultanze degli elenchi ove risulti un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro (nella specie, parentela intercorrente con il socio accomandatario di una società di persone), fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (1).*

(1) Principio di diritto sicuramente giusto e da approvare. Ed invero, anche in questo settore, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, comma 1 c.p.c., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domanda l'erogazione della prestazione previdenziale, deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita o mediante il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi o mediante il certificato d'urgenza sostitutivo (senza che, com'è ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice). L'iscrizione negli elenchi o il certificato hanno la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi. Tanto il documento che dimostra l'iscrizione negli elenchi nominativi quanto il certificato d'urgenza sostitutivo non integrano, peraltro, una prova legale - eccetto il caso concernente la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo gli stessi, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice. Ne deriva che l'ente previdenziale, quando eccepisce l'inesistenza o dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione - *rectius* quando contesta l'esistenza di tali elementi, non integrando la contestazione una eccezione vera e propria - ha a sua volta l'onere di fornire, con qualsiasi mezzo, la suddetta prova contraria, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova (che si rivelano indispensabili qualora la contestazione verta sulla non esistente presunzione di onerosità del rapporto determinata da un vincolo di parentela o di coniugio o di affinità con il datore di lavoro); con l'ulteriore conseguenza che, se la prova contraria viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi -, l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa. In conclusione, pertanto, la formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, che è diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale e che si completa con la pubblicazione degli elenchi stessi al fine della loro rilevanza esterna: ciò, però, non impedisce al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dall'ente convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare, previo esercizio dei suoi poteri cognitori, se sussistono tutte le condizioni di legge per affermare il diritto dell'interessato alla prestazione previdenziale (nel senso proposto nel testo, si veda Cass. Sez. Un. 26 ottobre 2000, n. 1133, in questa Riv., 2001, 700, con nota di GATTA, *Ripartizione degli oneri probatori nelle controversie sul diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali*).

## Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

**Bellezze naturali (protezione delle) - Reato paesaggistico - Condono ambientale - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Non punibilità - Effetto automatico - Esclusione.** (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1, nn. 3, 4; l. 15 dicembre 2004, n. 308)

Cass. Sez. III Pen. - 8-7-2008, n. 27750 - Vitalone, pres.; Gentile, est.; Fraticelli, P.M. (parz. diff.) - Sarro, ric. (*Dichiara inammissibile App. Napoli 15 giugno 2007*)

*In tema di reati paesaggistici, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e giuridici legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale (1).*

(1) Giurisprudenza costante. In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 17 maggio 2005, n. 18205, Stubing, in *Dir. e giust.*, 2005, 80.

\*

**Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Alge marine - Utilizzo nella produzione di ammendante compostato misto - Esclusione - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti - Configurabilità.** (D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51; d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217, art. 17; l. 19 ottobre 1984, n. 748)

Cass. Sez. III Pen. - 24-7-2008, n. 31158 - De Maio, pres.; Squassoni, est.; Di Popolo, P.M. (conf.) - Mancini, ric. (*Conferma Gip Trib. Livorno 2 ottobre 2007*)

*In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'art. 51, comma 1, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la detenzione senza autorizzazione di alge marine, in quanto le stesse, insieme alle altre piante marine, non sono utilizzabili, ai sensi della l. 19 ottobre 1984, n. 748, né per la produzione di ammendante compostato verde né per la produzione di ammendante compostato misto (1).*

(1) Giurisprudenza costante. In senso conforme cfr. Cass. Sez. III Pen. 7 marzo 1995, Mariotti, in questa Riv., 1996, 538, con nota di MAZZA F., *Alge marine e rifiuti speciali*; Cass. Sez. III 12 aprile 2006, n. 12944, Pecoraro, *ivi*, 2007, 401, con nota di MAZZA F., *Lo stoccaggio di alge marine*.

\*

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - Commercializzazione di prodotti dopo la data di scadenza indicata sulla confezione - Illecito penale - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza.** [L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. b), 6; l. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 18]

Cass. Sez. III Pen. - 23-7-2008, n. 30858 - Lupo, pres., Cordova, est.; Consolo, P.M. (diff.) - Amantia e a., ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Catania, Sez. dist. Acireale 24 ottobre 2006*)

*La commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il ...», o quella «da consumarsi entro il ...» non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma 7, e 18 del d.lgs. n. 109 del 1992 (1).*

(1) Esiste un vivace contrasto giurisprudenziale all'interno della Sezione III della Suprema Corte in ordine alla rilevanza penale o amministrativa della condotta di commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali è prescritta l'indicazione «da consumarsi preferibilmente entro il» ovvero «da consumarsi entro il» ove la data stampigliata sia superata. Nei termini di cui alla massima in rassegna cfr. Cass. Sez. III 26 novembre 1996, n. 10102, D'amore, in questa Riv., 1997, 265 e ss., con nota critica di MAZZA P., *Data di scadenza e vendita dei prodotti alimentari*. In senso contrario cfr. Cass. Sez. III 26 agosto 1994, n. 9246, Intravaia, *ivi*, 1996, 803, in fattispecie relativa a vendita di mozzarella e ricotta; Cass. Sez. III 31 agosto 1994, n. 9338, Sacchi, in *Mass. dec. pen.*, 1994, rv. 198.799, in fattispecie concernente barattoli di zuppa di tartaruga.

\*

**Animali - Importazione illecita di specie protette - Accertamento della legittimità dell'importazione - Mancanza di diligenza - Responsabilità - Art. 1, legge n 150/1992.**

Cass. Sez. III Pen. - 9-10-2008, n. 38410 - De Maio, pres.; Onorato, est.; Petti, P.M. (conf.) - Gueye, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 31 gennaio 2008*)

*L'ignoranza o l'errore (fattispecie relativa alla importazione illecita di carapaci) non può produrre effetti scriminanti se dipende da colpa configurabile allorché l'imputato abbia ammeso di sapere che animali vivi o morti appartenenti a specie protette non possono essere importati. Egli, proprio perché a suo dire l'appartenenza di quei gusci non era facilmente conoscibile da parte del comune turista e proprio perché aveva dimostrato di sapere che animali o parti di essi appartenenti a specie protette non possono essere importati vivi o morti, prima di introdurre in Italia ben sette gusci di tartaruga, appartenenti a specie protette, avrebbe dovuto rivolgersi a persone esperte allo scopo di accertare la legittimità dell'importazione. Tale doverosa mancanza di diligenza lo rende responsabile del reato di cui all'art. 1 della legge n 150 del 1992 (1).*

(1) Non sussistono precedenti in termini. Per le «deroghe» in ordine all'importazione di esemplari protetti per uso personale cfr. Cass. Sez. III 10 giugno 1997, n. 5512, Vecchiato, in *Mass. dec. pen.*, 1997, rv. 208.456. In dottrina sulla ricostruzione della contravvenzione descritta nell'art. 1, comma 1, della l. 7 febbraio 1992, n. 150, cfr. MAZZA P., *Il commercio internazionale di animali e vegetali in via di estinzione*, in AMELIO - FORTUNA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, 207 e ss.

## Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

**Edilizia e urbanistica - Concessione di costruzione - Regione Lazio - Edificazione in zona agricola - Domanda di variante per cambio d'uso - Disciplina transitoria derogatoria - Stretta interpretazione - Domande integrate documentalmente dopo la scadenza della speciale disciplina - Applicazione normativa derogatoria - Esclusione.** (L.r. Lazio 22 dicembre 2003, n. 8, art. 8; l.r. Lazio 30 gennaio 2002, n. 4, art. 1; l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38)

T.A.R. Lazio, Sez. II bis - 6-8-2008, n. 8767 - Riccio pres.; Sestini, est. - A.B.F.R. D.F. (avv. ti Bellavia e Lavitola) c. Comune S. Marinella (avv. R.M. Izzo).

*Nella Regione Lazio, l'art. 1 della l.r. 30 gennaio 2002, n. 4, confermato dall'art. 8 della l.r. 22 dicembre 2003, n. 8, secondo cui per le domande per l'edificazione nelle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici, pervenute ai Comuni entro il 30 giugno 2002, si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, costituisce norma transitoria di contenuto derogatorio rispetto alla disciplina generale prevista dal titolo IV della l.r. 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche e, quindi, di stretta interpretazione, per cui non può trovare applicazione per le domande di concessione di variante finalizzate al cambio di destinazione d'uso che, pur presentate in vigore delle predette norme eccezionali, erano incomplete (per mancata allegazione del piano di utilizzazione aziendale) e sono state integrate successivamente alla scadenza del termine per l'applicazione della disciplina derogatoria (1).*

(1) Nella specie si è trattato di domande di concessione in variante alle precedenti concessioni per l'edificazione di due magazzini agricoli per ottenere il cambio di destinazione d'uso dei medesimi ad uso residenziale.

\*

**Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Valutazione di merito - Esclusione.**

**Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Regione Sardegna - Nulla-osta paesaggistico - Competenza del Comune - Motivazione adeguata - Necessità.** (D.lgs. 20 ottobre 1999, n. 490, art. 151; l. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; l.r. Sardegna 12 agosto 1998, n. 28, art. 3)

**Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Interesse paesaggistico e interesse urbanistico - Differenza funzionale - Nulla-osta paesaggistico - Beni già compresi in piano di lottizzazione - Nuova valutazione - Criterio di sufficienza.** (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151)

Cons. Stato, Sez. VI - 1-10-2008, n. 4726 - Barbagallo, pres.; Scola, est. - Ministero beni e attività culturali - Soprintendenza beni architettonici, artistici e storici Sassari e Nuoro (Avv. gen. Stato) c. S.T. s.r.l. (avv. Bellerio) e Comune S. Teodoro e Regione Sardegna (n.c.).

*In tema di rilascio del nulla-osta paesaggistico, l'Amministrazione statale non può sostituire la propria valutazione tecnico-*

*discrezionale a quella effettuata dal Comune che abbia ritenuto, sia pure con motivazione sintetica, l'insussistenza di alcun pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati dall'intervento edificatorio (1).*

*Nella Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3, l.r. Sardegna 12 agosto 1998, n. 28, il Comune, competente a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ex art. 7, l. 29 giugno 1939, n. 1497 (ora, art. 151, d.lgs. 20 ottobre 1999, n. 490), emette la medesima autorizzazione dopo aver valutato la compatibilità dell'intervento da realizzare con il bene paesaggistico tutelato, esternando, nel far ciò, le ragioni che ispirano la scelta, sia essa negativa o positiva (2).*

*L'interesse paesaggistico e quello urbanistico sono tra loro funzionalmente differenziati, sicché la circostanza che l'autorità deputata alla tutela dei beni ambientalisti si sia pronunciata positivamente, in sede di un piano di lottizzazione, non esclude che i singoli progetti, pur compatibili con la destinazione urbanistica, debbano essere nuovamente ed autonomamente apprezzati, in sede di rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 151, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ma, in tal caso, la valutazione richiesta deve essere limitata al modo di essere ed alle modalità esecutive del manufatto da realizzare (3).*

(1-3) Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del T.A.R. Sardegna 20 dicembre 2001, n. 1520 (non risulta edita).

Le massime vanno condivise.

Sulla prima massima in senso conforme, v. Cons. Stato, Sez. VI 27 dicembre 2006, n. 7945 (non risulta edita). Sulla seconda massima, in senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. VI 8 agosto 2000, n. 4345; 6 luglio 2000, n. 3793 e 26 aprile 2000, n. 2500, in *Cons. Stato*, 2000, I, rispettivamente, 1833, 1660, e 1055. Sulla terza massima, in senso conforme, v. Cons. Stato, Sez. VI n. 2500 del 2000, cit.

\*

**Ambiente - Inquinamento - Sito stoccaggio rifiuti - Inserimento stoccaggio in sito interesse nazionale - Procedura di bonifica - Necessità.** (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 242 e 252)

T.A.R. Lazio, Sez. I - 15-10-2008, n. 8920 - Giovannini, pres.; Caponigro, est. - F. S.p.A. (avv. Dell'Anno) c. Presidenza Consiglio dei ministri ed altri (Avv. gen. Stato), Regione Campania (avv. Arenante) ed altri (n.c.).

*In materia ambientale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 e 252, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, un sito di stoccaggio di rifiuti inserito in un sito di interesse nazionale deve considerarsi potenzialmente contaminato e che, quindi, necessita della prevista procedura di bonifica (1).*

(1) Non risultano precedenti in termini.

Nella specie si è trattato del sito «Masseria del Re» (o Taverna del Re) peraltro all'epoca non ancora inserito nel sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano».

## PARTE III - PANORAMI

## Rassegna di legislazione regionale

di GIANFRANCO CALABRIA

**BASILICATA**

Norme in materia di aiuti alle piccole e medie imprese agricole. *L.R. 5 agosto 2008, n. 18*. (B.U. Basilicata 5 agosto 2008, n. 33-bis)

Forte della competenza residuale in materia di agricoltura e conformemente alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese la Regione Basilicata, con la legge n. 18 del 2008, promuove azioni di sviluppo del sistema agricolo regionale, anche attraverso l'istituzione di regimi di aiuto alle imprese.

In particolare sono definiti i criteri generali in materia di aiuti di Stato concessi dalla Regione per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo delle piccole e medie imprese agricole che operano nel territorio regionale.

Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la legge in esame disciplina, tra gli altri, interventi diretti a favorire gli investimenti nelle aziende agricole, la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, l'insediamento di giovani agricoltori, la compensazione di perdite dovute ad avversità atmosferiche, la ricomposizione fondiaria e la promozione di prodotti agricoli di qualità.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale o di contributo in conto interessi.

In ordine all'ambito di applicazione della legge n. 18, essa si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli con sede operativa sul territorio regionale.

Di rilievo la definizione di produzione che va a comprendere la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e tutte le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per detta prima vendita. Rientrano in tale definizione anche la vendita al consumatore finale se avviene nei medesimi locali ove viene realizzata la produzione e non in locali separati riservati all'attività di vendita.

Gli investimenti rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 18 devono perseguire obiettivi quali la riduzione dei costi di produzione; la riconversione della produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti.

Dal versante delle spese ammissibili assumono precuo rilievo le spese relative alla costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili nonché l'acquisto o il *leasing* con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato.

Prescindendo da un'analisi puntuale circa la disciplina delle singole tipologie di aiuti, per il cui approfondimento si rinvia all'analisi delle disposizioni della legge regionale n. 18, è utile rimarcare che la normativa in esame positivizza le condizioni per concessione degli aiuti al fine di scongiurare l'instaurarsi di procedure di infrazione comunitaria. In particolare, l'art. 19 dispone che i regimi di aiuto che soddisfano tutte le condizioni poste dalla legge n. 18 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato UE e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, par. 3, del Trattato stesso, purché, oltre a rispettare tutte le condizioni di cui alla legge regionale, il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al regolamento (CE) n. 1857/2006, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e sia stata inviata la sintesi delle informazioni a norma dell'art. 20, par. 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

L'art. 21 prevede che gli aiuti disciplinati dalla legge in questione possono essere concessi fino al 31 dicembre 2013, salvo eventuali proroghe della vigenza del regolamento (CE) n. 1857/2006.

L'art. 22 assoggetta, comunque, all'obbligo di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, par. 3, del Trattato CE, gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 18 o di regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o dei regolamenti menzionati all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Detti aiuti sono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale per il periodo 2007-2013.

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 18 è abrogata la legge regionale n. 36 del 2001 in materia di aiuti supplementari per l'agricoltura, l'agroalimentare e lo sviluppo rurale nonché tutte le norme contrastanti o difformi rispetto alla legge regionale in questione.

Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario. *L.R. 14 ottobre 2008, n. 26*. (B.U. Basilicata 16 ottobre 2008, n. 50)

La legge in esame è finalizzata a salvaguardare le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, rispettivamente coltivate ed allevate, in pericolo di estinzione o minacciate da erosione genetica.

A livello definitorio (art. 2) sono considerate risorse genetiche autoctone vegetali ed animali specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi, biotipi e cloni allevati o coltivati che siano originari del territorio regionale ovvero

che siano stati introdotti nel territorio regionale da almeno cinquanta anni ed integrate nell'agroecosistema regionale.

Di rilievo la previsione (art. 5) a norma della quale Enti pubblici, associazioni di produttori, università, scuole pubbliche, associazioni onlus, associazioni ambientaliste, Enti Parco nonché imprenditori agricoli e soggetti privati autorizzati all'attività di riproduzione di vegetali ed animali, possono costituire siti di conservazione delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali, istituendo campi di conservazione di specie e varietà in via di estinzione o centri di allevamento per la conservazione di razze animali o specie in via di estinzione.

A tali fini la Regione riconosce ai predetti soggetti, compatibilmente con le norme sugli aiuti di Stato, contributi per le spese di costituzione e mantenimento dei siti di conservazione sulla base di programmi di pianificazione pluriennale.

Il patrimonio delle risorse genetiche di piante od animali ricomprese nell'ambito di disciplina della legge regionale n. 26 forma oggetto di diritti di natura collettiva che fanno capo alla comunità locale che ne ha curato la conservazione. Inoltre, la Regione tutela il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali e garantisce che i benefici derivanti dalla loro riproduzione, diffusione e uso, appartengano in modo inalienabile e imprescrittibile alle comunità locali.

Ai produttori agricoli residenti nei luoghi dove le risorse genetiche autoctone vegetali ed animali hanno evoluto le loro peculiari caratteristiche, è riconosciuto il diritto allo scambio diretto in ambito regionale di sementi o altri materiali di propagazione.

La programmazione regionale nelle materie di cui alla legge in esame avviene tramite l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un programma settoriale di intervento, di durata triennale, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone.

#### CALABRIA

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali. *L.R. 14 agosto 2008, n. 29*. (B.U. Calabria 16 agosto 2008, n. 16, suppl. straord. 18 agosto 2008, n. 1)

La legge regionale in esame si candida ad essere strumento per il perseguimento di obiettivi di sviluppo del settore agricolo di carattere organico e non episodico.

Rinviano alla lettura integrale del testo, si evidenzia che gli istituti individuati dalla legge n. 29 come fondamentali nel processo normativo di orientamento al consumo dei prodotti agricoli regionali possono essere così sintetizzati:

- a) divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati;
- b) incentivazione dell'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli di origine regionale nella preparazione dei pasti;
- c) incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali da parte degli imprenditori agricoli;
- d) sostegno dell'acquisto di prodotti agricoli di origine regionale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o ospitalità nell'ambito del territorio regionale;
- e) garanzia del rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;
- f) incremento della vendita di prodotti agricoli di origine regionale da parte della distribuzione commerciale.

Nel corso del dibattito consiliare, infine, è stata inserita una norma finale (art. 9) relativa al c.d. «parere comunitario

di compatibilità» al cui ottenimento sono subordinati gli effetti della legge n. 29.

#### CAMPANIA

Disciplina per l'attività di agriturismo. *L.R. 6 novembre 2008, n. 15*. (B.U. Campania 10 novembre 2008, n. 45-bis)

Il sostegno alle attività agrituristiche, che rappresenta la *ratio* fondante della legge regionale, è finalizzato a favorire, in particolare, lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio, la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani, il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio.

Per le suddette finalità la Regione stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività agriturbistica e favorisce e sostiene la promozione dell'offerta agriturbistica.

L'art. 2 definisce le attività agrituristiche quali attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile ed all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica i soggetti di cui all'art. 2 della l. 20 febbraio 2006, n. 96.

Rientrano fra le attività agrituristiche quelle volte: a dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, a somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, ad organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva.

Al fine del soddisfacimento del requisito della prevalenza dei prodotti propri nella somministrazione di pasti e bevande, sono considerati tali i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

A norma dell'art. 3 possono essere utilizzati per svolgere le attività agrituristiche: i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso, i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità, le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.

I locali utilizzati ad uso agriturbistico sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali.

Dal versante strettamente procedimentale gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune, in cui ha sede la struttura agriturbistica, la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241, alla quale è allegata la documentazione elencata dall'art. 7 della legge in esame.

L'attività agriturbistica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'ini-

zio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione ed il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della dichiarazione di inizio dell'attività ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all'ufficio regionale competente.

È essenziale che l'attività di agriturismo sia esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola principale che deve rimanere prevalente. Ai fini della legge in esame il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica alla stregua di quanto riportato in apposite tabelle regionali. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

La connessione dell'attività agrituristica si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 15 e dell'emanando regolamento attuativo.

Gli obblighi cui gli operatori agrituristici sono tenuti ad adempiere risultano espressamente elencati dall'art. 11. In particolare gli imprenditori esercenti attività di agriturismo sono tenuti a: comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura; ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti; ad osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge; a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento attuativo.

Naturalmente gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica devono essere organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.

Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aereo-illuminanti.

Ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, si tiene conto della diversificazione e delle quantità delle produzioni al fine del rilascio dell'autorizzazione.

Si pone in evidenza che alla imprese singole o associate si applicano le norme di incentivazione in materia di finanziamenti nel settore agricolo. In particolare, per l'attuazione delle finalità della legge n. 15, possono essere ammesse a beneficio iniziative quali: il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali da destinare ad attività agrituristica; il recupero ed il restauro nonché l'acquisto dell'arredamento per i locali da destinare all'accoglienza, alla ristorazione, all'esposizione, al consumo e alla vendita dei prodotti; la realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali; il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità aziendale, ivi com-

presa la realizzazione di aree di sosta.

L'attuazione della legge regionale n. 15, come sopra accennato, è rimessa ad un regolamento regionale nel quale sono disciplinati, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, l'individuazione delle modalità di raffronto della quota di prodotti propri e di quelli acquistati da terzi, i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole principali, le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente, i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti.

L'uso delle denominazioni agriturismo e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della legge esaminata.

#### LOMBARDIA

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. *L.R. 5 dicembre 2008, n. 31*. (B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 2)

La legge regionale n. 31 del 2008 rappresenta il testo unico, redatto ai sensi della l.r. 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici), che riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

L'articolo in questione, che ha natura ricognitiva delle vigenti disposizioni legislative regionali di interesse per il settore primario, ricomprende ambiti materiali quali il sostegno e lo sviluppo del sistema produttivo primario le azioni per la montagna e per il comparto silvo-pastorale, l'articolazione delle competenze amministrative in materia agricola, gli strumenti finanziari.

Di rilievo, inoltre, il riepilogo delle norme in materia di bonifica e irrigazione nonché di quelle disciplinanti l'agriturismo.

Nel Titolo XII trovano collocazione sia le norme che elencano analiticamente le disposizioni abrogate a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 31, sia quelle che individuano disposizioni che continuano a esplicare i loro effetti.

#### MOLISE

Istituzione del Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro. *L.R. 4 novembre 2008, n. 30*. (B.U. Molise 15 novembre 2008, n. 26)

La legge in esame istituisce il «Parco storico regionale agricolo dell'olivo di Venafro», per il perseguimento di finalità quali la garanzia, la promozione e la conservazione dell'ambiente naturale, degli oliveti e del paesaggio; la salvaguardia del patrimonio genetico dell'Olivo di Venafro e delle piante vetuste; la promozione dell'identità storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro quale elemento caratterizzante e prioritario del Parco storico; la valorizzazione dell'olio prodotto nell'area.

L'Ente di gestione del parco storico realizza e gestisce le opere sentieristiche, didattiche ed espositive ed incentiva all'interno dell'area protetta i metodi della coltivazione biologica e della lotta integrata, pubblicizza le proprie attività a fini didattici e turistici, promuove studi storici e naturalistici sulla cultura legata all'olivo ed al territorio di Venafro.

L'art. 4 modella il contenuto e le finalità del principale strumento di attuazione del Parco, cioè il Piano territoriale del Parco storico, alla stregua delle previsioni di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004.

Contestualmente all'adozione del Piano, e comunque



non oltre sei mesi dalla sua approvazione, è adottato dagli organi dell'Ente parco un regolamento del Parco storico.

L'Ente parco storico, per l'espletamento delle proprie attività, può avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici nonché di agricoltori operanti sul territorio in forma singola o associata o di cooperative che abbiano ad oggetto sociale la tutela dell'ambiente.

L'attività di vigilanza è disciplinata dall'Ente parco che si avvale, previ accordi e convenzioni, del personale del Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Polizia provinciale, degli organi di polizia urbana e rurale, delle guardie giurate ambientali, zoofile e venatorie provinciali anche volontarie, associazioni o gruppi di volontari afferenti alla Protezione civile.

## PIEMONTE

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della l.r. 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino). *L.R. 9 ottobre 2008, n. 29*. (B.U. Piemonte 16 ottobre 2008, n. 42, suppl.)

La Regione Piemonte con la legge n. 29 disciplina l'individuazione e l'istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le vocazioni naturali dei territori ed i prodotti tipici di qualità, di consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi, di rafforzare l'integrazione delle filiere agroalimentari ed agroindustriali, di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dello spazio rurale.

I distretti rurali, in particolare, sono definiti come i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

I principali elementi che individuano i distretti rurali sono: la presenza di un insieme di attività e funzioni diversificate, quali l'agricoltura con caratteristiche di multifunzionalità, l'artigianato, la piccola industria, il commercio, la ristorazione e la ricettività alberghiera, che hanno una base territoriale comune e sono organizzate in prevalenza per il soddisfacimento del «ciclo corto» e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali; la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale in coerenza con i valori ambientali e paesaggistici dei territori; la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali; la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché la tutela del territorio e del paesaggio rurale.

Inoltre, i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività di valorizzazione del legno e dall'utilizzo dei relativi prodotti e sottoprodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia, definiti distretti del legno d'interesse locale, sono assimilabili ai distretti rurali.

L'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità avviene sulla base di azioni di animazione del territorio da parte della Provincia o delle Province territorialmente competenti, destinate a promuovere la costituzione del soggetto giuridico, distretto. A tal fine le Province interes-

sate garantiscono la più ampia concertazione sentendo le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

Il distretto è costituito in società o in forma associativa, ove necessariamente sono presenti le Province, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane interessate, con la partecipazione anche di soggetti privati.

Se i distretti rurali ricadono in aree in cui insistono i programmi Leader, i gruppi di azione locale fanno parte della compagine societaria o associativa prescelta.

Le Province e i Comuni territorialmente competenti forniscono servizi che agevolano l'*iter* procedurale e la realizzazione del programma cui il distretto rurale o agroalimentare è orientato mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strutturali.

Lo strumento programmatico delle attività distrettuali consiste in un piano che il distretto redige entro centottanta giorni dalla sua costituzione e che il rappresentante legale presenta all'assessore regionale competente in materia di agricoltura, il quale, al fine di garantire un ruolo consultivo alle istituzioni locali e alle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale, convoca appositi tavoli di distretto. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la proposta di piano entro novanta giorni dal suo ricevimento.

La legge regionale in esame, inoltre, apporta modificazioni alla legge regionale n. 37 del 1980 in tema di enoteche regionali.

## PUGLIA

Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale. *L.R. 21 ottobre 2008, n. 31*. (B.U. Puglia 24 ottobre 2008, n. 167)

La legge regionale in esame, al fine di promuovere la riduzione della immissione in atmosfera di sostanze incidenti sulle alterazioni climatiche indotte dalle produzioni industriali, demanda alla Giunta regionale la possibilità di stipulare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale.

Le autorizzazioni relative agli interventi previsti negli accordi sopra ricordati devono essere rilasciate, anche per quote eccedenti i limiti eventualmente posti dalla normativa regionale, in conformità di quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*).

Al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia ambientale la legge n. 31 vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in particolari ambiti territoriali quali le zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola ovvero le aree protette nazionali istituite ai sensi della l. 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*).

È vietata, inoltre, la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati da biomasse, salvo che gli impianti medesimi non siano alimentati da biomasse provenienti, per almeno il quaranta per cento del fabbisogno, da quella che viene definita una «filiera corta», cioè ottenute in un raggio di 70 chilometri dall'impianto.



L'art. 3 prevede che, per finalità di semplificazione amministrativa, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenze elettriche nominali fino ad un MWe, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, sia facoltà degli interessati di ricorrere alla denuncia di inizio attività, di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di altre condizioni e limiti quali, ad es., per gli impianti fotovoltaici in zona agricola, qualora l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante sempre che la superficie non occupata dall'impianto sia destinata esclusivamente a uso agricolo.

Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali. *L.R. 19 dicembre 2008, n. 38*. (B.U. Puglia 23 dicembre 2008, n. 200)

La legge in esame è il provvedimento normativo analogo, nella Regione Puglia, alla sopra commentata legge regionale della Calabria n. 29 del 2008. In considerazione del fatto che tali leggi nascono da iniziative patrociniate dalle locali Federazioni della Coldiretti, gli articolati seguono un analogo percorso disciplinatorio e, pertanto, si rinvia a quanto riportato a proposito della citata legge regionale della Calabria.

#### TOSCANA

Modifiche alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina

degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). *L.R. 2 dicembre 2008, n. 63*. (B.U. Toscana 10 dicembre 2008, n. 43, parte prima)

La legge in questione, in considerazione dell'importanza che ha assunto per le politiche regionali di sviluppo agricolo il Programma Agricolo Regionale (PAR), prevede che il suddetto strumento di indirizzo debba raccordarsi con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale e con gli strumenti della programmazione negoziata. È, inoltre, previsto che debba rapportarsi al PAR il programma forestale regionale, di cui all'art. 4 della l.r. 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

#### VENETO

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale. *L.R. 25 luglio 2008, n. 7*. (B.U. Veneto 29 luglio 2008, n. 62)

La legge regionale sopra evidenziata è la prima di quelle leggi che, promosse anche attraverso il procedimento legislativo regionale di iniziativa popolare attivato dalle Federazioni territoriali della Coldiretti, sono state approvate anche nelle Regioni Puglia e Calabria per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali.

Si rinvia pertanto alle considerazioni svolte per le leggi regionali della Calabria (n. 29 del 2008) e della Puglia (n. 31 del 2008) di cui si è discusso in precedenza.

## PARTE III - PANORAMI

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

## LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Modifica del reg. (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e del reg. (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma «Frutta nelle scuole». *Reg. Consiglio 28 dicembre 2008, n. 13/2009*. (G.U.U.E. 9 gennaio 2009, n. L 5)

Requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti. *Dir. Commissione 22 dicembre 2008, n. 2008/128/CE*. (G.U.U.E. 10 gennaio 2009, n. L 6)

Rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio (*Džugas*) [IGP]. *Dec. Commissione 19 dicembre 2008, n. 2009/15/CE*. (G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. L 8)

Rigetto di una domanda di registrazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio (*German-tas*) (IGP). *Dec. Commissione 19 dicembre 2008, n. 299/16/CE*. (G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. L 8)

Modifica del reg. (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo. *Reg. Commissione del 20 gennaio 2009, n. 42/2009*. (G.U.U.E. 21 gennaio 2009, n. L 16)

Modifica dei reg. (CE) n. 247/2006, (ce) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e abrogazione dei reg. (CEE) N. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/976, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune. *Reg. Consiglio 19 gennaio 2009, n. 72/2009*. (G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30)

Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica dei reg. (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abrogazione del reg. (CE) n. 1782/2003. *Reg. Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73/2009*. (G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30)

Modifica del reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). *Reg. Consiglio 19 gennaio 2009, n. 74/2009*. (G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 30)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE

Modifica del decreto 13 gennaio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con reg. (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 14 gennaio 2009*. (G.U. 3 febbraio 2009, n. 27)

Modifica del decreto 1° febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», registrata con reg. (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12

giugno 1996. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 14 gennaio 2009*. (G.U. 3 febbraio 2009, n. 27)

Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. *D.L. 5 febbraio 2009, n. 4*. (G.U. 5 febbraio 2009, n. 29)

Modifica del decreto 25 marzo 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con reg. (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 19 gennaio 2009*. (G.U. 6 febbraio 2009, n. 30)

Modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune. *D.M. (politiche agricole alimentari e forestali) 20 gennaio 2009*. (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33)

Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). *D.M. (Ambiente e della tutela del territorio e del mare) 22 gennaio 2009*. (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33)

Zone di tutela biologica: nuove determinazioni. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 22 gennaio 2009*. (G.U. 14 febbraio 2009, n. 37)

Modifica del decreto 30 gennaio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone di Combai» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 gennaio 2009*. (G.U. 14 febbraio 2009, n. 37)

Modifica del decreto 22 dicembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pesca di Verona» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 gennaio 2009*. (G.U. 14 febbraio 2009, n. 37)

Modifica del decreto 10 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 gennaio 2009*. (G.U. 14 febbraio 2009, n. 37)

Modifica del decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela di Valtellina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 gennaio 2009*. (G.U. 14 febbraio 2009, n. 37)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. *L. 6 febbraio 2009, n. 6*. (G.U. 17 febbraio 2009, n. 39)

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Fagiolo Cannellino di Atina» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 28 gennaio 2009*. (G.U. 17 febbraio 2009, n. 39)

Modifica del decreto 13 marzo 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 2 febbraio 2009*. (G.U. 17 febbraio 2009, n. 39)

Modifica del decreto 15 giugno 2004, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata di Bologna» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 2 febbraio 2009*. (G.U. 17 febbraio 2009, n. 39)

Modifica del decreto 6 dicembre 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pomodoro di Piennolo del Vesuvio» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *D.M. (politiche agricole, alimentari e forestali) 9 febbraio 2009*. (G.U. 24 febbraio 2009, n. 45)

## LEGISLAZIONE REGIONALE

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (legge comunitaria 2007). *L.R. 21 luglio 2008, n. 7*. (B.U. 23 luglio 2008, n. 30)

Legge regionale n. 14/2007, art. 4. Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della l.r. n. 14 giugno 2007, n. 14 emanato con d.p.r. 20

settembre 2007, n. 0301/Pres. Approvazione modifiche. *D.P.R. 18 giugno 2008, n. 146*. (B.U. 25 giugno 2008, n. 26)

### LAZIO

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura. *L.R. 19 marzo 2008, n. 4*. (B.U. 28 marzo 2008, n. 12)

### PIEMONTE

Modifiche alla l.r. 7 agosto 2006, n. 29 (proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino). *L.R. 7 agosto 2008, n. 26*. (B.U. 7 agosto 2008, n. 32)

### TOSCANA

Modifiche al d.p.g.r. 1° agosto 2006, n. 40/R «Regolamento di attuazione del reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale». *D.P.G.R. 30 luglio 2008, n. 41*. (B.U. 8 agosto 2008, n. 27)

Modifiche alla l.r. 10 giugno 2002, n. 20 (calendario venatorio e modifiche alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della l. 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). *L.R. 31 luglio 2008, n. 43*. (B.U. 8 agosto 2008, n. 27)

## LIBRI

**Impatto ambientale e valutazione strategica**, di SERGIO MALCEVSKI, MARIA BELVISI, OLGA C. CHITOTTI, PIERO GARBELLI, Il Sole 24 Ore, Milano, 2008, pp. 475, € 49,00.

La valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione d'impatto ambientale (VIA) sono procedimenti tecnico-amministrativi, previsti da direttive europee, che si inseriscono nel processo decisionale affinché le valutazioni di ordine ambientale siano tenute in adeguata considerazione.

In particolare, la VIA (che valuta i progetti) è entrata in vigore con la direttiva 85/337/CEE, aggiornata successivamente con la direttiva 97/11/CE. Nel 2001 è invece entrata in vigore la direttiva europea 2001/42/CE concernente «la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente».

Una finalità, in entrambi i casi, è quella di evitare o almeno minimizzare gli impatti negativi potenziali, anche attraverso l'introduzione di misure migliorative rispetto alle proposte tecniche iniziali.

In realtà, VIA e VAS non risolvono completamente le valutazioni di ordine ambientale nel corso del processo decisionale; ad esse si affiancano molteplici altri strumenti valutativi che articolano ulteriormente il percorso valutativo e tecnico: l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) e la valutazione d'incidenza (esse pure previste in determinate circostanze da direttive europee), strumenti previsti dalle norme in materia di opere pubbliche, altri previsti dalle norme in materia di paesaggio, e così via.

La natura e la qualità di VAS e VIA derivano quindi: dalle normative (europee, statali, regionali) che le determinano; dai criteri e dagli strumenti di carattere tecnico scientifico utilizzati, già sufficientemente consolidati per la VIA, ancora in parte in corso di perfezionamento (per la VAS); dall'efficienza e dall'efficacia dei processi amministrativi relativi agli oggetti della valutazione (piani, programmi, progetti); dalla qualità del sistema normativo e amministrativo responsabile dell'intero processo decisionale, comprendente i collegamenti con le altre procedure valutative.

Questo per inquadrare preliminarmente il contenuto del volume sotto il nostro esame, che ha il merito di presentare in maniera chiara ed esaustiva la situazione italiana in materia di VIA e di VAS, così come emergente a seguito del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, che ha modificato la Parte II del precedente d.lgs. n. 152 del 2006.

Se da un lato, quindi, troviamo presente un'illustrazione analitica dei contenuti del d.lgs. n. 4/2008, e prim'ancora, un inquadramento rispetto al complesso dei concetti fondamentali in materia di VIA e di VAS; dall'altro vengono dettagliatamente analizzate, anche le relazioni di VAS e VIA con gli strumenti valutativi collegati direttamente (AIA, valutazione d'incidenza), o indirettamente (VIA speciale per le grandi opere, studi ambientali ulteriori previsti dalle norme in materia di opere pubbliche, strumenti valutativi per il paesaggio, valutazioni per il danno ambientale e per le certificazioni volontarie): quello che emerge è quindi un quadro unitario delle azioni amministrative e professionali in materia.

Il libro si rivolge essenzialmente agli operatori interessati, quali possono essere tecnici delle amministrazioni, progettisti e pianificatori, professionisti che devono redigere rapporti ambientali o studi di impatto ambientale, ricercatori impegnati nel perfezionamento delle metodologie relative.

Dalla lettura del testo emergono anche analisi e spunti di riflessione su alcuni aspetti di tipo «evolutivo», dato che il d.lgs. n. 4/2008 sembra non risolvere tutti i problemi del processo valutativo a supporto del sistema decisionale.

Ecco allora, evidentemente, l'utilità di questo volume, che mette a disposizione alcuni strumenti di immediato interesse dal punto di vista tecnico e amministrativo, relativamente ai criteri di riferimento per la VAS, al quadro delle opere soggette a VIA e IPPC, alle linee guida esistenti in materia di VAS e di VIA.

Unico neo, forse, è che le analisi sono state effettuate privilegiando gli aspetti applicativi relativi a VIA e VAS in sede tecnica e amministrativa, a detrimento però, dobbiamo dirlo, degli aspetti di natura più strettamente giuridica relativi ai temi toccati.

Fulvio Di Dio